



REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

PIANO REGIONALE CAVE

L.r. 25 marzo 2015 n.35

ALLEGATO 1

REGISTRO ISTRUTTORIO DELLE OSSERVAZIONI



Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
1	1	SAN VINCENZO	richiesta di chiarimento	1) chiede che sia stabilita una tempistica realistica e monitorando le effettive e concrete modifiche sullo stato di attuazione dei Giacimenti e sulle autorizzazioni delle Cave almeno ogni 4/5 anni	Quanto richiesto è già previsto al comma 3 dell'articolo 19 della Disciplina di Piano nonché dall'articolo 8 comma 4 della l.r. 35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
1	2	SAN VINCENZO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	2) richiede di recepire totalmente il perimetro del Giacimento 09049018026001 della Cava autorizzato;	Il PRC ha ampliato il perimetro della PL PAERP in direzione est e sud_ovest, andando ad includere quasi completamente il perimetro autorizzato. Ha effettivamente stralciato l'area degli impianti ubicata a nord_ovest, verso l'abitato di San Carlo. Il Comune non fornisce un riscontro grafico dell'ampliamento che richiede in relazione al perimetro del PRC, ma lo fornisce rispetto alla risorsa PRAE. In esito all'Analisi Multicriteriale, seguendo la prescrizione localizzativa del PAERP, che sta a dovuta distanza dall'edificato (e dal CFE), non si intercetta alcun tipo di criticità (E1, CFE criticità Alta, né Media), e dunque anche l'area impianti, che risulterebbe essere di prima lavorazione, può essere ricompresa all'interno del giacimento. Sul punto sono pervenute anche le osservazioni n.i. 166.4 e 167.4.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni, modificando la scheda giacimento codice 09049018026001	accoglibile
1	3	SAN VINCENZO	Altro	3) richiede di garantire una verifica dello stato di attuazione delle cave/giacimenti in essere per quanto riguarda la Toscana della costa in rapporto alla conformità ad oggi con gli atti di ordine superiore	Ai fini della redazione del PRC è stata effettuata una analisi multicriteriale contenuta negli elaborati PR06 e PR11. Tra i criteri utilizzati per la redazione del Piano vi è anche l'analisi sullo stato della pianificazione urbanistica e di settore. Alla luce di quanto sopra l'osservazione non apporta contributi alla metodologia del Piano adottato. Sul punto sono pervenute anche le osservazioni n.i. 166.5 e 167.5.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
1	4	SAN VINCENZO	Altro	4) Si osserva che per essere precisi dovrebbe fare riferimento alla domanda di materiali estratti (domanda interna da parte delle famiglie e delle imprese e domanda estera)	Come illustrato nell'elaborato PR14, secondo il modello assunto dal PRC il fabbisogno di materiali da cave viene stimato a partire dai materiali estratti nel quadriennio 2013-2016 dalle cave toscane sulla base degli obblighi informativi dei Comuni ai sensi dell'art.53 della l.r. 35/2015, che costituiscono un dato ufficiale. (osservazione identica alla 166.6 e alla 167.6)	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
1	5	SAN VINCENZO	Altro	5) il concetto di previsione è utilizzato in modo generico per il tipo di variabili che ci possono essere. A nostro giudizio si osserva che sarebbe più corretto parlare di ipotesi di sviluppo delle estrazioni.	L'elaborato PR14 illustra come il PRC si basi su analisi complesse relative all'andamento del settore estrattivo che prendono in considerazione le dinamiche e la struttura dell'economia toscana. Il concetto di previsione è utilizzato in modo generico a causa della disaggregazione territoriale (molto spinta), del tipo di variabili delle quali si vorrebbe calcolare la previsione (molto specifiche), dell'orizzonte temporale su cui si esegue la stima (molto ampio) ed anche dell'arbitrarietà delle ipotesi che saranno inserite nel calcolo. Sarebbe più corretto parlare di scenari ipotetici di sviluppo delle estrazioni, tuttavia per comodità parleremo ancora di previsioni (ricordandoci del senso generico dato a tale termine). (vedi pag. 19 PR14). (osservazione identica alla 166.7 e alla 167.7)	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
1	6	SAN VINCENZO	Altro	6) Si richiede di prevedere limitazioni dei volumi estratti stabilendo e/o ricorrendo a nuove metodologie	Come esplicitato nel PR14, ai fini della determinazione degli obiettivi di produzione sostenibile sono stati valutati i quantitativi di materiale riciclato così come derivanti dagli studi specifici dell'Agenzia ARRR e si è ipotizzata una riduzione della produzione di quei materiali di cava che risultano essere potenzialmente sostituibili con materiale riciclato (materiali da costruzione, comprese alcune tipologie dei derivati dei materiali ornamentali). Per questi ultimi infatti, in assenza di dati relativi all'effettivo riutilizzo in filiera, che già avviene, si è ipotizzata la riduzione della produzione di una quantità pari al 10% del materiale riciclato. Osservazione identica alla 166.8 e 167.8.	Vista l'analisi l'osservazione non è accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
1	7	SAN VINCENZO	richiesta di Chiarimento	7) Nelle Tavole del Quadro Conoscitivo sono individuati dei giacimenti definiti dal Piano ‘potenziali’ ma ci sono le prescrizioni in merito al “non ampliamento”. Pertanto si richiedono chiarimenti in merito anche perché nella pianificazione territoriale locale non sono previsti ampliamenti.	Premesso che i Giacimenti Potenziali non appartengono al quadro conoscitivo del PRC, ma costituiscono una delle scelte progettuali dello stesso (PR06), la Disciplina del Piano definisce che i comuni individuano nuove aree a destinazione estrattiva ed effettuano l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti all'interno dei giacimenti in relazione alla proposta condivisa tra i comuni del comprensorio in coerenza con il proprio statuto del territorio. Il comune nel piano operativo prevede nuove aree a destinazione estrattiva, l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti, sulla base degli esiti dell'accordo di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. 35/2015. Osservazione identica alla 166.9 e 167.9	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
1	8	SAN VINCENZO	Altro	8) Si richiede di valutare che i ‘potenziali’ ampliamenti delle attività di cava da autorizzarsi in un secondo momento non comportino un'erosione di habitat e biodiversità di importanza europea.	Premesso che i SIC e le Riserve Naturali hanno già costituito criterio ostativo all'attività estrattiva all'interno del procedimento di Analisi Multicriteriale, e quindi sono state tenute all'esterno di ciascun perimetro individuato dal PRC, si ricorda che il Giacimento Potenziale è un'area in cui il Comune, all'atto di recepimento del PRC, è tenuto ad effettuare approfondimenti a maggiore scala territoriale (rispetto alla Regione) e soppesare interessi contrapposti; in conseguenza di ciò, si potrà operare la revisione in riduzione del perimetro “potenziale”, ed anche scegliere di non individuarlo del medesimo all'interno dei propri strumenti urbanistici. Osservazione identica alla 166.10 e 167.10.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
1	9	SAN VINCENZO	Altro	9) Si richiede che il non consentire l'estensione delle coltivazioni sia fatta stabilendo quanto meno una soglia predeterminata a seguito di una verifica puntuale in ogni cava della percentuale di materiale estratto annualmente con il relativo scarto, oltre la quale sia possibile andare oltre una potenziale richiesta di ampliamento o al contrario valutare un ipotesi di stabilizzazione di una cava.	Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14. Vedi oss. 166.11 e 167.11	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
1	10	SAN VINCENZO	Norma ar. 40	10) E' necessario porre l'attenzione sul almeno due punti fondamentali del nuovo Piano regionale che dovrebbero essere modificati: norme transitorie e percentuale di resa sostenibile. Solleviamo perplessità sull'articolo 40 della disciplina di piano (Disposizioni transitorie) dichiarando una non facile comprensione su eventuali procedimenti di adozione di varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica o di rilascio di nuove autorizzazioni. Temiamo un blocco fino a tre anni. Pertanto chiediamo di scongiurare/evitare l'ingessamento delle situazioni in cui l'iter autorizzativo delle attuali aree di cava è già iniziato.	Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC. Osservazione identica alla 166.12 e 167.12.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica dell'articolo 40 della Disciplina.	accoglibile
1	11	SAN VINCENZO	Norma art. 13	10) E' necessario porre l'attenzione sul almeno due punti fondamentali del nuovo Piano regionale che dovrebbero essere modificati: norme transitorie e percentuale di resa sostenibile. Solleviamo perplessità sull'articolo 40 della disciplina di piano (Disposizioni transitorie) dichiarando una non facile comprensione su eventuali procedimenti di adozione di varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica o di rilascio di nuove autorizzazioni. Temiamo un blocco fino a tre anni. Pertanto chiediamo di scongiurare/evitare l'ingessamento delle situazioni in cui l'iter autorizzativo delle attuali aree di cava è già iniziato.	Riguardo alle perplessità sulla percentuale di resa sostenibile, vengono sollevate generiche perplessità senza alcuna concreta osservazione.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione non pertinente/non rilevante	non rilevante
2	1		Altro	apporto tecnico conoscitivo relativo alla mosaicatura delle frane e del rischio idraulico	Considerata la natura , il livello di dettaglio e lo stato di efficacia dei dati trasmessi, si ritiene che non apportino ulteriori elementi conoscitivi rispetto a quelli già utilizzati per la redazione del piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
3	1	REGGELLO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesto l'ampliamento dell'area del giacimento in modo da comprendere porzioni dell'area estrattiva già autorizzata.	In esito all'Analisi Multicriteriale, l'ampliamento a nord del giacimento ricade in area interessata da livelli di alta criticità per la presenza di CF1 relativamente a due Tematismi in sovrapposizione, Risorse idriche (corridoio ripariale + corridoio ripariale su area vincolata ex art. 142 comma 1 lettera c) e Vegetazione (area boscata su corridoio ripariale). La porzione centrale, fatto salvo l'ambito E1 dovuto alla presenza di un corso d'acqua, non è invece gravata da alcuna criticità. L'entità delle modifiche riguardanti la perimetrazione del giacimento n. 09048035077001 è inferiore al 10% della sua superficie, e pertanto rientra negli scostamenti consentiti in fase di adeguamento del Piano strutturale al PRC (art. 22 co. 5 della Disciplina di Piano).	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni.	non accoglibile
3	2	REGGELLO	Norma art. 13	E' richiesta l'abrogazione/revisione art. 13 sia per quanto riguarda il rapporto blocchi/derivati, considerato non rispondente alla realtà delle cave ornamentali in esercizio, sia per quanto riguarda le percentuali del materiale di scoperchiatura rispetto al materiale estratto.	Le percentuali minime di resa stabilite dal PRC e quelle dei lavori di scoperchiatura sono state determinate sulla base delle produzioni medie annue delle cave toscane di materiale ornamentale, tenuto conto dell'obiettivo generale di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale del PRC. Tuttavia, analogamente a quanto previsto per il distretto Apuo-versiliense, si propone di modificare l'articolo 13 della Disciplina prevedendo la possibilità di abbassare la resa qualora l'attività estrattiva sia programmata attraverso i piani attuativi di cui all'art. 107 della l.r. 65/2014.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 13 della Disciplina.	parzialmente accoglibile
4	1	SERAVEZZA	contributo conoscitivo	QC01E - Scheda di rilevamento delle risorse suscettibili di attività estrattive n° 09046028037- si evidenzia che nella sezione 5 in alcune zone il limite verso monte della risorsa non coincide con l'effettiva area di cava	Le cartografie di quadro conoscitivo sono state riprodotte sulla base CTR 1:10.000 maggiormente aggiornata alla data di formazione del QC stesso. Alcuni tematismi derivanti da pianificazioni e/o analisi precedenti non presentano lo stesso grado di precisione, pertanto sono possibili leggeri disallineamenti. Trattandosi di QC lo stesso dovrà essere aggiornato in sede di pianificazione comunale anche con le disposizioni provenienti dalla pianificazione specialistica del Parco delle Alpi Apuane.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
4	2	SERAVEZZA	contributo conoscitivo	QC02B – Aree di risorsa – Interferenza con le aree protette – Dettaglio area Apuo-versiliense – richiesta correzione elaborati con esatta definizione area contigua del Parco Apuane e Risorsa	Le cartografie di quadro conoscitivo sono state riprodotte sulla base CTR 1:10.000 maggiormente aggiornata alla data di formazione del QC stesso. Alcuni tematismi derivanti da pianificazioni e/o analisi precedenti non sono rappresentate col medesimo grado di precisione, pertanto sono possibili lievi disallineamenti. Si prende atto della segnalazione e si provvede alla modifica di cui all'elaborato QC02B. Opportuno correggere la stessa problematica riscontrata nel codice risorsa 090460280380 e 090460300460.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con la modifica dell'elaborato QC02B.	accoglibile
4	3	SERAVEZZA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	PR03B – Criteri escludenti – richiesta correzione elaborati con esatta definizione area contigua del Parco Apuane e Risorsa	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva la presenza marginale di criticità di tipo Escludente E1 per i corsi d'acqua e media per Tematismi Suolo e Vegetazione. Nella cartografia PR03B il perimetro rappresentato è quello delle risorse del PRAER e non dei giacimenti del PRC. La perimetrazione del giacimento 09046028037001 del PRC (individuata nelle tavole PR07C e PR08F) è stata definita sulla base del perimetro dell'area contigua del Parco definitivamente approvata.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
4	4	SERAVEZZA	Altro	PR06A – Analisi multicriteriale - Dalla cartografia emergono leggere discrepanze di rappresentazione cartografica, probabilmente dovuti all'uso di una base topografica a scala non adeguata per l'individuazione di tutti i tematismi rappresentati	I dati cartografici utilizzati per l'analisi multicriteriale sono quelli facenti parte della banca dati regionale. Il Comune in sede di pianificazione comunale potrà sviluppare eventuali approfondimenti qualora necessari.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
4	5	SERAVEZZA	Altro	PR06B – Analisi multicriteriale – si segnala che risulta barrata la casella riferita alla presenza di fattori escludenti. Trattasi di errore materiale.	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva la presenza di un criterio escludente E1 costituito dalle fasce laterali (10 metri) che indicano tutela assoluta dei corsi d'acqua. Per scelta di Piano tali elementi lineari non sono stati espunti dal perimetro dei giacimenti in funzione della necessità di un corretto rilievo dello stato dei luoghi. Devono, tuttavia, essere tenuti in considerazione in sede di recepimento del PRC dalla pianificazione comunale nonché dai progetti finalizzati alle autorizzazioni. Vedasi in proposito anche la modifica all'elaborato PR02, all'art. 10.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
4	6	SERAVEZZA	Altro	PR06C – Analisi multicriteriale – si evidenzia che l’area di Trambiserra non è inserita nell’elaborato PR06C riguardante le Aree Contigue di Cava del Parco delle Alpi Apuane	L’area di Trambiserra non risulta una ACC ai sensi della l.r. n.657/97, bensì un giacimento del PRAE riconosciuto dal Piano del Parco e incluso nella sua area contigua esterna. In virtù di quanto sopra non emergono correzioni da apportare all’elaborato PR06C.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
4	7	SERAVEZZA	Altro	PR07C – Giacimenti, individuazione a grande scala, dettaglio dell’area Apuo-versiliense. Per verificare l’esatto andamento del giacimento dovrebbero essere resi disponibili gli shape file relativi. Con la base topografica utilizzata in questa carta è impossibile fare alcun tipo di considerazione.	L’elaborato PR07C ha lo scopo di proporre un inquadramento generale, la sua elaborazione deriva dalle perimetrazioni di dettaglio operate alla scala 1:10.000 e rappresentate nell’elaborato PR08. Nello specifico il perimetro del giacimento è frutto del recepimento della perimetrazione operata del Piano del Parco delle Alpi Apuane al momento vigente.	Vista l’analisi si ritiene l’osservazione non pertinente/non rilevante	non rilevante
4	8	SERAVEZZA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	PR08 – Giacimento 09046028037001: richiesta modifica perimetro giacimento per non corretta individuazione del giacimento nella proposta di PRC.	Il perimetro del giacimento è frutto del recepimento della perimetrazione operata dal Piano del Parco delle Alpi Apuane al momento vigente. Una sua auspicabile revisione potrà essere eseguita in fase di redazione del Piano Integrato del Parco Alpi Apuane rispetto al quale il PRC non ha alcuna competenza.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
4	9	SERAVEZZA	contributo conoscitivo	QC01E – Risorsa 09046028037: si evidenzia che nella sezione 5 in alcune zone il limite verso monte della risorsa non coincide con l’effettiva area di cava	Le cartografie di quadro conoscitivo sono state riprodotte sulla base CTR 1:10.000 maggiormente aggiornata alla data di formazione del QC stesso. Alcuni tematismi derivanti da pianificazioni e/o analisi precedenti non presentano lo stesso grado di precisione, pertanto sono possibili leggeri disallineamenti. Trattandosi di QC lo stesso dovrà essere aggiornato in sede di pianificazione comunale anche con le disposizioni provenienti dalla pianificazione specialistica del Parco delle Alpi Apuane.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
4	10	SERAVEZZA	contributo conoscitivo	QC02B – Aree di risorsa – Interferenza con le aree protette – Dettaglio area Apuo-versiliense – si evidenzia una non corretta definizione area contigua del Parco Apuane e Risorsa	Le cartografie di quadro conoscitivo sono state riprodotte sulla base CTR 1:10.000 maggiormente aggiornata alla data di formazione del QC stesso. Alcuni tematismi derivanti da pianificazioni e/o analisi precedenti non sono rappresentate col medesimo grado di precisione, pertanto sono possibili lievi disallineamenti. Si prende atto della segnalazione e si provvede alla modifica di cui all’elaborato QC02B. Opportuno correggere la stessa problematica riscontrata nel codice risorsa 090460280380 e 090460300460.	Vista l’analisi l’osservazione è accoglibile con la modifica dell’elaborato QC02B.	accoglibile
4	11	SERAVEZZA	contributo conoscitivo	PR03B – Criteri escludenti – La risorsa nell’area di Trambiserra è da considerarsi completamente contornata dall’Area Contigua del Parco delle Alpi Apuane e non sovrapposta.	Nell’elaborato PR03B il perimetro rappresentato è quello delle risorse del PRAER e non dei giacimenti del PRC. La perimetrazione del giacimento 09046028037001 del PRC (individuata nelle tavole PR07-C e PR08-F) è stata definita sulla base del perimetro dell’area contigua del Parco definitivamente approvata.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
4	12	SERAVEZZA	Altro	PR06A – Analisi multicriteriale - Dalla cartografia emergono leggere discrepanze di rappresentazione cartografica, probabilmente dovuti all’uso di una base topografica a scala non adeguata per l’individuazione di tutti i tematismi rappresentati	I dati cartografici utilizzati per l’analisi multicriteriale sono quelli facenti parte della banca dati regionale. Il Comune in sede di pianificazione comunale potrà sviluppare eventuali approfondimenti qualora necessari.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
4	13	SERAVEZZA	Altro	PR06B – Analisi multicriteriale – si segnala che risulta barrata la casella riferita alla presenza di fattori escludenti. Trattasi di errore materiale.	In esito all’Analisi Multicriteriale, si rileva la presenza di un criterio escludente E1 costituito dalle fasce laterali (10 metri) che indicano tutela assoluta dei corsi d’acqua. Per scelta di Piano tali elementi lineari non sono stati espunti dal perimetro dei giacimenti in funzione della necessità di un corretto rilievo dello stato dei luoghi. Devono, tuttavia, essere tenuti in considerazione in sede di recepimento del PRC dalla pianificazione comunale nonché dai progetti finalizzati alle autorizzazioni. Vedasi in proposito anche la modifica all’elaborato PR02, all’art. 10.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
4	14	SERAVEZZA	Altro	PR06C – Analisi multicriteriale – si evidenzia che l’area di Trambiserra non è inserita nell’elaborato PR06C riguardante le Aree Contigue di Cava del Parco delle Alpi Apuane	L’area di Trambiserra non risulta una ACC ai sensi della l.r. n.657/97, bensì un giacimento del PRAE riconosciuto dal Piano del Parco e incluso nella sua area contigua esterna. In virtù di quanto sopra non emergono correzioni da apportare all’elaborato PR06C.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
4	15	SERAVEZZA	Altro	PR07C – Giacimenti, individuazione a grande scala, dettaglio dell’area Apuo-versiliese. Per verificare l’esatto andamento del giacimento dovrebbero essere resi disponibili gli shape file relativi. Con la base topografica utilizzata in questa carta è impossibile fare alcun tipo di considerazione.	L'elaborato PR07C ha lo scopo di proporre un inquadramento generale, la sua elaborazione deriva dalle perimetrazioni di dettaglio operate alla scala 1:10.000 e rappresentate nell'elaborato PR08. Nello specifico il perimetro del giacimento è frutto del recepimento della perimetrazione operata del Piano del Parco delle Alpi Apuane al momento vigente.	Vista l’analisi si ritiene l’osservazione non pertinente/non rilevante	non rilevante
4	16	SERAVEZZA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	PR08 – Giacimento 09046028037001: richiesta modifica perimetro giacimento per non corretta individuazione del giacimento nella proposta di PRC adottato e richiesta modifica della perimetrazione dell’Area contigua del Parco delle Alpi Apuane, approvato con Del. Del Consiglio Direttivo n°21 del 30 novembre 2016	Il perimetro del giacimento è frutto del recepimento della perimetrazione operata dal Piano del Parco delle Alpi Apuane al momento vigente. Una sua auspicabile revisione potrà essere eseguita in fase di redazione del Piano Integrato del Parco Alpi Apuane rispetto al quale il PRC non ha alcuna competenza.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
5	1	LORO CIUFFENNA	Eliminazione G	si chiede l’eliminazione dal P.R.C. delle aree identificate nelle Schede di rilevamento delle risorse suscettibili di attività estrattive con i nn. 090510200480 e 090510200490. A supporto della richiesta vengono evidenziate criticità sotto il profilo paesaggistico, ambientale ed infrastrutturale, e con gli obiettivi di tutela territoriale definiti nel piano strutturale.	L'area discende da risorse e giacimenti del PRAER; nel PRC è stata identificata come giacimento potenziale; non risulta sia mai stata svolta attività estrattiva. Il sito è identificato anche tra quelli di probabile interesse per il reperimento di materiale ornamentale storico che necessitano di ulteriori approfondimenti (art. 32, comma 3, lettera d) della disciplina di piano). Si prende atto delle criticità evidenziate sotto il profilo paesaggistico, ambientale ed infrastrutturale, e con gli obiettivi di tutela territoriale definiti nel piano strutturale	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la eliminazione del giacimento scheda 09051020048001	accoglibile
5	2	LORO CIUFFENNA	Eliminazione G	si chiede l’eliminazione dal P.R.C. dell'area identificata nelle Schede di rilevamento delle risorse suscettibili di attività estrattive con il n. 090510200490. A supporto della richiesta vengono evidenziate criticità sotto il profilo paesaggistico, ambientale ed infrastrutturale, e con gli obiettivi di tutela territoriale definiti nel piano strutturale	L'area discende da risorse e giacimenti del PRAER; nel PRC è stata identificata come giacimento potenziale; non risulta sia mai stata svolta attività estrattiva. In esito all'Analisi Multicriteriale, il giacimento potenziale 090510200490 risulta in parte interessato da alta criticità (VEGETAZIONE-bosco su aree ex art. 136 del Codice), da elementi di media criticità (VEGETAZIONE-nodo primario forestale e in parte SUOLO-SOTTOSUOLO-aree ex art. 136 del Codice). Il sito è identificato anche tra quelli di probabile interesse per il reperimento di materiale ornamentale storico che necessitano di ulteriori approfondimenti (art. 32, comma 3, lettera d) della disciplina di piano). Si prende atto delle criticità evidenziate sotto il profilo paesaggistico, ambientale ed infrastrutturale, e con gli obiettivi di tutela territoriale definiti nel piano strutturale	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la eliminazione del giacimento scheda 09051020049001	accoglibile
6	1	MONTEVERDI MARITTIMO	Eliminazione G	Il comune non condivide l'individuazione nel PRC di un'area destinata a possibile attività estrattiva, definita con Scheda 090500210370. La contrarietà è motivata dal concorso di importanti situazioni geologiche, sociali ed economiche. In particolare: si teme l'irreversibile compromissione dell'approvvigionamento idropotabile per l'intero comune; dell'aspetto paesaggistico nella linea dorsale delle valli di Sterza, Ritasso e Massera; della superficie boschiva unica per varie specie animali; della qualità dell'area urbana della fraz. di Canneto; nonchè l'aggravio della già compromessa viabilità; si arrecherebbe sicuro danno alle molteplici attività ricettive della zona. Sul punto si vedano anche le osservazioni n.i. 24, 32 e 97.	Il PRC ha individuato un GP 09050021037001 in questo punto a motivo del fatto che la pianificazione comunale prevedeva per quest'area solo "indirizzi" di massima e non destinazioni palesemente incompatibili con quella estrattiva. L’area pare coltivata sino ai primi anni 2000 ed ormai completamente ripristinata, è stata pianificata solo come risorsa dai piani regionali (PRAE e PRAER), per essere definitivamente cancellata dal PAERP. Si prende atto delle criticità segnalate dal Comune . Sul punto si vedano anche le osservazioni n.i. 24.32 e 97.1.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la eliminazione del giacimento scheda 09050021037001	accoglibile
6	2	MONTEVERDI MARITTIMO	Eliminazione G	Il comune non condivide l'individuazione nel PRC di un'area destinata a possibile attività estrattiva, definita con Scheda 090500210380.La contrarietà è motivata dal concorso di importanti situazioni geologiche, sociali ed economiche. In particolare: si teme l'irreversibile compromissione dell'approvvigionamento idropotabile per l'intero comune; dell'aspetto paesaggistico nella linea dorsale delle valli di Sterza, Ritasso e Massera; della superficie boschiva unica per varie specie animali; della qualità dell'area urbana della fraz. di Canneto; nonchè l'aggravio della già compromessa viabilità; si arrecherebbe sicuro danno alle molteplici attività ricettive della zona.	I contenuti del PRC adottato tengono già conto della richiesta del Comune di Monteverdi Mmo, non essendo stato individuato alcun perimetro estrattivo all'interno della risorsa 090500210380. Le specifiche motivazioni relative alla non individuazione sono contenute all'interno dell'Elaborato PR06E.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
7	1		MOS	Evidenziato che il Piano prevede alcune previsioni che interessano il patrimonio geologico (geostiti/geotopi) facente parte del q.c. del PIT/PP, e che alcuni geositi sono stati riconosciuti geotipi di importanza regionale (GIR – LRT 56/2000), si richiede per favorire le migliori condizioni di tutela e valorizzazione dei GIR di inserire le previsioni localizzative “0905301701MOS”, “0905301702MOS”, “0905301704MOS”, “0905301706MOS”, nella categoria “M.O.S. ad elevato valore storico/culturale/testimoniale”	Sentita l’Università di Siena, si propone l’accoglimento dell’osservazione classificando i siti indicati come siti che rivestono un elevato valore storico culturale e testimoniale in quanto ricadenti in area riconosciuta come Geotopo di Importanza Regionale GIR. Non si riscontra attualmente la necessità di prelievi di materiale per restauri di monumenti.	Vista l’analisi l’osservazione è accoglibile con la modifica delle schede PR13C 0905301701MOS, 0905301702MOS, 0905301704MOS, 0905301706MOS, 0905202501MOS, e con la modifica della tavola PR13B	accoglibile
7	2	MANCIANO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Nel caso della previsione localizzativa “09053014065001” si chiede di ridurre il giacimento salvaguardando una fascia di 20/30 m. dalla Strada Prov.le n. 32 – Farnese al fine di assicurare le migliori condizioni di tutela del GIR delle “arenarie di Manciano”.	Appurata la presenza del GIR si propone la modifica della tavola PR13B	Vista l’analisi l’osservazione è accoglibile attraverso la modifica della scheda giacimento 09053014065001	accoglibile
7	3		contributo conoscitivo	Si evidenzia inoltre che da studi effettuati dall'Università di Siena sono stati individuati ulteriori ambiti di interesse geologico locale che vanno a implementare i percorsi a carattere didattico/scientifico/geoturistico del Parco Naz. delle Colline Metallifere, alcuni di questi nuovi ambiti riguardano le aree di Poggio Montone e Costa dei Lippi che interessano le previsioni “0905301501MOS”, “0905301502MOS”, “0905301707MOS”.	L'osservazione evidenzia che da studi dell'Università degli Studi di Siena risultano siti di interesse geologico nel Parco delle Colline Metallifere che interessano giacimenti del PRC. Tuttavia non emergono richieste di modifica degli elaborati adottati.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
8	1	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Nuovo G su nuova Risorsa	In qualità di proprietari di terreni individuati nel foglio di mappa n.67, part. n.20, 23, 94, 95 situati in adiacenza al giacimento di Casa Corneto, codice n. 09051039078001, nel comune di Terranuova Bracciolini (Ar), chiedono che tali terreni vengano inclusi nel giacimento indicato, tenuto conto che questo ambito territoriale è da considerarsi il più vocato ad accogliere nuove cave, stante la presenza in questo ambito del territorio comunale di questo ed altri giacimenti. Sono allegati estratti cartografici.	L'area oggetto di richiesta è localizzata in prossimità della risorsa 090510390780 nella quale è stato identificato il giacimento 09051039078001, risulta tuttavia discontinua rispetto al giacimento individuato ed esterna all'area di risorsa esaminata. In esito all'Analisi Multicriteriale sono presenti, su alcune porzioni, elementi ostativi E1 (reticolo idraulico di cui alla l.r. 79/2012) , CFE (tracciato in galleria della linea ferroviaria dell'alta velocità), ed un solo livello di media criticità relativo al tematismo SUOLO SOTTOSUOLO (capacità d'uso e fertilità del suolo di II classe) su tutta l'estensione. Richiesto con prot. 420668 del 12/11/2019 un orientamento all'amministrazione comunale, quest'ultima si è espressa in data 17/12/2019 con parere favorevole nei confronti dell'istanza (vedasi deliberazione di Giunta comunale n.251 del 06/12/2019). (vedi anche analisi multicriteria Scheda 8.1)	Parzialmente accoglibile individuando un giacimento potenziale codice 09051039081001 sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni.	parzialmente accoglibile
9	1	CIVITELLA PAGANICO	Eliminazione G	E' richiesto lo stralcio dei perimetri di G 09053008043001 e di GP 09053008043002 in quanto l'attività estrattiva è ritenuta non compatibile con i requisiti paesistico-ambientali e territoriali del sistema insediativo di Paganico e della piana del Tallurinaio. Vengono fornite le relative motivazioni (vicinanza all'abitato e transito mezzi pesanti nel c.a., vincolo paesaggistico, criticità della falda, ecc.), evidenziando che pare non sussistano elementi di coerenza verticale con il PIT/PPR in quanto l'impatto generato da una attività di cava nell'area non risulta compatibile con i valori paesaggistici/ambientali/territoriali riconosciuti dal P.P.	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rilevano due elementi di criticità media per Tematismi Vegetazione e Suolo estesi all'intera superficie di entrambi i perimetri. Il Giacimento 09053008043001 deriva da una prescrizione localizzativa del PAERP; viste le criticità evidenziate dal comune e lo stato della pregressa pianificazione il giacimento può essere derubricato a giacimento potenziale, mentre il giacimento potenziale 09053008043002 può essere stralcio.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09053008043001 e la eliminazione del giacimento scheda 09053008043002	parzialmente accoglibile
10	1	FIRENZUOLA	Eliminazione G	L’osservazione riguarda l’intera area di risorsa in località la Giugnola (090480180300) con apprezzamento delle scelte del PRC laddove l’area di giacimento è stata ridotta rispetto a quella della risorsa (esclusione zona Rombola) ma con richiesta di stralcio del giacimento comunque individuato dal PRC.	La perimetrazione del giacimento individuata nel PRC adottato, ha tenuto conto: - del contributo inviato dal Comune di Firenzuola in fase di avvio del procedimento (mantenere una distanza di 200 metri dal nucleo abitato della Giugnola e dagli impianti produttivi posti sulla via Piancaldolese), con applicazione degli stessi presupposti anche nei confronti degli altri nuclei abitati ed edifici sparsi presenti nell'area di risorsa; - della necessità di escludere i corpi di frana quiescenti dall'area del giacimento o quantomeno limitarne il sezionamento, - della presenza di attività estrattive in corso. In merito a questa area di risorsa è stata presentata l'oss. n. 42, di tenore opposto ed anche il Comune di Firenzuola, con osservazione n.132, chiede di ampliare l'area del giacimento adottato.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
11	1	MONTAIONE	Eliminazione G	Viene rappresentata la vocazione turistica del territorio comunale di Montaione e il valore paesaggistico dell'area su cui insiste l'area di risorsa (090480270580) a monte dell'abitato di Iano, sulla quale attualmente è sospesa un'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività estrattiva valida fino al 31/08/2020. Il Comune rileva come il PRC abbia riconfermato la perimetrazione del giacimento. E' richiesto di escludere il proseguimento dell'attività estrattiva in tale area ad eccezione dei lavori di ripristino.	I contenuti del PRC adottato tengono già conto della richiesta del Comune di Montaione, non essendo stato individuato alcun giacimento nell'area di risorsa (090480270580). L'osservazione non è dunque pertinente rispetto ai contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
12	1		Altro	- evidenza che nel Piano Regionale Cave sono individuate nel territorio del Comune di Arezzo 2 aree escavabili, aree già pianificate nel PAERP, approvato con DCP n. 48 del 14/04/2009 e successivamente recepite negli strumenti urbanistici comunali. - prende atto senza rilievi dei contenuti del Rapporto Ambientale.	Il contributo rappresenta una presa d'atto dei contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
13	1		Altro	- evidenza che nel Piano Regionale Cave sono individuate nel territorio del Comune di Arezzo 2 aree escavabili, aree già pianificate nel PAERP, approvato con DCP n. 48 del 14/04/2009 e successivamente recepite negli strumenti urbanistici comunali. - prende atto senza rilievi dei contenuti del Rapporto Ambientale.	Il contributo rappresenta una presa d'atto dei contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
14	1		Altro	non risultano particolari suggerimenti o osservazioni	Nel contributo non risultano particolari suggerimenti o osservazioni	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
15	1		Altro	non risultano esserci attività o progetti ricadenti all'interno del perimetro del Parco	Nel contributo non risultano particolari suggerimenti o osservazioni	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
15	2		Altro	il Piano di Tutela delle Acque della Toscana dovrà tener conto degli indirizzi previsti dalle NTA di attuazione del Piano del Parco	Nel contributo non risultano particolari suggerimenti o osservazioni oltre al richiamo della Legge 394/1991 il cui contenuto è stato rispettato nella formazione del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
16	1	GROSSETO	contributo conoscitivo	Si evidenziano alcune inesattezze riscontrate negli elaborati di Piano, in particolare: - la mancanza nell'elaborato PR08 del Giacimento identificato con il cod. 09053023096001 (denominato Renai) nell'elaborato PR07B; - nell'elaborato PR06B al Giacimento Potenziale denominato Renai viene attribuito il cod. 09053011051001 che invece, nella tabella riportata nell'elaborato PR07B, contraddistingue "uno dei due omonimi giacimenti potenziali denominati Renai 2"; - anche nel suddetto elaborato PRO6B, non vi è traccia del giacimento con codice 09053023096001 riportato nella tabella dell'elaborato PR07B.	Verificata la segnalazione si evidenzia che il giacimento identificato con il cod. 09053023096001, localizzato nel Comune di Scansano, è identificato correttamente negli elaborati PR08 e PR06B. Risulta invece errata l'informazione contenuta nell'elaborato PR07B, dove il giacimento suddetto viene attribuito al Comune di Grosseto. Si sottolinea infine, che le denominazioni attribuite ai giacimenti possono essere ricorrenti, ma costituiscono solo un elemento informativo. L'unico dato identificativo certo di un determinato giacimento risulta essere il "codice univoco". Si prende, comunque, atto di quanto rilevato correggendo la tabella contenuta nel PR07B.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'elaborato PR07B.	parzialmente accoglibile
16	2	GROSSETO	Altro	In riferimento al rischio idraulico i giacimenti 09053011058001 il Pozzone (G), 09053011053001 Sugherella(G), 09053011052001 Istia d'Ombrone(GP), 09053011051001 Renai (GP), 09053011051002 Renai 2 (GP), insistono, in parte o totalmente, su aree classificate come P2 – pericolosità alluvioni media e P3 – pericolosità alluvioni elevata nel Piano di Gestione a rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale. Tali aree corrispondono rispettivamente a quelle classificate dalla LR 41/2018 come "aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti" e "aree a pericolosità per alluvioni frequenti", nelle quali sono previste prescrizioni e limitazioni alla realizzazione di interventi edilizie/o infrastrutturali.	Le pericolosità idrauliche derivanti dal PGRA del Distretto Appennino Settentrionale di tipo P2 e P3 hanno costituito criterio Condizionante forte di II livello (CF2) in relazione al contenuto delle norme del PGRA (articoli 7 e 8) all'interno del procedimento di Analisi Multicriteriale e quindi tali aree sono state tenute in considerazione nella identificazione di ciascun perimetro dei giacimenti individuati dal PRC. Si segnala, inoltre, che il Giacimento Potenziale è un'area in cui il Comune è tenuto ad effettuare approfondimenti a maggiore scala territoriale (rispetto al PRC) e valutare sia la eventuale riduzione del perimetro del GP, che la sua non individuazione all'interno dei propri strumenti urbanistici.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
16	3	GROSSETO	Altro	in riferimento al rischio geomorfologico i giacimenti 09053011053001 Sugherella(G), 09053011051001 Renai (GP),09053011057001 Montebello (G) insistono, in parte o totalmente, su aree classificate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Appennino Settentrionale (PAI ex Bacino Regionale Ombrone) in classe 3 – Aree a pericolosità geomorfologica elevata (PFE), per le quali le norme del PAI prevedono prescrizioni e limitazioni alla realizzazione di interventi edilizi e/o infrastrutturali.	Per i giacimenti indicati, le pericolosità geomorfologiche del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale di tipo P3 sono state adeguatamente valutate, costituendo criterio Condizionante Debole (CD) in relazione al contenuto delle norme del PAI Bacino regionale dell'Ombrone (articoli 13 e 14), all'interno del procedimento di Analisi Multicriteriale e quindi tali aree sono state tenute in considerazione nella identificazione di ciascun perimetro dei giacimenti individuati dal PRC. Si segnala, inoltre, che il Giacimento Potenziale è un'area in cui il Comune è tenuto ad effettuare approfondimenti a maggiore scala territoriale (rispetto al PRC) e valutare sia la eventuale riduzione del perimetro del GP , che la sua non individuazione all'interno dei propri strumenti urbanistici.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
17	1	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Nuovo G su nuova Risorsa	In qualità di proprietaria di terreni individuati nel foglio di mappa n.67, part. n.21, 22, 93 situati in adiacenza al giacimento di Casa Corneto, codice n. 09051039078001, nel comune di Terranuova Bracciolini (Ar), chiede che tali terreni vengano inclusi nel giacimento indicato, tenuto conto che questo ambito territoriale è da considerarsi il più vocato ad accogliere nuove cave, stante la presenza in questo ambito del territorio comunale di questo ed altri giacimenti. Sono allegati estratti cartografici.	L'area oggetto di richiesta è localizzata in prossimità della risorsa 090510390780 nella quale è stato identificato il giacimento 09051039078001, risulta tuttavia discontinua rispetto al giacimento individuato ed esterna all'area di risorsa esaminata. In esito all'Analisi Multicriteriale sono presenti, su alcune porzioni, elementi ostativi E1 (reticolo idraulico di cui alla l.r. 79/2012) , CFE (tracciato in galleria della linea ferroviaria dell'alta velocità), ed un solo livello di media criticità relativo al tematismo SUOLO SOTTOSUOLO (capacità d'uso e fertilità del suolo di II classe) su tutta l'estensione. Richiesto con prot. 420668 del 12/11/2019 un orientamento all'amministrazione comunale, quest'ultima si è espressa in data 17/12/2019 con parere favorevole nei confronti dell'istanza (vedasi deliberazione di Giunta comunale n.251 del 06/12/2019). (vedi anche analisi multicriteria Scheda 17.1)	Parzialmente accoglibile individuando un giacimento potenziale codice 09051039081001 sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	parzialmente accoglibile
18	1		contributo conoscitivo	L'osservazione dà atto della corretta valutazione effettuata dal PRC rispetto alla risorsa idrica, rinviando valutazioni più approfondite all'esame degli specifici strumenti di pianificazione comunale in fase di applicazione del piano.	L'osservazione dà atto della correttezza delle valutazioni effettuate dal PRC riguardo alla risorsa idrica, senza richieste di modifica degli elaborati adottati.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
19	1		Altro	Le risorse, giacimenti ed attività di cava non possono essere considerate invariante: sono “regole di buon governo” che riguardano l'intero territorio regionale nelle sue articolazioni locali per nutrirne la riproduzione in quanto bene collettivo e realizzare il benessere della collettività. La cava rappresenta lo sfruttamento di una risorsa che è bene pubblico per logiche economicistiche	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	2		Altro	I criteri esplicitati in forma di matrice multicriteriale non presentano alcuna valutazione di tipo paesaggistico	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	3		Altro	PRC non è parte del PIT è quindi necessaria la copianificazione	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	4		Altro	Considerazione delle Invarianti del PIT (I e IV) come criteri escludenti	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	5		Altro	Impensabile che un giacimento de quo, possa trasformarsi in ADE nei PO. Equiparazionamento di trasformazione diversamente dagli interventi edilizi che possono essere demoliti	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	6		Altro	Indirizzi e misure per la mitigazione nulla si rileva rispetto ad eventuali Linee guida per la riqualificazione paesaggistica	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
19	7		Altro	Necessità di asseverare la presenza di un architetto paesaggista nel gruppo di progetto per la richiesta di autorizzazione	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	8		Altro	Tutela del patrimonio emergente Verifica del rischio archeologico (Verifica dell'Interesse Archeologico) per le aree interessate da cave. Insufficienza delle analisi che non hanno compreso ricognizioni dei dati d'archivio e bibliografici esistenti sulle emergenze archeologiche	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	9		Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Scheda 090520361020 Madonnino di Monte in Comune di Trequanda in contrasto con il DM 29/08/1997	Il giacimento sul quale viene richiesta la valutazione è già il risultato di una riduzione sostanziale della risorsa presente negli strumenti regionali pregressi (PRAE e PRAER) in virtù del fatto che la risorsa ricade interamente in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 42/2004. Tale vincolo è stato classificato dal PRC come Criterio condizionante Forte CFE, che comporta la non individuazione di giacimenti nelle aree da esso interessate. Il giacimento individuato risulta esterno al vincolo, salvo modeste smarginature che possono, tuttavia, essere oggetto di rettifica.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni e di quanto indicato nell'analisi tramite la modifica della scheda giacimento 09052036102001	parzialmente accoglibile
19	10		Altro	Progetto di sistemazione deve essere parte integrante del progetto di escavazione, non a posteriori	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	11		Altro	Ambiti tutelati art.136 del Codice: analisi di inserimento riguarda sia il livello di tutela che l'intervisibilità della cava nel paesaggio Esplicitare le direttive contenute nelle schede di DM e le prescrizioni che limitino od escludano l'inserimento degli impianti di cava	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	12		Altro	Ambito aree tutelate per legge verificare prescrizioni elaborato 8B del PIT-PPR	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	13		Altro	Siti UNESCO apposito elaborato con perimetrazione di un buffer	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	14		Altro	Redazione della Carta del potenziale e del rischio archeologico	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
19	15		Altro	Manca un Quadro delle tutele del patrimonio architettonico e Quadro ricognitivo dei Centri storici	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
20	1	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	Nuovo G su nuova Risorsa	Il PRC nel territorio comunale non individua alcuna area estrattiva e, nei comuni contermini, le aree di G previste risultano insufficienti. In loc. Il Poggiolo c'è un terreno di circa 10 ettari le cui caratteristiche sono favorevoli alla coltivazione di materiali inerti quali ghiaie e sabbie alluvionali di natura calcarea. Si chiede l'inserimento di una nuova area estrattiva come "giacimento".	In esito all'Analisi Multicriteriale il perimetro proposto è interessato limitatamente da un CFE dovuto ad uso del suolo in forte contrasto (lettera h: aree ind./comm. e servizi) e da due medie criticità, solo in parte sovrapposte, dovute ai Tematismi: Suolo (invariante del PIT I classe – capacità di uso e fertilità del suolo) e Risorse idriche (I invariante del PIT-margine). Sotto l'aspetto geologico sono presenti argille e limi afferenti al VILh (depositi villafranchiani: limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose). Si rileva un corpo di frana interamente ricadente nel perimetro proposto ed identificato dall'AdB Arno con movimento di tipo b. Il Comune, interpellato con prot. 417866 del 11/11/2019 circa un suo orientamento in merito all'osservazione, ha risposto con PEC prot. 0456490 del 09/12/2019 demandando la scelta alla Regione.(vedi anche analisi multicriteria Scheda 20.1,20.2)	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
20	2	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	Nuovo G su nuova Risorsa	Il PRC nel territorio comunale non individua alcuna area estrattiva e nei comuni contermini le aree di G previste risultano insufficienti. In loc. Il Poggiolo c'è un terreno di circa 10 ettari le cui caratteristiche sono favorevoli alla coltivazione di materiali inerti quali ghiaie e sabbie alluvionali di natura calcarea. In subordine alla soprariportata richiesta di inserimento di un G, si chiede l'inserimento di una nuova area estrattiva come "giacimento potenziale".	In esito all'Analisi Multicriteriale il perimetro proposto è interessato limitatamente da un CFE dovuto ad uso del suolo in forte contrasto (lettera h: aree ind./comm. e servizi) e da due medie criticità, solo in parte sovrapposte, dovute ai Tematismi: Suolo (invariante del PIT I classe – capacità di uso e fertilità del suolo) e Risorse idriche (I invariante del PIT- margine). Sotto l'aspetto geologico sono presenti argille e limi afferenti al VILh (depositi villafranchiani: limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose). Si rileva un corpo di frana interamente ricadente nel perimetro proposto ed identificato dall'AdB Arno con movimento di tipo b. Il Comune, interpellato con prot. 417866 del 11/11/2019 circa un suo orientamento in merito all'osservazione, ha risposto con PEC prot. 0456490 del 09/12/2019 demandando la scelta alla Regione.(vedi anche analisi multicriterio Scheda 20.1, 20.2)	Parzialmente accoglibile individuando un giacimento potenziale codice 09051016082001 sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni.	parzialmente accoglibile
21	1	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesto l'ampliamento del giacimento 09048018029001 al fine di poter dar corso, in futuro, all'ampliamento delle attività attualmente in esercizio (cava La Castellina e cava La Nuova Castellina).	Il PRC ha individuato nell'area di risorsa 090480180290 due giacimenti: 09048018029001 e 09048018029002, vista la presenza della galleria dell'alta velocità da cui mantenere una distanza prudenziale rispetto alle possibili interferenze con l'esercizio dell'attività estrattiva. L'area di risorsa, oggetto di richiesta di inclusione nel giacimento, è interessata nella porzione nord da E1 (corso d'acqua), da CFE lineare (galleria alta velocità + infrastruttura viaria) e da media criticità per effetto della presenza di CF1 relativamente al solo tematismo vegetazione. La porzione sud non è interessata da alcuna criticità ma non rientra nel giacimento al fine di salvaguardare una zona integra in un contesto alquanto sfruttato ed evitare di coinvolgere quote elevate, maggiormente visibili rispetto a quelle attualmente coltivate. Pur non condividendo i criteri assunti per la determinazione della fascia di rispetto dalla galleria dell'alta velocità, l'osservante non produce dati che aggiungano dettaglio alle conoscenze del PRC in merito alla galleria ed utili ad indurre una revisione delle scelte progettuali. Tuttavia, considerata l'autorizzazione (n. 1 del 23/01/2017 valida fino al 23/01/2037) già rilasciata dal comune di Firenzuola, si ritiene di modificare il perimetro in aderenza all'atto citato. Sul punto si rileva anche osservazione n. 132 del Comune di Firenzuola, di identico tenore.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica della scheda giacimento 09048018029001	parzialmente accoglibile
22	1	ASCIANO	richiesta di chiarimento	Si rappresentano considerazioni critiche al nuovo PRC. Relativamente al giacimento 09052002003001 – Cava Sant'Alberto, si ritiene che alcuni dati rilevati nell'ambito dell'Analisi Multicriteriale debbano indurre ad esiti di maggiore tutela della zona. Si invita, pertanto, a risolvere le evidenziate contraddizioni, tra QC e progetto, (asseritamente) insite negli elaborati del PRC	La scheda di risorsa contenuta nel PR06A dà conto dei risultati dell'analisi Multicriteriale applicata all'area di risorsa 090520020030, e da cui discende il disegno del conseguente Giacimento (09052002003001). In particolare dall'analisi si rileva la presenza di un vincolo ostativo E1. Il vincolo paesaggistico nell'impostazione di Piano, in assenza di sovrapposizioni con gli specifici Temi riportati, non integra alcun livello di criticità condizionante; ciò non toglie che lo stesso sia stato tenuto in considerazione nell'analisi multicriteriale. Si evidenzia inoltre che il PRC si propone in particolare di: (...) localizzare le attività estrattive secondo criteri di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale, privilegiando i siti già autorizzati, i siti estrattivi dismessi e le aree degradate". Tali criteri sono stati applicati in maniera omogenea al livello di scala regionale, ciò non toglie che eventuali ulteriori approfondimenti potranno essere sviluppati in occasione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
22	2	ASCIANO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si rappresentano considerazioni critiche al nuovo PRC. Relativamente al giacimento 09052002003001 – Cava Sant'Alberto con particolare riferimento all'estensione dell'area del giacimento. (...) Si invita, pertanto, a risolvere le evidenziate contraddizioni, tra QC e progetto, (asseritamente) insite negli elaborati del PRC ed a rivedere, nel più restrittivo e precauzionale senso, le misure approvande, con riferimento alla Cava Terziani in loc. Sant'Alberto.	Nell'analisi della sub osservazione n. 22.1 si dà conto dell'assenza delle contraddizioni evidenziate. All'interno del giacimento adottato (fatta eccezione per un breve tratto di strada in posizione sud-ovest) in esito all'Analisi Multicriteriale non si rilevano criteri Ostativi E1, né condizionanti forti CFE, né altre forme di criticità Alta e/o Media. La richiesta di revisione del perimetro del giacimento si rivela basata su presupposti nati dalla non completa comprensione delle metodiche che lo hanno delineato. Su questo giacimento vedi anche oss. 90.7 di tenore opposto	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
22	3	ASCIANO	Altro	Si rappresentano considerazioni critiche al nuovo PRC. Relativamente al giacimento 09052002003001 – Cava Sant'Alberto, (...). Si invita, pertanto, (...) a rivedere le misure approvande, con riferimento alla Cava Terziani in loc. Sant'Alberto, (...) prescrivendo misure concrete e tecnicamente idonee di contenimento delle intollerabili immissioni, nella speranza che vengano eliminati i disagi ambientali sofferti nelle aree limitrofe alla cava.	Le criticità ambientali inerenti immissioni in atmosfera, rumore, vibrazioni ed altro sono oggetto di specifiche normative statali e regionali ed oggetto dei procedimenti di valutazione ambientale nell'ambito della procedura autorizzative.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
23	1	GREVE IN CHIANTI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesto che il limite nord dell'area di cava coincida con la strada comunale e che quelli a sud ed ovest siano coincidenti con quelli dello strumento comunale vigente. Viene anche evidenziato che sarebbe preferibile che in direzione sud ovest l'estensione dell'area di cava fosse maggiore rispetto all'area individuata dal PO in luogo di un'area, posta a sud-est, che non verrà mai interessata da coltivazione.	L'osservazione è fondata sull'esame dell'area di risorsa 090480210450 e non del giacimento 09048021045001. Il PRC adottato ha già tenuto conto del contributo, dal contenuto analogo alla presente osservazione, presentato dal Comune di Greve in Chianti in fase di avvio del procedimento. Il giacimento è delineato in coerenza al contributo, anche riguardo alla traslazione dell'area di giacimento rispetto all'area di risorsa in direzione ovest, pertanto risulta già in line a con quanto richiesto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	1		contributo conoscitivo	Osservazione n. 1: incompletezza del quadro conoscitivo riguardo all'ecosystem valuation e ad attività economiche alternative all'industria estrattiva, non si è tenuto conto del bilancio ambientale complessivo al diminuito valore degli ecosistemi e dell'impronta ecologica delle attività stesse. La mancanza di una valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi, rende incompleta anche la parte del Piano relativa alla valutazione delle criticità ambientali. Nessuno studio né ipotesi progettuale è stata sviluppata relativamente a economie alternative all'economia estrattiva, né ci sono studi sull'impatto dell'industria estrattiva sull'economia turistica. Questi temi non hanno avuto peso adeguato nell'analisi multicriteriale. Si richiede di integrare adeguatamente il Quadro conoscitivo con le considerazioni sopra descritte, soprattutto in virtù di un approccio scientifico realmente multidisciplinare e non asservito al mero calcolo economico.	Gli aspetti segnalati sono stati presi in considerazione nel Rapporto Ambientale, in particolare nella verifica di coerenza con gli obiettivi, tenendo conto delle politiche ambientali europee.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	2		Altro	Osservazione n. 2: positiva considerazione del percorso partecipativo, da prendere a modello per gli atti di pianificazione successivi	considerazione generale che non costituisce osservazione	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
24	3		Altro	Osservazione n. 3: Sostenibilità sociale (occupazione): non servono premialità, ma un forte approccio regolatorio. Dato l'elevato impatto ambientale dell'escavazione, la sua sostenibilità sociale richiede la massima distribuzione sociale della ricchezza prodotta. ogni blocco grezzo esportato produrrà all'estero la massima parte del valore aggiunto e dell'occupazione, lasciando in loco tutto l'impatto ambientale. È quindi necessario che il PRC si ponga espressamente l'obiettivo di ridurre l'export di blocchi (tendenzialmente a zero) e adotti perciò misure forti e coerenti per conseguirlo (attraverso uno sviluppo poderoso delle filiere locali). Con questa impostazione basata su premialità, la regione rinuncia di fatto ad esercitare pienamente il proprio potere regolatorio e demanda il reale sviluppo delle filiere alla eventuale convenienza dei singoli imprenditori. Si chiede pertanto di sostituire nel PRC l'attuale timido approccio premiale con uno fortemente regolatorio, prevedendo misure efficaci o, almeno, la facoltà dei comuni di adottare, nel regolamento degli agri marmiferi, le misure sopra proposte. Al proposito, merita precisare che l'efficienza economica che interessa veramente è quella del sistema territoriale, non quella dell'imprenditore di cava	Il PRC disciplina il settore delle attività estrattive attraverso regole di pianificazione territoriale. Per sua natura il piano non può imporre norme regolamentari dell'export o del mercato. Tuttavia lo stesso PRC, in applicazione della legge regionale, incentiva lo sviluppo delle filiere produttive locali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
24	4		Norma art. 13	Osservazione n. 4: Mancata conformità al PIT-PPR (limitazione della produzione di inerti) Chiediamo pertanto il ritiro del comma 4 dell'art. 13, in quanto contrastante con la normativa sovraordinata, o, comunque, la sostituzione della premialità prevista con una che non configga con i principi fondamentali del PIT-PPR (ad es. con una proroga dell'autorizzazione, un aumento delle quantità estraibili, una detassazione ecc.).	Si evidenzia che per la prima volta la pianificazione ha trattato il tema della resa indicando dei limiti prescrittivi. Oltre a ciò si evidenzia che la riduzione della resa, sia in considerazione delle caratteristiche geologico-strutturali che per progetti tesi all'incremento dell'occupazione, può essere attribuita solo a seguito dell'approvazione dei piani attuativi di bacino, previsti proprio dal PIT-PPR, da parte delle amministrazioni locali, le quali dovranno verificarne la coerenza nonché monitorare il rispetto di quanto dichiarato nel progetto, ai sensi dell'articolo 14 della disciplina di piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	5		Norma art. 13	Il comma 6 è ancora più grave poiché, computando come resa in blocchi anche le trasformazioni industriali di detriti in prodotti sostitutivi dei materiali da taglio, abbatte anche il requisito di una resa superiore al 20% e apre di fatto all'autorizzazione di cave di soli detriti. Crediamo che gli estensori del PRC abbiano il dovere di prestare più attenzione ai principi del PIT-PPR che alle richieste della lobby dell'escavazione. <u>Chiediamo la revisione della relazione di conformità</u> (al PIT-PPR) e l'eliminazione dei commi 3, 4 e 6 dell'art. 13 del PRC.	Il comma 6 è stato introdotto per valorizzare il riutilizzo dei materiali derivati per prodotti di qualità superiore; tuttavia, al fine di evitare che questo comprometta l'obiettivo del Piano di massimizzare la resa in blocchi effettivi, in accoglimento dell'osservazione si è ritenuto di introdurre un limite massimo del 10% alla percentuale di materiali derivati che può essere computata come blocchi, lastre e affini ai fini del calcolo della resa.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 13 della Disciplina.	parzialmente accoglibile
24	6		OPS	Osservazione n. 5: Fabbisogni e obiettivi di produzione sostenibile: incongruenze. non si comprende perché nella Tab. 4 dell'allegato A alla Disciplina di piano risulti per l'area Apuo-Versiliese un obiettivo di produzione sostenibile di 65.196.279 m3 (in 20 anni), cioè superiore del 57% al fabbisogno. l'obiettivo di produzione 'sostenibile' (65.196.279 m3) sarebbe superiore al fabbisogno (stavolta di ben il 95%: quasi il doppio) (n.d.r. : errore nel dato di Fivizzano 19 milioni anziché 1,9 mln) il PRC abbia intenzionalmente occultato, evitando di darne esplicite e adeguate motivazioni, la scelta di accentuare l'escavazione del marmo nell'intera area apuana. Ci preme far osservare che l'accoglimento delle nostre proposte presentate nella osservazione precedente (n. 3. Sostenibilità sociale) consentirebbe di conseguire, assieme a un rilevante incremento dell'occupazione e del valore aggiunto, anche una riduzione dei fabbisogni e degli obiettivi di produzione sostenibile e, di conseguenza, dell'impatto ambientale, paesaggistico e sociale. Su questi punti d'importanza strategica <u>chiediamo pertanto una profonda revisione del PRC.</u>	L'osservazione inerente l'OPS dell'area Apuo versiliese è frutto di un errore di calcolo dell'osservante, che ha assunto come OPS del Comprensorio n.3 "Bacino di Fivizzano" 19.588.488 mc, anziché, come riportato correttamente nella tabella 4 allegata al PR02, 1.958.848 mc.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
24	7		Norme altro	<p>Osservazione n. 6: Individuazione dei giacimenti: viziata dalla scelta di mantenere le cave incompatibili. L'individuazione dei giacimenti è fondata su un'imponente quadro conoscitivo di pregevole livello scientifico e sull'analisi multicriteriale.</p> <p>Si tratta di un procedimento logico razionale del tutto condivisibile, ma profondamente inficiato dalla scelta politica di mantenere le cave esistenti. Il PRC conferma pertanto come risorse da sfruttare anche cave inserite in un contesto di per sé incompatibile (come fossero sostanzialmente 'invarianti').</p> <p>Il PRC, infatti, essendo demandato dalla LR 35/15 a ricercare una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio, non può limitarsi ad assicurare la compatibilità delle nuove attività estrattive, ma deve rimuovere anche le incompatibilità esistenti.</p> <p>Si chiede pertanto un riesame dei giacimenti e delle aree di risorsa che si trovano in situazioni analoghe a quella qui esemplificata (Fossa combratta Carrara) e l'introduzione di una norma che dismetta queste cave alla scadenza dell'attuale autorizzazione.</p> <p>L'estrema importanza di questa norma non può certo sfuggire, sia per l'area esterna al Parco, sia, soprattutto, per il valore di indirizzo –pur non cogente– che avrebbe anche per le cave intercluse nel Parco delle Apuane (la cui pianificazione non è competenza del PRC, ma del Parco). È, infatti, auspicabile che un tale atto di indirizzo possa indurre il Parco a prendere atto dell'incompatibilità delle cave in esso intercluse e ad adottare programmi per la loro progressiva dismissione, accompagnati dalla promozione di attività alternative che forniscano occasioni di occupazione coerenti con la missione fondamentale del Parco stesso e con gli obiettivi dichiarati del PRC.</p>	<p>Per le aree contigue di cava il PRC stabilisce soltanto gli Obiettivi di Produzione Sostenibile, secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 lettera f) della l.r. 35/2015. Ogni altro aspetto connesso allo svolgimento dell'attività estrattiva è disciplinato dai Piani Attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni del Piano del Parco Regionale delle Alpi Apuane e non è oggetto del presente Piano.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	<p>non accoglibile</p>
24	8		Altro	<p>Osservazione n. 7: Individuazione dei Giacimenti: tener conto del grado di fratturazione</p> <p>Riteniamo utile, per i materiali ornamentali, introdurre anche il criterio del grado di fratturazione della risorsa.</p> <p>vi sono casi in cui è già ben noto che la resa in blocchi è talmente bassa da suggerire l'esclusione dell'intero giacimento dalle aree di risorsa, direttamente nel PRC. È il caso, ad esempio, dell'area di Ravaccione. È del tutto evidente che le cave di questo sottobacino, producendo rese in blocchi estremamente basse e percentuali molto elevate di detriti (88,6%-96,4%), insistono su un substrato di marmo molto fratturato, inidoneo alla coltivazione dei materiali ornamentali. Sono cioè sostanzialmente cave di scaglie, che approvvigionano il vicino impianto dell'Omya, la multinazionale del carbonato di calcio (con la quale, peraltro, hanno cointeressenze proprietarie e/o contratti esclusivi di fornitura).</p> <p>È particolarmente scandaloso (e inficia la credibilità del PRC) che nel gruppo di cave che contrastano tali principi rientri proprio la cava più grande di tutte le Apuane per quantitativi escavati (cava Amministrazione: oltre 275.000 t/anno, di cui il 91,3% è rappresentato da detriti).</p> <p>Si chiede pertanto di escludere dai giacimenti da destinare alle attività estrattive l'alto bacino di Torano (Ravaccione) e di verificare l'eventuale esistenza di altre aree con caratteristiche analoghe. In particolare, il Quadro programmatico 12 potrebbe essere arricchito con una carta delle rese in blocchi di ciascuna cava, basata sulla serie storica dei dati disponibili. Tali dati potrebbero essere utilizzati tra i criteri condizionanti nell'analisi multicriteriale per l'individuazione dei giacimenti.</p>	<p>Il PRC introduce in forma prescrittiva il rispetto delle rese nel rapporto blocchi/derivati. Tale regola è trasversale per ogni bacino estrattivo ed ogni cava che verrà autorizzata. Il non rispetto delle rese minime comporta il progressivo ripristino del sito estrattivo.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	<p>non accoglibile</p>

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
24	9		Norma art. 13	<p>Osservazione n. 8: Rese estrattive minime. è particolarmente irritante veder proclamare la volontà di esigere una resa più elevata e poi rimangiarsela al comma successivo. Ma il vero capolavoro di incoerenza sta nel premiare i progetti tesi all'incremento dell'occupazione (art. 13, comma 4) concedendo un'ulteriore riduzione della resa (al 20%). Un comportamento virtuoso (l'incremento dell'occupazione), infatti, può essere premiato in tanti modi (ad es. prorogando la durata dell'autorizzazione, concedendo un volume estraibile maggiore ecc.), ma certamente non consentendo un'escavazione più distruttiva, in plateale contrasto con i principi fondamentali di piano dichiarati! Chiediamo pertanto con estrema fermezza di eliminare le previsioni del comma 4. Chiediamo inoltre di rivedere l'intero testo del PRC, rendendolo internamente coerente: se si introducono misure contrastanti con i principi fondamentali (es. comma 3 e 4), si abbia almeno l'onestà di rivedere anche i principi e gli obiettivi dichiarati (nella Relazione di piano e nella Disciplina di piano), adeguandoli all'effettiva portata delle norme. Riteniamo infatti intollerabile e offensiva nei riguardi dell'intelligenza dei cittadini l'ipocrisia di proclamare principi pienamente condivisibili, violandoli poi nel concreto delle norme.</p>	<p>Si evidenzia che per la prima volta la pianificazione ha trattato il tema della resa indicando dei limiti prescrittivi; inoltre le premialità possono essere attribuite a seguito dell'approvazione dei piani attuativi di bacino, previsti dal PIT-PPR, da parte delle amministrazioni locali, che dovranno verificarne la coerenza nonché monitorare il rispetto di quanto dichiarato nel progetto, ai sensi dell'articolo 14 della disciplina di piano.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	non accoglibile
24	10		Norma art. 13	<p>Osservazione n. 9: Proprietà pubblica del marmo derivante da lavori di messa in sicurezza Chiediamo che il comma 8 sia completato, precisando che i materiali estratti in tali lavori sono di proprietà pubblica. Lo scopo di tale precisazione è evitare il ricorso a progetti faraonici di escavazione mascherati da progetti di messa in sicurezza.</p>	<p>Il comma 8 riguarda esclusivamente situazioni di criticità impreviste e soprattutto prescritte dagli Enti competenti; oltre a ciò gli interventi di messa in sicurezza sono sempre validati dalla pubblica amministrazione e quindi opportunamente valutati nel merito.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	non accoglibile
24	11		Altro	<p>Osservazione n. 10: Risistemazione ambientale delle cave la risistemazione ambientale deve limitarsi alla rimozione dei rifiuti e dei detriti e agli interventi di messa in sicurezza è bene che il PRC prescriva espressamente il divieto di cancellare i segni identitari del genius loci del paesaggio marmifero, onde evitare che il paesaggio spettacolare delle cave si riduca a un paesaggio degradato di discariche</p>	<p>Ad ogni progetto di coltivazione corrisponde uno specifico progetto di ripristino. Questo è redatto in funzione sia del contesto ambientale, territoriale, paesaggistico e morfologico, sia sulle modalità e sulle caratteristiche del progetto di coltivazione stesso. La proposta dell'osservazione, seppur condivisibile per alcune situazioni, non risulta applicabile indiscriminatamente per tutti i siti estrattivi.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	non accoglibile
24	12		Norma art. 25	<p>Osservazione n. 11: Risistemazione ambientale dei ravaneti Riteniamo opportuno che il PRC, laddove tratta gli interventi sui ravaneti, accenni alle diverse modalità d'azione adeguate al loro contesto ambientale e suggerisca, laddove pertinente, l'opportunità di conseguire contestualmente un recupero paesaggistico qualificato, la protezione delle acque superficiali e sotterranee, la riduzione del rischio alluvionale.</p>	<p>L'articolo 25 della Disciplina di Piano demanda alla pianificazione di dettaglio, i Piani Attuativi di Bacino di cui alla l.r. 65/2014 e PIT-PPR, l'individuazione dei ravaneti di cui è consentita l'asportazione ai soli fini della riqualificazione ambientale, morfologica e messa in sicurezza. Le modalità di azione e di recupero, così come la protezione delle acque superficiali e sotterranee e la riduzione del rischio alluvione sono tematiche che dovranno essere valutate alla scala territoriale locale, e quindi dai Comuni all'interno dei Piani Attuativi di Bacino.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	non accoglibile
24	13		Norme altro	<p>Osservazione n. 12: Tutela delle acque dall'inquinamento (marmettola) chiediamo obbligo ferreo di mantenere costantemente e scrupolosamente pulite tutte le superfici di cava (comprese rampe) e, soprattutto, prevedendo sanzioni fortemente dissuasive per ogni inadempienza (quindi non sanzioni economiche, ma sospensioni dell'autorizzazione fino a completo adempimento e, per le recidive, ritiro definitivo dell'autorizzazione).</p>	<p>La progettazione di dettaglio e le modalità tecniche di realizzazione del progetto di coltivazione sono specifiche della fase autorizzativa comunale e dei PABE e non della pianificazione regionale, tuttavia l'elaborato PR15 – INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA' AMBIENTALI, di cui i Comuni devono tenere conto in fase di pianificazione e di autorizzazione, tratta anche il tema della marmettola. Per quanto riguarda la disciplina delle sanzioni non è stabilita dal Piano ma dalla l.r. 35/2015.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
24	14		Norme altro	Osservazione n. 12: Tutela delle acque dall'inquinamento (marmettola) Chiediamo pertanto che il PRC prospetti ai comuni (nell'ambito dell'adeguamento del piano operativo: art. 23, comma 3, lett. g) l'opportunità di accogliere questa soluzione per il recupero ambientale dei ravaneti di Carrara e di Massa (n.d.r. : La frazione di acque che riemerge dal piede del ravaneto può essere intercettata e trattata per la rimozione dei materiali fini, ma solo utilizzando vasche di gran lunga più capienti di quelle attuali)	La progettazione di dettaglio e le modalità tecniche di realizzazione del progetto di coltivazione sono specifiche della fase autorizzativa comunale e non della pianificazione regionale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	15		Norme altro	Osservazione n. 12: Tutela delle acque dall'inquinamento (marmettola): Chiediamo inoltre che il PRC specifichi l'obbligo ad allontanare dalla cava tutti i derivati (in particolare le terre), precisando tuttavia che è facoltà del comune stabilire caso per caso che, in tutto o in parte, i derivati restano di proprietà comunale e indicarne le eventuali modalità di collocazione, per realizzare interventi di pubblica utilità (ad es. i ravaneti spugna).	I materiali derivati sono per definizione (articolo 2 comma 1 lettera c) p.to 2.2) materiali destinati alla commercializzazione ed il progetto di coltivazione ne stima le quantità che verranno prodotte, nel rispetto delle percentuali stabilite dall'articolo 13 della disciplina di Piano, in quanto tali non si ritiene legittimo dichiarare l'uso pubblico. Per quanto riguarda le terre possono essere impiegate nella fase di ripristino e quindi, previa determinazione e impiego delle stesse in fase di progetto di coltivazione, non si ritiene ammissibile l'obbligo estensivo di allontanamento.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	16		Norma art. 25	Osservazione n. 13: Disattesa la tutela delle acque dalla marmettola Purtroppo, nel passaggio dalla proposta di PRC al PRC adottato, dal comma 11 dell'art. 25 (diventato comma 9) è stato eliminato l'intero periodo succitato (evidentemente su pressioni imprenditoriali), dimostrando che si preferisce consapevolmente accettare il proseguimento a tempo indefinito dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee anziché arrecare agli imprenditori il fastidio della pulizia delle cave e i relativi costi. Chiediamo pertanto la reintroduzione integrale del periodo eliminato dal comma 11 dell'art. 25 (diventato comma 9).	Il comma 8 dell'articolo 25 della Disciplina del PRC stabilisce che i piani attuativi di bacino prescrivano le condizioni per la tutela del territorio da fenomeni di inquinamento del suolo, delle acque di superficie e sotterranee con specifico riferimento alla marmettola, comunque prodotta. Il comma 9 dell'articolo 25, con esplicito riferimento alle rampe, strade e a qualunque genere di deposito presente all'interno del sito estrattivo, prescrive che i piani di coltivazione debbano dimostrare che sia garantita la stabilità fisico-chimica di ogni materiale impiegato, con riferimento anche alla marmettola.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	17		Norme altro	Osservazione n. 14: Monitoraggio delle produzioni Sebbene dagli elaborati di rilievo sia possibile calcolare la resa, il dato non viene richiesto. Chiediamo che la relazione tecnica contenga espressamente anche i quantitativi estratti nell'anno per ciascuna tipologia di materiale (come, peraltro, prevedeva il PRAER) e la resa in blocchi ottenuta. Il dispositivo previsto per il monitoraggio delle rese è dunque palesemente (intenzionalmente?) inadeguato: anche una cava che violasse clamorosamente le rese fin dall'inizio, infatti, potrebbe contare comunque su nove anni di attività indisturbata. Segnaliamo inoltre che il dispositivo è aggirabile in modo talmente facile da assicurare la prosecuzione della violazione per l'intera durata dell'autorizzazione: basta infatti (al sesto anno, quando il comune richiederà l'adeguamento alla resa prevista) abbandonare al monte una data quantità di detriti per ottenere una resa in blocchi soddisfacente (anche se è solo apparente e fraudolenta). Ciò garantirà altri 5 anni di escavazione, dopo di che basterà ripetere il trucco dell'abbandono di detriti.	L'articolo 13 della Disciplina di Piano prevede che le rese siano contenute nel progetto di coltivazione, espressamente valutate all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale e che siano rendicontate annualmente ai sensi dell'articolo 14 comma 1. I progetti per le nuove autorizzazioni devono essere inoltre corredati da uno studio e da un cronoprogramma attestante le percentuali di produzione dei materiali da taglio, dei derivati, dei materiali derivanti dai lavori di scoperchiatura di preparazione dei fronti e per la risistemazione ambientale o di messa in sicurezza non commercializzabili. Ai fini del controllo, l'articolo 25 della l.r. 35/2015 prevede altresì l'obbligo annuale per le industrie estrattive della presentazione degli elaborati di rilievo tridimensionale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	18		Norme altro	Osservazione n. 14: Monitoraggio delle produzioni il rilievo annuale del sito previsto dai commi 1 e 2 (ndr: art. 14) sia esteso anche alle pertinenze della cava (aree impianti, ravaneti, strade d'arroccamento ecc.), sia ad alta risoluzione e sia accompagnato da una carta delle variazioni volumetriche (aree scavate e aree che hanno registrato nuovi apporti) e dal calcolo delle variazioni volumetriche nell'anno;	L'articolo 25 della l.r. 35/2015 già prevede l'obbligo annuale per le industrie estrattive della presentazione di un rilievo tridimensionale relativo a tutto l'ambito della cava, comprensivo delle pertinenze, scavi, cumuli e delle eventuali strutture di deposito, riguardo al quale sono state peraltro approvate le specifiche tecniche con DGRT n.49 del 20.01.2020. Non si ritiene di dover introdurre a livello di Piano ulteriori precisazioni.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	19		Norme altro	Osservazione n. 14: Monitoraggio delle produzioni il comune verifichi annualmente (anziché ogni 5 anni) sia l'attendibilità dei dati dichiarati sia il raggiungimento della resa richiedendo, in caso contrario, accorgimenti per adeguarla entro l'anno successivo e, in caso di mancato adeguamento, prescriva la cessazione dell'attività estrattiva e la risistemazione ambientale (rimozione dei rifiuti e residui e messa in sicurezza) nei tempi tecnici strettamente necessari.	L'articolo 14 della Disciplina di Piano prevede per le industrie estrattive, la presentazione annuale della relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori e degli elaborati di rilievo tridimensionale. La verifica del raggiungimento delle percentuali di resa è svolta ogni cinque anni in quanto è stato ritenuto che i tempi di preparazione del cantiere per l'estrazione dei materiali da taglio possano anche eccedere l'anno, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 7 dell'articolo 13.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
24	20		Norme altro	<p>Osservazione n. 14: Monitoraggio delle produzioni Chiediamo di precisare che il monitoraggio della Regione non si limiti a verificare se i quantitativi estratti corrispondano a quelli previsti, ma utilizzi i dati annuali per verificare anche il rispetto delle rese di ciascuna cava e, nel caso del loro mancato raggiungimento, preveda azioni correttive tempestive e cogenti.</p> <p>La verifica annuale delle rese (da parte del Comune e della Regione) sia eseguita per ciascuna cava, anziché limitarsi alla resa dell'intero comparto estrattivo.</p> <p>In caso contrario, infatti, estremizzando per rendere più chiaro il concetto, potrebbe verificarsi il paradosso del rispetto della resa dell'intero comparto anche qualora la totalità delle cave violasse le prescrizioni: ad esempio, metà delle cave estrae solo detriti e l'altra metà porta a valle solo i blocchi (abbandonando i detriti al monte). Non si tratta di un caso ipotetico: l'esperienza concreta dell'ultimo decennio non si allontana molto da questa situazione.</p>	Il monitoraggio sull'andamento delle attività estrattive effettuato dalla Regione è assolto attraverso gli obblighi informativi di cui all'articolo 25 della l.r. 35/2015, dai quali possono essere desunti anche i dati relativi alla resa della singola cava.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	21		Altro	<p>Osservazione n. 15: Un progetto speciale per il riuso di scorie di acciaieria e fanghi rossi nel PRC dovrebbe trovare spazio un impegno politico e tecnico della Regione nel finanziare progetti che possano trasformare tal rifiuti speciali in materie prime seconde nel breve periodo e di conseguenza a considerare il sito di Piombino e di Scarlino, dove sono stoccati milioni di mc di rifiuti speciali, come siti di approvvigionamento di materiali per utilizzi minori nell'ambito dell'edilizia in genere o per generare nuova economia in un ottica di riciclo di materia.</p>	Il PRC tiene in considerazione il riutilizzo dei residui recuperabili che possono essere impiegati in sostituzione dei materiali di cava. La stima del fabbisogno e del conseguente dimensionamento tiene conto dei materiali riutilizzabili nell'ottica dell'economia circolare. Le modalità di gestione di materiali che non derivano dall'attività estrattiva esulano dalle competenze del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non pertinente
24	22	CAMPIGLIA MARITTIMA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	<p>Osservazione n. 16: Osservazioni all'Analisi Multicriteriale relativa alle cave della Val di Cornia Cava M. Calvi : per questa cava si osserva come il limite della risorsa trovi al proprio esterno elementi riconducibili a criteri escludenti E1 nella parte sud ovest per la presenza di impluvi tutelati, di criteri Condizionanti forti a carattere escludente oltre il limite nord-est, est e ovest, per la presenza di grotte di particolare valore naturalistico e storico culturale. Si tratta rispettivamente delle cavità ipogee classificate come Buca del Cavallo, la Bucona e la buca del rosso. Ancora oltre la cornice di questa risorsa di osservano criteri condizionanti forti dettati dalla presenza di bosco su ANPIL e SIC.</p> <p>Osservazione n. 17: Opposizione alle proposte dei confini dei Giacimenti della Val di Cornia: Si ritiene l'ampliamento della zona estrattiva non opportuno per le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e storico culturali presenti.</p>	La definizione del perimetro 09049002004001- Cava di Monte Calvi - discende dall'applicazione della metodologia del Piano. In esito all'Analisi Multicriteriale l'area è interessata totalmente da criticità media legata al Tematismo Risorsa idrica (l invariante del PIT-collina calcarea) che risulta marginalmente in sovrapposizione alla criticità media dovuta al Tematismo Vegetazione (ANPIL di San Silvestro). Le grotte, individuate come elementi puntuali saranno adeguatamente caratterizzate in sede di pianificazione urbanistica comunale. (vedi anche oss. 33.1, 141.2 e 149.8)	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
24	23	SAN VINCENZO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	<p>Osservazione n. 16: Osservazioni all'Analisi Multicriteriale relativa alle cave della Val di Cornia Cava San Carlo: per la cava a servizio della Industria chimica Solvay di Rosignano M.mo, si osserva come il limite della risorsa nella porzione est, insista su alcuni criteri escludenti e condizionanti forti per la presenza di una cavità carsica (buca del confine) e la presenza di bosco, inserendosi per alcuni ettari all'interno di un'area protetta, il SIC di Monte Calvi. Il limite evidenziato dal PAERP e oggi confermato dal PRC collimano.</p> <p>Osservazione n. 17: Opposizione alle proposte dei confini dei Giacimenti della Val di Cornia: si ritiene l'ampliamento della zona estrattiva non opportuno per le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e storico culturali presenti.</p>	La definizione del perimetro 090490080026001 - Cava San Carlo -discende dall'applicazione della metodologia del Piano. In esito all'Analisi Multicriteriale l'area risulta quasi interamente coperta da una criticità media legata al Tematismo Risorsa idrica (l invariante del PIT-collina calcarea) che si sovrappone parzialmente con la criticità media dovuta alla presenza di una ZSC (codice IT5160008). Solo limitatamente, si rileva un piccolo corpo di frana quiescente. Considerata la mancanza di criticità elevate e di criteri ostativi, si rileva che la perimetrazione adottata sia coerente con i criteri fondanti la metodologia del PRC. Sul punto si evidenzia anche l'osservazione n. 33.2.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
24	24	CAMPIGLIA MARITTIMA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Osservazione n. 16: Osservazioni all'Analisi Multicriteriale relativa alle cave della Val di Cornia Cava M. Valerio: il PCR prevede un ampliamento consistente del giacimento e della risorsa verso ovest. Appare quanto mai strano questo ampliamento se si rileva che la composizione geologica delle rocce affioranti ricadono in materiali poco interessanti sotto il profilo minerario. Osservazione n. 17: Opposizione alle proposte dei confini dei Giacimenti della Val di Cornia: Si ritiene tale ampliamento della zona estrattiva non opportuno	I giacimenti individuati trovano fondamento nelle previsioni del PAERP che il PRC, salvo casi specificamente motivati, ha inteso di norma confermare. In questo sito il giacimento potenziale identificato con il codice 09049002005002, è stato individuato ex novo dal PRC come potenziale ampliamento del sito estrattivo esistente riferibile al giacimento (0904902005001). Sullo stesso tema ricorrono anche le osservazioni n.i. 93.2, 141.6 e 149.6. Le criticità evidenziate nelle osservazioni avvalorano l'ipotesi di riconsiderare tale previsione.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'eliminazione del giacimento scheda 09049002005002	accoglibile
24	25	SUVERETO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Osservazione n. 17: Opposizione alle proposte dei confini dei Giacimenti della Val di Cornia Monte Peloso (Comune di Suvereto): Si ritiene opportuno sottolineare la necessità di evitare l'ampliamento nella parte sommitale di Monte Peloso al fine di non aggravare l'impatto visivo di queste attività estrattive.	La richiesta è in parte analoga all'osservazione 40 del Comune di Suvereto. Le caratteristiche del materiale e la presenza di due cave attive con un'elevata resa (60-80%), inducono al mantenimento del giacimento. L'area Monte Peloso Est (09049020029001) è parzialmente intersecata da corpi di frana quiescenti e limitatamente interessata da criticità media legata al Tematismo Suolo (invariante del PIT-II classe: capacità di uso e fertilità del suolo) parzialmente in sovrapposizione con un'altra criticità media dovuta al Tematismo Vegetazione (IV invariante del PIT-Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle). Le aree Monte Peloso Ovest (09049020028001) e Sud (09049020027001) sono parzialmente interessate dalla presenza di corpi di frana quiescenti ed entrambe lambite da criticità media dovuta al Tematismo Suolo (invariante del PIT-I classe: capacità di uso e fertilità del suolo). Alla luce delle osservazioni si ritiene accoglibile la parziale ripermimetrazione del giacimento. Sul punto si rileva anche l'osservazione n. 154.1.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica dei giacimenti schede: 09049020027001, 09049020028001, 09049020029001	parzialmente accoglibile
24	26	MONTEROTONDO MARITTIMO	Eliminazione G	Osservazione n. 17: Opposizione alle proposte dei confini dei Giacimenti della Val di Cornia Casetta Rossi GIACIMENTO 09053027075001 (Comune di Monte Rotondo M.mo): questo giacimento così come individuato è già stato nel passato oggetto di coltivazione determinando problemi al letto di alveo del Fiume Cornia nella zona di ricarica dell'acquifero della pianura. Si ritiene il giacimento, sebbene di scarsa qualità, ampiamente esaurito pertanto non si ritiene necessario inserirlo come previsione se non a completamento dei ripristini ambientali post coltivazione che ancora sussistono nell'area determinando ancora oggi un impatto paesaggistico notevole in un'area che ha acquisito una grande valenza turistica di qualità. Si ritiene questo giacimento non opportuno.	L'area rientra tra quelle individuate come Prescrizione localizzativa del PAERP. Il Comune di Monterotondo M.mo specificamente interpellato con prot. 434598 del 21/11/2019, ha risposto con PEC prot. 447332 del 02/12/2019, condivide la proposta di Legambiente e chiede di consentire solo il ripristino. Si prende atto dunque delle criticità evidenziate e della pregressa pianificazione derubricando il giacimento in giacimento potenziale	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09053027075001	parzialmente accoglibile
24	27	MONTEROTONDO MARITTIMO	Eliminazione G	Osservazione n. 17: Opposizione alle proposte dei confini dei Giacimenti della Val di Cornia C. Calabria – Fornacelle GIACIMENTO 09053027074001 (Comune di Monte Rotondo M.mo): questo giacimento con buona probabilità di scarsa qualità vista la similitudine geologica con Casetta Rossi, risulta prossimo al Fiume Cornia, determinando, in caso di coltivazione, le stesse problematiche già descritte e vissute per Casetta Rossi. A nord di questo giacimento è ancora oggi presente un impianto di frantumazione che tanti problemi ha creato al Fiume Cornia per la ricaduta in alveo di frazione limosa che ha otturato a valle i punti di ricarica della falda ad usi anche idropotabili. Si ritiene questo giacimento non opportuno.	Il Comune di Monterotondo M.mo specificamente interpellato con prot. 434598 del 21/11/2019, ha espresso con PEC prot. 447332 del 02/12/2019 orientamento favorevole alla previsione del giacimento, in quanto prescrizione localizzativa del PAERP e non rilevando le criticità segnalate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
24	28	MONTEROTONDO MARITTIMO	Eliminazione G	Osservazione n. 17: Opposizione alle proposte dei confini dei Giacimenti della Val di Cornia Pian dei Massoni GIACIMENTO 09053027073001 (Comune di Monte Rotondo M.mo) : questo giacimento, risulta prossimo al Fiume Cornia, determinando, in caso di coltivazione, le stesse problematiche già descritte per Casetta Rossi. Si ritiene questo giacimento non opportuno.	Il Comune di Monterotondo M.mo, specificamente interpellato con prot. 434598 del 21/11/2019, ha espresso con PEC prot. 447332 del 02/12/2019 orientamento favorevole alla previsione del giacimento, in quanto all'interno del giacimento esiste già un'area a destinazione estrattiva autorizzata fino al 2034.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
24	29	CAMPIGLIA MARITTIMA	OPS	Osservazione n. 18: Opposizione alle previsioni dei volumi estraibili dai Giacimenti della Val di Cornia si ritiene opportuno che i volumi di scavo previsti dal PRC siano ridotti ed opportunamente calibrati alle reali esigenze di produzione in virtù del quadro economico attuale e che una volta terminati gli attuali progetti autorizzati e messi a punto i dovuti ripristini ambientali, si possa dire fine alla produzione di calcare dall'alto morfologico di Monte Calvi e le sue pendici di elevato valore naturalistico, storico e paesaggistico.	Il comprensorio cui si fa riferimento è il n.26 Calcari di Campiglia. A seguito dell'osservazione è stata condotta una verifica sulle comunicazioni annuali delle produzioni della cava di Monte Calvi, rilevando che per l'anno 2015 le produzioni della cava suddetta sono state trasmesse sia dal Comune di San Vincenzo che dal Comune di Campiglia Marittima, e pertanto nel modello di calcolo illustrato nel PR14 sono state conteggiate due volte. A seguito della correzione di tale errore, l'OPS del Comprensorio n.26 "Calcari Campiglia" passa da 21.67 milioni a 15.975.992 milioni di mc previsti come produzione per i prossimi 20 anni. Osservazione analoga alla alla 33.3, 33.4, 141.3 e 149.4.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con revisione dell'OPS nella tabella allegata al PR02.	accoglibile
24	30	CASTAGNETO CARDUCCI	Eliminazione G	Osservazione n. 19: Eliminazione della previsione delle aree estrattive di Monte Romitorio e Monte Romitorio, schede n. 0900490060100 (Cava Ortali) e n. 0900490060110 (Cava Calasorbi) Romitorio e Romitorio comune di Castagneto Carducci: vocazione prevalentemente ambientale, con un indirizzo rivolto alla salvaguardia del Biotopo del Romitorio, delle sue garighe centenarie. Immenso patrimonio geologico intatto dove è possibile osservare la successione dei terreni Liasici con sequenza cronologica da 208 fino a 194,5 milioni di anni fa, mentre la successione completa dei terreni limitrofi è distinta fino a 65 milioni di anni fa. Andrebbe a distruggere irreparabilmente un geotopo, Andrebbe a vulnerare ed intaccare il patrimonio idrico sotterraneo, Distruggerebbe il paesaggio visibile, Andrebbe ad intaccare il biotopo presente con piante di gariga centenarie, Andrebbe a eliminare completamente, con la realizzazione di strade di arroccamento e di trasporto, il manto boschivo, i materiali estratti non hanno attitudini come Marmi, La produzione di scarti notevoli e con una produzione di blocchi marmorei al di sotto della resa del 30%, materiale notevolmente fratturato, presenza di condotti carsici. Riteniamo necessario che sia eliminata definitivamente la previsione dei giacimenti di cui alle schede DCR 61/2019 N° 0900490060100 e N° 0900490060110	Le aree discendono da prescrizioni localizzative individuate dal PAERP. La richiesta trova condivisione anche in altre osservazioni, quali la 47.1 e la 47.2 del Comune di Castagneto Carducci; l'osservazione 93.1 da parte di un privato; le osservazioni n.i. 165.1,166.1 e 167.1 da parte del Comune di San Vincenzo. Si evidenzia il pregio del materiale presente e l'assenza di specifici elementi di vincolo e/o criticità dell'area. Le aree sono già state individuate come giacimenti potenziali proprio al fine di consentire al comune di effettuare ulteriori valutazioni ed approfondimenti nell'ambito dell'adeguamento della pianificazione comunale al PRC.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti per l'istruttoria delle osservazioni e di quanto rilevato nell'analisi.	non accoglibile
24	31	SAN VINCENZO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Nota interna all'Osservazione 19: E' necessario che la Regione Toscana riveda l'ampliamento della cava Solvay che rappresenta un pericolo di sconfinamento e cosa ancora più grave andrebbe ad eliminare un reticolo idrografico importante della valle in Lungo verso la valle delle Rozze nel comune di Castagneto Carducci e del tessuto carsico per cui chiediamo di mantenere una fascia di rispetto di 50 metri per non pregiudicare l'assetto idrografico e la stabilità del versante settentrionale.	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva che il perimetro del giacimento non interferisce con il criterio escludente E1 dovuto alla presenza di reticolo idrografico. Ad ogni buon conto è già garantita una fascia di rispetto di 50 metri. All'atto del recepimento del PRC all'interno degli strumenti urbanistici comunali potrà essere maggiormente dettagliata la tutela di tale reticolo.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
24	32	MONTEVERDI MARITTIMO	Eliminazione G	<p>Osservazione n. 20: Eliminazione della previsione dell'area estrattiva di Monte di Canneto, scheda n. 090300210370 (Cava Monte di Canneto). Il monte di Canneto, con i suoi 550 m slm, rappresenta per il territorio ed il borgo omonimo una immensa riserva naturalistica, geologica, idrogeologica e mineraria. Andrebbe a distruggere irreparabilmente un geotopo, Andrebbe a distruggere il patrimonio idrico sotterraneo, Distruggerebbe il paesaggio visibile, Andrebbe ad intaccare il parco geominerario in fase di progettazione, Andrebbe a eliminare un manto boschivo, Andrebbe ad aumentare le polveri sottili del Borgo di Canneto, Andrebbe a produrre e modificare la qualità dell'area dell'urbanizzato di Canneto, i materiali estratti male si adatterebbero ai lavori edili e stradali per l'alta usura e i bassi coefficienti di compressione che li limiterebbero ad usi meno importanti. l'attività di cava comporterebbe, per l'asportazione di ingenti volumi di Calcare la mancanza di ricarica da parte delle piogge nella falda sottostante, andrebbe a depauperare le risorse di alimentazione del laghetto e delle numerose sorgenti del monte di Canneto.</p> <p>Riteniamo necessario che sia eliminata definitivamente la previsione di giacimento e della relativa cava previste nella scheda N° 090300210370 che modificherebbero, in modo irreparabile, la natura dei luoghi e rappresenterebbero per i residenti, un utilizzo completamente diverso da quello atteso e previsto negli atti pianificatori locali. Vedi osservazioni 6-1 e 97.</p>	<p>Il PRC ha individuato un GP 09050021037001 in questo punto a motivo del fatto che la pianificazione comunale prevedeva per quest'area solo "indirizzi" di massima e non destinazioni palesemente incompatibili con quella estrattiva. l'area pare coltivata sino ai primi anni 2000 ed ormai completamente ripristinata, è stata pianificata solo come risorsa dai piani regionali (PRAE e PRAER), per essere definitivamente cancellata dal PAERP. Si prende atto delle criticità segnalate dal Comune . Sul punto si vedano anche le osservazioni n.i. 6.1 e 97.1.</p>	<p>Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la eliminazione del giacimento scheda 09050021037001</p>	accoglibile
25	1	STAZZEMA	Altro	<p>Estendere lo studio effettuato dall'Università di Siena sui marmi, anche alla Pietra del Cardoso, al fine di avere un quadro scientifico di maggior dettaglio</p>	<p>Obiettivo del PRC era quello di ampliare le conoscenze sui marmi del comprensorio Apuano per la rilevanza dello specifico settore e non su altre tipologie di materiali. Eventuali approfondimenti potranno essere svolti dal Comune o dal Parco delle Alpi Apuane.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile</p>	non accoglibile
25	2	STAZZEMA	OPS	<p>Rivalutare O.P.S. per il comprensorio 92 Cardoso delle Apuane e adeguarli ad almeno 300.000 MC, in base a quanto argomentato e definito nella redazione dei PABE della scheda 21 del PIT-PPR</p>	<p>La tabella relativa alle produzioni 2013-2017 presentata nell'osservazione contiene quantitativi in linea con quanto presente negli OBI aggiungendo gli OBI per l'anno 2017. L'analisi delle produzioni 2017 risulta in media con gli anni precedenti pertanto non si ritiene che possa contribuire ad una variazione significativa della stima del fabbisogno. La richiesta del Comune si basa non sulla stima del fabbisogno bensì sulle potenzialità estrattive dei giacimenti, tale criterio non è utilizzato dal PRC e non risulta condivisibile con gli obiettivi del piano stesso. Tuttavia, a seguito della verifica degli OBI del comprensorio 92, è emerso che non era stata computata la cava La Ratta; correggendo tale refuso la stima dell'OPS passa da 130.513 mc a 189.579 mc.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02.</p>	parzialmente accoglibile
25	3	STAZZEMA	Norma art. 13	<p>Rivedere le percentuali di scoperchiatura e messa in sicurezza che per la Pietra del Cardoso sono diverse rispetto ai marmi delle Apuane. Proposta modifica dell'art. 13 comma 7: come segue: <i>Il volume delle scoperchiature non può superare tra il 3% ed 5 % del volume autorizzato calcolato su un arco temporale di validità del progetto di 20 anni ed in termini temporali il 10% del progetto di coltivazione valutato su un arco temporale di pari durata.</i></p>	<p>Ritenuto necessario chiarire il contenuto del comma 7 dell'articolo 13, si propone di specificare che la percentuale di materiale per i lavori di scoperchiatura e di messa in sicurezza permanente sia riferita al volume complessivamente abbattuto come previsto dall'intero progetto autorizzato, confermando il riferimento al termine temporale del 10% della durata dell'intero progetto di coltivazione.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 13 comma 7 della disciplina.</p>	parzialmente accoglibile
25	4	STAZZEMA	Altro	<p>Viene fatto riferimento al documento di avvio del procedimento del Piano integrato per il Parco approvato con Delibera Consiglio Direttivo del Parco n° 15 del 18/07/2019. Richiesta inserimento nel PIT - PPR di una specifica scheda per area Monte Costa e inserimento nel PRC una norma specifica che disciplini le attività in quest'area fino alla variante del PIT - PPR relativa all'inserimento della nuova scheda di bacino del Monte Costa e alla conseguente approvazione del PABE.</p>	<p>L'area del Monte Costa è individuata dal PRC come giacimento, pertanto vale la disciplina del Piano e della l.r.35/2015. Eventuali disposizioni specifiche che dovessero discendere dal Piano del Parco prevalgono automaticamente rispetto alla disciplina del PRC. L'eventuale inclusione del sito di Monte Costa tra le aree soggette a PABE non è di competenza del PRC.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione non è accoglibile.</p>	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
26	1	GREVE IN CHIANTI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesto l'ampliamento sostanziale dell'area giacimento che, nella porzione a sud, va ben oltre i limite dell'area di risorsa.	Sulla risorsa 090480210440 il PRC ha individuato un giacimento 09048021044001 (porzione interessata da coltivazione in corso) e un giacimento potenziale 09048021044002. Le modifiche richieste sono sostanziali ed investono ambiti ben oltre l'area di risorsa. In esito all'Analisi Multicriteriale, l'area è interessata da media criticità per effetto della presenza di CF1 legato al solo Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale – Il invariante del PIT), ma esclusa dal giacimento potenziale adottato perché non interessata da coltivazione e soprattutto per l'impatto visivo che una eventuale coltivazione avrebbe rispetto alla collina antistante caratterizzata dal tradizionale appoderamento chiantigiano, coloniche e campi terrazzati. Il contenuto di questa osservazione era pervenuto, per il tramite del Comune di Greve in Chianti, anche in fase di avvio del procedimento del PRC, e quindi era già stato valutato. E' valutabile un ampliamento uniforme del giacimento potenziale fino alla strada che conduce al Borro di Richiari, confermando le valutazioni sito-specifiche che hanno portato alla configurazione adottata per la restante porzione richiesta.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09048021044002	parzialmente accoglibile
26	2	GREVE IN CHIANTI	Trasformazione da G/GP	E' richiesta la trasformazione dell'intero giacimento potenziale 09048021044002 in giacimento	il PRC ha individuato un giacimento 09048021044001 in corrispondenza della porzione interessata da attività di coltivazione ed un giacimento potenziale 09048021044002 nella sottostante porzione ancora integra. In virtù di tale integrità e del particolare impatto visivo che il sito presenta rispetto alla collina antistante l'individuazione come giacimento potenziale consente al comune di effettuare gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
26	3	GREVE IN CHIANTI	Norma art. 13	E' richiesta l'abrogazione/revisione art. 13 per quanto riguarda il rapporto blocchi/derivati, considerato non rispondente alla realtà delle cave ornamentali in esercizio anche in considerazione dell'esigua percentuale, individuata dal PRC, del materiale di scoperchiatura rispetto al materiale estratto.	Le percentuali minime di resa stabilite dal PRC e quelle dei lavori di scoperchiatura sono state determinate sulla base delle produzioni medie annue delle cave toscane di materiale ornamentale, tenuto conto dell'obiettivo generale di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale del PRC. Tuttavia, analogamente a quanto previsto per il distretto apuo-versiliese, si propone di modificare il comma 5 dell'articolo 13 prevedendo la possibilità di abbassare la resa qualora l'attività estrattiva sia programmata attraverso i piani attuativi di cui all'art. 107 della l.r. 65/2014.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 13 comma 5.	parzialmente accoglibile
26	4	GREVE IN CHIANTI	OPS	E' richiesto di detrarre dal dimensionamento delle cave di inerti i sottoprodotti che derivano dalle cave di pietra ornamentale e, non avendo chiaro a quale comprensorio è stata assegnata la cava oggetto di osservazione (supposto quello delle arenarie fiorentine), di aumentare gli OPS del comprensorio delle arenarie fiorentine. E' altresì criticato l'art. 18 nel suo complesso di cui è richiesta la revisione integrale o abrogazione.	L'osservazione si basa sul presupposto, errato, che il comprensorio di interesse sia il 14 "Arenarie fiorentine", anziché il 90 "Pietraforte". A tale proposito si rileva che è stata ritenuta accoglibile l'osservazione 122.2 del Comune di Greve in Chianti di modifica del comprensorio 90, con l'istituzione di un nuovo comprensorio denominato n. 97 "Arenarie Monti del Chianti" in cui confluiscono i giacimenti 0948021044001 Caprolo 1 e 0948021044002 Caprolo 2, a cui si attribuisce un OPS 60.000 mc. Con l'accoglimento della modifica del comprensorio di fatto l'OPS viene incrementato perché si passa da un unico comprensorio, 90, con OPS pari a 79.868 mc, a due comprensori, 90 e 97, con OPS 60.000 mc ciascuno. La modifica/abrogazione dell'articolo 18 confligge con quanto stabilito dalla l.r. 35/2015 che stabilisce che gli obiettivi di produzione sostenibile siano contenuti prescrittivi del Piano	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con ridefinizione del comprensorio.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
26	5	GREVE IN CHIANTI	Norme altro	E' richiesta la modifica dell'art. 27 nel senso di attribuire alle imprese e non al Comune la stima delle potenzialità dei giacimenti.	Quanto osservato contrasta con l'art. 7 comma 1 lettera d) della l.r.35/2015 che assegna specificatamente ai Comune la determinazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area a destinazione estrattiva. Rispetto a quanto stabilito per legge, il PRC ha ritenuto altresì di precisare che il piano strutturale comunale debba effettuare una stima della consistenza volumetrica-dimensionale del materiale presente nel giacimento al fine di migliorare la definizione dell'accordo previsto dall'articolo 10 della l.r. 35/2015 finalizzato alla ripartizione degli OPS del comprensorio, e in considerazione del fatto che le indagini geologico-tecniche costituiscono comunque documentazione obbligatoria dei piani strutturali. Attribuire la determinazione alle imprese anziché ai Comuni contrasta quindi con la l.r.35/2015 e con la programmazione del Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
27	1	PESCIA	Nuovo G su Risorsa esistente	E' mossa una critica alla Analisi Multicriteriale in relazione alla mancata inclusione nel giacimento 09047012010001 (Vellano) dell'area di proprietà in loc Ponte alle Cosce, in presenza di un quadro vincolistico abbastanza favorevole e conseguentemente richiesto di riconoscere l'area in loc. Ponte alle Cosce come giacimento.	Il PRC ha individuato nell'area di risorsa 090470120100 un giacimento molto ridotto rispetto a quest'ultima, al fine di escludere alcuni corpi di frana quiescenti ed un vasto corpo di frana attivo sito nella parte centrale. L'andamento del perimetro è stato condizionato, inoltre, dall'opportunità di mantenere integri i versanti verso Vellano e le parti sommitali delle alture. L'area di risorsa oggetto della richiesta è interessata da media criticità per effetto della presenza di CF1 relativamente al solo tematismo vegetazione (nodo primario forestale – Il invariante del PIT) oltreché da un E1 per la presenza di corsi d'acqua, non coinvolge la sommità delle colline né il versante verso Vellano, ma seziona un corpo di frana attivo molto consistente. Dalle foto aeree non si rilevano segni di attività estrattiva pregressa. Si evidenzia l'osservazione n.170 del Comune di Pescia (richiesta di ampliamento in loc. Ponte alle Cosce).	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
27	2	PESCIA	Norma art. 13	Revisione integrale dell'art. 13 sia per quanto riguarda il rapporto blocchi/derivati, considerato non rispondente alla realtà delle cave ornamentali in esercizio, sia per quanto riguarda le percentuali del materiale di scoperchiatura rispetto al materiale estratto.	Le percentuali minime di resa stabilite dal PRC e quelle dei lavori di scoperchiatura sono state determinate sulla base delle produzioni medie annue delle cave toscane di materiale ornamentale, tenuto conto dell'obiettivo generale di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale del PRC. Tuttavia, analogamente a quanto previsto per il distretto apuo-versiliese, si propone di modificare il comma 5 dell'articolo 13 prevedendo la possibilità di abbassare la resa qualora l'attività estrattiva sia programmata attraverso i piani attuativi di cui all'art. 107 della l.r. 65/2014.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 13 comma 5.	parzialmente accoglibile
27	3	PESCIA	OPS	E' richiesto di detrarre dal dimensionamento delle cave di inerti i sottoprodotti che derivano dalle cave di pietra ornamentale e di aumentare gli OPS del comprensorio delle arenarie pistoiesi. E' altresì criticato l'art. 18 nel suo complesso di cui è richiesta la revisione integrale.	Il comprensorio cui si fa riferimento è il n. 16 Arenarie Pistoiesi. L'osservazione non indica l'OPS ritenuto congruo; si evidenzia che gli unici OBI relativi sia al Comune di Pescia che al comprensorio 16 Arenarie Pistoiesi, riguardano l'attività della sola cava in loc. Fontanelle, Vellano (Pescia) condotta da Nardini Marco (autorizzazione n. 43 del 29/07/2014 scad. 29/07/2019). Si rileva che l'osservazione si basa sull'errata interpretazione che l'OPS sia riferito al quantitativo massimo di volume abbattuto anziché alle quantità massime di volume estraibile soggetto a contributo di estrazione (commercializzato). Ai fini di una maggiore chiarezza è stata apportata una modifica dell'articolo 18 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
27	4	PESCIA	Norme altro	E' richiesta la modifica dell'art. 27 nel senso di attribuire alle imprese e non al Comune la stima delle potenzialità dei giacimenti.	Quanto osservato contrasta con l'art. 7 comma 1 lettera d) della l.r.35/2015 che assegna specificatamente ai Comune la determinazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area a destinazione estrattiva. Rispetto a quanto stabilito per legge, il PRC ha ritenuto altresì di precisare che il piano strutturale comunale debba effettuare una stima della consistenza volumetrica-dimensionale del materiale presente nel giacimento al fine di migliorare la definizione dell'accordo previsto dall'articolo 10 della l.r. 35/2015 finalizzato alla ripartizione degli OPS del comprensorio, e in considerazione del fatto che le indagini geologico-tecniche costituiscono comunque documentazione obbligatoria dei piani strutturali. Attribuire la determinazione alle imprese anziché ai Comuni contrasta quindi con la l.r.35/2015 e con la programmazione del Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
28	1	TALLA	Nuovo G su Risorsa esistente	l'osservazione riguarda un'area di risorsa in Comune di Talla contraddistinta con codice 090510380720; si chiede la individuazione di un giacimento contestando in sei considerazioni le motivazioni che hanno portato alla non individuazione del medesimo contenute nel documento PR06. In particolare: sono ritenuti di rilevanza ridotta i fenomeni di instabilità; è infondata la condizione di carenza di materiale; è ritenuta non fondata la criticità paesaggistica ed infrastrutturale; le sorgenti presenti non risultano in condizioni di sicurezza e l'approvvigionamento idrico potrebbe essere migliorato con pozzi realizzati a cura del richiedente; la ripresa dell'attività non si configurerebbe con consumo di suolo ma come recupero; una cava in roccia è indispensabile nell'ambito del Valdarno superiore colmerebbe un importante vuoto produttivo.	La richiesta è riferita ad una risorsa (e giacimento) del PRAER indicata nel PRC con codice 090510380720. Dalla Analisi Multicriteriale si riscontra la presenza di criteri condizionanti con alta criticità (RISORSE IDRICHE-fascia di rispetto della acque Dlgs. 152/2006). In una porzione dell'area si rileva la presenza di pregressa attività estrattiva risalente nel tempo. Nel PRC non è stato individuato il giacimento in quanto vi sono state riscontrate le seguenti caratteristiche: fenomeni di instabilità potenziale e/o in atto a carattere estensivo, area nella quale si riscontra carenza/esaurimento del materiale in quanto già interessata da attività estrattiva pregressa e da interventi di ripristino e/o processi di rinaturalizzazione e/o recupero, compresenza di fattori fisico/morfologici, infrastrutturali e paesaggistico/ambientali che limitano l'utile sfruttamento della risorsa (vedi elaborato PR06E). Sulla proposta è stato richiesto un orientamento all'amministrazione comunale con prot. 420669 del 12/11/2019. L'amministrazione si è pronunciata con prot 0437036 del 25/11/2019 esprimendo un parere contrario.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
29	1	CALENZANO	OPS	E' richiesto di aumentare la potenzialità del comprensorio 61, da 325.456 mc ad almeno 6.000.000 mc.	Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14, a partire dai materiali estratti negli ultimi anni dalle cave toscane. Si evidenzia che gli ultimi OBI inviati dal Comune di Calenzano risalgono al 2016 e riguardano la sola cava in loc. Cassiana Nord, condotta da La Nuova Collerose srl (autorizzazione n.1 del 14/03/2012 e scadenza 29/10/2019). L'osservazione è di tenore analogo alle 49.3 di Polistrade Costruzioni Generali, 65 di Tome srl e 71 di Macchine Costruzioni Comeca.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
29	2	CALENZANO	Norma ar. 40	Introduzione di una norma transitoria che faccia salve le procedure autorizzative in essere e in itinere, comprese le fasi della VIA.	Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	accoglibile
29	3	CALENZANO	Comprensorio	E' richiesta l'assegnazione di una precisa potenzialità sito per sito, con superamento degli OPS per comprensorio.	L'osservazione contesta il modello alla base del PRC, che definisce la volumetria estraibile in base ai fabbisogni per ciascun comprensorio, in applicazione dell'art. 7 comma 1 lettera c) della l.r. 35/2015. Si ritiene che l'osservazione sia in contrasto con i presupposti su cui si basa il progetto di piano e con i dettami della l.r. 35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
29	4	CALENZANO	Norme altro	E' richiesto l'inserimento nella disciplina di piano di una norma che consenta di affiancare all'attività di coltivazione anche quella di recupero di materiale di provenienza esterna, a scopo di recupero ambientale e all'interno di progetti di coltivazione.	Il Piano prevede, in conformità con la definizione di pertinenza della l.r. 35/2015, che all'interno del sito estrattivo possano essere localizzate soltanto le aree di pertinenza, dove svolgere le attività di prima lavorazione. Le attività di recupero materiale di provenienza esterna non costituiscono attività di prima lavorazione e quindi non possono essere effettuate all'interno del sito estrattivo. Tuttavia, attività diverse da quelle di cava come il recupero di rifiuti, possono essere svolte all'interno dei giacimenti alle condizioni di cui all'articolo 28 comma 2, e inoltre il Comune ha la facoltà, nel piano operativo, di individuare aree annesse al sito estrattivo ed esterne al giacimento, all'interno delle quali consentire attività diverse da quelle di cava ma ad esse collegate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
29	5	CALENZANO	Altro	E' richiesto di incentivare la ripresa dell'attività di coltivazione dei siti esistenti allo scopo di giungere al ripristino e ambientale e al recupero a naturalità dei territori interessati da attività estrattive.	Osservazione generica, non fornisce specifiche proposte di modifica del piano. La presenza di attività estrattive e/o lo stato di alterazione dei luoghi sono aspetti che sono stati tenuti in considerazione nella individuazione e/o definizione dei giacimenti, nell'ambito dell'analisi multicriteriale	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
30	1	CORTONA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede la modifica del perimetro del giacimento individuato in Loc Montanare, Comune di Cortona, codice G 09051017041001. La richiesta è motivata dalla necessità di assicurare la manutenzione dei fossi ed un migliore ripristino finale dello stato dei luoghi più omogeneo diminuendo la pendenza delle scarpate; il perimetro è evidenziato in apposito elaborato grafico	Nella risorsa 090510170410 il PRC individua un giacimento (09051017041001) ed un giacimento potenziale (09051017041002). La richiesta di modifica del giacimento risulta piuttosto marginale, tuttavia in esito all'Analisi Multicriteriale interferisce parzialmente con un elemento a carattere ostativo E1 relativi al reticolo idraulico di cui alla l.r. 79/2012; viste le dimensioni, la modifica potrebbe essere valutata in sede di adeguamento al PRC dello strumento urbanistico comunale, come previsto all'art. 22 comma 5 della disciplina di piano, considerato peraltro che il giacimento nasce come prescrizione localizzativa del PAERP provinciale, e che la porzione richiesta risulterebbe aggiuntiva rispetto a quello stesso perimetro. Nell'area si rileva attività estrattiva in corso, come documentata dagli obblighi informativi. Rispetto all'Analisi Multicriteriale tutta l'originaria area di risorsa è interessata da elementi di alta criticità relativa al Tematismo Vegetazione (bosco su aree ex art. 136 del Codice) e da media criticità relativa al Tematismo Suolo Sottosuolo (area ex art 136 del Codice).	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
30	2	CORTONA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Dagli elaborati grafici allegati alla osservazione risulterebbe anche una proposta di modifica del Giacimento potenziale individuato in Loc Montanare, Comune di Cortona, codice GP 09051017041002. Tuttavia dai contenuti dell'osservazione non risulta esplicitamente formulata né motivata.	Nella risorsa 090510170410 il PRC individua un giacimento (09051017041001) ed un giacimento potenziale (09051017041002). Dall'elaborato grafico allegato all'Osservazione risulterebbe una significativa richiesta di ampliamento del giacimento potenziale che tuttavia non viene argomentata o supportata da alcuna motivazione. In esito all'Analisi Multicriteriale, tutta l'originaria area di risorsa è interessata da alta criticità relativa al tematismo Vegetazione (bosco su aree ex art. 136 del Codice) e da media criticità relativa al Tematismo Suolo sottosuolo (area ex art 136 del Codice). La porzione di cui si proporrebbe l'ampliamento, che è integra ed interessata da corpi di frana quiescente, risulta più estesa della stessa originaria risorsa.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
31	1		Norma art. 13	Richiesta di maggior definizione dei concetti di: filiera corta, lavorazioni di qualità, popolazione locale. Si suggerisce di definire come filiera corta la lavorazione dei materiali in un raggio di 30 km.	Si prende atto del suggerimento ma si ritiene che le definizioni di tali concetti siano di competenza del Comitato del distretto Apuo-versiliense, previsto dall'art.40bis della l.r.35/2015 ed istituito con Delibera di Giunta n. 9 del 13 gennaio 2020, che ha fra i suoi compiti quello di elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione, per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione da sottoporre all'esame della Regione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
32	1	CASOLE D'ELSA	Nuovo G su Risorsa esistente	Viene chiesto l'annullamento della esclusione e l'inserimento del giacimento relativo alla risorsa 090520040100. In seconda battuta si chiede l'inserimento nei MOS; tale richiesta è avvalorata dall'uso del marmo giallo di Siena, ivi scavato in passato, per il restauro di alcune chiese in Città del Vaticano e palazzi del centro storico di Roma.	Sull'area si rileva parziale presenza di: criterio ostativo E1 (reticolo idrografico), Criticità media (per Vegetazione, suolo, risorse idriche), Criticità alta per vegetazione (Tutta la risorsa). La Provincia ha individuato tale risorsa nel PAERP. Sulla base delle informazioni ricavabili dall'osservazione, il materiale potrebbe essere presente in forma residuale. La proposta, in seconda battuta, di inserimento nei MOS è avvalorata dall'uso del marmo giallo di Siena, ivi scavato in passato, per il restauro di alcune chiese in Città del Vaticano e palazzi del centro storico di Roma. Il Comune di Casole d'Elsa è stato interpellato sulla questione con prot. 420066 del 12/11/2019, ma non si è pronunciato in merito. (vedi anche oss. 32.2)	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile inserendo il sito tra i MOS, con modifica della tavola PR13D e inserimento della nuova scheda 0905200401PMOS nell'atlante PR13E	parzialmente accoglibile
32	2	CASOLE D'ELSA	MOS	In subordine alla precedente richiesta, si auspica l'inserimento dell'area indicata all'interno di quelle censite come MOS (classe delle cave coltivabili ordinariamente)	Sull'area si rileva parziale presenza di: criterio ostativo E1 (reticolo idrografico), Criticità media (per Vegetazione, suolo, risorse idriche), Criticità alta per vegetazione (Tutta la risorsa). La Provincia ha individuato tale risorsa nel PAERP. Sulla base delle informazioni ricavabili dall'osservazione, il materiale potrebbe essere presente e non in forma residuale. La proposta, in seconda battuta, di inserimento nei MOS è avvalorata dall'uso del marmo giallo di Siena, ivi scavato in passato, per il restauro di alcune chiese in Città del Vaticano e palazzi del centro storico di Roma. Il Comune di Casole d'Elsa è stato interpellato sulla questione con prot. 420066 del 12/11/2019, ma non si è pronunciato in merito. (Vedi anche oss. 32.1)	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile inserendo il sito tra i MOS, con modifica della tavola PR13D e inserimento della nuova scheda 0905200401PMOS nell'atlante PR13E	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
33	1	CAMPIGLIA MARITTIMA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	l'ampliamento previsto per il giacimento 0904902004001 di Monte Calvi metterà a rischio diverse cavità carsiche, si richiede pertanto di non aumentare il perimetro delle aree estrattive	La definizione del perimetro 09049002004001- Cava di Monte Calvi - discende dall'applicazione della metodologia del Piano. In esito all'Analisi Multicriteriale l'area è interessata totalmente da criticità media legata al Tematismo Risorsa idrica (l invariante del PIT-collina calcarea) che risulta marginalmente in sovrapposizione alla criticità media dovuta al Tematismo Vegetazione (ANPIL di San Silvestro). Le grotte, individuate come elementi puntuali saranno adeguatamente caratterizzate in sede di pianificazione urbanistica comunale. (vedi anche oss. 24.22, 141.2 e 149.8)	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
33	2	SAN VINCENZO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	l'ampliamento previsto per la Cava San Carlo 090490180260 metterà a rischio diverse cavità carsiche nonché il bosco mediterraneo all'interno del SIC/ZPS di Monte Calvi. Si richiede di non aumentare il perimetro delle aree estrattive	Il perimetro del giacimento è stato definito tenendo conto dell'analisi multicriteriale, della presenza del materiale d'interesse estrattivo e della necessità di attestarsi ai limiti territoriali definiti. In esito all'Analisi Multicriteriale, l'area è interessata quasi interamente da criticità media dovuta al Tematismo Risorsa idrica (l invariante del PIT-collina calcarea) parzialmente sovrapposta ad una criticità media dovuta alla presenza di una ZSC (codice IT5160008). Interseca, solo limitatamente, un piccolo corpo di frana quiescente. Considerata la mancanza di criticità elevate e di criteri ostativi, si rileva che la perimetrazione adottata sia coerente con i criteri fondanti la metodologia del PRC.. Sul punto si evidenzia anche l'osservazione n. 24.23.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
33	3	CAMPIGLIA MARITTIMA	OPS	serve un chiarimento e un approfondimento ulteriore sulle previsioni di estrazione (il PRC non contiene stime sui fabbisogni dell'industria chimica). Si richiede che vengano ridotti i volumi di scavo previsti e si possa terminare le attività estrattive in essere al termine delle operazioni di ripristino	Il comprensorio cui si fa riferimento è il n.26 Calcari di Campiglia. A seguito dell'osservazione è stata condotta una verifica sulle comunicazioni annuali delle produzioni della cava di Monte Calvi, rilevando che per l'anno 2015 le produzioni della cava suddetta sono state trasmesse sia dal Comune di San Vincenzo che dal Comune di Campiglia Marittima, e pertanto nel modello di calcolo illustrato nel PR14 sono state conteggiate due volte. A seguito della correzione di tale errore, l'OPS del Comprensorio n.26 <i>"Calcari Campiglia"</i> passa da 21.67 milioni a 15.975.992 milioni di mc previsti come produzione per i prossimi 20 anni. Osservazione analoga alla 24.29, 33.4, 141.3 e 149.4.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02	accoglibile
33	4	CAMPIGLIA MARITTIMA	OPS	serve un'analisi approfondita della grande trasformazione del tessuto industriale degli ultimi anni (dal 2014 non serve più calcare alle acciaierie di Piombino). Si richiede che vengano ridotti i volumi di scavo previsti e si possa terminare le attività estrattive in essere al termine delle operazioni di ripristino.	Il comprensorio cui si fa riferimento è il n.26 Calcari di Campiglia. A seguito dell'osservazione è stata condotta una verifica sulle comunicazioni annuali delle produzioni della cava di Monte Calvi, rilevando che per l'anno 2015 le produzioni della cava suddetta sono state trasmesse sia dal Comune di San Vincenzo che dal Comune di Campiglia Marittima, e pertanto nel modello di calcolo illustrato nel PR14 sono state conteggiate due volte. A seguito della correzione di tale errore, l'OPS del Comprensorio n.26 <i>"Calcari Campiglia"</i> passa da 21.67 milioni a 15.975.992 milioni di mc previsti come produzione per i prossimi 20 anni. Osservazione analoga alla 24.29, alla 33.3, 141.3 e 149.4.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02	accoglibile
34	1		Norme altro	Non risulta chiaro se le volumetrie indicate come O.P.S. si riferiscono al tout-venant o al gesso utile	Si ritiene opportuno precisare la definizione di OPS e si propone pertanto di integrare l'articolo 18 precisando che gli obiettivi di produzione sostenibile rappresentano le quantità massime di materiale estraibile commercializzabile o utilizzabile per la produzione.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 18 della disciplina.	parzialmente accoglibile
34	2		Altro	Le volumetrie indicate nel PRC, sia per il comprensorio Gessi Pisani che per il comprensorio Gessi Volterra, sono nettamente inferiori alle volumetrie residue o stimate nei due comprensori. Questo comporta una drastica riduzione dell'orizzonte temporale degli investimenti	Si tratta di considerazioni di carattere generale.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
34	3		richiesta di Chiarimento	Non risulta chiaro se le amministrazioni comunali in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici con il PRC devono rivedere/rettificare o revocare le autorizzazioni in essere in quanto incompatibili, in termini di volumetrie con gli OPS. Questo comporta un'incertezza sulle prospettive di investimento futuro dell'azienda	Le autorizzazioni vigenti non devono essere riviste/rettificate o modificate in fase di adeguamento degli atti di governo del territorio al PRC, in quanto rilasciate prima dell'approvazione del PRC medesimo. Tuttavia dei loro effetti il Comune dovrà tenere conto in fase di adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica. Inoltre la prosecuzione delle attività in essere anche successivamente all'entrata in vigore del PRC, è garantita dalle disposizioni di cui all'articolo 40.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
34	4	CASTELLINA MARITTIMA	OPS	<p>Nel caso del comprensorio dei gessi pisani l'azienda Knauf chiede che venga ripristinato il volume complessivo estraibile definito nel precedente piano regionale di settore PRAER e confermato nel successivo piano provinciale PAERP pari a circa 8.640.000 mc.</p> <p>L'approvazione degli OPS così come definiti dal prc adottato rappresentano un grave danno economico per l'azienda. In aggiunta la Knauf sarà costretta a rivalutare gli investimenti futuri diminuendo la sua attività produttiva o dislocando la stessa in altra sede con conseguenza diretta sull'assetto occupazionale locale e relativo indotto.</p>	<p>Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14. Tuttavia a seguito dell'accoglimento dell'osservazione 34.7, si ottiene un incremento dei volumi assegnati ai siti estrattivi di cui la Knauf è titolare in quanto il comprensorio 36 risulterebbe ricompreso nei soli comuni di Castellina Marittima e Santa Luce. Considerato inoltre il trend di aumento dell'attività estrattiva si propone l'aggiornamento dell'OPS sulla base degli OBI 2017, attribuendo quindi al comprensorio 36, modificato come sopra descritto, un OPS pari a 2.198.860 mc. Un ulteriore incremento dell'OPS è garantito grazie alle modifiche proposte all'articolo 33 della disciplina di piano, volte ad assicurare la continuità produttiva e consentire l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri che estraggono le materie prime per un diretto utilizzo nei loro processi produttivi in ambito locale. Osservazione analoga alla 9006.2 del Comune di Castellina Marittima.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con ridefinizione del comprensorio 36, aggiornamento dell'OPS come da tabella allegata al PR02 e in base alla modifica dell'art.33 della disciplina.</p>	parzialmente accoglibile
34	5	GAMBASSI TERME	OPS	<p>nel caso del comprensorio dei gessi di Volterra l'azienda Knauf chiede che venga innalzato il valore degli OPS ad un valore minimo di circa 2.000.000 di mc riportando ai valori validati e condivisi con il Comune di Gambassi Terme fin dal 1999 nel piano programmatico pluriennale.</p> <p>L'approvazione degli OPS così come definiti dal prc adottato rappresentano un grave danno economico per l'azienda. in aggiunta la Knauf sarà costretta a rivalutare gli investimenti futuri diminuendo la sua attività produttiva o dislocando la stessa in altra sede con conseguenza diretta sull'assetto occupazionale locale e relativo indotto.</p>	<p>Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14. Tuttavia a seguito dell'accoglimento dell'osservazione 34.7, viene creato il comprensorio n.98 "Gessi Triassici di Gambassi Terme", il cui dimensionamento è pari a 799.793 mc, che comprende solo i Comuni di Colle Val d'Elsa e Gambassi Terme. Con l'accoglimento della modifica del comprensorio di fatto gli OPS del comprensorio sono sostanzialmente rimodulati. Un ulteriore incremento dell'OPS è garantito grazie alle modifiche proposte all'articolo 33 della disciplina di piano, volte ad assicurare la continuità produttiva e consentire l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri che estraggono le materie prime per un diretto utilizzo nei loro processi produttivi in ambito locale. Osservazione analoga alla 9006.3 del Comune di Castellina Marittima.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la creazione del comprensorio 98 e in base alla modifica dell'art.33 della disciplina.</p>	parzialmente accoglibile
34	6		Norme altro	<p>Articolo 19 - Monitoraggio degli obiettivi di produzione sostenibile</p> <p>l'ipotesi di una possibile revisione del piano su base quinquennale e su base triennale per la prima fasi di applicazione è completamente incompatibile con gli investimenti a medio-lungo termini dell'azienda in quanto gli stessi sono su base minima decennale o pluridecennale.</p> <p>Viene richiesta la soppressione del comma terzo dell'art. 19 della disciplina di piano.</p>	<p>L'articolo 8 comma 4 della l.r. 35/2015 stabilisce che "Con cadenza almeno quinquennale è effettuata una verifica in relazione al fabbisogno e agli obiettivi di produzione" e quindi il Piano deve obbligatoriamente adeguarsi a detti termini.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
34	7		Comprensorio	<p>Articolo 37 - Indirizzi per la gestione sostenibile dei siti estrattivi ubicati all'interno del medesimo comprensorio</p> <p>L'articolo comporta un accorpamento, all'interno dei singoli comprensori, di più giacimenti facenti capo a diverse amministrazioni comunali. Ogni giacimento comporta una natura intrinseca assolutamente diversa e non interconnessa. In aggiunta le vaie aziende di settore, nei confronti del giacimento, dello specifico prodotto finito, e del territorio in cui sono inserite, esigenze diverse non correlabili.</p> <p>In virtù di ciò la Knauf chiede la creazione di comprensori del bacino del gesso specifici per il Comune di Gambassi e per il Comune di Castellina Marittima (vedi anche oss. 9006 del Comune di Castellina Marittima)</p>	I bacini gessiferi appartenenti al comprensorio n.89 contengono sia i gessi triassici (Comuni di Gambassi Terme e Colle Val d'Elsa), sia i gessi messiniani (Comune di Volterra). Al fine di garantire un omogeneo approvvigionamento di gesso per usi industriali e valorizzare i residuali affioramenti di alabastro risulta opportuno suddividere il comprensorio in due parti geograficamente distinte. In accoglimento dell'osservazione, si crea il comprensorio n. 98 "Gessi triassici di Gambassi Terme" in cui ricadono i giacimenti 09048020037001 (Gambassi Terme) e 09052012038001 (Colle Val d'Elsa) e il comprensorio n. 89 "Gessi di Volterra" in cui ricadono i giacimenti 09050039084001, 09050039084002 e 09050039085001 (Volterra). Nel comprensorio n.89 risultano da inserire ulteriormente i seguenti giacimenti: 09049001003002 e 09049001003001 (Bibbona), 09050019031002, 09050019031001, 09050019032001, 09050019032002, 09050019033001, 09050019033002 (Montecatini Val di Cecina), 09050027054001, 09050027054003 e 09050027054002 (Pomarance). Il comprensorio 36 viene ridotto ai Comuni di Castellina Marittima e Santa Luce; permangono quindi i seguenti giacimenti: 09050010014001, 0950010013001, 09050010012001 (Castellina Marittima), 0950034073001 e 09050034075001 (Santa Luce). Il dimensionamento dei comprensori viene rideterminato sulla base di tale suddivisione e dei criteri del PRC. Gli OPS del comprensorio 89 si riducono a 186.000 mc. Il dimensionamento del comprensorio n.36 rimane invariato (OPS 2.198.860 mc).	Accoglibile sulla base delle motivazioni indicate nell'analisi	accoglibile
34	8		Norma ar. 40	Art.40 — Disposizioni transitorie la Soc. KNAUF chiede che la norma transitoria dovrà prevedere che l'approvazione del P.R.C. costituisca variante automatica per il P.S. e il PO.	Quanto richiesto non è pertinente alla modifica dell'articolo 40 del PRC bensì alla modifica della l.r. 35/2015; si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'art.14 della l.r.35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
34	9		Norma ar. 40	Art.40 — Disposizioni transitorie Si propone di sostituire il comma 2 con il seguente: "Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale al P.R.C., è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni o varianti alle autorizzazioni esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica vigente ove compatibili con il PRC stesso.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
34	10		Norma ar. 40	Art.40 — Disposizioni transitorie Si propone infine di sopprimere il comma 3	Lo stralcio del comma 3 non si ritiene condivisibile per gli effetti negativi che produrrebbe sulla programmazione e sugli obiettivi del Piano, tuttavia al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
35	1	AREZZO	OPS	Si chiede di incrementare gli OPS del comprensorio n. 41 Inerti naturali di Arezzo, dagli attuali 432.698 mc ad almeno 3.000.000 di mc. Il calcolo degli OPS si fonda su un quadriennio caratterizzato dalla contrazione del settore edilizio ma soprattutto dal fermo legato all'ottenimento di nuove autorizzazioni. Viene riportata una serie di dati finalizzati a dimostrare come in tale quadriennio la ditta, impegnata in attività di ripristino senza che corrispondentemente fossero state rilasciate nuove autorizzazioni ad Arezzo, ha svolto l'attività estrattiva in altre aree geografiche. Viene inoltre segnalato che comprensori limitrofi come il comprensorio inerti della Valtiberina risulterebbe squilibrato in termini opposti in quanto sovradimensionato rispetto alle potenzialità effettive; si suggerisce una possibile compensazione tra gli ops dei due comprensori portando a 2.000.000 gli OPS del comprensorio Valtiberino e a 3 milioni quelli del comprensorio Aretino.	Il comprensorio cui si fa riferimento è il n. 41 Inerti naturali di Arezzo, costituito da 2 Giacimenti e da 4 Giacimenti potenziali. Il dimensionamento risulta in linea con gli OBI dichiarati nel quadriennio 2013-2016, dai quali risulta una sola cava in attività con autorizzazione in scadenza nel 2017. Nell'osservazione si fa riferimento anche al comprensorio 53 Inerti naturali della Valtiberina: in tale comprensorio ricadono 5 giacimenti potenziali e nel periodo 2013-2016 risultano tre siti estrattivi in attività con una media di 189841 mc (di cui uno con autorizzazione intestata alla ditta osservante), mentre dagli OBI 2017 risulta attivo un solo sito con autorizzazione in scadenza nel 2019 e OBI pari a 39566 mc (autorizzazione intestata alla ditta osservante). Pur non ritenendo accoglibile la revisione degli OPS in quanto non supportata da dati che la consentano, si ritiene ammissibile che l'OPS possa essere ripartito anche tra comprensori, purché afferenti alla stessa tipologia di prodotto, previo accordo tra i Comuni interessati. In tal senso viene proposta un'apposita modifica all'articolo 18 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 18 della disciplina.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
35	2	AREZZO	Norma ar. 40	Si chiede la modifica dell'art. 40 della Disciplina di Piano in modo che sia prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni in attesa dell'adeguamento degli Strumenti Urbanistici al PRC approvato, purché in conformità con i contenuti dei regolamenti urbanistici vigenti e purché non in contrasto con le previsioni di PRC; la richiesta è formulata facendo riferimento alla disciplina dell'art. 58 della l.r. 35/2015; si sostiene che le disposizioni del comma 2 dell'art. 40 della disciplina di piano potrebbero comportare una paralisi delle attività estrattive nel periodo compreso tra l'approvazione del PRC e l'adeguamento a quest'ultimo degli strumenti urbanistici.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
36	1	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesto l'ampliamento dell'area del giacimento fino a comprendere le aree estrattive di 2 cave, la cosiddetta "del vecchio ovest" e quella "del vecchio ecorisorse", che sono oggetto di progettazione unitaria, sebbene facenti riferimento a società diverse, ed oggi sospese per ragioni legate alla crisi del settore.	Il PRC ha individuato nell'area di risorsa 090480180280, un giacimento il cui perimetro è stato condizionato dalla necessità di escludere dall'attività estrattiva la zona sud della risorsa, ancora integra. All'interno della porzione esclusa si rileva anche una zona di ritrovamento di reperti archeologici (vetta Monte Penna) segnalata nel 2014 dal Comune di Firenzuola. L'area oggetto di richiesta di inclusione nel giacimento è interessata da media criticità per effetto di CF1 dovuto al solo Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale – Il invariante del PIT) oltrechè da E1 per la presenza di corsi d'acqua. Tenuto conto di quanto sopra può essere valutato un ampliamento nella porzione facente parte del progetto di coltivazione "Area del Vecchio Ovest + Ecorisorse", considerata la mancanza di elementi di alta criticità e la volontà espressa dall'Amministrazione Comunale. (vedi anche oss. 132.6)	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09048018028001	parzialmente accoglibile
36	2	FIRENZUOLA	Norma art. 13	E' richiesta la revisione dell'art. 13 sia per quanto riguarda il rapporto blocchi/derivati, sia per quanto riguarda le percentuali del materiale di scoperchiatura rispetto al materiale estratto.	Le percentuali minime di resa stabilite dal PRC e quelle dei lavori di scoperchiatura sono state determinate sulla base delle produzioni medie annue delle cave toscane di materiale ornamentale, tenuto conto dell'obiettivo generale di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale del PRC. Tuttavia, analogamente a quanto previsto per il distretto apuo-versiliese, si propone di modificare il l'articolo 13 prevedendo la possibilità di abbassare la resa qualora l'attività estrattiva sia programmata attraverso i piani attuativi di cui all'art. 107 della l.r. 65/2014.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 13 della Disciplina.	parzialmente accoglibile
37	1	BIBBIENA	Eliminazione G	nella carta dei Giacimenti del PRC è presente un giacimento in loc. Campi identificato con la sigla 09051004022001 da cui si dovrebbero estrarre 216.000 mc. Si fa presente che nell'area, già scavata, non sono più disponibili materiali da estrarre al netto del secondo dell'unica autorizzazione attualmente in essere , pertanto se ne chiede lo stralcio.	Si rileva che lo stesso Comune di Bibbiena (con prot. 392251 del 03/10/2016), in fase di avvio del procedimento, aveva richiesto l'inserimento dell'area. Considerati gli evidenti segni di attività estrattiva accompagnati dalla comunicazione di OBI recenti, la zona è stata ritenuta produttiva per la presenza di materiali per costruzioni e opere civili (sabbia e ghiaia). Si tiene, tuttavia, conto della segnalazione del Comune circa la carenza di materiali utili ai fini estrattivi. In esito all'Analisi Multicriteriale, si segnala una criticità media per Tematismo Suolo (II classe di invarianti del PIT-codice m) totalmente in sovrapposizione alla criticità media per Tematismo Risorsa idrica (c.rip.; f. A -Tevere; cont.fluv. - PGRA App.Sett.). Su porzione dell'area si rileva un criterio escludente E1 (reticolo fluviale). Si prende atto di quanto segnalato dal comune, tuttavia considerata la presenza di una autorizzazione in essere, si può derubricare il giacimento a giacimento potenziale al fine di consentire una più puntuale valutazione in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PRC	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 090510040220	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
38	1	RIPARBELLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si richiede l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo dell'area costituente la sponda destra del torrente Rialdo. Le valutazioni preventive alla definizione del giacimento 09050030067001 (Rialdo sponda destra) non tengono in conto tutti gli approfondimenti di indagine effettuati a partire dal 2002, a seguito della sospensione imposta alla cava da parte del comune, su indicazione della Provincia di Pisa, per l'incremento dei dissesti dei mesi precedenti. Detti studi condussero la Giunta regionale a deliberare (DGR 904 del 4/12/2006) favorevolmente verso l'ampliamento dell'area estrattiva sul versante ovest del torrente Rialdo, al fine di consentire la bonifica dei fenomeni franosi. Si chiede, dunque, di ampliare l'area del giacimento 09050030067001 (Rialdo sponda destra) adeguandola agli esiti dei suddetti studi, depositati presso il comune di Riparbella, uniformandosi alle precedenti deliberazioni regionali e valutando l'area in modo coerente con quanto effettuato per il settore Est.	Le analisi preposte alla definizione dei giacimenti del PRC, hanno concluso che il sito "Molino di Rialdo Ovest" è interessato da importanti fenomeni franosi di varia tipologia e che gli accumuli di frana presenti, se movimentati, potrebbero coinvolgere porzioni significative di versante che già presentano fenomeni di instabilità potenziale. I richiedenti, di contro, lamentano il mancato recepimento dei numerosi approfondimenti da loro eseguiti a partire dal 2002, proprio in merito all'instabilità del versante, ribaditi anche all'interno alla documentazione allegata al progetto sottoposto a VIA, in particolare alla relazione tecnica illustrativa, in cui i tecnici incaricati nel paragrafo “Piano di coltivazione” dichiarano che sia possibile la messa in sicurezza della frana attraverso l'attività di cava. In esito all'Analisi Multicriteriale, si evidenzia che all'interno dell'area di risorsa analizzata non risultano criteri Ostativi E1, né condizionanti forti CFE, né altre forme di criticità Alta e/o Media. Visti i contenuti dell'osservazione, tenuto conto anche di quanto osservato da parte del Comune (vedi oss. 124.1) e della mancanza di altre criticità nell'area potrebbe essere individuato un giacimento potenziale, che includa integralmente il corpo di frana interessato, in modo che in fase di adeguamento al PRC dello strumento urbanistico comunale, possano essere successivamente sviluppati i necessari approfondimenti, finalizzati a valutare la possibilità di arginare i fenomeni franosi e la messa in sicurezza dell'area.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'individuazione di un nuovo giacimento scheda 09050030067003	parzialmente accoglibile
38	2	RIPARBELLA	OPS	L'OPS del comprensorio 64, fissato in complessivi 894.754 mc (all A – Tab.4) è molto inferiore anche al solo volume che sarà movimentato nell'ambito del piano di coltivazione e stabilizzazione geomorfologica del versante est del torrente Rialdo (pari a circa 1.500.000 mc). Si richiede di adeguare i quantitativi.	Osservazione analoga alla 124.2 del Comune di Riparbella. Si evidenzia che la cava Rialdo sponda destra non ha un'autorizzazione vigente, ma risulta sia stato avviato un PAUR e nella cds del 28/11/2019 non sono stati individuati elementi atti a concluderla con esito favorevole vista la mancata conformità urbanistica. Ad ogni buon conto l'osservazione trae spunto dall'errata interpretazione secondo la quale l'OPS corrisponde al quantitativo massimo di volume movimentabile, mentre invece rappresenta le quantità massime sostenibili del materiale estraibile soggetto a contributo di estrazione (commercializzato). Ai fini di una maggiore chiarezza è stata apportata una modifica dell'articolo 18 comma 1 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
39	1	SOVICILLE	OPS	Osservazione inoltrata anche dall'Oss n 64 del Comune di Sovicille. Viene chiesto che dall'OPS non vengano detratti volumi già autorizzati non ancora escavati, in quanto il Comune di Sovicille ha già rilasciato autorizzazioni per volumetrie molto superiori all'OPS assegnato dal PRC, pari a 323.699 mc. Si teme la revoca o il ritiro di autorizzazioni già rilasciate.	Dal momento che l'OPS è determinato sulla base della stima del fabbisogno, è corretto che dagli OPS individuati dal PRC vengano detratte le volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate, come previsto dall'articolo 18 comma 2 della disciplina di Piano. Tuttavia questo non implica il ritiro o la revoca delle autorizzazioni già rilasciate, ma trova applicazione la disciplina di cui all'art.40 comma 3 della Disciplina di Piano. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 19 della disciplina di Piano la Regione verifica la rispondenza delle volumetrie estratte rispetto al fabbisogno e agli obiettivi di produzione sostenibile, al fine di valutare lo stato di attuazione del piano e l'opportunità di azioni di adeguamento tramite modifiche al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
39	2	SOVICILLE	OPS	Viene chiesto che gli OPS del Comprensorio “Marmi della Montagnola Senese” tengano conto dei materiale diversi dall'ornamentale, che può essere pari al 75% del totale estratto, rivedendolo in mc 1.294.676.	L'osservazione è analoga alla 64 inviata dal Comune di Sovicille. L'OPS del comprensorio n.38 è di 323.669 per un totale di 7 giacimenti (5G e 2GP). I 5 G sono attualmente tutte cave con OBI. Il calcolo degli OPS è fondato sulle comunicazioni degli OBI 2013_2016 che avrebbero dovuto contenere sia il quantitativo dei materiali ornamentali che degli eventuali altri prodotti commercializzati, ed infatti l'OPS assegnato non rappresenta il 25% del totale estraibile ma la quantità massima del volume sostenibile commercializzato. Dall'analisi degli OBI 2017 si rileva un trend di incremento dei volumi rispetto alla media del quadriennio. Calcolando gli OPS considerando come media di produzione l'OBI 2017 si ottiene un OPS pari a 369.936 mc.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
39	3	SOVICILLE	OPS	Si chiede di rivedere gli anni di riferimento degli OBI al fine di rivalutare gli OPS.	L'osservazione è analoga alla 64 inviata dal Comune di Sovicille. L'OPS del comprensorio n.38 è di 323.669 per un totale di 7 giacimenti (5G e 2GP). I 5 G sono attualmente tutte cave con OBI. Il calcolo degli OPS è fondato sulle comunicazioni degli OBI 2013_2016 che avrebbero dovuto contenere sia il quantitativo degli ornamentali che degli eventuali altri prodotti commercializzati, ed infatti l'OPS assegnato non rappresenta il 25% del totale estraibile ma la quantità massima del volume sostenibile del materiale estraibile soggetto contributo di estrazione (commercializzato). Ai fini di una maggiore chiarezza è stata apportata una modifica dell'articolo 18 comma 1 della disciplina di Piano. Dall'analisi degli OBI 2017 si rileva un trend di incremento dei volumi rispetto alla media del quadriennio. Calcolando gli OPS considerando come media di produzione l'OBI 2017 si ottiene un OPS pari a 369.936 mc.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nell'analisi nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile
40	1	SUVERETO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	L'area contermina a quella destinata ad attività estrattiva ha particolare valenza paesaggistica ed ambientale per la presenza di aree di pregio per la produzione agricola. Inoltre c'è la previsione di realizzare un'importante struttura turistico-ricettiva per cui si chiede di deperimetrare parte del giacimento posto a nord (09049020029001) o derubricarla a GP, di deperimetrare parte delle aree ubicate a sud (09049020027001) e ovest (09049020028001) ed eventualmente aumentare il perimetro a est, in un'area già degradata dall'attività estrattiva	La richiesta è analoga all'osservazione 24.25 di Legambiente. Le caratteristiche del materiale e la presenza di due cave attive con un'elevata resa (60-80%), inducono al mantenimento del giacimento. L'area Monte Peloso Est (09049020029001) è parzialmente intersecata da corpi di frana quiescenti e limitatamente interessata da criticità media legata al Tematismo Suolo (invariante del PIT-II classe: capacità di uso e fertilità del suolo) parzialmente in sovrapposizione con un'altra criticità media dovuta al Tematismo Vegetazione (IV invariante del PIT-Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle). Le aree Monte Peloso Ovest (09049020028001) e Sud (09049020027001) sono parzialmente interessate dalla presenza di corpi di frana quiescenti ed entrambe lambite da criticità media dovuta al Tematismo Suolo (invariante del PIT-I classe: capacità di uso e fertilità del suolo). Alcune delle modifiche richieste possono essere effettuate nell'ambito di quanto consentito dall'art.22 comma 5 (scostamento inferiore al 10%) in fase di recepimento del PRC dagli strumenti comunali. Alla luce delle osservazioni si ritiene accoglibile la parziale ripermimetrazione del giacimento. Sul punto si rileva anche l'osservazione n. 154.1. Sul punto si rileva anche l'osservazione n.24.25 e 154.1.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica dei giacimenti schede: 09049020027001, 09049020028001, 09049020029001	parzialmente accoglibile
40	2	SUVERETO	Trasformazione da G/GP	declassamento a “giacimento potenziale” dell'area a nord (090490200290) qualora non percorribile la soluzione precedente. Così si permetterebbe un'analisi approfondita dell'area in seno agli strumenti urbanistici comunali	Viste anche le osservazioni 24.25 e 40.1, le aree Monte Peloso est (porzione settentrionale) e Monte Peloso sud possono essere riconsiderate come GP, tenendo conto di quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'osservazione. Sul punto si rileva anche l'osservazione n. 154.1.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica dei giacimenti schede: 09049020027001, 09049020028001, 09049020029001	parzialmente accoglibile
41	1	VOLTERRA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Come si evince dalla Figura 3, che mostra la sovrapposizione tra le carte del P.R.C. ed il confine di proprietà (della soc. Athena srl) , la maggior parte dei terreni risulta esclusa dalle perimetrazioni delle carte del P.R.C. Si chiede pertanto l'inserimento dell'area proposta (riportata in rigato in Figura 4) nel P.R.C. come giacimento, per consentire lo sviluppo dell'attività estrattiva.	Il PRC ha individuato un giacimento potenziale codice 09050039087001. L'area nasce come PL con il PAERP I stralcio (oggi annullato) ma il comune non la recepisce e ricorre al TAR, e poi al CdS. Interviene, nel frattempo, l'annullamento di tutto il I stralcio del PAERP. Il sito risulterebbe di particolare pregio paesaggistico dell'area, un massiccio raro per la zona (500m slm), molto apprezzabile dalle visuali circostanti L'ampliamento richiesto è interamente compreso all'interno della risorsa PRAER già analizzata nelle fasi propedeutiche alla definizione del giacimento adottato. Rispetto alla analisi multicriteriale non si rilevano elementi escludenti o condizionanti, nè criticità alte e/o Medie. Nè problematiche di instabilità. Tuttavia Il Comune, specificamente interpellato con PEC prot. 420071 del 12/11/2019, si è espresso con PEC prot. 425285 del 15/11/2019 riconfermando l'orientamento contrario alla individuazione del giacimento. Stante le criticità rilevate si ritiene di confermare il GP come individuato	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
41	2	VOLTERRA	Norma ar. 40	La disposizione transitoria determina elementi di forte criticità, bloccando nel periodo transitorio la possibilità di nuove autorizzazioni, con importanti ricadute sul sistema produttivo nel suo complesso. La Società Athena S.r.l. chiede che la norma transitoria preveda che l'approvazione del P.R.C. costituisca variante automatica per il P.S. e il P.O. Si propone, inoltre di sostituire il comma2 con il seguente: "Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale al P.R.C., è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni o varianti alle autorizzazioni esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica vigente ove compatibili con il PRC stesso. Si propone infine di sopprimere il comma 3.	La richiesta che l'approvazione del PRC costituisca automaticamente variante al PS e PO non è pertinente alla modifica dell'articolo 40 del PRC bensì alla modifica della l.r. 35/2015. Si evidenzia tuttavia che con l.r. 69/2019 sono stati modificati l'articolo 14 e l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC. Riguardo la richiesta generalizzata di stralcio del comma 3, non si ritiene condivisibile per gli effetti negativi che produrrebbe sulla programmazione del Piano.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
41	3	POMARANACE	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	La Soc. Granchi S.r.l. dopo aver preso visione degli elaborati e della disciplina di piano del PRC adottato ha deciso di presentare osservazione alla cartografia delle aree di giacimento in loc. Gabbri in quanto le esigenze dell'azienda, sia per l'attività attualmente in essere, sia per gli sviluppi sul medio-lungo termine, sono completamente incompatibili con quanto cartografato e normato dalla Regione Toscana. Si chiede l'inserimento dell'area proposta (rigato azzurro di Figura 3) nel PRC come giacimento, per consentire il proseguo dell'attività estrattiva e procedere con il ripristino ambientale.	La richiesta coinvolge due perimetri adottati, un G 09050027063001 ed un GP 09050027059001 chiedendone l'ampliamento, la riunificazione e la classificazione come giacimento. La gestione combinata delle due aree potrebbe risultare strategica ai fini di coordinarne le criticità (viabilità, alle infrastrutture, alla visuale, al ripristino ecc.), tuttavia va tenuto conto delle problematiche sito specifiche (probabile presenza di amianto in vena o in fibre, vicinanza di zone a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, una frana quiescente lungo il versante ovest del rilievo interessato ed in direzione sud est, a valle della SR 439). Entrambi i perimetri sono istituiti come PL dal PAERP annullato. In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva che l'area richiesta non è gravata da elementi di criticità (E1, CFE, Cf in Alta e/o Media criticità). Stante quanto sopra, può essere rivalutato il ridisegno dei due giacimenti (G e GP)fermi restando i criteri del PRC. Il comune, specificatamente interpellato cpn PEC prot. 420201 del 12/11/2019, ha risposto con PEC prot. 437100 del 25/11/2019, senza pronunciarsi su questa richiesta.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica dei giacimenti scheda 09050027059001, e scheda 09050027063001	parzialmente accoglibile
41	4	POMARANACE	Norma ar. 40	la Granchi S.r.l. chiede che la norma transitoria preveda che l'approvazione del P.R.C. costituisca variante automatica per il P.S. e il P.O. Si propone, inoltre di sostituire il comma2 con il seguente: "Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale al P.R.C., è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni o varianti alle autorizzazioni esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica vigente ove compatibili con il PRC stesso. Si propone infine di sopprimere il comma 3.	La richiesta che l'approvazione del PRC costituisca automaticamente variante al PS e PO non è pertinente alla modifica dell'articolo 40 del PRC bensì alla modifica della l.r. 35/2015. Si evidenzia tuttavia che con l.r. 69/2019 sono stati modificati l'articolo 14 e l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC. Riguardo la richiesta generalizzata di stralcio del comma 3, non si ritiene condivisibile per gli effetti negativi che produrrebbe sulla programmazione del Piano.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
41	5	POMARANACE	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	La Soc. Granchi S.r.l. dopo aver preso visione degli elaborati e della disciplina di piano del PRC adottato ha deciso di presentare osservazione alla cartografia delle aree di giacimento in loc. Podere Sant'Emilia in quanto le esigenze dell'azienda, sia per l'attività attualmente in essere, sia per gli sviluppi sul medio-lungo termine, sono completamente incompatibili con quanto cartografato e normato dalla Regione Toscana. Si chiede l'inserimento dell'area proposta (Figura 4) nel PRC come giacimento, per consentire il proseguo dell'attività estrattiva e procedere con il ripristino ambientale.	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area 09050027057001 Podere Sant'Emilia non si rilevano criteri escludenti nè condizionanti. La zona è ricoperta da elementi di media criticità, riferiti a CF1 in sovrapposizione. L'area era prescrizione localizzativa nel PAERP di Pisa, con attività avviata, come risulta da OBI in anni recenti. Successivamente è intervenuta la sentenza del CdS n. 2529/2018. Il Comune specificatamente interpellato con prot. 420201 del 12.11.2019, comunica (prot. 437100 del 25.11.2019) di non volersi esprimere oltre la propria osservazione già inoltrata nell'ambito di questa stessa procedura (osservazione n. 118.2). Da nessuna delle osservazioni presentate sulla risorsa 090500270570 emergono approfondimenti d'indagine che possano indurre a rivalutare la scelta adottata. Sul merito ricorrono, infatti, anche le osservazioni n. i. 112.1, 118.2 e 138.1. La individuazione di un giacimento potenziale consente che possano essere valutati dal Comune eventuali successivi dati prodotti con un maggior grado di approfondimento. Può essere valutata una marginale riperimetrazione dell'area tenendo conto delle diverse osservazioni pervenute	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09050027057001	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
41	7	CASTELFIORENTINO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	PR06A - PR08 – giacimento 0904810016001 e giacimento potenziale 09048010016002: si richiede di estendere la perimetrazione del giacimento. Si segnala che il sito per i materiali in questione è attivo ormai da oltre 20 anni, mentre gli altri giacimenti della stessa tipologia di materiale proposti dal PRC adottato nel territorio del Comune di Castelfiorentino non sono mai stati attivati dal tempo del PRAE che già li aveva individuati. Quindi la prosecuzione di un'attività già presente e ben gestita da tempo è senz'altro da preferire dal punto di vista degli impatti complessivi sull'ambiente e sulle popolazioni rispetto all'alternativa di aprire ulteriori cave in aree vergini.	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area oggetto di richiesta non si rilevano elementi di criticità. Il PRC ha già previsto, individuando un GP, le modalità atte ad estendere l'originaria area estrattiva, e consentire la prosecuzione delle attività in corso. Sul punto si segnala l'osservazione n. 41.7 di tenore analogo, e quella di orientamento contrario, la n. 9001.41, con cui la Soprintendenza di Firenze chiede di limitare l'estensione del sito in corrispondenza dei giacimenti 09048010016001 e 09048010016002 per criticità legata alla presenza di area boscata. Si conferma l'opportunità che siano effettuati approfondimenti di livello locale, in fase di recepimento comunale del PRC.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
41	8	CASTELFIORENTINO	Norma ar. 40	Le esigenze dell'azienda sono completamente incompatibili con quanto normato. La Soc. Volterrana Scavi S.r.l. chiede che la norma transitoria preveda che l'approvazione del P.R.C. costituisca variante automatica per il P.S. e il P.O. Si propone, inoltre di sostituire il comma2 con il seguente: “Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale al P.R.C., è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni o varianti alle autorizzazioni esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica vigente ove compatibili con il PRC stesso. Si propone di sopprimere il comma 3.	La richiesta che l'approvazione del PRC costituisca automaticamente variante al PS e PO non è pertinente alla modifica dell'articolo 40 del PRC bensì alla modifica della l.r. 35/2015. Si evidenzia tuttavia che con l.r. 69/2019 sono stati modificati l'articolo 14 e l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC. Riguardo la richiesta generalizzata di stralcio del comma 3, non si ritiene condivisibile per gli effetti negativi che produrrebbe sulla programmazione del Piano.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
41	9	CASTELFIORENTINO	OPS	PR02 – artt.17 e 18 e relativa tabella 4 dell'allegato A: Si ritiene che per il comprensorio interessato, che coinvolge oltre al comune di Castelfiorentino numerosi altri comuni dell'Empolese Valdelsa ed un considerevole numero di siti estrattivi, tale quantitativo sia da considerare insufficiente per un periodo che va dal 2019 al 2038. Non risulta chiaro se le amministrazioni comunali in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.C. devono rivedere/rettificare o revocare le autorizzazioni in essere in quanto incompatibili, in termini di volumetrie, con gli O.P.S.	L'osservazione si limita genericamente a giudicare l'OPS assegnato al comprensorio n.80 non sufficiente visto l'elevato numero di siti estrattivi ivi ricadenti, ma non evidenzia errori nelle comunicazioni OBI, né illustra motivazioni a sostegno della tesi di insufficienza dell'OPS per il comprensorio. Dall'esame degli OBI 2017 si rileva peraltro un trend in riduzione dei volumi rispetto alla media del quadriennio precedente. Tuttavia questo non implica il ritiro o la revoca delle autorizzazioni già rilasciate, ma trova applicazione la disciplina di cui all'art.40 comma 3 della Disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
41	10	CASTELFIORENTINO	Comprensorio	PR02 – art. 37 – indirizzi per la gestione sostenibile dei siti estrattivi ubicati all'interno del medesimo comprensorio: L'articolo comporta un accorpamento, all'interno dei singoli comprensori, di più giacimenti facenti capo a diverse amministrazioni comunali. Ogni giacimento presenta una natura intrinseca assolutamente diversa e non interconnessa. In aggiunta le varie aziende di settore hanno, nei confronti del giacimento, dello specifico prodotto finito e del territorio in cui sono inserite, esigenze diverse non correlabili. Si richiede quindi che il comprensorio di riferimento della Cava d'Orlo sia limitato al Comune di Castelfiorentino.	Valutata la litologia prevalente e i prodotti che se ne ricavano, non vi sono i presupposti per creare un comprensorio esclusivo solo per La Cava di Podere Orlo od un comprensorio per il Comune di Castelfiorentino. Infatti le aree in oggetto presentano caratteristiche omogenee rispetto agli altri giacimenti costituenti il comprensorio 80.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
41	11	CASTELFIORENTINO	Eliminazione G	Oggetto dell'osservazione è il giacimento potenziale 09048010012001, così come individuato all'interno degli elaborati PR06A - PR08: si richiede l'eliminazione del GP e l'individuazione come SED	Il PRC ha individuato in quest'area un perimetro estrattivo in conformità ai propri criteri ed in analogia con le altre parti del territorio studiato. L'area, infatti, proviene da un'individuazione della carta delle cave e bacini del PRAE . In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva solo una criticità media per Tematismo Suolo in proporzione marginale. All'avvio del procedimento, con nota prot. 425399 del 21.10.2016, il Comune chiedeva la conferma dell'area estrattiva in località Le Colombaie, a fini di recupero ambientale. Di orientamento contrario, oggi, si esprime con oss. 147.5 analoga alla 9001.37. Il PRC ha individuato un giacimento potenziale tenuto conto del pregresso stato della pianificazione e comunque della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dei quali potrà anche non essere confermata la previsione	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
41	12	CASTELFIORENTINO	Norma ar. 40	Le esigenze dell'azienda sono completamente incompatibili con quanto normato. La Soc. Volterrana Scavi S.r.l. chiede che la norma transitoria preveda che l'approvazione del P.R.C. costituisca variante automatica per il P.S. e il P.O. Si propone, inoltre di sostituire il comma2 con il seguente: “Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale al P.R.C., è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni o varianti alle autorizzazioni esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica vigente ove compatibili con il PRC stesso. Si propone di sopprimere il comma 3.	La richiesta che l'approvazione del PRC costituisca automaticamente variante al PS e PO non è pertinente alla modifica dell'articolo 40 del PRC bensì alla modifica della l.r. 35/2015. Si evidenzia tuttavia che con l.r. 69/2019 sono stati modificati l'articolo 14 e l'articolo 58 della l.r. 35/2015 Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC. Riguardo la richiesta generalizzata di stralcio del comma 3, non si ritiene condivisibile per gli effetti negativi che produrrebbe sulla programmazione del Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
42	1	FIRENZUOLA	Nuovo G su Risorsa esistente	E' richiesta la revisione della perimetrazione del giacimento 09048018003001 (La Giugnola) al fine di includere al suo interno le aree di cava di La Rombola e La Rombola Alta, come da perimetrazione PRAER.	La perimetrazione del giacimento così come individuata nel PRC adottato, ha tenuto conto: - del contributo inviato dal Comune di Firenzuola in fase di avvio del procedimento (mantenere una distanza di 200 metri dal nucleo abitato della Giugnola e dagli impianti produttivi posti sulla via Piancaldolese), con applicazione degli stessi presupposti anche nei confronti degli altri nuclei abitati ed edifici sparsi presenti nell'area di risorsa; - della necessità di escludere i corpi di frana quiescenti dall'area del giacimento o quantomeno limitarne il sezionamento, - della presenza di attività estrattive in corso. L'area di risorsa è interessata da media criticità per effetto della presenza di CF1 relativamente al solo tematismo vegetazione (Sistema morfogenetico dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina, di montagna, di pianura - invariante IV del PIT o Nodo primario forestale – invariante II del PIT) oltre E1, lineare, per la presenza di corsi d'acqua. Si evidenzia che è stata presentata una osservazione di tenore opposto, la n. 10 (richiesta di stralcio), mentre con la n.132 il Comune di Firenzuola chiede un ampliamento. Parte dell'area richiesta risulta oggetto di autorizzazione vigente	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni, tramite l'individuazione di un giacimento potenziale codice 09048018030002	parzialmente accoglibile
43	1	ASCIANO	Comprensorio	Art. 17 - Si contesta la scelta della gestione delle aree estrattive per mezzo dei comprensori, che appare discutibile e penalizzante nei confronti delle Amministrazioni Comunali le quali da un lato si vedono investite di una questione che spesso, specie per i comuni di piccole dimensioni oppure per quelli che hanno una sola cava, esula dalle proprie conoscenze e in secondo luogo appare come un volersi spogliare, da parte della Regione Toscana, della responsabilità di procedere all'individuazione delle aree di cava.	La necessità di organizzare i giacimenti attraverso specifici raggruppamenti territoriali definiti "comprensori" deriva dall'art. 7, comma 1 lett. C, della l.r. 35/2015, che definendo i Comprensori all'art. 2 comma 1 lett. h), li inserisce tra i contenuti del Piano. Il necessario accordo tra comuni appartenenti al medesimo Comprensorio in fase di adeguamento al PRC, identicamente deriva dall'art. 9 comma 3 lett. a) della citata legge regionale. Si ritiene che l'osservazione sia in contrasto con i dettami della l.r. 35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
43	2	ASCIANO	Norma art. 10-11-12	Si contesta il contenuto degli artt. 10 e 11 della Disciplina di Piano, in quanto appare ridondante avere stabilito tutta una serie di approfondimenti a carico del comune. Si ritiene infatti che la Regione al momento dell'individuazione della risorsa e poi del giacimento avrebbe già dovuto procedere a tutti gli approfondimenti necessari.	La pianificazione regionale è effettuata ad una scala che necessita inevitabilmente di approfondimenti a scala locale che non possono che essere condotti dai Comuni in fase di adeguamento al PRC degli atti di governo del territorio comunali, sia a livello di perimetrazione dei giacimenti che di individuazione delle aree a destinazione estrattiva. Si evidenzia tuttavia che il PRC fornisce un quadro conoscitivo ed elementi valutativi di supporto a tale approfondimento.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
43	3	ASCIANO	OPS	Si ritiene che gli obiettivi di produzione siano assolutamente da rimodulare aumentandoli, in quanto oggi è del tutto impossibile conoscere quale sarà l'evoluzione del settore estrattivo nei prossimi venti anni e lasciandoli come quelli illustrati nel Piano Regionale Cave adottato si rischia di penalizzare fortemente un settore già pesantemente in crisi recando danni irreparabili sia alle attività estrattive in essere che a quelle che potrebbero essere attivate in futuro.	Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14. Ai sensi dell'articolo 19 della disciplina di Piano inoltre la Regione verifica la rispondenza delle volumetrie estratte rispetto al fabbisogno e agli obiettivi di produzione sostenibile, al fine di valutare lo stato di attuazione del piano e l'opportunità di azioni di adeguamento tramite modifiche al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
43	4	ASCIANO	Norma ar. 40	Contestando quanto stabilito al comma 2 dell'art. 40 della Disciplina di Piano (elaborato PR 02) e cioè l'impossibilità di rilasciare nuove autorizzazioni in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, si ritiene che sia necessario agire su due distinti fronti allo scopo di limitare il più possibile i danni alle aziende del settore: 1) ampliare la possibilità di approvare varianti alle autorizzazioni esistenti che comportino un aumento delle volumetrie di scavo dal 30% al 50% della previgente autorizzazione; 2) estendere da tre anni a quattro anni le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica al comma 4 ter dell'art. 40 della L.R. 35/2015.	Quanto richiesto al punto 1 è condivisibile e pertanto si propone di modificare l'articolo 40, ammettendo il rilascio di varianti ad autorizzazioni vigenti con aumento delle volumetrie di scavo modulate in funzione della durata dell'autorizzazione esistente. La richiesta di estendere da tre a quattro anni le proroghe delle autorizzazioni vigenti non è pertinente al Prc in quanto si tratterebbe di modifica all'art. 40 della L.R. 35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
44	1	ROCCASTRADA	Norme altro	Si richiede in riferimento alla dizione "materiale estraibile" sia utilizzata una terminologia più aderente alla materia trattata, rifacendosi a quella già in uso nei testi e riviste dell'industria estrattiva: Tout-venant (totale dell'abbattuto), Utile materiale oggetto di lavorazione/commercializzazione); Sterile (mat. non usato per la commercializzazione, ma solo per i ripristini).	Si ritiene opportuno precisare la definizione di OPS e si propone pertanto di integrare l'articolo 18 precisando che gli obiettivi di produzione sostenibile rappresentano le quantità massime di materiale estraibile commercializzabile o utilizzabile per la produzione.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 18 della disciplina.	parzialmente accoglibile
44	2	ROCCASTRADA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Poiché l'art. 9 della Disciplina di piano prevede che all'interno dell'area di giacimento sia consentita solo la lavorazione primaria (escludendo qualsiasi tipo di lavorazione secondaria o affine), viene fatto presente che, nella tavola PR-08 , il G 09053021087001 comprende anche l'area che la Soc. Fibran Spa ha destinato ad impianti di seconda lavorazione e commercializzazione del prodotto finito, area che invece è stata correttamente individuata/enucleata come area "D* impianti" nella cartografia del PO recentemente approvato dal Comune di Roccastrada (allegata per estratto).	Il PRC all'art. 22 comma 7 della propria Disciplina di Piano (Elaborato PR02) ha già previsto e normato i casi in cui è riconosciuta ai comuni, all'atto di adeguamento al PRC del PS, la facoltà di operare scostamenti in riduzione ai perimetri dei giacimenti, senza che sia necessario apportare variante al PRC stesso.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
44	3	ROCCASTRADA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si evidenzia come il perimetro del giacimento PRC (che ha riportato pedissequamente il perimetro PAERP) non sia sovrapponibile in tutto con quello del POC che risulta variato rispetto al perimetro PAERP nell'ambito del 10% consentito.	Il giacimento individuato dal PRC, al netto delle aree di seconda lavorazione, è maggiormente esteso della PL del PAERP. Rispetto al perimetro adottato, il Comune, in fase di adeguamento al PRC dei propri strumenti urbanistici, potrà apportare scostamenti nell'ordine del 10%, ai sensi dell'articolo 22 comma 5 della propria Disciplina di Piano (Elaborato PR02), oltre le specifiche riduzioni previste ai sensi dell'art. 22 comma 7, e non cumulabili al 10% riferito al suddetto comma 5.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
44	4	ROCCASTRADA	OPS	Si chiede di allineare la proposta di OPS contenuta nel documento di PRC adottato con DCR 61/2019 da mc. 2.550.450 a mc. 4.900.000, ovvero al valore attualmente autorizzato nell'ambito dei progetti estrattivi presenti all'interno del Comprensorio 93 Gessi di Roccastrada.	Nell'unico Giacimento, che da solo compone il comprensorio 93, sono presenti 4 cave con scadenze autorizzative diverse ma tutte concentrate tra il 2018 e il 2019 salvo recenti nuove autorizzazioni di cui il settore non è a conoscenza. La richiesta di aumento è basata sul trend di crescita degli ultimi 9 anni che, se mantenuto, non è supportato dall'attuale OPS. Sulla base dell'OBI 2017 si conferma il trend rispetto alla media del quadriennio precedente, tuttavia si procede all'aggiornamento dell'OPS portandolo a 2.576.396 mc calcolato sulla base dell'OBI 2017. Si ritiene che l'osservazione possa essere parzialmente accolta anche grazie alla modifica dell'articolo 33 della disciplina con l'inserimento dei commi 2bis e 2ter, volti ad assicurare la continuità produttiva e consentire l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri che estraggono le materie prime per un diretto utilizzo nei loro processi produttivi in ambito locale. Osservazione analoga alla 67.4 del Comune di Roccastrada.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02 e con la modifica dell'art.33 della disciplina.	parzialmente accoglibile
45	1	ROCCASTRADA	Norme altro	Si richiede in riferimento alla dizione "materiale estraibile" sia utilizzata una terminologia più aderente alla materia trattata, rifacendosi a quella già in uso nei testi e riviste dell'industria estrattiva: Tout-venant (totale dell'abbattuto), Utile materiale oggetto di lavorazione/commercializzazione); Sterile (mat. non usato per la commercializzazione, ma solo per i ripristini).	Si ritiene opportuno precisare la definizione di OPS e si propone pertanto di integrare l'articolo 18 precisando che gli obiettivi di produzione sostenibile rappresentano le quantità massime di materiale estraibile commercializzabile o utilizzabile per la produzione.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 18 della disciplina.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
45	2	ROCCASTRADA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Poiché l'art. 9 della Disciplina di piano prevede che all'interno dell'area di giacimento è consentita solo la lavorazione primaria (escludendo qualsiasi tipo di lavorazione secondaria o affine), viene fatto presente che, nella tavola PR-08 , il G 09053021087001 comprende anche l'area che la Soc. Fibran SpA ha destinato ad impianti di seconda lavorazione e commercializzazione del prodotto finito, area che invece è stata correttamente individuata/enucleata come area “D* impianti” nella cartografia del PO recentemente approvato dal Comune di Roccastrada (allegata per estratto).	Il PRC all'art. 22 comma 7 della propria Disciplina di Piano (Elaborato PR02) ha già previsto e normato i casi in cui è riconosciuta ai comuni, all'atto di adeguamento al PRC del PS, la facoltà di operare scostamenti in riduzione ai perimetri dei giacimenti, senza che sia necessario apportare variante al PRC stesso.	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi.	non accoglibile
45	3	ROCCASTRADA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si evidenzia che nella tavola PR-08 - “Roccastrada - 09053021087001” la perimetrazione del giacimento comprende anche l’area destinata agli impianti di seconda lavorazione e commercializzazione del prodotto finito. Inoltre il perimetro del giacimento PRC (che ha riportato pedissequamente il perimetro PAERP) non è sovrapponibile in tutto con quello del POC che risulta variato rispetto al perimetro PAERP nell'ambito del 10% consentito.	Il giacimento individuato dal PRC, al netto delle aree di seconda lavorazione, è maggiormente esteso della PL del PAERP. Rispetto al perimetro adottato, il Comune, in fase di adeguamento al PRC dei propri strumenti urbanistici, potrà apportare scostamenti nell’ordine del 10%, ai sensi dell’articolo 22 comma 5 della propria Disciplina di Piano (Elaborato PR02), oltre le specifiche riduzioni previste ai sensi dell'art. 22 comma 7, e non cumulabili al 10% riferito al suddetto comma 5.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
46	1	CHIUSI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede l'adeguamento del perimetro del giacimento 09052011036001 al fine di comprendere il perimetro autorizzato	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva criticità media per Tematismo Risorse idriche e Tematismo Suolo Sottosuolo su quasi tutta la superficie richiesta in ampliamento. Sul punto, si rileva l'osservazione n. 70 (Comune di Chiusi) di analogo tenore. Il giacimento, ed il suo eventuale ampliamento, sono già compresi nel Comprensorio 65 “Sedimentarie della Valdichiana”. Il comune, espressamente interpellato con prot. 420193 del 12.11.2019 in orientamento alla presente osservazione, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione del privato con prot. 436149 del 22.11.2019. Sulla base di quanto sopra, nel rispetto dei criteri fisico morfologici assunti per la definizione dei giacimenti, può essere rivisto il perimetro del giacimento in relazione all'area oggetto di autorizzazione.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09052011036001	parzialmente accoglibile
46	2	CHIUSI	Nuovo G su Risorsa esistente	Si chiede di ampliare l'area del giacimento 09052011036001 andando a inserire 3 nuove aree contigue allo stesso	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva la presenza di Criticità media per Tematismo Risorse idriche sull'intera superficie richiesta in ampliamento e Criticità media per tematismo Suolo Sottosuolo per la porzione dell'area posta a sud. Rispetto al PAERP l'area in adiacenza a podere Macchia ricade entro i giacimenti, mentre l’altra area ad est di podere Casella non faceva parte dei giacimenti per la probabile presenza di un oliveto. L’ampliamento del Giacimento esistente richiesto in loc. Podere Tombarelle, ricade in area boscata limitrofa ad un edificio isolato. L’area in loc. Podere Pania ricadeva in parte in PL del PAERP. Vedi anche oss. 48.22) Il Comune di Chiusi (osserv. n. 70) chiede, nello stesso giacimento, di rimodulare il G (parte in ampliamento parte in riduzione). Il comune di Chiusi, specificamente interpellato con prot. 420193 del 12/11/2019, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione con prot. 436149 del 22/11/2019.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni, tramite l’individuazione di un giacimento potenziale codice 09052011036002 e la modifica del giacimento codice 09052011036001	parzialmente accoglibile
47	1	CASTAGNETO CARDUCCI	Eliminazione G	si chiede che venga eliminata la previsione di giacimento 09049006010001 (Cava delle Dispense), per i danni ambientali che questa attivazione comporterebbe. Inoltre il materiale ivi presente non ha le caratteristiche ottimali per essere coltivato in quanto presenta una notevole fratturazione che ha determinato una scarsa resa della cava con aumento degli scarti e la produzione di pochissimi blocchi marmorei (cava scarsamente produttiva). Presenza di condotti carsici all’interno della cava	Le area discende da prescrizione localizzativa individuata dal PAERP. La richiesta trova condivisione anche in altre osservazioni, quali la 24.30; l'osservazione 93.1; le osservazioni n.i. 165.1,166.1 e 167.1 da parte del Comune di San Vincenzo. Si evidenzia il pregio del materiale presente e l’assenza di specifici elementi di vincolo e/o criticità dell'area. Le aree sono già state individuate come giacimenti potenziali proprio al fine di consentire al comune di effettuare ulteriori valutazioni ed approfondimenti nell’ambito dell’adeguamento della pianificazione comunale al PRC.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti per l’istruttoria delle osservazioni e di quanto rilevato nell’analisi.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
47	2	CASTAGNETO CARDUCCI	Eliminazione G	si chiede che venga eliminata la previsione di giacimento 09049006011001 (Cava Romitorino), per i danni ambientali che questa attivazione comporterebbe. Inoltre il materiale ivi presente non ha le caratteristiche ottimali per essere coltivato in quanto presenta una notevole fratturazione che ha determinato una scarsa resa della cava con aumento degli scarti e la produzione di pochissimi blocchi marmorei (cava scarsamente produttiva). Presenza di condotti carsici all'interno della cava	Le area discende da prescrizione localizzativa individuata dal PAERP. La richiesta trova condivisione anche in altre osservazioni, quali la 24.30; l'osservazione 93.1; le osservazioni n.i. 165.1,166.1 e 167.1 da parte del Comune di San Vincenzo. Si evidenzia il pregio del materiale presente e l'assenza di specifici elementi di vincolo e/o criticità dell'area. Le aree sono già state individuate come giacimenti potenziali proprio al fine di consentire al comune di effettuare ulteriori valutazioni ed approfondimenti nell'ambito dell'adeguamento della pianificazione comunale al PRC.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti per l'istruttoria delle osservazioni e di quanto rilevato nell'analisi.	non accoglibile
48	1	CHIUSI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede l'adeguamento del perimetro del giacimento 09052011036001 al fine di comprendere il perimetro autorizzato	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva criticità media per Tematismo Risorse idriche e Tematismo Suolo Sottosuolo su quasi tutta la superficie richiesta in ampliamento. Sul punto, si rileva l'osservazione n. 70 (Comune di Chiusi) di analogo tenore. Il giacimento, ed il suo eventuale ampliamento, sono già compresi nel Comprensorio 65 "Sedimentarie della Valdichiana". Il comune, espressamente interpellato con prot. 420193 del 12.11.2019 in orientamento alla presente osservazione, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione del privato con prot. 436149 del 22.11.2019. Sulla base di quanto sopra, nel rispetto dei criteri fisico morfologici assunti per la definizione dei giacimenti, può essere rivisto il perimetro del giacimento in relazione all'area oggetto di autorizzazione.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09052011036001	parzialmente accoglibile
48	2	CHIUSI	Nuovo G su Risorsa esistente	Si chiede di ampliare l'area del giacimento 09052011036001 andando a inserire 3 nuove aree contigue allo stesso	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva la presenza di Criticità media per Tematismo Risorse idriche sull'intera superficie richiesta in ampliamento e Criticità media per tematismo Suolo Sottosuolo per la porzione dell'area posta a sud. Rispetto al PAERP l'area in adiacenza a podere Macchia ricade entro i giacimenti, mentre l'altra area ad est di podere Casella non faceva parte dei giacimenti per la probabile presenza di un oliveto. L'ampliamento del Giacimento esistente richiesto in loc. Podere Tombarelle, ricade in area boscata limitrofa ad un edificio isolato. L'area in loc. Podere Pania ricadeva in parte in PL del PAERP. (vedi anche oss. 46.2). Il Comune di Chiusi (osserv. n. 70) chiede, nello stesso giacimento, di rimodulare il G (parte in ampliamento parte in riduzione). Il comune di Chiusi, specificamente interpellato con prot. 420193 del 12/11/2019, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione con prot. 436149 del 22/11/2019.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni, tramite l'individuazione di un giacimento potenziale codice 09052011036002 e la modifica del giacimento codice 09052011036001	parzialmente accoglibile
49	1	CALENZANO	Altro	viene rilevato che manca del tutto la stima del fabbisogno futuro a livello regionale. Manca cioè, del tutto, il contenuto fondamentale del PRC.	l'elaborato PR14 descrive la costruzione di scenari sulle quantità di estrazione in toscana ed effettua la stima dei quantitativi necessari a soddisfare i fabbisogni. La tabella 1 dell'allegato A del PR02 <i>Disciplina di piano</i> riporta la stima dei fabbisogni a scala regionale per tipologia di materiali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
49	2	CALENZANO	OPS	Viene rilevata l'illegittimità delle prescrizioni riferite alla "stima del fabbisogno regionale" ed agli "obiettivi di produzione sostenibile", per quel che riguarda – in particolare – il comprensorio n. 61 nel quale si colloca l'area estrattiva de La Cassiana, in Comune di Calenzano Viene richiesto: a) che RT proceda ex novo alla "stima dei fabbisogni a scala regionale" ed alla determinazione degli "obiettivi di produzione sostenibile", correggendo i clamorosi errori – anzitutto metodologici, economici e concettuali – che hanno condotto alla indicazione dei dati e delle prescrizioni contestati;	L'osservazione è di tenore analogo alla 29 del Comune di Calenzano, 49.3 di Polistrade Costruzioni Generali, 65 di Tome srl e 71 di Macchine Costruzioni Comeca. Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14, a partire dai materiali estratti negli ultimi anni dalle cave toscane. Si evidenzia che gli ultimi OBI inviati dal Comune di Calenzano risalgono al 2016 e riguardano la sola cava in loc. Cassiana Nord, condotta da La Nuova Collerose srl (autorizzazione n.1 del 14/03/2012 e scadenza 29/10/2019).	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
49	3	CALENZANO	OPS	b) viene richiesto che RT – negli “obiettivi di produzione sostenibile” – preveda una volumetria di materiale estraibile per usi industriali e per costruzioni pari almeno a 5.000.000 di metri cubi ed espressamente e specificamente riferita ed attribuita all’area estrattiva del Poggio alle Macine, in località Cassiana nel Comune di Calenzano.	Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell’elaborato PR14, a partire dai materiali estratti negli ultimi anni dalle cave toscane. Si evidenzia che gli ultimi OBI inviati dal Comune di Calenzano risalgono al 2016 e riguardano la sola cava in loc. Cassiana Nord, condotta da La Nuova Collerose srl (autorizzazione n.1 del 14/03/2012 e scadenza 29/10/2019). L’osservazione è di tenore analogo alla 29 del Comune di Calenzano, 65 di Tome srl e 71 di Macchine Costruzioni Comeca.	Vista l’analisi l’osservazione non è accoglibile.	non accoglibile
49	4	CALENZANO	Norma ar. 40	Osservazione n. 2: illegittimità delle misure di salvaguardia e delle disposizioni transitorie surrettiziamente introdotte dal PRC adottato: si chiede che la previsione dell’art. 40 della Disciplina di Piano del PRC venga modificata e riallineata a quanto sancito dall’art. 58 della l.r. 35/2015, con la previsione che – nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PRC – possano essere rilasciate nuove autorizzazioni all’escavazione, i cui contenuti dovranno essere conformi (non già ai contenuti del PRC bensì) ai contenuti dei Regolamenti Urbanistici vigenti.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l’articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l’articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’adeguamento al PRC.	Vista l’analisi l’osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell’art.40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
50	1	BADIA TEDALDA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	l’osservazione fa riferimento al giacimento potenziale codice 09051003020001, in Comune di Badia Tedalda (AR). Si chiede una traslazione del suddetto giacimento in quanto l’area, già individuata anche nel PAERP come prescrizione localizzativa, risulterebbe boscata; tale condizione in sede di rilascio della autorizzazione è risultata ostativa; infatti ancorché con procedura di verifica di assoggettabilità il progetto fosse stato escluso dalla VIA, la Soprintendenza al momento della autorizzazione avrebbe espresso un parere negativo al progetto per la presenza del bosco. Il documento contiene estratto cartografico.	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva media criticità, estesa all'intera area, dovuta al Tematismo vegetazione (morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna-IV inv. del PIT). Questa richiesta, già trasmessa dal Comune in fase di avvio del procedimento, era stata tenuta in considerazione modificando parzialmente il disegno della prescrizione localizzativa del PAERP, attestandolo sul limite della strada vicinale, nel rispetto dei criteri fisico morfologici individuati dal PRC per la definizione dei giacimenti. La richiesta di traslare il giacimento, fondata su un eventuale parere negativo della Soprintendenza al momento della autorizzazione, per la presenza del bosco, non costituisce di per sé un fattore escludente all'interno dell'Analisi Multicriteriale. Inoltre anche l'area del perimetro richiesto risulterebbe per buona parte interessata dal bosco. Rispettando il criterio di attestare il limite dei giacimenti su segni fisico morfologici del territorio, può essere rivalutato il perimetro del giacimento estendendolo in direzione sud ovest.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09051003020001	parzialmente accoglibile
51	1	CAMPAGNATICO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	La ditta, titolare di una autorizzazione (ai sensi della LRT 78/98) alla coltivazione d una cava denominata Pianetti, in scadenza al 03/08/2020, dovendo richiedere, per il proseguimento dell'attività, una nuova autorizzazione ai sensi della LR 35/2015, chiede l'inserimento di tutta l'area della cava autorizzata nel Giacimento 09053002019001, ritenendo che parte di essa (lotto 4) sia stata inserita con il Piano nell'attigua area GP 09053002019002.	Vista la sostanziale assenza di criticità nell'area di studio, e tenuto conto che la presenza di attività estrattiva in corso ha costituito un criterio basilare per la definizione dei giacimenti del PRC, può essere rivalutata la perimetrazione dei due giacimenti modificando il perimetro del G fino ad includere la porzione segnalata, contigua ed attualmente definita come GP, all'interno della stessa risorsa .	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica dei giacimenti scheda 09053002019001 e 09053002019002	accoglibile
52	1	MONTEPULCIANO	Nuovo G su nuova Risorsa	Si chiede di ampliare il perimetro del giacimento 0902015045001 andando a inserire l'area contigua allo stesso	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva una criticità media di modesta estensione relativa al Tematismo Suolo nella porzione a Nord. Esiste una limitata frana quiescente a nord-ovest. Vengono forniti studi geologici e di fattibilità di dettaglio. (vedi anche analisi multicriteria Scheda 51.1, 59.1)	Parzialmente accoglibile individuando un giacimento potenziale codice 09052015107001 sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
53	1	CHIUSI DELLA VERNA	Nuovo G su nuova Risorsa	nell'area a sud di Sarna, il PRC individua la presenza di fenomeni quiescenti nonché di un corpo di frana attivo e, a fronte della richiesta fatta dall'Azienda nell'ottobre 2018 a cui la RT aveva risposto di non accogliere la richiesta di inserimento rimandando la questione ad ulteriori approfondimenti che fossero stati presentati in sede di osservazione, si inviano indagini integrative che mettono in evidenza la caoticizzazione dei depositi che interessa circa il primo metro di spessore e che comunque non presenta attività gravitative in atto. Si chiede nuovamente che venga inserito il giacimento Castello di Sarna in considerazione della buona compattezza dei depositi sottostanti e della possibilità di mettere in sicurezza lo spessore soprastante (1-1,6 metri) con l'attività estrattiva stessa a seguito di un progetto di coltivazione adeguatamente predisposto.	L'area ricade sui depositi di MLL (flysch carbonatici, calcari marnosi e marne) a contatto stratigrafico con SIL (argilliti grigio-brune e calcilutiti) interessati interamente da un corpo di frana di importanti dimensioni che il DB geologico ha riconosciuto come attivo. La perimetrazione richiesta va anche ad intercettare un altro corpo di frana dello stesso tipo. In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva una media criticità relativa al Tematismo Suolo (l'invariante del PIT-montagna calcarea). Il Comune ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione con mail del 30/11/2019. Le integrazioni portate a supporto della richiesta di inserimento evidenziano un livello in cui la velocità delle onde (prove MASW) sembra raggiungere valori tali da poter essere attribuiti alla presenza del bedrock sismico, ovvero strati compatti non interessati da movimenti franosi. Tuttavia le caratteristiche intrinseche delle prove MASW non consentono di escludere la presenza di fenomeni profondi in quanto diagnostiche dei primi metri. (vedi anche analisi multicriteria Scheda 53.1)	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
54	1	CARRARA	Norme altro	Si chiede che venga tenuta in considerazione la problematica delle terre e detriti già presenti all'interno delle aree estrattive per la realizzazione di opere ingegneristiche temporanee che dovranno essere smantellate nel corso dell'attività di escavazione le quali non dovrebbero essere conteggiate nelle percentuali di resa.	Si prende atto delle criticità segnalate e si popone pertanto di integrare l'art.13 consentendo ai Comuni la possibilità di disciplinare nei PABE la gestione dei detriti utilizzati per il riempimento delle gallerie.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 13 della disciplina.	parzialmente accoglibile
54	2	CARRARA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	PR07 – GIACIMENTI: Tavole di individuazione dei giacimenti a grande scala: C - Dettaglio dell'area Apuo-Versiliese; Carta dei Giacimenti: estratto cartografico di dettaglio – Comune di Carrara - Giacimento 09045003014001: rettifica di porzione di perimetro conformemente al PABE adottato	Le variazioni proposte dal Comune riguardano l'adattamento cartografico delle aree al PABE che prevede anche la suddivisione del giacimento in 3 porzioni distinte per bacino di estrazione. Tenuto conto della modesta entità degli eventuali scostamenti, che rientrano nel 10% già previsto e normato ai sensi dell'art. 22 comma 5 dell'Elaborato PR02 – Disciplina del Piano, tali adattamenti possono essere più puntualmente effettuati in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PRC.	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi e ai criteri assunti nell'ambito dell'istruttoria	non accoglibile
54	3	CARRARA	Norma art. 10-11-12	Art. 11.3,b: si CHIEDE che venga eliminato il riferimento alla falda in quanto troppo generico	Si ritiene opportuno precisare il concetto di “interferenza” tra l'attività estrattiva e la falda di cui all'articolo 11 comma 3. Tuttavia, tenuto conto anche del parere del NURV, non tramite l'eliminazione del riferimento alla falda ma precisando meglio gli obiettivi dell'approfondimento sul tematismo.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	4	CARRARA	Norma art. 13	Art. 13.4: si richiede di chiarire meglio la possibilità di riduzione del 5% di resa anche per progetti non strettamente legati alla lavorazione;	Il PRC prevede che siano i Comuni, nell'ambito dei PABE, a stabilire le condizioni per il rilascio di autorizzazioni che consentano un'ulteriore riduzione della resa proprio perché sono i soggetti più titolati a valutare nel merito se i progetti conseguano l'obiettivo di incrementare l'occupazione e lo sviluppo delle lavorazioni in loco in filiera corta connesse ai materiali di estrazione. Tale obiettivo discende direttamente dalla l.r.35/2015, sia per il rilascio di nuove concessioni (art.35) che per la proroga di autorizzazioni esistenti (art.38).	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	5	CARRARA	Norma art. 13	Art. 13.4: si richiede di cambiare l'attuale frase dell'articolo come segue: ... <i>per progetti specifici tesi all'incremento dell'occupazione e lo sviluppo di filiere collegate al mondo del lapideo delle lavorazioni in loco in filiera corta connesse ai materiali di estrazione anche se non strettamente legati alle fasi della lavorazione</i>	Non si comprende il senso della modifica richiesta, si ribadisce che la disciplina di piano si attiene a quanto previsto dalla l.r. 35/2015, che prevede che ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni siano valutati “le ricadute socioeconomiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio”, e subordina la proroga delle autorizzazioni esistenti (art.38) alla stipula di una convenzione con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
54	6	CARRARA	Norma art. 13	Art. 13.7: si richiede di separare le quantità previste per i lavori di scoperchiatura e per quelli di messa in sicurezza, e che per i soli lavori di messa in sicurezza venga fornita la possibilità di percentuali sensibilmente maggiori del 10% e senza limiti temporali.	I lavori di messa in sicurezza citati nel comma 7 sono quelli connessi con la risistemazione del sito estrattivo, di messa in sicurezza permanente che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, pertanto devono essere previsti dal progetto e oggetto di autorizzazione e soggiacciono ai limiti previsti dalla disciplina, sia in termini volumetrici che temporali. A chiarimento di quanto sopra, nel comma 7 dell'articolo 13, circa i lavori di messa in sicurezza viene precisato "messa in sicurezza permanente di cui all'art. 2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015".	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	7	CARRARA	Norma art. 13	Art. 13.7: si CHIEDE di eliminare ogni riferimento al PGRE di cui al D.Lgs 117/2008 in quanto i materiali derivanti dalla scoperchiatura e messa in sicurezza sono in prima istanza derivati di materiali da taglio e non rifiuti.	Il comma 7 dell'art.13 prevede che le soglie per i lavori di scoperchiatura e messa in sicurezza siano espressamente valutate all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale tramite apposito elaborato descrittivo in raccordo con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008, questo non significa che i materiali derivanti da tali attività siano automaticamente da considerarsi rifiuti ma semplicemente che debbano essere classificati nel progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	8	CARRARA	Norma art. 13	Art. 13.7: Si CHIEDE che le volumetrie abbattute o escavate per lavori di messa in sicurezza non concorrano né alla percentuale di resa né agli obiettivi di produzione sostenibile (ad esclusione dell'eventuale estrazioni di materiale lapideo), come previsto per i lavori di cui al successivo comma 8.	I volumi abbattuti per lavori di messa in sicurezza di cui al comma 7 sono definiti a livello di progetto autorizzato e pertanto non sono calcolati ai fini della resa e degli OPS soltanto nel caso in cui il progetto stesso preveda il loro riutilizzo per il ripristino del sito estrattivo e non la commercializzazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	9	CARRARA	richiesta di Chiarimento	Art. 14.2: la resa verrà calcolata sull'abbattuto effettivo? Quindi verrà fatta una proporzione tra i volumi abbattuti derivati dal rilievo tridimensionale e i blocchi passati dalle pese nel periodo di riferimento.	La resa è calcolata sulla base del commercializzato, non dell'abbattuto; il rilievo tridimensionale ha invece la finalità di rilevare il complessivo dell'abbattuto ma anche i cumuli presenti in cava e di conseguenza, per differenza, anche il materiale portato alla pesa,e quindi costituirà strumento utile per la verifica, anche se approssimata, della veridicità delle rendicontazioni trasmesse annualmente dai titolari delle autorizzazioni ai sensi dell'art.13 comma 9 della disciplina.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non accoglibile
54	10	CARRARA	Norme altro	Art. 14.4: si CHIEDE di chiarire se l'adeguamento delle produzioni alla resa indicata nel progetto, è relativo alla resa annua o alle resa cumulata nei 5 anni più uno	Si ritiene opportuno chiarire che la resa indicata nel progetto di coltivazione, di cui il Comune deve effettuare la verifica del raggiungimento (articolo 14 c. 4), è quella relativa alla percentuale media di resa del quinquennio e quindi si propone la modifica del comma 3 dell'articolo 14.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione accoglibile con modifica dell'articolo 14 della disciplina.	accoglibile
54	11	CARRARA	Norme altro	Art. 18.2: Si CHIEDE che la detrazione delle volumetrie dalle quantità sostenibili debba essere eseguita solo per i volumi effettivamente escavati e non per quelli previsti nelle autorizzazioni.	Gli Obiettivi di Produzione Sostenibile indicano le quantità massime sostenibili di materiale estraibili stabilite dal PRC, determinate sulla base di un modello econometrico su una proiezione ventennale. Poiché gli Ops sono stati introdotti dalla l.r. 35/2015 e poi declinati dal Piano, qualora i Comuni, in fase di adeguamenti degli strumenti della pianificazione, non detraessero le volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate, i quantitativi di materiale estratto potrebbero ben superare gli OPS stabiliti dal PRC, vanificando gli effetti della programmazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	12	CARRARA	Norme altro	Art. 26.2: si CHIEDE di cancellare il comma in quanto in contrasto con i principi e le finalità del PRC che tutela e valorizza l'utilizzo dei materiali di cava.	Il comma 2 dell'art. 26 non risulta in contrasto con i principi e le finalità del PRC, infatti esiste netta distinzione tra le aree a destinazione estrattiva e i giacimenti. I giacimenti sono le invarianti da assumere nel PS/RU per la tutela dei materiali,validi a tempo indeterminato, le aree a destinazione estrattiva sono le porzioni di giacimento che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno del comprensorio e trasformazioni del territorio di cui all'articolo 95 comma 1 lettera d), soggette a decadenza quinquennale in caso di mancata attuazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	13	CARRARA	Norme altro	Art. 26.7: si CHIEDE di cancellare il comma in quanto non serve.	Si ritiene necessario mantenere il comma, in quanto è relativo non tanto al rilascio delle autorizzazioni quanto all'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, non ammessa nelle parti di giacimento interessate da siti da bonificare.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
54	14	CARRARA	Norme altro	Art. 26.8: di modificare il comma prevedendo la possibilità di inserimento delle aree percorse dal fuoco all'interno delle aree estrattive, ma con il vincolo di non poter rilasciare autorizzazioni all'escavazione fino a che permane il vincolo di non trasformazione d'uso dei suoli.	Le previsioni delle aree a destinazione estrattiva perdono efficacia qualora nel quinquennio non sia rilasciata l'autorizzazione (articolo 26 comma della disciplina di piano). La previsione di un'area estrattiva in presenza di un vincolo di durata superiore alla validità della previsione stessa risulterebbe contraddittoria.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	15	CARRARA	Norme altro	Art. 28.5: si CHIEDE di chiarire il comma, prevedendo che nel caso di stoccaggi o altre operazioni solo sui derivati dei materiali da taglio non è obbligatorio redigere un piano di gestione dei rifiuti coordinato (D.Lgs 117/08).	Si propone di chiarire il comma 5 dell'articolo 28 eliminando il riferimento generalizzato al piano di gestione dei rifiuti, poiché la necessità di ricorrere al piano di gestione dei rifiuti od altro piano in forma coordinata dipenderà dal fatto che la gestione coordinata sia dei rifiuti di estrazione o di altro materiale di cava.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica dell'articolo 28 comma 5.	accoglibile
54	16	CARRARA	Norme altro	Art. 30: Si CHIEDE, almeno per giacimenti molto estesi, che si possa mantenere la possibilità di diversificare le destinazioni d'uso ammissibili.	I giacimenti costituiscono invariante strutturale ai sensi dell'articolo 88 comma 5 della l.r. 65/2014 e sono definiti dalla l.r. 35/2015 come quelle "porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva (...)", conseguentemente attività diverse da quelle di cava sono ammesse soltanto a condizione che non interferiscano con l'attività di coltivazione e non compromettano lo sfruttamento del giacimento, in quanto l'obiettivo primario della l.r.35/2015 e del Piano è quello della tutela della risorsa mineraria.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	17	CARRARA	Norme altro	Art. 34.4: si CHIEDE di cancellare il comma.	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche "gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza" e la previsione del PGRE coordinato, di cui al comma 5 dell'articolo 34 della Disciplina di Piano, costituisce attuazione di tale disposizione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	18	CARRARA	Norma ar. 40	Art. 40.2: si CHIEDE che le nuove autorizzazioni possano essere rilasciate nel caso di cave esistenti che abbiano già richiesto la nuova autorizzazione prima della scadenza della vecchia.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	accoglibile
54	19	CARRARA	Norma ar. 40	Art. 40.6: si CHIEDE di chiarire, anche se pleonastico, che oltre alle nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche le varianti	Si ritiene utile precisare che il comma 6 dell'articolo 40 si riferisce sia alle nuove autorizzazioni che alle varianti.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica dell'articolo 40 comma 6.	accoglibile
54	20	CARRARA	PR15	P15 – INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE - Par. 9.3, pag. 30: SI CHIEDE di eliminare: la possibilità della gestione dei detriti all'interno del piano di gestione dei rifiuti estrattivi, il riferimento alla copertura dei detriti; il riferimento al lavaggio delle ruote in uscita da ogni singola cava	Al fine della gestione dei Rifiuti di Estrazione, l'industria estrattiva è tenuta alla redazione del PGRE che descrive le tipologie dei materiali estratti, le relative lavorazioni svolte e distingue i materiali utili dai residui che assumono la caratteristica di rifiuto ai sensi delle normative ambientali. In assenza di PGRE potrebbe risultare difficile distinguere con certezza ciò che è rifiuto o rifiuto di estrazione da ciò che non lo è. Il testo osservato è orientato a dare indicazioni sui contenuti progettuali che saranno valutati di volta in volta nelle fasi autorizzative.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
54	21	CARRARA	PR15	PR 15 – INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE - Par. 9.3, pag. 31: SI RICHIEDE di modificare il capoverso, prevedendo la possibilità di utilizzare materiale fine in percentuale sufficiente a mantenere la giusta pendenza delle rampe.	Il materiale fine è causa di inquinamento, tuttavia non sussiste un preciso divieto di utilizzo ma si prevede di limitarne l'utilizzo	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
55	1	AREZZO	Nuovo G su nuova Risorsa	L'area in oggetto è limitrofa alla prescrizione localizzativa n. 22 "Il Pugio" del vigente PAERP quindi si può considerare il suo naturale ampliamento. Stante la presenza di ghiaie e sabbie di elevata qualità, la posizione strategica (è prossima agli impianti di lavorazione) e la mancanza di vincoli, si chiede che venga inserita come G (o GP in alternativa alla precedente soluzione).	Sul piano geologico si rileva la presenza degli inerti della piana di Arezzo, nella fattispecie VILh (depositi villafranchiani: limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose), che contraddistinguono più ampiamente tutta la zona. In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva che l'area di Campoluci risulta totalmente interessata da una media criticità relativa al Tematismo Vegetazione (IV invariante del PIT-Morfotipo dei seminativi semplificati). Non sono presenti frane. Il Comune di Arezzo, specificamente interpellato con prot. 420673 del 12/11/2019, si esprime con PEC prot. 7069 del 09/01/2020 inviando la DGC 508 del 23/12/2019 con cui conferma l'orientamento contrario all'inserimento del giacimento. (vedi anche analisi multicriteria Scheda 55.1)	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
56	1	AREZZO	Nuovo G su nuova Risorsa	le aree individuate come estrattive nel territorio comunale di Arezzo risultano esigue e limitate per un polo estrattivo importante come quello aretino, mentre l'area in oggetto (loc. Maspino) è caratterizzata dalla presenza di ghiaie e sabbie di elevata qualità, posizione strategica (è prossima agli impianti di lavorazione) e mancanza di vincoli, si chiede che venga inserita come G (o GP in alternativa alla precedente soluzione).	Sul piano geologico si rileva la presenza degli inerti della piana di Arezzo, nella fattispecie VILh (depositi villafranchiani: limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose), che contraddistinguono più ampiamente tutta la zona. In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva che l'area di Maspino risulta totalmente interessata da media criticità relativa al Tematismo Vegetazione (IV invariante del PIT-Morfotipo dei seminativi semplificati) in sovrapposizione al Tematismo Suolo (invariante del PIT-I e II classe-capacità di uso e fertilità del suolo). Non sono presenti frane. Il Comune di Arezzo, specificamente interpellato con prot. 420673 del 12/11/2019, si esprime con PEC prot. 7069 del 09/01/2020 inviando la DGC 508 del 23/12/2019 con cui conferma l'orientamento contrario all'inserimento del giacimento. (vedi anche analisi multicriteria Scheda 56.1)	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
57	1	PITIGLIANO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	PR08 del PRC - giacimento 090530190830001: si richiede lo stralcio della porzione di area destinata alla produzione, lavorazione e deposito terricci ricadente all'interno del perimetro del giacimento individuato dal P.R.C.	Considerate le motivazioni della richiesta e che la medesima ha un'incidenza modesta rispetto al perimetro del giacimento, si evidenzia che il Comune, in fase di adeguamento al PRC dei propri strumenti urbanistici, potrà apportare scostamenti nell'ordine del 10%, ai sensi dell'articolo 22 comma 5 della propria Disciplina di Piano, oltre le specifiche riduzioni previste ai sensi dell'art. 22 comma 7, e non cumulabili al 10% riferito al suddetto comma 5. Stante quanto già previsto nella disciplina del Piano, l'eventuale accoglimento dei contenuti dell'osservazione non necessita di modifiche allo strumento adottato.	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi e ai criteri assunti nell'ambito dell'istruttoria	non accoglibile
58	1	REGGELLO	Norma art. 13	E' richiesta l'abrogazione/revisione art. 13 sia per quanto riguarda il rapporto blocchi/derivati, considerato non rispondente alla realtà delle cave ornamentali in esercizio, sia per quanto riguarda le percentuali del materiale di scoperchiatura rispetto al materiale estratto.	Le percentuali minime di resa stabilite dal PRC e quelle dei lavori di scoperchiatura sono state determinate sulla base delle produzioni medie annue delle cave toscane di materiale ornamentale, tenuto conto dell'obiettivo generale di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale del PRC. Tuttavia, analogamente a quanto previsto per il distretto Apuo-versiliese, si propone di modificare l'articolo 13 prevedendo la possibilità di abbassare la resa qualora l'attività estrattiva sia programmata attraverso i piani attuativi di cui all'art. 107 della l.r. 65/2014.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 13 della disciplina.	parzialmente accoglibile
58	2	REGGELLO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Ampliamento area giacimento in modo da comprendere porzioni dell'area estrattiva già autorizzata.	L'entità delle modifiche riguardanti la perimetrazione del giacimento n. 09048035077001 è inferiore al 10% della sua superficie, e pertanto può rientrare negli scostamenti consentiti in fase di adeguamento del Piano strutturale al PRC (art. 22 co. 5 della Disciplina di Piano). In esito all'Analisi Multicriteriale, si esclude l'ampliamento a nord del giacimento in quanto ricade in area gravata ad alta criticità per la presenza di CF1 relativamente a due Tematismi in sovrapposizione, Risorse idriche (corridoio ripariale + corridoio ripariale su area vincolata ex art. 142 comma 1 lettera c) e Vegetazione (area boscata su corridoio ripariale). La porzione centrale, fatto salvo l'ambito E1 dovuto alla presenza di un corso d'acqua, non è invece gravata da alcuna criticità.	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi e ai criteri assunti nell'ambito dell'istruttoria	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
59	1	MONTEPULCIANO	Nuovo G su nuova Risorsa	Si chiede di ampliare il perimetro del giacimento 0902015045001 andando a inserire l'area contigua allo stesso, in area esterna alla risorsa analizzata.	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva una criticità media di modesta estensione relativa al Tematismo Suolo nella porzione a Nord. Esiste una limitata frana quiescente a nord-ovest. Vengono forniti studi geologici e di fattibilità di dettaglio. (vedi anche analisi multicriteria Scheda 51.1, 59.1)	Parzialmente accoglibile individuando un giacimento potenziale codice 09052015107001 sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	parzialmente accoglibile
60	1	GAIOLE IN CHIANTI	Eliminazione G	Si chiede di stralciare il Giacimento 09052013039001 Cava di Montegrossi in quanto già scavata e richiesta di individuare l'area solo come sito da recuperare (recupero che ancora non è stato fatto)	In esito all'Analisi Multicriteriale si rileva presenza di criterio Ostativo lineare E1 (per reticolo idrografico), Criticità alta per Tematismo Vegetazione e Criticità media in sovrapposizione per Risorse idriche e Suolo, su tutta la risorsa. Si rileva che il perimetro segnalato consiste in una prescrizione localizzativa del PAERP. Il PRC ha individuato un giacimento potenziale tenuto conto del pregresso stato della pianificazione e comunque della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dei quali potrà anche non essere confermata la previsione	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
60	2	GAIOLE IN CHIANTI	Eliminazione G	Si chiede di stralciare il Giacimento 09052013040001 La Vigna in quanto area mai oggetto di attività estrattiva in quanto interessata da elevato livello di criticità (Vincoli Paesaggistico, idrogeologico e di carattere idrografico, ecc)	In esito all'Analisi Multicriteriale si rileva presenza di criterio Ostativo lineare E1 (per reticolo idrografico), Criticità alta per Tematismo Vegetazione e Criticità media in sovrapposizione per Risorse idriche e Suolo, su tutta la risorsa. Si rileva che il perimetro segnalato consiste in una prescrizione localizzativa del PAERP. Il PRC ha individuato un giacimento potenziale tenuto conto del pregresso stato della pianificazione e comunque della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dei quali potrà anche non essere confermata la previsione	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
61	1	CAMPIGLIA MARITTIMA	contributo conoscitivo	Nella scheda di analisi multicriteriale relativa all'area di Monte Calvi, in cui ricade anche il Parco archeominerario di San Silvestro, così come nelle specifiche cartografie allegate al piano (PR04E e PR04C) non vengono evidenziati come criticità le aree archeologiche immediatamente confinanti e talvolta addirittura ricomprese all'interno delle aree di giacimento (Parco Archeominerario di San Silvestro). Il Piano Cave non sembra rilevare tra i suoi criteri l'impatto delle attività estrattive sul territorio ed in particolare sul Parco archeologico esistente.	Le zone di interesse archeologico (riconosciute ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D.Lgs 42/04 e/o facenti parte dei Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04 con valenza paesaggistica, ricadenti nelle zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett.c) dell'elaborato 7B del PIT/PPR) quali quella indicata a nord della risorsa 090490020040, riportata nell'Elaborato QC01D (scheda delle risorse suscettibili di attività estrattiva), costituiscono criterio Escludente (E1) nell'ambito dell'Analisi Multicriteriale del Piano. Per tale motivo l'area vincolata come sopra descritto è stata tenuta completamente al di fuori del giacimento adottato. Per quanto riguarda invece le aree di cui al Decreto MIBAC n.11/2019 relativo alla dichiarazione d'interesse storico-artistico ex art. 10 commi 1 e 4 lettera h) del D.Lgs 42/2004 di "Sette siti ricompresi nel parco archeominerario di San Silvestro costituiti da gallerie e ambienti sotterranei, impianti di coltivazione e lavorazione e manufatti direzionali e residenziali" nel Comune di Campiglia Marittima, si rileva che l'informazione non risulta riportata nella scheda di quadro conoscitivo del Piano in quanto successiva rispetto all'epoca di formazione del medesimo; tuttavia si rileva che gli ambiti oggetto del Decreto 11/2019 risultano completamente esterni ai giacimenti individuati dal PRC e che pertanto il nuovo decreto di vincolo non produce alcuna modifica al quadro progettuale del Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
62	1	MONTAIONE	Nuovo G su Risorsa esistente	E' richiesto l'inserimento di un nuovo giacimento su un'area di risorsa (090480270580) in parte esistente. Il giacimento come proposto andrebbe ad includere sia il sito estrattivo su cui attualmente risulta vigente un'autorizzazione alla coltivazione (aut. n. 1 del 27/08/2010) che l'area a monte dello stesso (in parte fuori dall'area di risorsa)	Il PRC adottato non ha previsto sull'area di risorsa 090480270580 nessun giacimento. Infatti, sull'intera area di risorsa, risulta una concessione per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, condizione assunta come criterio escludente (E1) lo svolgimento dell'attività estrattiva per effetto di quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 del D.lgs 152/2006 (divieto di apertura di nuove cave che possono essere in connessione con la falda in area di rispetto). E' presente altresì sulla quasi totalità dell'area una media criticità per effetto della presenza di CF1 relativamente al tematismo risorse idriche (Sistema morfogenetico Collina Calcarea - invariante I del PIT). Si evidenzia che in fase di formazione del Piano, il Comune di Montaione, per l'area in questione aveva richiesto il mantenimento del sito con possibilità di ulteriori quantità di materiale estraibile; che con osservazione n. 96 la B&C Granulati Valdera srl ha di fatto integrato la presente osservazione; e che con l'osservazione n. 11 il Comune di Montaione richiede, impropriamente, l'eliminazione del giacimento.	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
62	2	MONTAIONE	Norma ar. 40	E' richiesta la modifica dell'art. 40 -Disposizioni transitorie riguardo alla possibilità che l'approvazione del PRC costituisca variante automatica per il PS e PO, e riguardo alla possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni alla coltivazione qualora rispettino gli strumenti della pianificazione urbanistica, ove compatibili con il PRC. E' richiesto inoltre di cassare il comma 3 dell'art. 40.	La richiesta che l'approvazione del PRC costituisca automaticamente variante al PS e PO non è pertinente alla modifica dell'articolo 40 del PRC bensì alla modifica della l.r. 35/2015. Si evidenzia tuttavia che con l.r. 69/2019 sono stati modificati l'articolo 14 e l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC. Riguardo la richiesta generalizzata di stralcio del comma 3, non si ritiene condivisibile per gli effetti negativi che produrrebbe sulla programmazione del Piano.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
63	1		OPS	Osservazione n.1: OBIETTIVI DI PRODUZIONE SOSTENIBILE eliminazione dei limiti per comprensorio con la previsione, in sostituzione, di una valutazione di sostenibilità per singolo sito estrattivo; in alternativa revisione al rialzo dei quantitativi individuati sulla base, eventualmente, di una valutazione per singolo comprensorio. il riferimento al periodo 2013-2016 per la determinazione dei fabbisogni di produzione, determina un sottodimensionamento della stima dal momento che il lasso di tempo considerato è quello di maggior depressione per il settore delle costruzioni. ove siano previsti i Piani attuativi di bacino estrattivo gli obiettivi di produzione sostenibile devono essere coerenti con i quantitativi estraibili previsti dai Piani attuativi.	La l.r. 35/2015 prevede che il PRC definisca "i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile ... in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile" (art. 7, comma 1, lettera c); pertanto, fermo restando che il giacimento rappresenta la "porzione di suolo o sottosuolo, idoneo ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte", ai fini del dimensionamento il piano cave deve contenere gli obiettivi di produzione, obiettivi che sono slegati dalle potenzialità stesse dei giacimenti facenti parte di un comprensorio e che non ne compromettono dette potenzialità, restando queste impregiudicate nel tempo. Come illustrato nell'elaborato PR14, la stima dei fabbisogni è stata determinata sulla base dei volumi di materiali estratti ai fini della commercializzazione negli ultimi anni dalle cave toscane, come trasmessi dai Comuni con gli OBI negli anni presi a riferimento. Vista l'osservazione si procede già in questa fase ad una verifica della correttezza dei dati, desunti dalle comunicazioni annuali dei Comuni, alla base del modello di calcolo degli OPS, i cui esiti sono riportati nella relazione istruttoria. Ad ogni modo a seguito del primo monitoraggio triennale e successivamente quelli quinquennali sarà possibile aggiornare, se necessario, gli OPS, come previsto dall'articolo 19 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
63	2		OPS	Osservazione n.2: QUANTITÀ AUTORIZZATE NON SCAVATE eliminazione del dato dal calcolo dei quantitativi escavabili L'assunzione dei soli dati numerici forniti dai Comuni come elemento indicativo dello stato di escavazione nei comprensori genera un probabile ed apprezzabile effetto distorsivo sulle quantità effettivamente estraibili. Si tenga conto del fatto che di tali valori non si è fatta una valutazione qualitativa, ad esempio in merito a possibili situazioni di crisi aziendale o di scarsa appetibilità del prodotto da parte del mercato, con il rischio di generare disparità di condizioni tra gli operatori di uno stesso comprensorio o di comprensori affini.	Si prende atto di quanto segnalato; fermo restando il modello definito dal PRC, al fine di assicurare la continuità produttiva e consentire l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri che estraggono le materie prime per un diretto utilizzo nei loro processi produttivi si propone una modifica dell'articolo 33 della disciplina, con l'inserimento del comma 2bis, prevedendo che in tali casi non vengano detratte le volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate. Inoltre si valuta ammissibile che l'OPS possa essere ripartito anche tra comprensori, purché afferenti alla stessa tipologia di prodotto, previo accordo dei Comuni interessati, ed in tal senso viene proposta un'apposita modifica all'articolo 18 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica degli artt.18 e 33 della disciplina.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
63	3		Comprensorio	<p>Osservazione n.3: ORGANIZZAZIONE IN COMPRENSORI E SUDDIVISIONE DELLE QUANTITÀ revisione del perimetro dei comprensori; previsione della condivisione della proposta di individuazione di aree estrattive e dei volumi di produzione solo in caso di programmazione urbanistica di area vasta, coordinamento regione-comuni negli altri casi.</p> <p>la definizione del perimetro dei comprensori in molti casi non sembra rispecchiare quanto previsto dall'art. 37 c. 1 in quanto non si riscontrano caratteristiche geologiche simili né una connessione geografica evidente.</p> <p>la ripartizione tra i Comuni di uno stesso comprensorio dei volumi da scavare, soprattutto con le quantità ridotte previste, comprometterà la programmazione aziendale in termini di investimenti sostenuti e sviluppo dell'attività potendosi preferire una diversa dislocazione delle eventuali nuove autorizzazioni rispetto a quanto a suo tempo previsto con gli strumenti regionali (PRAER) e provinciali (PAERP) per esigenze "amministrative" comunali discordanti o a causa di uno stato di adeguamento/attuazione degli strumenti urbanistici diverso all'interno di uno stesso comprensorio.</p> <p>può generare casi di aziende che al termine della loro autorizzazione non hanno più la possibilità di chiederne di nuove perché le quantità autorizzate non scavate relative al loro comprensorio, sono superiori agli obiettivi di produzione sostenibile previsti.</p> <p>Caso in cui due aziende che producono lo stesso tipo di materiale ma che appartengono a due comprensori diversi: se uno di questi annovera un numero di Comuni superiore all'altro, è probabile una tempistica autorizzativa (accordo ecc.) più lunga rispetto al secondo, incidendo sulla competitività delle imprese.</p>	Osservazione sul modello adottato. L'osservazione è in contrasto con i presupposti su cui si basa il progetto di piano, che discendono dalla l.r.35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
63	4		Norma ar. 40	<p>Osservazione n.4: NORME TRANSITORIE fare riferimento per il periodo transitorio per il rilascio delle nuove autorizzazioni alla pianificazione vigente; in alternativa, in caso di varianti alle autorizzazioni esistenti, incrementare la percentuale dal 30% alla quantità autorizzata con l'autorizzazione vigente.</p> <p>L'impossibilità di rilasciare nuove autorizzazioni in attesa dell'adeguamento dello strumento comunale metterà le aziende con le autorizzazioni in scadenza nei prossimi mesi nell'impossibilità di continuare l'attività.</p> <p>si ricorda che l'art. 58 comma 1 della legge 35, prescrive esplicitamente che "fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (...), le autorizzazioni (...) sono rilasciate in conformità con i contenuti dei regolamenti urbanistici vigenti". Appare quindi dubbia anche la legittimità della disposizione transitoria contenuta nella disciplina di Piano.</p>	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 sono stati modificati l'articolo 14 e l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
63	5		Norma ar. 40	Osservazione n.4: (infra) NORME TRANSITORIE si chiede di far salve le nuove autorizzazioni relative a richieste risultanti già all'esame degli Enti di valutazione competenti, anche relativamente alla sola compatibilità ambientale, in analogia per altro con quanto previsto dall'art. 58 commi 3 e 4 della legge regionale n. 35 del 2015 relativamente all'entrata in vigore della legge stessa.	Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
63	6		Norme altro	<p>Osservazione n.5: EFFICACIA E PROCEDURE PER LA MODIFICA DEL PRC (ART. 19 COMMA 3) previsione di scadenze di revisione dinamiche su input aziendale o comunale.</p> <p>Qualora nei tre anni successivi all'approvazione del piano e nei quinquenni successivi ci si rendesse conto dell'inadeguatezza degli obiettivi di produzione sostenibile, le procedure di approvazione delle varianti necessarie al piano stesso e agli strumenti urbanistici comunali richiederebbero tempi tali da lasciare inattive le aziende.</p> <p>E' pertanto indispensabile che la revisione degli obiettivi di produzione sostenibile possa avvenire, anche prima dei tre anni, su input delle imprese interessate o dei Comuni nei quali ricade il giacimento e con una procedura più rapida come ad esempio una delibera della Giunta regionale su parere della competente Commissione consiliare.</p>	Il PRC ha validità a tempo indeterminato ma può essere aggiornato e modificato ogni volta che ne venga ravvisata la necessità. Le procedure per le modifiche del PRC sono disciplinate dall'articolo 8 della l.r. 35/2015 e si differenziano a seconda della tipologia della modifica; in particolare il comma 2 dell'articolo 8 riconosce una procedura "semplificata" per "le modifiche al PRC che non contengono previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali" che sono approvate ai sensi dell'articolo 10 della l.r.1/2015". Il PRC non può prevedere procedure di modifica del piano diverse da quelle stabilite dalla l.r.35/2015, tuttavia si propone di integrare l'art.19 della disciplina precisando che l'adeguamento del PRC in caso di variazione dell'OPS inferiore al 5% del dimensionamento complessivo del Piano sia da ricondurre alle fattispecie da approvare ai sensi della articolo 8 comma 2 l.r.35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 19 della disciplina.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
63	7		Norma art. 13	Osservazione n.6: Articolo 13 Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini. Osservazione generale. si chiede la revisione sostanziale del presente articolo, demandando ai Comuni, nella redazione dei Piani Attuativi dei bacini estrattivi, la definizione per ciascuna cava delle percentuali minime di resa, in ragione delle caratteristiche litologiche e geologiche-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione, da verificarsi tramite apposito studio.	Le percentuali minime di resa stabilite dal PRC sono state determinate sulla base delle produzioni medie annue delle cave toscane di materiale ornamentale, tenuto conto dell'obiettivo generale di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale del PRC. Inoltre il comma 3 dell'articolo 13 prevede già che il Comune possa abbassare la resa, qualora l'attività estrattiva sia programmata attraverso i piani attuativi ed entro determinati limiti, in relazione alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione delle bancate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
63	8		Norma art. 13	Osservazione n.7: Articolo 13 Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini. si chiede La modifica del Comma 4, secondo quanto di seguito: <i>Comma 4. Il Comune, attraverso i Piani attuativi di Bacino di cui agli articoli 113 e 114 della LR. 65/2014, stabilisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni che contengano una ulteriore riduzione della resa minima definita al comma 3 fino a un massimo del 5% per progetti specifici tesi all'incremento dell'occupazione attraverso lo <u>sviluppo di filiere connesse al settore lapideo.</u></i>	La scelta del piano è quelle di individuare una premialità proprio associata allo sviluppo della filiera locale, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio, perché tale obiettivo discende direttamente dalla l.r.35/2015, sia per il rilascio di nuove concessioni (art.35) che per la proroga di autorizzazioni esistenti (art.38).	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
63	9		Norma art. 13	Osservazione n.8: Articolo 13 Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini. Comma 7: Si ritiene non possano essere accomunati i lavori di scoperchiatura e quelli di messa in sicurezza, in quanto i secondi non risultano prevedibili. Non risulta chiaramente intelligibile il riferimento temporale al 10% dell'intero progetto di coltivazione (significa, per esempio, che relativamente a una autorizzazione della durata di 10 anni i lavori di messa in sicurezza non potrebbero superare il periodo di 1 anno? Se fosse questa l'interpretazione, ne risulterebbe una disposizione irragionevole, in quanto, come suddetto, tali lavori non possono essere quantificati preventivamente sotto il profilo temporale). In ogni caso, per tale tipologia di lavori, i materiali abbattuti non devono concorrere né alla percentuale di resa, né agli obiettivi di produzione sostenibili. Risulta incongruo il raccordo previsto con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008, poiché tali materiali non possono essere classificati quali rifiuti di estrazione come sembra sottendere il riferimento normativo, in quanto si configurano quali derivati dei materiali da taglio ai sensi della LR. 35/2015, Comma 1, lettera c), punto 2.2	I lavori di messa in sicurezza citati nel comma 7 sono “programmati” in quanto connessi alla messa in sicurezza permanente e consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, pertanto devono essere previsti dal progetto oggetto di autorizzazione e soggiacciono ai limiti previsti dalla disciplina, sia in termini volumetrici che temporali. A chiarimento di quanto sopra, nel comma 7 dell'articolo 13, circa i lavori di messa in sicurezza viene precisato “messa in sicurezza permanente di cui all'art. 2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015”. Diversamente, i lavori di messa in sicurezza di cui al comma 8 sono “imprevisti” in quanto conseguenti a situazioni “impreviste” emerse in corso di lavorazione ed espressamente prescritti dagli Enti competenti, con la conseguenza che le eventuali volumetrie abbattute o escavate non concorrono né alla percentuale di resa né agli obiettivi di produzione sostenibile. Il comma 7 dell'art.13 prevede inoltre che le soglie per i lavori di scoperchiatura e messa in sicurezza siano espressamente valutate all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale tramite apposito elaborato descrittivo in raccordo con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008, questo non significa che i materiali derivanti da tali attività siano automaticamente da considerarsi rifiuti ma semplicemente che debbano essere classificati nel progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
63	10		Norma art. 13	Osservazione n.9: Articolo 13 Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini. Comma 8: si chiede La modifica del Comma 8 secondo quanto di seguito: Dal computo dei volumi soggetti al rispetto delle percentuali di cui ai commi 2,3 e 4 dovranno essere escluse le volumetrie abbattute e/o escavate per gli interventi dimessa in sicurezza del cantiere, per le esigenze di preparazione dei fronti di coltivazione e per la risistemazione ambientale.	Gli eventuali lavori necessari per la messa in sicurezza “espressamente prescritti dagli Enti competenti”, di cui al comma 8 dell'articolo 13, attengono esclusivamente ad eventi imprevisti e non a fasi ordinarie del progetto di coltivazione e pertanto lavori di messa in sicurezza permanente o legati ad esigenze di preparazione dei fronti di coltivazione o di risistemazione non rientrano in tale fattispecie in quanto rientrano nell'ambito dell'ordinaria attività estrattiva e devono essere preventivamente progettati.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
63	11		Norme altro	Osservazione n.10: Art. 14 Monitoraggio delle produzioni di materiali per uso ornamentale si chiede la modifica del Comma 4, secondo quanto di seguito: Comma 4. Il Comune, qualora rilevi che la resa come indicata nel progetto di coltivazione non sia stata raggiunta, provvederà a richiedere gli accorgimenti progettuali e operativi orientati ad adeguare le produzioni nel termine massimo dei <u>tre anni</u> successivi.	Il monitoraggio ha come principale finalità quella di verificare il raggiungimento degli obiettivi, pertanto, considerato che il titolare annualmente è in grado di monitorare il raggiungimento della resa rispetto a quanto previsto dal progetto, si presume che abbia modo anche di intervenire tempestivamente in caso di scostamenti in modo tale che, qualora dalla verifica quinquennale del Comune emerga il mancato raggiungimento degli obiettivi di resa, sia in grado di porre in essere gli accorgimenti progettuali e operativi nell'arco dell'anno successivo.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
63	12		Norme altro	Osservazione n.11: Art. 14 Monitoraggio delle produzioni di materiali per uso ornamentale la modifica del presente comma configurando, nella circostanza di mancato raggiungimento si chiede la modifica del Comma 5, configurando, nella circostanza di mancato raggiungimento della resa prevista, una penalizzazione attraverso una riduzione proporzionale dei volumi originariamente autorizzati.	Il raggiungimento degli obiettivi di resa è uno degli elementi cardine della pianificazione regionale per la valorizzazione dei materiali ornamentali; laddove a seguito di successive verifiche si riscontrasse l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati si ritiene corretto prevedere il ripristino del sito.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
63	13		Norma art. 25	Osservazione n.12: Articolo 25 - Attività estrattive all'interno dei Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane. Raccordo con la Disciplina del PIT-PPR. si chiede di modificare il comma 5 secondo la seguente formulazione: Comma 5. L'attività di asportazione dei ravaneti di cui ai commi precedenti non concorre alla percentuale di resa di cui all'articolo 13, comma secondo, terzo e quarto. Non concorre inoltre al raggiungimento degli obiettivi di produzione sostenibile qualora il piano attuativo di bacino individui che l'attività di asportazione sia finalizzata alla messa in sicurezza ambientale o idraulica o geomorfologica. Non concorrono inoltre al raggiungimento degli obiettivi di produzione sostenibile e alla percentuale di resa di cui all'articolo 13, comma secondo, terzo e quarto, i materiali asportati, precedentemente stoccati e/o impiegati ai fini di cui al successivo comma 9 o comunque utilizzati in opere di assetto in cava.	Si condivide la necessità di precisare che l'attività di asportazione dei ravaneti non concorre alla percentuale di resa di cui all'articolo 13, con riferimento non solo al comma 2 ma anche ai commi terzo e quarto (comunque sempre riferiti ai piani attuativi di bacino). Viceversa, non si ritiene condivisibile la non concorrenza al raggiungimento degli OPS dei materiali utilizzati per la temporanea realizzazione di opere di assetto di cava poiché, trattandosi di opere cantieristiche, nulla osta che vengano rimossi e commercializzati secondo quanto previsto nel progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 25 comma 5.	parzialmente accoglibile
63	14		Norme altro	Osservazione n. 13: Articolo 28 Sito estrattivo Si osserva La definizione "geometrie di scavo" non trova alcun riscontro nella Legge di riferimento e nel Regolamento attuativo 72/R, ingenerando incertezza interpretativa. si chiede di modificare il comma 1 come di seguito indicato: Ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lett. g) della LR. 35/2015 per sito estrattivo si intende l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. L'atto autorizzativo individua l'area in cui è ammessa l'escavazione in base alle geometrie di scavo indicate nel progetto di coltivazione nonchè altresì le pertinenze che comprendono l'area impianti, le aree di stoccaggio temporaneo o permanente, le eventuali strutture di deposito, le strade di arroccamento.	Le precisazioni contenute nell'articolo 28 sono state introdotte dal Piano al fine di meglio identificare il sito estrattivo, senza contrastare con le definizioni della l.r. 35/2015. In particolare, il riferimento alle geometrie di scavo del progetto, di cui al comma 1 dell'articolo 28, sottolinea che il progetto di coltivazione relativo al sito estrattivo individua due diverse tipologie di aree: quelle nelle quali "è ammessa l'escavazione in base alle geometrie di scavo indicate nel progetto di coltivazione" e "le pertinenze", tutto ciò senza introdurre aggravii rispetto ai contenuti ordinari di un piano di coltivazione e al fine di facilitare le verifiche di rispondenza tra lavori e progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
63	15		contributo conoscitivo	Ulteriori osservazioni n. 14: Riflessi ambientali: La limitazione ai quantitativi scavabili operata d'ufficio e il livello ridotto di tale limite comporta necessariamente il ricorso all'importazione dei materiali dalle regioni limitrofe e di conseguenza un impatto ambientale considerevole in termini di inquinamento e logorio della viabilità.	Gli Obiettivi di Produzione Sostenibile, contenuto obbligatori del Piano Cave ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. f) della l.r. n. 35/15, sono stati definiti non in modo arbitrario ma tenuto conto dell'andamento delle produzioni trapiantato a venti anni, secondo un modello econometrico elaborato da IRPET. L'osservazione costituisce di fatto una critica al Piano, prospettando scenari critici senza tuttavia proporre modelli alternativi e pertanto non induce rivalutazione dei contenuti del Piano stesso.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
63	16		Norme altro	Ulteriori osservazioni n. 14: Materiali industriali Per quello che riguarda i materiali industriali, abbiamo evidenziato in premessa come manchino degli strumenti attuativi dell'importante principio enunciato all'articolo 33 c. 2. Si dovrebbe prevedere esplicitamente la possibilità in tali casi (considerati i riflessi sulle filiere industriali correlate) di derogare agli obiettivi di produzione sostenibile e alla disciplina transitoria sulla base di una delibera di Giunta che disciplini le relative modalità applicative e procedurali.	Considerata l'importanza di garantire la continuità produttiva e l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri, si propone di integrare l'articolo 33 della Disciplina di Piano con l'inserimento di un'eccezione a quanto disposto dall'art.18 comma 2 .	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 33 della disciplina.	parzialmente accoglibile
63	17		Norme altro	Ulteriori osservazioni n. 14: Chiarimenti sul tout-venant Si ritiene necessario chiarire se per quantità massime sostenibili di materiale estraibile si intende il tout-venant o il materiale utile alla commercializzazione (come noi riteniamo), al netto quindi degli scarti.	Si ritiene opportuno precisare la definizione di OPS e si propone pertanto di integrare l'articolo 18 precisando che gli obiettivi di produzione sostenibile rappresentano le quantità massime di materiale estraibile commercializzabile o utilizzabile per la produzione.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accolta con modifica dell'articolo 18 della disciplina.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
63	18		Norme altro	Ulteriori osservazioni n. 14: Validità del perimetro delle aree a destinazione estrattiva (art. 26 c. 2) La decadenza automatica dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva con la fine della validità del Piano Operativo comunale nel caso di mancato rilascio delle relative autorizzazioni, comporta un evidente rallentamento nella programmazione dell'attività estrattiva per la necessità di ripercorrere una nuova fase istruttoria per aree comunque comprese all'interno di giacimenti che costituiscono invariante strutturale.	La disciplina del piano operativo relativa alle aree a destinazione estrattiva non può essere considerata valida a tempo indeterminato poiché relativa ad attività di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali etc..e non alla gestione degli assetti esistenti.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
63	19		Altro	Osservazione n. 15: Osservazioni metodologiche al documento denominato PR 14 viene fatta una lettura critica del documento ma non vengono fatte precise richieste se non quella di: "Si ritiene, pertanto, indispensabile una verifica puntuale di tutte le elasticità con le associazioni di categoria e con gli addetti del settore."	Nel processo di formazione del piano sono stati svolti numerosi tavoli di concertazione con gli addetti del settore. La descrizione delle scelte relative ai coefficienti di elasticità è descritta nella nota metodologica dell'elaborato PR14.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
63	20		PR15	Osservazione n. 16: Osservazioni al documento PR 15 trattandosi di indicazioni prettamente tecniche e normative sarebbe a nostro avviso più opportuno e snello che tali indicazioni fossero richiamate come documento esterno al piano in modo da poterle poi più semplicemente modificare a seguito di cambiamenti normativi o giurisprudenziali sulla materia.	L'Elaborato PR15 fa parte del PRC e non è prevista la redazione di un ulteriore documento (esterno), tuttavia l'osservazione risulterebbe parzialmente accoglibile in quanto il documento riporta le linee di indirizzo per le azioni che possono essere intraprese nella fase operativa di applicazione del PRC per il superamento delle criticità ambientali, e non contenendo previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali, le eventuali modifiche potranno essere approvate ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della l.r.35/2015. Per maggior chiarezza si propone di modificare l'articolo 38 della disciplina per precisare la modalità di aggiornamento del PR15.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 38 della disciplina.	parzialmente accoglibile
63	21		PR15	Osservazione n. 16: Osservazioni al documento PR 15 Sarebbe opportuno chiarire in maniera forse più incisiva di quanto fatto nella prefazione che le indicazioni dell'allegato riportano una serie generale di suggerimenti ed azioni che, ad eccezione ovviamente delle fattispecie espressamente normate dalla legge o dai regolamenti, debbono essere valutati singolarmente in relazione alla dimensione, tipologie e localizzazione della cava e che non possono diventare criteri per controlli slegati dal contesto autorizzato.	L'Elaborato PR15 non riporta i criteri per i controlli ma riporta le linee di indirizzo per le azioni che possono essere intraprese nella fase operativa di applicazione del PRC per il superamento delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
63	22		PR15	Osservazione n. 16: Osservazioni al documento PR 15 Paragrafo 1: Acque meteoriche dilavanti: viene formulata la seguente Proposta: Occorre ricordare, come del resto fa lo stesso regolamento regionale per le acque, che le lavorazioni in cava hanno peculiarità particolari per cui occorre semmai rimandare all'atto autorizzativo del Comune per l'applicazione di misure di mitigazione della polverosità laddove necessarie ed opportune in relazione alla caratteristica del sito.	Il paragrafo 1.3 dell'Elaborato PR15 prevede che il Comune, anche avvalendosi di ARPAT, nell'atto autorizzativo, ove necessario e tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento 46/r, prescrive opportune indicazioni gestionali/misure di mitigazione per la gestione delle AMD. Il paragrafo 1 non prevede misure di mitigazione della polverosità.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
63	23		PR15	Osservazione n. 16: Osservazioni al documento PR 15 Paragrafo 7: Rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione: viene richiesto di eliminare i riferimenti al SISTRI ormai inesistente.	L'osservazione è corretta, pertanto si provvede ad eliminare il riferimento al SISTRI in quanto non più previsto dalla normativa di riferimento	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
63	24		PR15	Osservazione n. 16: Osservazioni al documento PR 15 Paragrafo 8: Fanghi di decantazione: Sarebbe forse il caso di chiarire che, fino a quando la concentrazione di tale sostanza non supera le soglie di legge, non siamo in presenza di inquinamento e che quindi anche il materiale che ne presenta tracce non è conseguentemente contaminato.	al Capitolo 8, paragrafo 8.2, viene specificato che ai fini del reimpiego come prodotti o sottoprodotti, i fanghi di decantazione devono rispettare le soglie di contaminazione previste dalla normativa di riferimento.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
63	25		PR15	Osservazione n. 16: Osservazioni al documento PR 15 Paragrafo 9 : Marmettola vengono espresse considerazioni ma non vengono fatte richieste od osservazioni specifiche	Non risultano richieste od osservazioni specifiche relative al paragrafo 9	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente	non rilevante
64	1	SOVICILLE	Norme altro	Si chiede di specificare meglio la norma dell'art.18 della Disciplina di Piano esplicitando con più chiarezza la valutazione circa le volumetrie residue già autorizzate	Considerato che gli Obiettivi di Produzione Sostenibile rappresentano le quantità massime sostenibili di materiale estraibile, come da obblighi informativi di cui all'articolo 25 della l.r.35/2015, le volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate che il Comune dovrà detrarre in fase di rideterminazione degli OPS dovranno essere quelle riconducibili a tale fattispecie. Comunque a chiarimento della definizione di OPS di cui all'articolo 18, si ritiene opportuno precisare che gli obiettivi di produzione sostenibile rappresentano le quantità massime sostenibili di materiale estraibile commercializzato o utilizzato per la produzione.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 18 della disciplina.	parzialmente accoglibile
64	2	SOVICILLE	OPS	Si chiede che l'OPS attribuito al comprensorio di riferimento sia relativo all'intero quantitativo per il materiale ornamentale. Il Comune ricorda che ha trasmesso in data 15/5/2018 la nota prot. 8648, "informazioni sulle volumetrie autorizzate nei progetti di coltivazione delle cave", relativamente al settore ornamentale, con la quale veniva comunicato tra l'altro il quantitativo complessivo di materiale di cui è stata autorizzata l'estrazione nelle cave del Comune di Sovicille pari a mc 1.052.337. Alla luce di questo dato appare pertanto stimato per difetto l'obiettivo di produzione sostenibile di mc.323.669 assegnato per il prossimo ventennio 2019/2038 al comprensorio 38.	L'osservazione è analoga alla 39. L'OPS del comprensorio n.38 è di 323.669 per un totale di 7 giacimenti (5G e 2GP). I 5 G sono attualmente tutte cave con OBI. Il calcolo degli OPS è fondato sulle comunicazioni degli OBI 2013_2016 che avrebbero dovuto contenere sia il quantitativo degli ornamentali che degli eventuali altri prodotti commercializzati, ed infatti l'OPS assegnato non rappresenta il 25% del totale estraibile ma la quantità massima del volume sostenibile del materiale estraibile soggetto contributo di estrazione (commercializzato). Ai fini di una maggiore chiarezza è stata apportata una modifica dell'articolo 18 comma 1 della disciplina di Piano. Dall'analisi degli OBI 2017 si rileva un trend di incremento dei volumi rispetto alla media del quadriennio. Calcolando gli OPS considerando come media di produzione l'OBI 2017 si ottiene un OPS pari a 369.936 mc.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile
64	3	SOVICILLE	OPS	Si chiede che l'OPS attribuito al comprensorio dei marmi venga incrementato di 700.000 mc sia alla luce delle potenzialità future del mercato che dell'ampliamento di alcuni giacimenti del territorio comunale.	L'osservazione è analoga alla 39. L'OPS del comprensorio n.38 è di 323.669 per un totale di 7 giacimenti (5G e 2GP). I 5 G sono attualmente tutte cave con OBI. Il calcolo degli OPS è fondato sulle comunicazioni degli OBI 2013_2016 che avrebbero dovuto contenere sia il quantitativo degli ornamentali che degli eventuali altri prodotti commercializzati, ed infatti l'OPS assegnato non rappresenta il 25% del totale estraibile ma la quantità massima del volume sostenibile del materiale estraibile soggetto contributo di estrazione (commercializzato). Ai fini di una maggiore chiarezza è stata apportata una modifica dell'articolo 18 comma 1 della disciplina di Piano. Dall'analisi degli OBI 2017 si rileva un trend di incremento dei volumi rispetto alla media del quadriennio. Calcolando gli OPS considerando come media di produzione l'OBI 2017 si ottiene un OPS pari a 369.936 mc.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile
64	4	SOVICILLE	Altro	Viene inoltrata l'Osservazione della MAC e l'Osservazione della GRANITAL delle quali vengono condivise le considerazioni	Si rinvia alle osservazioni 39 e 89.	Si rinvia alle osservazioni 39 e 89.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
65	1	CALENZANO	contributo conoscitivo	E' richiesto di rettificare i contenuti della scheda urbanistica della risorsa 090480050050, conformemente alla disciplina del RU adottata con DCC 76/2017 poi controdedotta con DCC 151/2017.	La disciplina dei suoli di ognuna delle aree di risorsa, contenuta nella sezione 7 -STATO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE- del QC01 è stata elaborata sulla base dell'analisi degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale vigenti al momento della costruzione del quadro conoscitivo del PRC (primo semestre 2017) e quindi potrebbe essere stata oggetto di variazione tra il 2017 e il 2019. I dati sono stati ricavati dai siti istituzionali dei Comuni o tramite acquisizione diretta, laddove i Comuni hanno fornito risposta. La disciplina trasmessa dall'osservante è riferita ad una variante al RU successiva a quella indicata nella scheda di quadro conoscitivo, di cui però non è chiara la vigenza ad oggi, poiché quanto trasmesso non è la delibera di definitiva approvazione ma la comunicazione del Comune di Calenzano con cui viene comunicato all'osservante che il Comune ha controdedotto alle osservazioni, precisando che l'efficacia della variante avrà luogo successivamente all'esito della Conferenza Paesaggistica Regionale. Dagli archivi regionali si evidenzia che il verbale di cui trattasi è del 25/05/2018, non si conosce la data di approvazione del Comune, né la pubblicazione sul BURT. Si precisa, in ogni caso, che la disciplina richiamata nelle schede di quadro conoscitivo del PRC non supera in alcun modo la disciplina dei suoli degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale vigenti al momento dell'adozione del PRC, la sola avente valore conformativo dei suoli.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
65	2	CALENZANO	OPS	E' richiesto di aumentare la potenzialità del comprensorio 61, poiché già il solo giacimento 0904800500501, oggetto di osservazione, assorbe in toto gli OPS del comprensorio.	Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14, a partire dai materiali estratti negli ultimi anni dalle cave toscane. Si evidenzia che gli ultimi OBI inviati dal Comune di Calenzano risalgono al 2016 e riguardano la sola cava in loc. Cassiana Nord, condotta da La Nuova Collerose srl (autorizzazione n.1 del 14/03/2012 e scadenza 29/10/2019). L'osservazione è di tenore analogo alle 49.3 di Polistrade Costruzioni Generali, 65 di Tome srl e 71 di Macchine Costruzioni Comeca.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
66	1	BORGIO A MOZZANO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	QC01E – Risorsa 090460040080: si chiede che il perimetro della Risorsa individuata dal PRC sia ripristinato nelle dimensioni originarie definite dal documento di pianificazione ancora vigente.	Il PRC non prevede perimetri di risorsa. I perimetri derivanti dalle precedenti pianificazioni sono utilizzati come Quadro Conoscitivo di riferimento per l'individuazione dei giacimenti e non costituiscono elemento di progetto del PRC. L'osservazione non rileva questioni pertinenti i contenuti del Piano.	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi e ai criteri assunti nell'ambito dell'istruttoria	non accoglibile
66	2	BORGIO A MOZZANO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	PR08E – Giacimento 09046004008001: si chiede che il perimetro del Giacimento individuato dal PRC sia opportunamente corretto ed adeguato ai limiti areali già individuati negli strumenti di pianificazione vigenti, tenendo prioritariamente conto del nuovo limite di scavo assentito con l'autorizzazione comunale del 25.06.2019. Il Comune ha confermato il rilascio dell'autorizzazione.	In esito all'Analisi Multicriteriale si rileva criticità Alta in ragione del Tematismo Vegetazione esteso a tutta l'area, e criticità media data dal Tematismo Suolo. Le variazioni richieste comportano un ampliamento di quasi il 50% della superficie del giacimento. Il materiale è presente in buona qualità ed il sito risulta in attività. Il comune specificamente interpellato con prot. 420743 del 12.11.2019, con propria nota pervenuta con prot. 442982 del 28.11.2019 conferma l'esistenza del titolo abilitativo sull'area richiesta dal privato, con quella conformazione. Visto quanto sopra il perimetro del giacimento può essere rivalutato tenendo conto degli elaborati allegati all'osservazione.	Accoglibile sulla base di quanto rilevato nell'analisi tramite la modifica del giacimento scheda 09046004008001.	accoglibile
66	3	BORGIO A MOZZANO	Trasformazione da G/GP	PR08E – Giacimento 09046004008003: non si concorda con la classificazione del giacimento come GP.	La risorsa analizzata nel PRC risulta piuttosto estesa e interessa due versanti contrapposti divisi dal torrente Socciglia. Nella porzione nord interessata dalla attività estrattiva è stato individuato un giacimento mentre il giacimento potenziale individuato sul versante opposto risulta del tutto integro e completamente boscato. Tale classificazione consentirà al Comune in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PRC di valutare l'eventuale trasformazione in giacimento.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
67	1	ROCCASTRADA	Norme altro	Art. 18 – E’ necessario esplicitare in maniera chiara tale concetto al fine di evitare, in fase autorizzativa, incomprensioni od interpretazioni distorte della norma. La richiesta è quella di utilizzare una terminologia più aderente alla materia trattata, rifacendosi a quella già in uso fra gli addetti ai lavori, ovvero: - Tout-venant: totale dell’abbattuto - Utile: ciò che è oggetto di lavorazione/commercializzazione (sul quale è dovuto il contributo di estrazione) - Sterile materiale non utilizzato per la commercializzazione, ma esclusivamente per i ripristini (sul quale non è dovuto il contributo di estrazione).	Si ritiene opportuno precisare la definizione di OPS e si propone pertanto di integrare l'articolo 18 precisando che gli obiettivi di produzione sostenibile rappresentano le quantità massime di materiale estraibile commercializzabile o utilizzabile per la produzione.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica del dell’articolo 18 della disciplina.	parzialmente accoglibile
67	2	ROCCASTRADA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Nella tavola PR-08 “Roccastrada”- “09053021087001” la perimetrazione del “giacimento” comprende anche l’area che FIBRAN SpA ha destinato agli impianti di seconda lavorazione e commercializzazione del prodotto finito e l’area Tamburino che GESSI ROCCASTRADA ha destinato a seconda lavorazione. Si richiede, pertanto, la correzione dei suddetti errori e la riconduzione del perimetro del giacimento a quanto riportato nella cartografia del P.O.C. recentemente approvato in via definitiva da questo Comune.	Il PRC all'art. 22 comma 7 della propria Disciplina di Piano (Elaborato PR02) ha già previsto e normato i casi in cui è riconosciuta ai comuni, all'atto di adeguamento al PRC del PS, la facoltà di operare scostamenti in riduzione ai perimetri dei giacimenti, senza che sia necessario apportare variante al PRC stesso. Alla luce di quanto sopra, l'osservazione non rileva ai fini delle eventuali modifiche da apportare al PRC adottato.	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi e ai criteri assunti nell’ambito dell’istruttoria	non accoglibile
67	3	ROCCASTRADA	Norme altro	Si richiede una revisione della normativa che renda possibile l’esistenza delle aree industriali per la seconda lavorazione all’interno delle aree di giacimento di P.R.C.	I giacimenti costituiscono invariante strutturale ai sensi dell’articolo 88 comma 5 della l.r. 65/2014 e sono definiti dalla l.r. 35/2015 come quelle “porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva (..)”, conseguentemente attività diverse da quelle di cava sono ammesse soltanto a condizione che non interferiscano con l’attività di coltivazione e non compromettano lo sfruttamento del giacimento, in quanto l’obiettivo primario della l.r.35/2015 e del Piano è quello della tutela della risorsa mineraria.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
67	4	ROCCASTRADA	OPS	Il Comprensorio 93 – Gessi di Roccastrada viene attualmente esercito da due aziende per un totale di 4.900.000 mc. Sulla base degli OPS di cui all’art.18 della Disciplina di Piano, la volumetria complessiva attribuita allo stesso Comprensorio, per i prossimi 20 anni (art. 6 – Norme di Piano) risulta pari a 2.550.450 mc., quindi circa il 50% in meno. I piani di sviluppo aziendale per i settori industriali sono caratterizzati da obiettivi temporali di circa 40 anni, sia in termini di investimento che di ritorno di utili, l’applicazione degli OPS comporterebbe, da subito, il cambiamento delle strategie aziendali, a causa di una previsione di “vita residua” delle aziende che si attesterebbe intorno ai 10/20 anni. Si richiede, pertanto, una correzione degli OPS, riconfermando, quantomeno, i 4.900.000 mc.	Nell'unico Giacimento, che da solo compone il comprensorio 93, sono presenti 4 cave con scadenze autorizzative diverse ma tutte concentrate tra il 2018 e il 2019 salvo recenti nuove autorizzazioni di cui il settore non è a conoscenza. La richiesta di aumento è basata sul trend di crescita degli ultimi 9 anni che, se mantenuto, non è supportato dall'attuale OPS. Sulla base dell’OBI 2017 si conferma il trend rispetto alla media del quadriennio precedente, tuttavia si procede all’aggiornamento dell’OPS portandolo a 2.576.396 mc calcolato sulla base dell’OBI 2017. Si ritiene che l’osservazione possa essere parzialmente accolta anche grazie alla modifica dell’articolo 33 della disciplina con l’inserimento dei commi 2bis e 2ter, volti ad assicurare la continuità produttiva e consentire l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri che estraggono le materie prime per un diretto utilizzo nei loro processi produttivi in ambito locale. Osservazione analoga alla 44.4 di Fibran spa.	Vista l’analisi l’osservazione è parzialmente accoglibile con con revisione dell’OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02 e con la modifica dell’art.33 della disciplina.	parzialmente accoglibile
67	5	ROCCASTRADA	Norma ar. 40	Art.40 Disposizioni transitorie e Procedimenti in corso. Con riferimento alle istanze di cui al comma 3 dell'articolo 40, si chiede che siano fatti salvi i procedimenti avviati in data antecedente la pubblicazione sul Burt del PRC adottato (21.08.2019).	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l’articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l’articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
67	6	ROCCASTRADA	Norme altro	Si auspica che la norma della Disciplina di cui agli art.22 e 23 , venga formulata, escludendo tra i contenuti obbligatori nell'adeguamento dei piani, la stima preventiva delle potenzialità del giacimento (art.22 c.4) e le relative volumetrie da estrarre (art.23 c.2 lett.a), oppure lasciando la facoltà alla pianificazione comunale di introdurre i limiti massimi dei volumi da estrarre solo nel caso in cui si discostino (di certo in diminuzione) dai quantitativi del PRC.	Quanto osservato contrasta con la l.r.35/2015 e con gli obiettivi del PRC in quanto la definizione degli OPS e la stima delle potenzialità del giacimento sono contenuti di Piano previsti dalla legge. Inoltre il PRC stabilisce gli OPS a livello di comprensorio e non a livello di singolo Comune, essi rappresentano il limite massimo e eventuali quantitativi in riduzione non sono oggetto di modifica al piano stesso; qualora invece, in esito al monitoraggio, emerga la necessità di incrementare gli OPS, sia la l.r. 35/2015 che il Piano ammettono la possibilità di adeguamento secondo le procedure dell’articolo 8 .	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
68	1	CAMPO NELL'ELBA	Nuovo G su Risorsa esistente	nell'area OR403 Il 7 (attualmente cava attiva di granito) sono stati riconosciuti criteri escludenti e fortemente condizionanti non chiaramente riconoscibili, l'area non risulta interamente compresa nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, viceversa risulta compresa nel SIC-ZPS ma per un'estensione assolutamente irrisoria rispetto alla superficie totale → si chiede che venga reinserita nella carta dei Giacimenti in modo tale da permettere il mantenimento dell'attività in essere, eventualmente riducendo il perimetro della risorsa	Nell'area affiorano graniti e tonaliti appartenenti alla Facies di San Piero (con tessitura granulare ipidiomorfa a granulometria medio-fine con scarsi fenocristalli di K-feldspato). Non sono presenti corpi di frana. L'area oggetto di richiesta interseca nella porzione nord un criterio escludente E1 (dato dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano) oltre ricadere interamente nel criterio escludente CFE costituito dal sito Natura 2000-ZSC-ZPS ZPS "Monte Capanne e promontorio dell'Enfola". L'area, infine, risulta totalmente interessata da criticità media da Tematismo Suolo (Art. 136, D.Lgs 42/2004) in parte sovrapposta con una criticità alta dovuta al Tematismo Vegetazione (bosco su aree ex art. 136 del Codice).	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
69	1	CHIUSI	Norma ar. 40	Si chiede di provvedere alla modifica dell'art.40 della Disciplina di Piano in modo che sia prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni, in attesa dell'adeguamento degli Strumenti Urbanistici al PRC approvato, purché in conformità con i contenuti degli RU vigenti e purché non in contrasto con le previsioni di PRC	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
70	1	CHIUSI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede di rivedere il perimetro del Giacimento 09052011036001 Pania tenuto conto che parte del G ricade in area a Servizi Sportivi, parte della Risorsa ricade in una Invariante strutturale e parte dell'attività estrattiva autorizzata non è ricompresa nel G. Si allega la proposta cartografica del Giacimento	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva criticità media per Tematismi Risorse idriche e Suolo estesi a quasi tutta la superficie richiesta in ampliamento. Nella parte a sud l'attuale perimetrazione, riferita al giacimento 09052011036001, si attesta su elementi fisici certi e coerenti con i segni del territorio e tiene conto di un'adeguata distanza da un edificio isolato circondato dal bosco. Nella porzione nord si riscontra invece la presenza di impianti di lavorazione legati ad attività estrattiva. Presenza di due piccoli movimenti gravitativi interni all'area, uno attivo di scorrimento ed uno quiescente sempre di scorrimento. Il perimetro richiesto corrisponde alla PL del PAERP. Occorre tenere conto anche dei contenuti delle oss 46.1 e 48.1 rispetto alle quali con nota prot. 420193 del 12.11.2019 il comune si è espresso favorevolmente all'accoglimento delle suddette osservazioni. Sulla base di quanto sopra, nel rispetto dei criteri fisico morfologici assunti per la definizione dei giacimenti, il giacimento può essere parzialmente ripermetrato tenendo conto di quanto graficamente indicato nell'osservazione	Parzialmente accoglibile, tenuto conto degli elaborati grafici allegati all'osservazione, tramite modifica del giacimento scheda 09052011036001	parzialmente accoglibile
71	1	CALENZANO	OPS	La risorsa n. 090480050060 comprende sia il Bacino Estrattivo (zona DE-A del RUC) che parte dell'area in esaurimento (zona DE-B del RUC) denominata Cava Cassiana Nord che è sempre stata autonoma rispetto al Bacino Estrattivo anche in termini di volumetrie estratte. Si chiede la variazione delle previsioni di estrazione del materiale per il comprensorio n.61.	Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14, a partire dai materiali estratti negli ultimi anni dalle cave toscane. Si evidenzia che gli ultimi OBI inviati dal Comune di Calenzano risalgono al 2016 e riguardano la sola cava in loc. Cassiana Nord, condotta da La Nuova Collorese srl (autorizzazione n.1 del 14/03/2012 e scadenza 29/10/2019). L'osservazione è di tenore analogo alla 29 del Comune di Calenzano, 49.3 di Polistrade Costruzioni Generali, 65 di Tome srl.	Vista l'analisi l'osservazione non è accoglibile.	non accoglibile
71	2	CALENZANO	Altro	La risorsa n. 090480050060 comprende sia il Bacino Estrattivo (zona DE-A del RUC) che parte dell'area in esaurimento (zona DE-B del RUC) denominata Cava Cassiana Nord che è sempre stata autonoma rispetto al Bacino Estrattivo anche in termini di volumetrie estratte. Viene richiesta la rettifica delle indicazioni del RUC riportate nella Scheda della risorsa n. 090480050060	La scheda della risorsa indicata costituisce elemento di quadro conoscitivo e si riferisce al periodo di inizio della redazione del Piano. Il Comune di Calenzano non ha segnalato alcun errore, le precisazioni segnalate non costituiscono comunque elemento per la revisione dei quantitativi estraibili.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
72	1	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesto l'ampliamento del giacimento 09048018027001 a comprendere l'area verso monte (porzione sud-est dell'area di risorsa).	<p>Il PRC ha individuato nell'area di risorsa 090480180270, un giacimento la cui perimetrazione tiene conto della opportunità di escludere dall'attività estrattiva i corpi di frana presenti e i versanti sud e ovest particolarmente acclivi e visibili dall'autostrada A1. In esito all'Analisi Multicriteriale, la zona richiesta in ampliamento evidenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella porzione interna all'area di risorsa è totalmente interessata da media criticità per CF1 dovuto al solo Tematismo Vegetazione (Morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale – IV invariante del PIT) oltre E1 per la presenza di corsi d'acqua - nella porzione esterna all'area di risorsa è interessata da alta criticità nella zona sud per CF1 dovuto al solo Tematismo Vegetazione (Bosco + aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004) oltre che da media criticità per 2 Cf1 in sovrapposizione relativamente al Tematismo Vegetazione (Morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale – IV invariante del PIT) e al Tematismo Suolo (area di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs 42/2004). <p>La zona in ampliamento richiesta ha un'alta visibilità dall'Autostrada A1. Richiesto orientamento al Comune di Firenzuola con prot. 0420086 del 12/11/2019, si esprime favorevolmente con PEC prot. 0465770 del 16/12/2019 all'ampliamento, ma nella misura del 50% di quanto richiesto. Sulla base di quanto sopra può essere valutata la possibilità di individuare un giacimento potenziale in contiguità con il giacimento esistente sviluppato sul versante meno visibile dal fronte autostradale</p>	Parzialmente accoglibile, sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni, tramite l'individuazione di un giacimento scheda 09048018027002	parzialmente accoglibile
73	1	CAPOLONA	Nuovo G su nuova Risorsa	Inerti Cocci lamenta l'indisponibilità di aree escavabili nel territorio comunale di Arezzo che ha portato la società a delocalizzare le proprie attività nelle aree ricadenti nel comune di Laterina Pergine V.no, attualmente in fase di esaurimento. Per garantire la continuità lavorativa aziendale e scongiurare il rischio della crisi occupazionale, si richiede l'inserimento dell'area in loc. Vignoli come giacimento	L'area insiste sul VI Lh (depositi villafranchiani: limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose). In esito all'Analisi Multicriteriale si rileva la presenza di criterio escludente E1 per reticolo idrografico, e di due media criticità in sovrapposizione relative al Tematismo Suolo (Il classe invariante del PIT-capacità di uso e fertilità del suolo) e Risorse idriche (I invariante del PIT-margine) estese quasi all'intera superficie. Si rilevano corpi di detrito e di frana che interessano il perimetro proposto. L'area era già stata presa in considerazione nella fase precedente alla adozione non accolta in fase di adozione da parte del Consiglio (con riferimento a questo sito vedi anche oss. 113-1). Il Comune di Capolona, espressamente interpellato sul merito dell'osservazione con prot. 420672 del 12/11/2019 non ha fornito il proprio orientamento.(vedi anche analisi multicriteria Scheda 73.1)	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
74	1		Norma art. 13	Revisione dell'art. 13 demandando ai comuni nella redazione dei PABE la definizione della resa per ciascuna cava	Le percentuali minime di resa stabilite dal PRC sono state determinate sulla base delle produzioni medie annue delle cave toscane di materiale ornamentale, tenuto conto dell'obiettivo generale di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale del PRC. Tuttavia il comma 3 dell'articolo 13 prevede che il Comune possa abbassare la resa, qualora l'attività estrattiva sia programmata attraverso i piani attuativi ed entro determinati limiti, in relazione alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione delle bancate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	2		Norma art. 13	Si chiede di modificare il comma 4 collegando la possibile riduzione del 5% della resa a "progetti tesi all'incremento dell'occupazione attraverso lo sviluppo di filiere connesse al settore lapideo" togliendo il riferimento alla filiera locale come invece previsto nelle norme	La scelta del piano è quella di individuare una premialità proprio associata allo sviluppo della filiera locale, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio, perché tale obiettivo discende direttamente dalla l.r.35/2015, sia per il rilascio di nuove concessioni (art.35) che per il rinnovo di autorizzazioni esistenti (art.38).	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
74	3		Norma art. 13	Si chiede di modificare il comma 7 eliminando il riferimento ai lavori di messa in sicurezza perché essi sono di natura non prevedibile sia nella quantificazione che nella durata o di sopprimere completamente il comma 7 recependo l'osservazione 74.7	I lavori di messa in sicurezza citati nel comma 7 sono “programmati” in quanto connessi alla messa in sicurezza permanente e consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, pertanto devono essere previsti dal progetto oggetto di autorizzazione e soggiacciono ai limiti previsti dalla disciplina, sia in termini volumetrici che temporali. A chiarimento di quanto sopra, nel comma 7 dell'articolo 13, circa i lavori di messa in sicurezza viene precisato “messa in sicurezza permanente di cui all'art. 2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015”. Diversamente, i lavori di messa in sicurezza “imprevisti” in quanto conseguenti a situazioni “impreviste” emerse in corso di lavorazione, sono quelli di cui al comma 8, con la conseguenza che soltanto queste volumetrie abbattute o escavate non concorrono né alla percentuale di resa né agli obiettivi di produzione sostenibile.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	4		Norma art. 13	Si chiede di modificare il comma 7 scomputando i volumi abbattuti per lavori di scoperchiatura sia dal calcolo della resa che dal calcolo degli obiettivi di produzione sostenibile o di sopprimere completamente il comma 7 recependo l'osservazione 74.7	I limiti al materiale relativo ai lavori di scoperchiatura, stabiliti dal comma 7 dell'articolo 13, sono state introdotti a garanzia della sostenibilità ambientale dei progetti di escavazione, pertanto l'osservazione è in contrasto con gli obiettivi della l.r. 35/2015 e del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	5		Norma art. 13	Si chiede di modificare il comma 7 scomputando i volumi abbattuti per lavori di messa in sicurezza sia dal calcolo della resa che dal calcolo degli obiettivi di produzione sostenibile o di sopprimere completamente il comma 7 recependo l'osservazione 74.7	I lavori di messa in sicurezza citati nel comma 7 sono “programmati” in quanto connessi alla messa in sicurezza permanente e consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, pertanto devono essere previsti dal progetto oggetto di autorizzazione e soggiacciono ai limiti previsti dalla disciplina, sia in termini volumetrici che temporali. A chiarimento di quanto sopra, nel comma 7 dell'articolo 13, circa i lavori di messa in sicurezza viene precisato “messa in sicurezza permanente di cui all'art. 2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015”. Diversamente, i lavori di messa in sicurezza “imprevisti” in quanto conseguenti a situazioni “impreviste” emerse in corso di lavorazione, sono quelli di cui al comma 8, con la conseguenza che soltanto queste volumetrie abbattute o escavate non concorrono né alla percentuale di resa né agli obiettivi di produzione sostenibile.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	6		Norma art. 13	Si chiede di modificare il comma 7 eliminando il riferimento al PGRE di cui al D. Lgs. 117/2008 perché i materiali derivanti da scoperchiature e messe in sicurezza sono classificati come "derivati dei materiali da taglio" ai sensi dell'art. 2 comma 1) lettera c) punto 2.2 della LR 35/2015 e non possono essere classificati come rifiuti di estrazione	Il comma 7 dell'art.13 prevede che le soglie per i lavori di scoperchiatura e messa in sicurezza siano espressamente valutate all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale tramite apposito elaborato descrittivo in raccordo con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008, questo non significa che i materiali derivanti da tali attività siano automaticamente da considerarsi rifiuti ma semplicemente che debbano essere classificati nel progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	7		Norma art. 13	Si chiede di modificare il comma 8 inserendo tra le volumetrie che non concorrono al calcolo delle rese e degli obiettivi di produzione sostenibile anche quelle accantonate e/o movimentate "per le esigenze di preparazione dei fronti di coltivazione e per la risistemazione ambientale"	Gli eventuali lavori necessari per la messa in sicurezza “espressamente prescritti dagli Enti competenti”, di cui al comma 8 dell'articolo 13, attengono esclusivamente ad eventi imprevisti e non a fasi ordinarie del progetto di coltivazione e pertanto lavori di messa in sicurezza permanente o legati ad esigenze di preparazione dei fronti di coltivazione o di risistemazione non rientrano in tale fattispecie. L'osservazione non si ritiene pertanto accoglibile.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	8		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 14 comma 4 estendendo il termine per adeguare le produzioni da 1 anno a 3 anni	Il monitoraggio ha come principale finalità quella di verificare il raggiungimento degli obiettivi, pertanto, considerato che il titolare annualmente è in grado di monitorare il raggiungimento della resa rispetto a quanto previsto dal progetto, si presume che abbia modo anche di intervenire tempestivamente in caso di scostamenti in modo tale che, qualora dalla verifica quinquennale del Comune emerga il mancato raggiungimento degli obiettivi di resa, sia in grado di porre in essere gli accorgimenti progettuali e operativi nell'arco dell'anno successivo.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
74	9		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 14 comma 5 sostituendo la necessità di presentare un progetto in variante finalizzata al ripristino con "una penalizzazione attraverso una riduzione proporzionale dei volumi originariamente autorizzati"	Il raggiungimento degli obiettivi di resa è uno degli elementi cardine della pianificazione regionale per la valorizzazione dei materiali ornamentali; laddove a seguito di successive verifiche si riscontrasse l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati si ritiene corretto prevedere il ripristino del sito.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
74	10		Norma art. 25	Si chiede di modificare il comma 8 aggiungendo "i materiali asportati, precedentemente stoccati e/o impiegati per la realizzazione di elementi di supporto al cantiere (es. rampe o strade) o comunque utilizzati per opere di assetto in cava" tra quelli che non concorrono al raggiungimento delle rese e degli obiettivi di produzione sostenibile	Non si ritiene condivisibile la non concorrenza al raggiungimento degli OPS e delle rese dei materiali utilizzati per la temporanea realizzazione di opere di assetto di cava poiché, trattandosi di opere cantieristiche, nulla osta che vengano rimossi e commercializzati secondo quanto previsto nel progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
74	11		Norme altro	Art 28 comma 1 Si chiede di eliminare il riferimento a "l'area in cui è ammessa l'escavazione in base alle geometrie di scavo indicate nel progetto di coltivazione" in quanto la definizione di "geometrie di scavo" non trova alcun riscontro nella LR 35/2015	Le precisazioni contenute nell'articolo 28 sono state introdotte dal Piano al fine di meglio identificare il sito estrattivo, senza contrastare con le definizioni della l.r. 35/2015. In particolare, il riferimento alle geometrie di scavo del progetto, di cui al comma 1 dell'articolo 28, sottolinea che il progetto di coltivazione relativo al sito estrattivo individua due diverse tipologie di aree: quelle nelle quali "è ammessa l'escavazione in base alle geometrie di scavo indicate nel progetto di coltivazione" e "le pertinenze", tutto ciò senza introdurre aggravii rispetto ai contenuti ordinari di un piano di coltivazione e al fine di facilitare le verifiche di rispondenza tra lavori e progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
74	12		Norme altro	Art. 28 comma 5 Si chiede di eliminare ogni riferimento al D. Lgs 117/2008 e ai PGRE facendo invece riferimento ai derivati d'estrazione perché il termine "rifiuto" non può essere sinonimo di "derivati di lavorazione" in coerenza con i principi e gli obiettivi della Comunicazione Commissione Europea 398/2014 relativa all'economia circolare	Il comma 5 dell'articolo 28 disciplina i casi in cui si presenti la necessità di gestire in forma congiunta alcune attività di più siti estrattivi, siano esse relative ai rifiuti di estrazione che riferite ad altro materiale. Tuttavia, a chiarimento del comma 5 dell'articolo 28 si propone di eliminare il riferimento generalizzato al piano di gestione dei rifiuti, poiché la necessità di ricorrere al piano di gestione dei rifiuti od altro piano in forma coordinata dipenderà dal fatto che la gestione coordinata sia dei rifiuti di estrazione o di altro materiale di cava.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 28 della disciplina.	parzialmente accoglibile
74	13		PR15	PR15 Capitolo 1 Acque meteoriche dilavanti - quinto capoverso Si chiede di eliminare le parole "il primo effetto è" Si chiede di sostituire la parola "determinando" con "potrebbero determinare" Si chiede di sostituire la parola "compromettendo" con "che potrebbero contaminare"	Viene proposta un'attenuazione dei termini, per evidenziare la possibilità, e non sempre la certezza, di effetti negativi. Dal momento che comunque il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
74	14		PR15	PR15 Capitolo 1 Acque meteoriche dilavanti - sesto capoverso Si chiede di sostituire le parole "che è possibile rilevare" con "che potrebbero essere presenti"	Viene proposta un'attenuazione dei termini, per evidenziare la possibilità, e non sempre la certezza, di effetti negativi. Dal momento che comunque il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
74	15		PR15	PR15 Capitolo 1 Acque meteoriche dilavanti – settimo capoverso. Si chiede di sostituire le parole "di queste ultime" con "di tali sostanze" Si chiede di eliminare le parole "delle aree di cantiere, dei" Si chiede di sostituire le parole "e dei serbatoi, " con "di materiali d'uso"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
74	16		PR15	PR15 Capitolo 1.1 Acque meteoriche dilavanti / Elementi generali di criticità - secondo capoverso Si chiede di modificare in testo come segue: "Questi ultimi interventi sono finalizzati non solo a garantire un razionale governo delle acque che interessano direttamente l'area di cava per minimizzare erosione, ristagni, trasporto solido e, in generale, per prevenire l'insorgenza delle problematiche ambientali di cui al successivo paragrafo 1.3, ma anche ad assicurare gli interventi sulle acque dilavanti di cui al successivo paragrafo 1.3"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
74	17		PR15	PR15 Capitolo 1.1 Acque meteoriche dilavanti / Elementi generali di criticità - quinto capoverso quarto a-linea Si chiede di modificare il testo come segue: " l'area adibita all'accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione ovvero il terreno vegetale di copertura (topsoil), lo strato superficiale del suolo in posto, il sottosuolo di copertura (frammenti di roccia, sabbie, ghiaie e argille), il cappellaccio di alterazione (scotico), le rocce inglobanti il giacimento utile e gli sterili (materiale solido o fangoso privo di interesse economico-estrattivo)."	Si ritiene che la modifica del testo non sia accoglibile in quanto in tale capoverso il PR15 fa riferimento ai contenuti del Regolamento regionale 46/R/2008	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	18		PR15	PR15 Capitolo 1.1 Acque meteoriche dilavanti / Elementi generali di criticità - sesto capoverso Si chiede di sostituire il termine "acque trattate" con "acque chiarificate-sedimentate"	La chiarificazione-sedimentazione costituisce un metodo di trattamento, ma non è l'unico possibile, pertanto si ritiene che la dizione generica "acque trattate" sia più corretta in quanto omnicomprensiva.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	19		PR15	PR15 Capitolo 1.2 Acque meteoriche dilavanti / Dinamiche specifiche riscontrate sul territorio - terzo capoverso Si chiede di modificare il testo come segue: "In tutti questi casi si potrebbe determinare la dispersione incontrollata delle AMPP al suolo, con l'eventualità di fenomeni di intorpidimento dei corsi d'acqua."	Viene proposta un'attenuazione dei termini, per evidenziare la possibilità, e non sempre la certezza, di effetti negativi. Dal momento che comunque il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
74	20		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - primo capoverso Si chiede di introdurre la descrizione, anche a titolo esemplificativo, delle problematiche ambientali da prevenire	Le problematiche ambientali da prevenire sono descritte nell'introduzione del capitolo	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	21		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - primo capoverso Si chiede di stralciare il terzo e quarto a-linea	le prescrizioni non sono sempre applicabili, ma sono valutate di volta in volta dal Comune avvalendosi di ARPAT, in funzione delle specifiche criticità	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	22		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - primo capoverso settimo a-linea Si chiede di introdurre la precisazione, anche a titolo esemplificativo, delle azioni che garantiscono il miglioramento o il mantenimento dei livelli qualitativi delle acque di falda a partire dai parametri che definiscono tali livelli	a fronte delle molteplici criticità riscontrabili, il Comune, nel procedimento autorizzativo valuta di volta in volta quali azioni adottare ai fini di garantire il miglioramento dei livelli qualitativi delle acque. I parametri di riferimento saranno quelli previsti dalla normativa ambientale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	23		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - primo capoverso nono a-linea Si chiede di introdurre la precisazione, anche a titolo esemplificativo, delle azioni atte ad evitare che si verifichino fenomeni di erosione diffusa e concentrata	Non è possibile definire a priori in linea generale le azioni attuabili finalizzate alla riduzione dei fenomeni di erosione, ma queste dovranno essere individuate in funzione delle condizioni sitospecifiche.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	24		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - secondo capoverso Si chiede di eliminare le parole "e la dispersione dei materiali solidi e fluidi, anche in fase liquida non acquosa " Si chiede di aggiungere in calce la frase : "Per residui di estrazione e di lavorazione si intendono il terreno vegetale di copertura (topsoil), lo strato superficiale del suolo in posto, il sottosuolo di copertura (frammenti di roccia, sabbie, ghiaie e argille), il cappellaccio di alterazione (scotico), le rocce inglobanti il giacimento utile e gli sterili (materiale solido o fangoso privo di interesse economico-estrattivo).	La prima parte dell'osservazione è parzialmente accoglibile sostituendo il testo del paragrafo con "in qualunque forma fisica si presentino" Non si ritiene accoglibile la seconda parte dell'osservazione: si rimanda alla normativa di riferimento per quanto riguarda le definizioni.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
74	25		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - sesto capoverso (zone di coltivazione attiva) primo a-linea Si chiede di modificare il testo in "progredire gradualmente, ove possibile anche ai fini della sicurezza delle lavorazioni, alla scopertura del giacimento"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
74	26		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - sesto capoverso (zone di coltivazione attiva) secondo a-linea Si chiede di modificare il testo in "prevedere e realizzare, per quanto possibile e ove consentito dalla morfologia dei luoghi, un fosso di guardia a monte del fronte di scavo, per limitare l'ingresso delle AMD all'interno della cava"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
74	27		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - sesto capoverso decimo alinea Si chiede di stralciare la parola "marmettola"	La gestione corretta dei rifiuti e dei rifiuti di estrazione deve essere sempre garantita. Il testo osservato prende il caso in cui la marmettola si configura come rifiuto o rifiuto di estrazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	28		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - sesto capoverso Si chiede di eliminare dal decimo a-linea il riferimento alla marmettola	La gestione corretta dei rifiuti e dei rifiuti di estrazione deve essere sempre garantita. Il testo osservato prende il caso in cui la marmettola si configura come rifiuto o rifiuto di estrazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	29		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - settimo capoverso (Aree di stoccaggio dei materiali lavorati e dei rifiuti di estrazione) Si chiede di eliminare le parole "materiali lavorati e"	l'indicazione gestionale è rivolta a mitigare anche le problematiche relative ai materiali lavorati; l'eliminazione delle parole “materiali lavorati” comprometterebbe l'obiettivo dell'indicazione	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	30		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - settimo capoverso (Aree di stoccaggio dei materiali lavorati e dei rifiuti di estrazione) primo a-linea Si chiede di modificare il testo in "realizzare canalette perimetrali all'area di stoccaggio"	il testo è già formulato come richiesto	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	31		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - ottavo capoverso (Aree in risistemazione ambientale) Si chiede lo stralcio del primo a-linea	Si ritiene di non dover stralciare il primo alinea in quanto è auspicabile che il ripristino avvenga quanto prima possibile; tuttavia si integra il testo con le parole “ove possibile”	Parzialmente accoglibile secondo come indicato nell'analisi	parzialmente accoglibile
74	32		PR15	PR15 Capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - ottavo capoverso (Aree in risistemazione ambientale) Si chiede di integrare il testo con le parole "nelle parti di cava di cui è previsto l'esaurimento del giacimento nel corso di validità dell'autorizzazione si attua il relativo ripristino contestualmente all'avanzamento delle coltivazioni"	ove possibile il ripristino potrà avvenire contestualmente alla coltivazione, ancora di più nei casi in cui non è prevista la continuazione della coltivazione per esaurimento del giacimento, pertanto si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
74	33		PR15	PR15 Capitolo 3.3 Emissioni in atmosfera / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - terzo capoverso (Gli impianti lavorazione) Si chiede di precisare/distinguere quali indicazioni gestionali sono riferibili alle cave di marmo, soprattutto del comprensorio apuano	il documento ha validità per tutto il territorio regionale pertanto non viene ritenuto necessario distinguere gli ambiti territoriali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	34		PR15	PR15 Capitolo 3.3 Emissioni in atmosfera / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - terzo capoverso (Gli impianti lavorazione) Si chiede di descrivere le misure di mitigazione riferite soltanto agli impianti per la preparazione o la produzione di materiali polverulenti e il conseguente stralcio di quelle riferite alle operazioni di cava	Le indicazioni gestionali descritte nel capoverso osservato non trattano le lavorazioni industriali ma si riferiscono alle operazioni che si svolgono in cava e che possono creare criticità.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
74	35		PR15	PR15 Capitolo 3.3 Emissioni in atmosfera / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - quarto capoverso (Per la viabilità interna e i piazzali di lavorazione) primo a-linea Si chiede di modificare il testo come di seguito " predisposizione di un dispositivo di bagnatura (irrigatori, autobotti o similari) delle strade di arroccamento da attivarsi secondo la tipologia del fondo stradale, i tempi e i periodi previsti dal piano di gestione delle emissioni; all'interno delle aree di cava sono adottati sistemi di bagnatura mobili, anche manuali, in ragione delle operazioni descritte nel medesimo piano di gestione."	Il testo proposto fa riferimento alle sole strade di arroccamento escludendo tra le altre cose le altre zone di transito dei mezzi. Tuttavia il testo viene integrato con il riferimento alle linee guida allegate al PRQA DCR 72/2018	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
74	36		PR15	PR15 Capitolo 3.3 Emissioni in atmosfera / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - quinto capoverso (Indicazioni ulteriori) Si chiede di stralciare il primo a-linea	Il materiale fine è causa di inquinamento e l'alinea osservato risulta necessario al fine di mitigare tale criticità	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	37		PR15	PR15 Capitolo 3.3 Emissioni in atmosfera / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - quinto capoverso (Indicazioni ulteriori) secondo a-linea Si chiede di sostituire le parole "sistemi di mitigazione polveri" con "sistemi di bagnatura adottati"	l'indicazione è riferita a tutti i sistemi di mitigazione delle polveri e non soltanto ai sistemi di bagnatura	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	38		PR15	PR15 Capitolo 6.1 Ripristino delle aree estrattive / Elementi generali di criticità Si chiede di stralciare i capoversi dal secondo al settimo compresi in quanto riconducibili a criteri progettuali e non a elementi di criticità	la parte di testo osservata riporta le indicazioni da attuarsi all'occorrenza per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	39		PR15	PR15 Capitolo 6.4 Ripristino delle aree estrattive / Criteri progettuali Si chiede di stralciare l'intera sezione relativa al "Piano di monitoraggio" in quanto riconducibili a criteri progettuali e non a elementi di criticità	la sezione relativa al Piano di Monitoraggio indica gli aspetti su cui porre l'attenzione per un corretto ripristino delle aree estrattive, pertanto non è stralciabile.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	40		PR15	PR15 Capitolo 6.4 Ripristino delle aree estrattive / Criteri progettuali Si chiede di stralciare l'intera sezione relativa alla "Gestione dei ravaneti" in quanto non si conoscono le "notevoli quantità di materiali fini" a cui si fa riferimento e perché la gestione dei ravaneti viene già disciplinata nei PABE	la sezione relativa alla gestione dei ravaneti, coerentemente con la Disciplina di Piano, indica in maniera generale le criticità e le relative azioni che possono essere messe in atto ai fini della tutela del territorio.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	41		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - secondo capoverso (Il Piano di gestione delle AMD) primo a-linea Si chiede di sostituire la frase "evitare l'afflusso e lo scorrimento all'interno dell'area di cava delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'esterno dell'area estrattiva, per questo deve essere prevista" con "evitare, per quanto possibile, l'afflusso e lo scorrimento all'interno delle aree di cava delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'esterno dell'area estrattiva; per questo, prevedere, per quanto possibile e ove consentito dalla morfologia dei luoghi," Fermo il resto	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
74	42		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - secondo capoverso (Il Piano di gestione delle AMD) secondo a-linea Si chiede di modificare il testo come di seguito: "realizzare, per quanto possibile, una rete di raccolta delle acque superficiali ricadenti all'interno dell'area di cava in tutti i casi in cui è possibile la stabile permanenza di tale rete ovvero in tutti i casi in cui la rete non sia oggetto di rimozione per l'avanzamento delle coltivazioni. Inoltre, per quanto possibile, si attua la separazione delle acque che provengono dall'area di coltivazione attiva da quelle dell'area impianti (AMC) secondo il DPGRT n. 46/R/2008 e smi. In ogni caso l'immissione di tali acque nei corpi idrici superficiali dovrà essere subordinata al passaggio da vasche di decantazione. Qualora possibile in conformità a quanto previsto dalla norma, deve esserne previsto il riutilizzo. Fermo restando quanto sopra, il progetto della rete di raccolta deve essere rappresentato e descritto nella documentazione e negli elaborati cartografici del piano di coltivazione.	Si ritiene di non dover sostituire il testo così come proposto, tuttavia può essere modificato nel senso di tenere conto della specificità del contesto e del progressivo avanzamento degli scavi	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
74	43		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - secondo capoverso (Il Piano di gestione delle AMD) secondo a-linea Si chiede di modificare il paragrafo 9.3 della tematica Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici - marmettola dell'allegato PR15 nella sezione "Il piano di gestione delle AMD" primo capoverso terzo a-linea definendo che la gestione delle vasche e della rete di canalette è correttamente eseguita mediante il loro svuotamento periodico così come proposto o stabilito in sede autorizzativa	È previsto che in sede autorizzativa si valutino le modalità per una la corretta gestione delle vasche di sedimentazione e della rete di canalette di raccolta delle acque meteoriche dilavanti.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	44		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - secondo capoverso (Il Piano di gestione delle AMD) terzo a-linea Si chiede di modificare il testo come di seguito: " la gestione delle vasche di sedimentazione e dell'eventuale rete di canalette di raccolta delle acque dilavanti è correttamente eseguita mediante il loro svuotamento periodico proposto o stabilito in sede autorizzativa"	È previsto che in sede autorizzativa si valutino le modalità per una la corretta gestione delle vasche di sedimentazione e della rete di canalette di raccolta delle acque meteoriche dilavanti.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	45		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - secondo capoverso (Il Piano di gestione delle AMD) Si chiede di integrare il testo con la frase "sono di seguito indicati i parametri e i riferimenti normativi relativi ai limiti di torbidità e alle soglie di eventuali altri contaminanti riferibili alle acque meteoriche dilavanti."	L'elaborato PR15 riporta gli indirizzi generali per la mitigazione delle criticità ambientali, non ha carattere prescrittivo e non riporta le soglie dei contaminanti. Per queste, in sede autorizzativa e di controllo si farà riferimento alla normativa ambientale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	46		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - secondo capoverso (Il Piano di gestione delle AMD) Si chiede di stralciare il secondo, sesto e decimo a-linea del primo capoverso del paragrafo 9.3 della tematica Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici - marmettola dell'allegato PR15 nella sezione "Il progetto di coltivazione"	il paragrafo osservato indica i possibili orientamenti progettuali da valutare di volta in volta e gli alinea indicati indicano le possibili misure da attuare per mitigare le criticità	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	47		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - terzo capoverso (il progetto di coltivazione) primo capoverso primo a-linea Si chiede di modificare il testo come segue: "chiarire le modalità di gestione dei detriti e, a consuntivo, i relativi quantitativi documentati dalle pese comunali."	il paragrafo osservato indica i possibili orientamenti progettuali da valutare di volta in volta. La gestione dei detriti e delle terre è elemento essenziale della progettazione ante operam.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
74	48		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - terzo capoverso (il progetto di coltivazione) primo capoverso Si chiede di stralciare il secondo, sesto e decimo a-linea	il paragrafo osservato indica i possibili orientamenti progettuali da valutare di volta in volta e gli alinea indicati indicano le possibili misure da attuare per mitigare le criticità	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	49		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - terzo capoverso (il progetto di coltivazione) primo capoverso undicesimo a-linea Si chiede di modificare il testo come di seguito: "predisporre, in prossimità del taglio a catena, del filo diamantato, di impianti di lavorazione e dei sistemi di vagliatura, sistemi di raccolta e contenimento delle acque di lavorazione e prevedere l'allontanamento in condizioni di sicurezza delle acque raccolte e il loro invio a sistemi di chiarificazione – sedimentazione utilizzando, per convogliare le acque, sacchi di tipo analogo a quelli utilizzati per le alluvioni o modalità di pari efficacia."	Si prende atto della proposta di migliorare il testo apportando alcune parziali precisazioni.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
74	50		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - terzo capoverso (il progetto di coltivazione) primo capoverso dodicesimo a-linea Si chiede di modificare il testo come di seguito: "prevedere l'utilizzo di tecniche di aspirazione e comunque la raccolta, anche manuale, e insacchettamento della marmettola in sacchi direttamente al momento del taglio o comunque dopo la raccolta."	Si prende atto della proposta di migliorare il testo apportando alcune parziali precisazioni.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
74	51		PR15	PR15 Capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Criteri progettuali - terzo capoverso (il progetto di coltivazione) secondo capoverso Si chiede di stralciare l'intero capoverso	la parte di testo osservata indica i criteri progettuali per la mitigazione delle criticità ambientali, pertanto non è stralciabile	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
74	52		PR15	PR15 Capitolo 10.3 Acque sotterranee e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola / Indicazioni gestionali/misure di mitigazione Si osserva che i materiali fini possono essere raccolti separatamente dagli altri detriti solo nel punto in cui si effettua il taglio mentre non è possibile farlo in fase di raccolta dei detriti dai piazzali in quanto in tal caso possono essere presenti anche granulometrie indifferenziate	considerazione generale.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
75	1		Altro	Sono stati ignorati/sottovalutati: Emergenza climatica mondiale mancata visione ecosistemica sistema delle acque effetto desertificazione consumo del suolo alternativa economica e sociale alla monocultura del marmo proprietà pubblica della montagna estrazione di carbonato di calcio	Gli aspetti segnalati sono stati presi in considerazione nel Rapporto Ambientale, in particolare nella verifica di coerenza con gli obiettivi, tenendo conto delle politiche ambientali europee.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
75	2		OPS	I dati su cui IRPET ha basato i suoi studi per determinare gli OPS sono errati perché solo pochi Comuni hanno le pese e i dati forniti dai Comuni alla Regione non sono veritieri	I dati forniti dai Comuni ai sensi dell'art. 53 della LR 35/2015 hanno carattere di ufficialità e sono gli unici a disposizione dell'amministrazione regionale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
75	3		Norme altro	Si chiede l'inserimento dell'obbligo degli impianti di pesatura pubblici per poter verificare in modo puntuale la qualità ed il peso dei materiali estratti e commercializzati ed un corretto pagamento della tassazione	I comuni hanno la facoltà di installare le pese di propria iniziativa, pur non costituendo elemento prescrittivo del PRC	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
75	4		Norme altro	Si chiede di vietare il vaglio del pezzame a monte delle pese	L'Elaborato PR15 – INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA' AMBIENTALI- contiene indicazioni per la progettazione e la gestione dei siti estrattivi, anche volte alla riduzione delle criticità derivanti dalla vagliatura dei materiali estratti, da applicare di volta in volta in funzione della tipologia di cava e del contesto in cui essa si colloca. Nel rispetto di tali indirizzi che sono propri del Piano, il Comune può pianificare e conseguentemente autorizzare le coltivazioni.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
75	5		Norme altro	Si chiede di trasferire tutto l'escavato a valle i siti posti dopo le pese per favorire il controllo del territorio, dei rifiuti di cava, i loro quantitativi e l'economia circolare	Le aree attive di coltivazione, le aree per lo stoccaggio temporaneo o permanente dei materiali utili e dei residui e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività estrattiva sono indicate nel progetto di coltivazione che viene autorizzato dal Comune, nel rispetto degli strumenti urbanistici e pertanto non oggetto del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
75	6		Norme altro	Si chiede di bandire i depositi provvisori in qualsiasi modo si intendano	I depositi di materiale utile o di residui devono essere opportunamente progettati ed autorizzati con precise indicazioni per la tutela del territorio e dell'ambiente e conformemente alla normativa di riferimento. Il rispetto di dette condizioni deve essere verificato dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e il Piano non può precludere la realizzazione delle suddette strutture in modo generalizzato.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
75	7		Norme altro	Si chiede di verificare sul campo i risultati (dell'escavazione) cava per cava e di renderli pubblici o accessibili - verificare i risultati conseguenti a fine triennio per procedere poi alla stima dei quantitativi escavabili	Le produzioni delle singole cave sono monitorate per effetto degli adempimenti previsti dall'articolo 25 della l.r. 35/2015 a carico del titolare dell'autorizzazione. Il Piano disciplina inoltre, sia il monitoraggio delle produzioni di materiale ornamentale (art. 14 della disciplina di piano) che degli obiettivi di produzione sostenibile (art. 19); in particolare l'articolo 19 stabilisce che la verifica di rispondenza tra le volumetrie estratte rispetto al fabbisogno e agli obiettivi di produzione sostenibile, in fase di prima applicazione, sia eseguita entro tre anni. Si ritiene che l'attività di monitoraggio come stabilita dal PRC sia coerente con gli obiettivi del Piano stesso.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
75	8		Norme altro	Si chiede di eliminare la premialità delle imprese per la lavorazione in loco perché consente di abbassare le rese e per motivi di legalità	Si evidenzia che per la prima volta la pianificazione ha trattato il tema della resa indicando dei limiti prescrittivi; inoltre le premialità possono essere attribuite a seguito dell'approvazione dei piani attuativi di bacino da parte delle amministrazioni locali, che dovranno verificarne la coerenza nonché monitorare il rispetto di quanto dichiarato nel progetto, ai sensi dell'articolo 14 della disciplina di piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
75	9		Altro	Dato che non è stato sviluppato un "bilancio ambientale" dell'attività di escavazione non è stata opportunamente raggiunta la "sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale cercando di diminuire gli impatti ambientali e territoriali che possono derivare dalle attività estrattive e di non compromettere in modo irreversibile gli equilibri ambientali preesistenti" che è uno degli obiettivi fondanti del PRC	L'osservazione solleva questioni di carattere generale senza proporre modifiche ad elaborati del PRC. La sostenibilità ambientale è stata valutata nell'ambito della VAS rispetto alla scala di attuazione del PRC, che è un piano di area vasta. Ulteriori valutazioni e approfondimenti saranno effettuati a livello di pianificazione comunale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
75	10		Altro	il terzo obiettivo fondante del piano è "elevare la competitività delle aziende del territorio" ma l'aver previsto l'escavazione di oltre 47 milioni di mc nel comparto delle Apuane con un aumento della media annua da 5 a 6 milioni di tonnellate supporta una monocoltura che non permette lo sviluppo reale del territorio	L'osservazione solleva questioni di carattere generale senza proporre modifiche ad elaborati del PRC. Il PRC pianifica il settore estrattivo di cava e promuove la responsabilità sociale ed ambientale delle imprese quale strumento per elevare la competitività delle aziende e del territorio, anche in relazione alla crescita della domanda nel mercato mondiale, di prodotti lapidei ecosostenibili.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
75	11		Altro	Si contesta l'impostazione del piano incentrata sull'aumento dell'escavato perché la letteratura scientifica ha dimostrato che le politiche ambientali devono concentrarsi sulla riduzione dei prelievi e non sul miglioramento della qualità degli scarti o sulla loro riduzione - il PRC non valuta la sostenibilità dell'attività estrattiva ma il ruolo socio-economico che svolge nel territorio	L'osservazione solleva questioni di carattere generale senza proporre modifiche ad elaborati del PRC. Tra gli obiettivi del PRC c'è anche la riduzione dei prelievi anche attraverso il riutilizzo del materiale riciclato, come esplicitato nell'elaborato PR14.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
76	1		Altro	<p>Osservazione 1 — individuazione dei Giacimenti il criterio adottato per l'individuazione e la perimetrazione dei giacimenti partendo dalle localizzazioni ereditate dalle precedenti edizioni di pianificazione risulta aver operato, rispetto a queste, numerose riduzioni e modifiche areali subordinando il principio della valorizzazione della risorsa geomineraria e della riutilizzazione dei siti estrattivi già autorizzati o dismessi ad una serie di fattori escludenti di valenza ambientale che è da ritenersi sopravvalutata. si invita la Regione a voler apportare le conseguenti correzioni planimetriche riconsiderando le perimetrazioni e le scelte operate, anche verificando l'attualità applicativa dei fattori escludenti presi a riferimento.</p>	<p>nel rispetto dei principi generali della legge che prevedono di tener conto prioritariamente della presenza e della localizzazione di risorse minerarie suscettibili di essere coltivate e della presenza di siti estrattivi già autorizzati che possono concludere il proprio ciclo estrattivo, il PRC ha utilizzato come base di partenza la pregressa pianificazione di settore.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.</p>	<p>non rilevante</p>
76	2		OPS	<p>Osservazione 2 — stima dei fabbisogni e determinazione degli Obiettivi di produzione Sostenibile OPS. si propone che il criterio di individuazione del fabbisogno regionale adottato sia radicalmente rivisto sulla base delle argomentazioni sopra citate e di quanto contenuto nella nota tecnica allegata; (non è stata considerata l'effettiva domanda ma solamente il quadriennio peggiore di sempre, analisi sul breve periodo per fare proiezioni di lungo periodo, importazione da fuori regione per almeno un 30%)</p>	<p>La l.r. 35/2015 prevede che il PRC definisca "i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile ... in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile" (art. 7, comma 1, lettera c); pertanto, fermo restando che il giacimento rappresenta la "porzione di suolo o sottosuolo, idoneo ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte", ai fini del dimensionamento il piano cave deve contenere gli obiettivi di produzione, obiettivi che sono slegati dalle potenzialità stesse dei giacimenti facenti parte di un comprensorio e che non ne compromettono dette potenzialità, restando queste impregiudicate nel tempo. Come illustrato nell'elaborato PR14, la stima dei fabbisogni è stata determinata sulla base dei volumi di materiali estratti ai fini della commercializzazione negli ultimi anni dalle cave toscane, come trasmessi dai Comuni con gli OBI negli anni presi a riferimento. Vista l'osservazione si procede già in questa fase ad una riverifica della correttezza dei dati, desunti dalle comunicazioni annuali dei Comuni, alla base del modello di calcolo degli OPS, i cui esiti sono riportati nella relazione istruttoria. Ad ogni modo a seguito del primo monitoraggio triennale e successivamente quelli quinquennali sarà possibile aggiornare, se necessario, gli OPS, come previsto dall'articolo 19 della disciplina di Piano.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile</p>	<p>non accoglibile</p>
76	3		OPS	<p>Osservazione 2 — stima dei fabbisogni e determinazione degli Obiettivi di produzione Sostenibile OPS. I valori degli OPS attribuiti ai singoli Comprensori indicati nell'allegato A) della Disciplina di Piano siano conseguentemente incrementati calibrandoli proporzionalmente alla potenzialità estrattiva dei giacimenti di competenza e non sul fuorviante dato della produzione pregressa registrato nel quadriennio di osservazione già citato: valore che penalizza ingiustificatamente i comprensori che hanno sofferto recenti problematiche produttive o che semplicemente hanno vissuto periodi di inattività.</p>	<p>La l.r. 35/2015 prevede che il PRC definisca "i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile ... in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile" (art. 7, comma 1, lettera c); pertanto, fermo restando che il giacimento rappresenta la "porzione di suolo o sottosuolo, idoneo ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva", in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte", ai fini del dimensionamento il piano cave deve contenere gli obiettivi di produzione, obiettivi che sono slegati dalle potenzialità stesse dei giacimenti facenti parte di un comprensorio e che non ne compromettono dette potenzialità, restando queste impregiudicate nel tempo. Come illustrato nell'elaborato PR14, la stima dei fabbisogni è stata determinata sulla base dei volumi di materiali estratti ai fini della commercializzazione negli ultimi anni dalle cave toscane, come trasmessi dai Comuni con gli OBI negli anni presi a riferimento. Vista l'osservazione si procede già in questa fase ad una riverifica della correttezza dei dati, desunti dalle comunicazioni annuali dei Comuni, alla base del modello di calcolo degli OPS, i cui esiti sono riportati nella relazione istruttoria. Ad ogni modo a seguito del primo monitoraggio triennale e successivamente quelli quinquennali sarà possibile aggiornare, se necessario, gli OPS, come previsto dall'articolo 19 della disciplina di Piano. Ad ogni modo, valutando ammissibile che l'OPS possa essere ripartito anche tra comprensori, purché afferenti alla stessa tipologia di prodotto, previo accordo tra i Comuni interessati, in tal senso viene proposta un'apposita modifica all'articolo 18 della disciplina di Piano.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile</p>	<p>non accoglibile</p>

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
76	4		Norma ar. 40	Osservazione 3 —Titolo VI art.40 Norme transitorie si chiede che le disposizioni contenute nelle Norme transitorie siano modificate secondo quanto disposto dall'art. 58 della LR. 35/2015 prevedendo che nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PRC possano essere rilasciate nuove autorizzazioni all'escavazione i cui contenuti dovranno essere conformi ai contenuti dei Regolamenti Urbanistici vigenti.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
76	5		contributo conoscitivo	viene allegata una relazione tecnica sulla stima del fabbisogno dei materiali estratti in Toscana	Gli Obiettivi di Produzione Sostenibile, contenuto obbligatorio del Piano Cave ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. f) della l.r. n. 35/15, sono stati definiti non in modo arbitrario ma tenuto conto dell'andamento delle produzioni regionali traguardato a venti anni, secondo un modello econometrico elaborato da IRPET. Il modello alternativo che l'osservazione propone come alternativo a quello del Piano, è riferito ad un contesto regionale diverso con evidentemente un'altra realtà, sia produttiva che di fabbisogni, che ha indotto valutazioni differenti.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
77	1	AREZZO	Nuovo G su Risorsa esistente	l'osservazione riguarda l'area di risorsa 090510020120, loc. Campoluci, Comune di Arezzo. All'interno di detta risorsa si chiede la individuazione di un giacimento nelle particelle 45, 46, 59 del foglio di mappa n. 34 sezione A per una superficie di circa 5 ha. Viene effettuata una stima dei potenziali materiali estraibili pari a circa 150.000 mc. Viene richiesta una rivalutazione della proposta rispetto alla quale la G.C. aveva espresso parere negativo circa lo sfruttamento di detta area. Viene evidenziata l'inconsistenza o scarsa rilevanza di alcune criticità. L'osservazione è corredata da estratti cartografici.	L'area ricade all'interno della risorsa 090510020120 risorsa per la quale, nelle valutazioni del PRC, non sono state riscontrate le condizioni per la individuazione di un Giacimento o Giacimento Potenziale in virtù delle seguenti caratteristiche, riportate nell'elaborato PR06E: area già interessata da attività estrattiva e da interventi di ripristino e/o processi di rinaturalizzazione e/o recupero; area in contesto antropizzato, in connessione con il sistema insediativo diffuso e/o di frangia. Il Comune di Arezzo aveva già espresso un parere negativo con riferimento all'attività estrattiva sul proprio territorio comunale, tuttavia sulla specifica richiesta è stato nuovamente interpellato con prot. 420673 del12/11/2019; con PEC prot. 7069 del 09/01/2020 ha inviato la DGC 508 del 23/12/2019 con cui conferma l'orientamento contrario all'inserimento del giacimento.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
78	1		Norme altro	l'osservazione fa specifico riferimento al comma 7 dell'art. 26 laddove si stabilisce che nel caso in cui sia rilevata la presenza anche parziale di un sito da bonificare ai sensi della L.R. 25/1998 all'interno di un'area di giacimento, il comune non individui l'area a destinazione estrattiva nella porzione interessata fino a che non si sia concluso il procedimento di bonifica dell'area. Tale disposizione sfavorirebbe la possibilità che in tempi brevi si possa procedere al recupero ambientale del sito in quanto la variante urbanistica di individuazione dell'area estrattiva sarebbe subordinata alla preventiva conclusione della bonifica. Viene chiesta la modifica del suddetto comma 7 proponendo la seguente formulazione: 7. Nel caso in cui sia rilevata la presenza anche parziale di un sito da bonificare ai sensi della l.r. 25/1998, all'interno di un area di giacimento così come individuata nell'elaborato PR07 –GIACIMENTI, il comune non individua l'area a destinazione estrattiva nella porzione interessata dà avvio al Procedimento Unico di cui all'art. 19 della l.r. 35/2015 fino a che non si è concluso il procedimento di bonifica dell'area.	Il Procedimento Unico deve svolgersi entro termini stabiliti per legge e non risulta ammissibile l'interruzione dello stesso a tempo indeterminato; altresì le previsioni delle aree a destinazione estrattiva perdono efficacia qualora nel quinquennio non sia rilasciata l'autorizzazione (articolo 26 comma della disciplina di piano). La previsione di un'area estrattiva e ancor di più l'avvio di un procedimento unico per il rilascio di un'autorizzazione, in presenza di un intervento di bonifica dai tempi incerti, contrastano quindi con disposizioni di sia di legge, che di piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
78	2	SANSEPOLCRO	Trasformazione da G/GP	Si chiede che una porzione del giacimento potenziale codice 09051034065001, posto in Comune di Sansepolcro (AR), identificata in apposito elaborato grafico, venga individuata come Giacimento ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della disciplina di piano, in quanto l'area risulta già parzialmente escavata e non ripristinata; la individuazione come Giacimento consentirebbe tempi e procedure certe per il suo completamento e ripristino	La richiesta riguarda solo una porzione del giacimento potenziale individuato nel PRC con il codice 09051034065001. Rispetto alla valutazione multicriteria l'area è interessata da elementi di media criticità relativi a VEGETAZIONE-morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle, IV inv. Del PIT. Come si evince dalla osservazione nell'area sussistono elementi di criticità legati alla presenza di pregressa attività estrattiva ed al mancato ripristino; tali criticità confermano la necessità di approfondimenti a livello della pianificazione locale che possono essere opportunamente svolte in maniera omogenea su tutta l'area di giacimento potenziale. Il fatto che i giacimenti potenziali non abbiano effetto prescrittivo non compromette la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, che possano essere recepiti, al pari dei giacimenti, con tempi e procedure certe.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
79	1	AREZZO	Trasformazione da G/GP	Essendo un'area vocata all'attività estrattiva e senza vincoli di sorta, si chiede che il giacimento potenziale numero 09051002016001, ubicato a sud dell'abitato di Patrignone, venga trasformato in giacimento	Il giacimento potenziale 09051002016001 (Ponticino) insiste sul VILh (depositi villafranchiani: limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose). Sia nel PRAER che nel PAERP il sito risulta individuato solo come Risorsa; nella cui porzione nord si nota un'area parzialmente escavata. In esito all'Analisi Multicriteriale l'area è interessata interamente da un livello di criticità media dovuta al tematismo Vegetazione (IV invariante del PIT-Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle). Sulla base di quanto sopra si confermano la necessità di approfondimenti a livello della pianificazione locale. Il fatto che i giacimenti potenziali non abbiano effetto prescrittivo non compromette la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, che possano essere recepiti, al pari dei giacimenti, con tempi e procedure certe.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
79	2	LATERINA	Nuovo G su Risorsa esistente	L'area in esame ubicata in loc. Casanuova, presente nel PRAER come risorsa e giacimento e nel PAERP come risorsa, giacimento e addirittura PL è ubicata in una zona priva di vincoli dove sono presenti ghiaie e sabbie di qualità, adatte alla produzione di inerti per calcestruzzi. Si chiede l'individuazione di un G all'interno del PRC.	L'area oggetto di osservazione insiste sul VILh (depositi villafranchiani: limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose). Dal punto di vista dell'Analisi Multicriteriale, interseca un criterio escludente E1 determinato dalla presenza del reticolo idrografico nonché risulta quasi interamente interessata dalla sovrapposizione di tre medie criticità dovute ai seguenti Tematismi: Suolo (II classe invariante del PIT-capacità di uso e fertilità del suolo), Vegetazione (IV invariante del PIT-Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle) e Risorse idriche (I invariante del PIT-margine). L'area, prossima all'abitato di Casanuova, ricade all'interno di una più estesa Prescrizione Localizzativa individuata nel PAERP che risulta in parte già ampiamente sfruttata. L'osservazione n. 98.5 (Comune di Laterina) prende atto della riduzione della PL; il Comune ulteriormente interpellato in merito con prot. 0420670 del 12/11/2019, non ha risposto.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
79	3	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Nuovo G su nuova Risorsa	L'area in esame, ubicata in loc. Podere Bruciaticcio, è inserita nel PRC tra i giacimenti potenziali. Nel gennaio 2018 un'altra ditta aveva chiesto l'inserimento di un'area molto più estesa, probabilmente rifiutato per motivi di consegna oltre termine. Nella zona sono presenti inerti di buona qualità, ideali per il confezionamento del calcestruzzo. Si chiede che venga inserito l'intero areale come G.	L'area insiste principalmente sul VILh (depositi villafranchiani: limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose) andando però a interessare anche depositi olocenici più recenti (b: alluvioni attuali, costituite da inerti a granulometria più eterogenea). Si rileva la presenza di un corpo di frana (totalmente incluso nel perimetro) che l'AdB Arno e il DB geologico hanno riconosciuto come quiescente. In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva che l'area interseca il reticolo idrografico (criterio E1) e che risulta interamente interessata da media criticità dovuta al Tematismo Suolo (II classe invariante del PIT-capacità di uso e fertilità del suolo). Interpellato per un orientamento, il comune in data 17/12/2019 ha dichiarato di voler integrare la sua precedente nota (ns. prot.18710 del 18.10.2019) sul giacimento potenziale 09051039080001 con la richiesta di inserimento del medesimo tra i giacimenti effettivi ed ha esplicitato il proprio favore nei confronti dell'istanza (vedasi deliberazione di Giunta comunale n.251 del 06/12/2019) (vedi anche analisi multicriteria Scheda 79.3)	Parzialmente accoglibile attraverso l'ampliamento del giacimento potenziale codice 09051039080001 sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	parzialmente accoglibile
79	4	SAN GIOVANNI VALDARNO	OPS	L'OPS previsto per il comprensorio n. 87, di cui fa parte il giacimento n. 09051033061001, risulta nettamente inferiore alle volumetrie previste nei progetti che riguardano solo una parte del giacimento di S. Giovanni V.no. L'OPS è infatti di soli 551.451 mc mentre il materiale estraibile previsto è più di 1.500.000 mc (considerati tutti i giacimenti che ricadono nel comprensorio), pertanto si chiede un aumento degli OPS.	Il comprensorio 87 è costituito da un ambito che interessa tre comuni: Castelfranco Piandiscò, Reggello, San Giovanni Valdarno. La media degli OBI 2013-2016 è di 28176 mc mentre gli OBI del 2017 sono pari a 31151 mc. Il dato è originato dalla sola attività estrattiva del sito di cava Borrasole di San Giovanni Valdarno in quanto questa risulta come unica cava in attività all'interno del comprensorio 87 (la autorizzazione ha comunque scadenza 2019). Del comprensorio fanno parte 2 Giacimenti e tre Giacimenti potenziali. Nell'altro giacimento (comune di Reggello) ci sono OBI a volume 0 da cui risulta che l'autorizzazione è scaduta nel 2013). Adottando l'OBI 2017 in luogo della media IRPET del quadriennio, si ottiene un OPS di 609.519. Osservazione analoga alla 164.2 del Comune di San Giovanni.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
80	1	CASTELNUOVO BERARDENGA	OPS	Si chiede l'aumento dell'OPS del Comprensorio 21 “Argille delle Crete Senesi”.	Il PRC assegna un OPS di 342.832 mc; l’azienda è in attesa di autorizzazione (richiesta il 13 maggio 2019) per una volumetria di 102.000 mc in 7 anni, facendo una proiezione a 20 anni sarebbero 300.000 mc, coerenti con l’OPS, che comprende 4 giacimenti (3G e 1GP), di cui al 2017 nessuna attiva. Pertanto si ritiene di poter rinviare l’eventuale aggiornamento degli OBI al successivo monitoraggio del PRC.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
80	2	CASTELNUOVO BERARDENGA	Norma ar. 40	Si chiede di chiarire meglio le modalità di adeguamento dei Piani comunali al PRC al fine di evitare lo stallo autorizzativo prevedendo i necessari automatismi dell'adeguamento	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 sono stati modificati l’articolo 14 e l’articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l’articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
81	1	CASTELNUOVO BERARDENGA	Nuovo G su nuova Risorsa	Si chiede l'ampliamento del Giacimento 09052006017001 Pancole nella zona a sud, dove non sono presenti vincoli, al fine di incrementare il comprensorio 74 al fine di incrementare il mercato del materiale alluvionale	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva parziale presenza di: CFE (depuratore), presenza di strada privata, Criticità media per Tematismi Suolo e Vegetazione sovrapposti in tutta la risorsa). Con PEC prot. 422981 del 14/11/2019 il sig. Pazzaglia riferisce che il comune stesso nel 2013 ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di ricerca di materiali di cava in loc Molino di Vallina. Nell'ambito di questa procedura, invece, il Comune di Castelnuovo Berardenga interpellato sul merito dell'osservazione con prot. 420194 del 12/11/2019 non ha fatto pervenire alcun orientamento. (vedi anche analisi multicriteria Scheda 81.1)	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
82	1	SIGNA	Norme altro	E’ richiesto di integrare l’art. 31 inserendo due commi, uno per precisare che l’art. 31 disciplina anche gli interventi di recupero ambientale tramite escavazione riguardanti le cave inattive, ed un altro per definire che gli interventi di recupero ambientale tramite escavazione relativi a più cave dismesse/inattive sono soggetti a piano attuativo ex art. 107 L.R. 65/2014, possono essere articolati in più lotti funzionali soggetti a più autorizzazioni fino al completamento del recupero.	L’elaborato QC10 del PRC effettua la ricognizione dei siti inattivi, che non sono siti estrattivi dismessi come definiti dalla l.r. 35/2015. Soltanto sulla base della ricorrenza dei criteri elencati nell’articolo 31 della Disciplina di Piano, e quindi in conseguenza di uno specifico approfondimento, il Comune identifica un sito estrattivo dismesso, utilizzando a tale scopo anche la ricognizione dei siti inattivi effettuata dal PRC. In mancanza delle suddette verifiche e approfondimenti un sito inattivo non può essere qualificato come dismesso e conseguentemente non è ammissibile estendere la disciplina relativa a quest’ultimi anche ai siti inattivi.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
83	1	ROSIGNANO MARITTIMO	Altro	Si richiede venga confermata la previsione che qualifica il sito del Gozzone, nella campagna collinare tra Castelnuovo della Misericordia, Gabbro e Nibbiaia, come risorsa e che, per l’effetto, venga esclusa definitivamente la sua elevazione a giacimento e/o a giacimento potenziale.	Si prende atto di quanto segnalato; nel quadro progettuale introdotto dal PRC adottato non risulta alcuna giacimento in luogo della risorsa 090490170250.	Vista l’analisi l’osservazione è non rilevante/non pertinente.	non accoglibile
83	2	ROSIGNANO MARITTIMO	Altro	Si richiede che nella relazione “PR01 – <i>Relazione generale di Piano</i> ” nonché nella scheda “PR06- <i>Analisi multicriteriali svolte sulle aree di risorsa per la definizione dei giacimenti</i> ” relativa alla risorsa dell’area del Gozzone, identificata con il codice risorsa 090490170250, sia evidenziato che il previgente P.A.E.R.P. della Provincia di Livorno è stato annullato con sentenza n. 829/2019 del TAR della Toscana nella parte in cui individuava una prescrizione localizzativa nell’area del Gozzone, oggi qualificata nel Piano regionale Cave come risorsa e che la Conferenza Paritetica Interistituzionale, attivata dalla Regione Toscana, su richiesta del Comune di Rosignano Marittimo si è espressa rilevando il contrasto tra il previgente P.A.E.R.P. della Provincia di Livorno e gli strumenti di pianificazione comunale.	Le motivazioni in forma sintetica per le quali non è stato individuato alcun giacimento nella risorsa in esame sono puntualmente riportate nell’elaborato PR06E relativo alla Provincia di Livorno.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
83	3	ROSIGNANO MARITTIMO	Altro	Si richiede che nella relazione “PRO6E - Sintesi delle motivazioni che hanno portato alla non individuazione dei giacimenti nelle aree di risorsa” vengano implementate le motivazioni che hanno portato il Consiglio Regionale della Toscana alla mancata elevazione dell'area di risorsa del Gozzone a giacimento e a giacimento potenziale, indicando espressamente quanto già rilevato in sede di giudizio amministrativo sull'impugnazione della prescrizione localizzativa e di Conferenza Paritetica Interistituzionale, in ordine all'evidenziato contrasto tra la previgente prescrizione localizzativa contenuta nel P.AE.R.P. della Provincia di Livorno e le norme di pianificazione territoriale di cui agli strumenti urbanistici del Comune di Rosignano Marittimo.	Le sintesi delle motivazioni che hanno esplicitato nell'elaborato PR06_E la "Non Individuazione" a fini estrattivi di alcuni perimetri di risorsa sono, per scelta di Piano, volutamente omogeneizzate e non si articolano in base al singolo contesto che descrivono, come invece è stato per la preventiva Analisi Multicriteriale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
83	4	ROSIGNANO MARITTIMO	Altro	Si richiede che nell'ambito del documento “QC01- Quadro conoscitivo - Atlante delle schede di rilevamento delle risorse suscettibili di attività estrattive”, nella scheda relativa alla risorsa 090490170250 siano modificate le “NOTE” nella parte in cui si rinvia al PAERP della Provincia di Livorno, specificando espressamente che la prescrizione localizzativa relativa al sito del Gozzone è stata annullata a seguito della sentenza n. 829/2019 del TAR della Toscana e che la Conferenza Paritetica Interistituzionale aveva già individuato il contrasto tra il previgente P.AE.R.P. della Provincia di Livorno e le norme di pianificazione territoriale di cui agli strumenti urbanistici del Comune di Rosignano Marittimo.	I contenuti del QC del Piano, relativamente alle aree di risorsa, sono riferiti ai dati noti al momento della costruzione del quadro conoscitivo (primo semestre 2017) e quindi potrebbero essere variati tra il 2017 e il 2019. Riguardo a quanto richiesto con l'osservazione si precisa che gli effetti derivanti da procedimenti giudiziari, dopo il passaggio in giudicato, sono evidentemente fatti salvi e che comunque l'integrazione di QC richiesta sarebbe improduttiva di effetti ai fini del quadro progettuale del PRC, poichè già nella versione adottata del Piano non è previsto alcun giacimento nell'area di risorsa in questione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
84	1	POGGIBONSI	contributo conoscitivo	Si chiede la correzione di alcune imprecisioni: nella scheda del giacimento 09052022059001 e nella scheda 09052022059002 viene indicata l'assenza di attività estrattiva pregressa, che invece è stata presente sul territorio e ripristinata. Inoltre, la strada di accesso all'area estrattiva (tracciata nella cartografia allegata) deve essere considerata come una “pertinenza esclusiva” e non come strada vicinale	Si evidenzia che nell'ambito della compilazione della sezione 2 (“Rilevazione di attività estrattive risultanti da obblighi informativi nel periodo 2013-2016”) della Scheda PR06 – ANALISI MULTICRITERIALE, i dati tenuti oggettivamente in considerazione sono state le comunicazioni dei comuni circa gli OBI nell'arco temporale indicato. Le note aggiungono informazioni sull'effettivo stato dei luoghi conseguente l'esame speditivo effettuato su ortofoto. Il reticolo stradale, eventualmente presente in cartografia, non intende costituire classificazione dello stesso e pertanto risulta irrilevante precisare la natura del tratto viario evidenziato nell'osservazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
84	2	CASTELLINA IN CHIANTI	contributo conoscitivo	Si chiede la correzione di alcune imprecisioni: nella scheda del giacimento 09052005014001 la strada di accesso all'area estrattiva (tracciata nella cartografia allegata) deve essere considerata come una “pertinenza esclusiva” e non come strada vicinale. Inoltre, la strada indicata in cartografia è campestre percorribile solo con mezzi agricoli	Il reticolo stradale, eventualmente presente in cartografia, non intende costituire classificazione dello stesso e pertanto risulta irrilevante precisare la natura del tratto viario evidenziato nell'osservazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
84	3	MONTICIANO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede che venga mantenuto l'attuale impianto urbanistico di riferimento riprendendo il perimetro dello strumento urbanistico vigente sul quale fu autorizzato il progetto	In esito all'Analisi Multicriteriale si rileva presenza di Criticità media per Tematismo Risorse idriche, esteso a tutta l'area e parzialmente Tematismo Vegetazione. Considerato che una parte dell'ampliamento richiesto risulta già compreso nel GP (09052018049002) attiguo al G, eventuali scostamenti risultano rientrare nei limiti del 10% già previsto e normato ai sensi dell'art. 22 comma 5 dell'Elaborato PR02 – Disciplina del Piano e potranno essere effettuati dal comune in fase di adeguamento al Prc dei propri strumenti urbanistici.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni e di quanto rilevato nell'analisi	non accoglibile
85	1	STAZZEMA	OPS	PR02 – allegato A – tabella 4: si richiede che venga individuato un OPS pari ad almeno 1.842.528 mc in modo da considerare i quantitativi potenzialmente estraibili da cava Francia e non sufficientemente documentati negli elaborati QC05 – obblighi informativi – tavola C e in PR14	La richiesta non si basa sulla stima del fabbisogno bensì sulle potenzialità estrattive del giacimento, tale criterio non è utilizzato dal PRC e non risulta condivisibile con gli obiettivi del piano stesso.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
86	1	SINALUNGA	Nuovo G su Risorsa esistente	Si richiede l'inserimento all'interno dell'Elaborato PR08 "atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti" della perimetrazione della cava: Poggi Gialli Nord (090520330840) così come individuata dal PAERP provinciale e alla luce dell'esito favorevole della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione come da Determinazione Dirigenziale n. 387 del 23-07-2019.	L'area non è stata riproposta tra i giacimenti del PRC per l'evidente stato di sfruttamento del sito (già cave-bacini nel PRAE) e la comunicazione negativa degli OBI degli ultimi anni, elementi che hanno fatto ipotizzare inattività per "carezza di materiale". Tuttavia sussiste compatibilità urbanistica (nel RU) ove la PL del PAERP è stata recepita, seppur con alcune evidenti modifiche. Non viene fornita una rappresentazione grafica del perimetro estrattivo richiesto, tuttavia è riferito lo stato degli iter autorizzativi in corso (atti non ancora rilasciati); sulla base di tale dato si presuppone la presenza di materiale residuo ancora utile allo sfruttamento di un giacimento. L'eventuale individuazione di un giacimento dovrebbe fare riferimento alla Prescrizione Localizzativa del PAERP.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la individuazione di un giacimento codice 09052033084001	parzialmente accoglibile
86	2	SINALUNGA	Nuovo G su Risorsa esistente	Si richiede l'inserimento all'interno dell'Elaborato PR08 "atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti" della perimetrazione della cava: Poggi Gialli Sud (090520330850) così come individuata dal PAERP provinciale e alla luce dell'esito favorevole della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione come da Determinazione Dirigenziale n. 388 del 23-07-2019.	L'area non è stata riproposta tra i giacimenti del PRC per l'evidente stato di sfruttamento del sito (già cave-bacini nel PRAE) e la comunicazione negativa degli OBI degli ultimi anni, elementi che hanno fatto ipotizzare inattività per "carezza di materiale". Tuttavia sussiste compatibilità urbanistica (nel RU) ove la PL del PAERP è stata recepita, seppur con alcune evidenti modifiche. Non viene fornita una rappresentazione grafica del perimetro estrattivo richiesto, tuttavia è riferito lo stato degli iter autorizzativi in corso (atti non ancora rilasciati); sulla base di tale dato si presuppone la presenza di materiale residuo ancora utile allo sfruttamento di un giacimento. L'eventuale individuazione di un giacimento dovrebbe fare riferimento alla Prescrizione Localizzativa del PAERP.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la individuazione di un giacimento codice 09052033085001	parzialmente accoglibile
86	3	SINALUNGA	OPS	Si richiede che il volume di argilla estratta indicato nel PRC sia incrementato per far fronte alle esigenze produttive delle molteplici imprese in attività nel comprensorio n. 19.	Ad integrazione dell'osservazione, il Comune di Sinalunga ha inviato con PEC 470242 del 18/12/2019 il riepilogo dei contributi percepiti nel periodo 2014 – 2018, prima non inviati perché commissariato. Tuttavia anche sulla base dei dati comunicati non si rileva un trend tale da incrementare l'OPS adottato.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
86	4	SINALUNGA	contributo conoscitivo	Si richiede la correzione dell'elaborato QC01 "Scheda di rilevamento delle risorse suscettibili di attività estrattiva – Vincoli paesaggistici", schede n. 090520330840, n. 090520330850 e n. 090520330860, in ragione della dichiarata insussistenza del vincolo paesaggistico sull'invaso presente all'interno della cava "Poggi Gialli Nord – 933IV4" e della cava "Fornaci Tempora – 933VI4".	Il PRC ha mutuato le basi cartografiche dal Geoscopio, banca dati ufficiale della Regione Toscana, ed ha utilizzato, per quanto riguarda la ricognizione dei vincoli paesaggistici del QC, la cartografia del PIT, che non può essere modificata attraverso altro strumento, come il PRC. Si prende atto della segnalazione, evidenziando che potrà essere il Comune, in fase di adeguamento al PRC, ad apportare gli eventuali correttivi nel caso ne ricorrano le condizioni.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
87	1		Norme altro	Art. 3, comma 1, lettera a) si propone che venga rivisto il concetto di “autosufficienza locale” contemplando specificatamente la possibilità di continuare le esportazioni del materiale cavato, in considerazione del fatto che i dati di partenza utilizzati per la definizione degli Obiettivi di Produzione Sostenibili (O.P.S.) e provenienti dalle statistiche annuali delle varie cave sono comprensivi anche dei materiali esportati al di fuori del contesto locale, consentendo la possibilità di mantenere le stesse capacità di esportazione delle varie cave.	Il concetto di autosufficienza locale è stato introdotto al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni, gli oneri ed i rischi ambientali ma questo non pregiudica la libera commercializzazione dei prodotti, che seguirà le ordinarie regole di mercato indipendenti dalla pianificazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
87	2		Norme altro	Art. 3, comma 1, lettera b) Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 il P.R.C. si propone di migliorare la conoscenza qualitativa e quantitativa dei materiali lapidei presenti nel territorio, ma non viene specificato quali sono le azioni che la Regione Toscana ha effettuato o ha intenzione di effettuare per realizzare questa "ricerca mineraria" a larga scala e finalizzata alla individuazione e valutazione delle effettive realtà geologiche, giacimentologiche e litotecniche dei materiali, senza che essa si riduca ad una mera composizione di cartografie tematiche. Per questo motivo si richiede che la Regione Toscana predisponga delle linee guida in merito a questo argomento in modo tale da uniformare le attività di ricerca mineraria da effettuare sul territorio regionale, sia da soggetti pubblici e sia da soggetti privati, specificando le modalità con cui potrebbero essere prese in considerazione proposte di inserimento di nuovi giacimenti, in termini di disponibilità, tipologia e localizzazione.	Il PRC partendo dalla ricognizione dello stato di pianificazione di settore pregressa ha indagato, attraverso l'analisi multicriteriale, ciascun sito di risorsa valutando anche le caratteristiche geologiche, giacimentologiche e litotecniche sito-specifiche.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
87	3		Norme altro	Art. 3, comma 2, lettera c). In riferimento a questa lettera c) risulta opportuno che la Regione Toscana definisca e indichi gli "ambiti territoriali" variabili in funzione delle tipologie di materiale e di impiego.	Gli ambiti territoriali variabili in funzione delle tipologie di materiale e di impiego di fatto sono stati definiti dal PRC tramite l'individuazione dei comprensori.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
87	4		Norme altro	Art. 4. Sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale. Al comma 1 di questo articolo sarebbe opportuno specificare quali sono le tipologie dei materiali riutilizzabili e quali sono i materiali di cava che essi possono sostituire	Le precisazioni in ordine alle diverse tipologie di materiali riutilizzabili e quali materiali di cava possano sostituire non costituiscono contenuto di Piano, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della l.r. 35/2015. Tuttavia nell'elaborato PR14 si precisa che "ai fini della determinazione degli obiettivi di produzione sostenibile sono stati valutati i quantitativi di materiale riciclato così come derivanti dagli studi specifici dell'Agenzia ARRR e si è ipotizzata una riduzione della produzione di quei materiali di cava che risultano essere potenzialmente sostituibili con materiale riciclato (materiali da costruzione, comprese alcune tipologie dei derivati dei materiali ornamentali). Per questi ultimi infatti, in assenza di dati relativi all'effettivo riutilizzo in filiera, che già avviene, si è ipotizzata la riduzione della produzione di una quantità pari al 10% del materiale riciclato.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione non rilevante/non pertinente	non rilevante
87	5		Norma art. 10-11-12	Articoli 10, 11 e 12. Compiti dei Comuni per la gestione sostenibile della risorsa. per non stravolgere ancora di più il già assurdo concetto di O.P.S. si rende necessario che la normativa del P.R.C. lasci la possibilità ai Comuni, se necessario, di modificare i perimetri dei giacimenti del P.R.C. anche oltre il limite previsto del 10%. Ovviamente i nuovi perimetri dovranno essere recepiti dalla Regione Toscana nel P.R.C.	La possibilità di modifica del perimetro dei giacimenti oltre il 10% è già contemplata al comma 6 dell'articolo 22 ma, diversamente dagli scostamenti inferiori al 10%, è considerata una modifica con effetti territoriali rilevanti e pertanto oggetto di modifica del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
87	6		Norma art. 13	Articolo 13. Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre ed affini Fermo restando quanto già previsto in merito a concetto di resa", si propone che il comma 7 dell'art. 13 preveda che i rapporti volumetrici fra i vari materiali costituenti il solido di cava siano valutati dal comune per ogni specifico progetto di coltivazione e di risistemazione e siano indicati nell'iter autorizzativo di cui alla L.R. 35/2015.	Quanto osservato è già previsto ai commi 10 e 11 dell'articolo 13, pertanto l'osservazione non è rilevante.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione non rilevante/non pertinente	non rilevante
87	7		Norme altro	Art. 15. Prescrizioni per l'estrazione dei materiali di cava. Al fine di rendere più omogenei tutti gli aspetti formali relativi alle varie tipologie di materiale estratto, si propone di adeguare le suddivisioni di cui all'articolo 15 della disciplina del PRC a quelle riportate nelle D.G.R. annuali dei contributi e ridistribuire i valori degli O.P.S. in funzione delle effettive caratteristiche di impiego dei materiali di cava prodotti. Conseguentemente dovranno essere riorganizzati i comprensori estrattivi di cui all'allegato A della disciplina di piano del P.R.C.	Una volta che il PRC sarà approvato, saranno le D.G.R. annuali che stabiliscono gli importi unitari ai fini del versamento dei contributi di estrazione ad assumere le tipologie di materiali così come definite all'articolo 15 della disciplina del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
87	8		Comprensorio	Art. 17. Individuazione dei comprensori e relativi fabbisogni. al fine rendere gli effetti del PRC omogenei per tutte le aziende estrattive del territorio regionale, si propone di rivedere l'individuazione dei comprensori riportati nell'allegato A della disciplina di piano, riducendo ad un massimo di 2-3 il numero dei comuni per ogni comprensorio in funzione della tipologia di impiego dei materiali estratti in quei comuni.	Nel rispetto delle definizioni della legge regionale, i Comprensori sono stati concepiti come quelle porzioni del territorio contraddistinte da caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in cui sono localizzati uno o più giacimenti geograficamente connessi.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
87	9		Norme altro	Art. 18. Obiettivi di produzione sostenibile. si propone che venga abolito il concetto di O.P.S. lasciano al mercato dei prodotti di cava la sua funzione di "definizione di fabbisogni" o, in alternativa, che: 1. i valori degli O.P.S. siano rivisti alla luce di una generale ricognizione della reale consistenza dell'attuale settore estrattivo e delle capacità tecnico produttive delle varie aziende operanti nel territorio regionale; 2. il comma 2) non deve prevedere la penalizzazione delle attività esistenti nei confronti dei quantitativi dei materiali già autorizzati e non scavati, per cui risulta opportuno che queste volumetrie non siano detratte dalla determinazione degli O.P.S. (sia di comune che di comprensorio) ma siano in questa ricomputate, come del resto previsto dal successivo comma 6 sempre dell'art. 18 che prevede questa opzione solo alla scadenza delle autorizzazioni già rilasciate; 3. il comma 3) venga soppresso per le motivazioni sopra esposte di possibile non concomitanza temporale fra la rideterminazione degli O.P.S. e l'attuazione delle estrazioni dai corsi d'acqua; 4. nel caso in cui i comprensori previsti nel P.R.C. sono mantenuti come previsti (e quindi nel caso di non recepimento di quanto riportato al punto 5), si richiede che la Regione Toscana produca in fase di approvazione del P.R.C. delle linee guida tecniche sulla base delle quali i Comuni potranno definire la proposta condivisa per la redistribuzione degli O.P.S. all'interno del comprensorio stesso. Queste linee guida dovranno consentire alle varie cave di mantenere nel tempo i valori medi delle produzioni utilizzati dalla Regione Toscana come dati di partenza per la determinazione statistica degli O.P.S. e dovranno essere vigenti dal momento dell'approvazione del P.R.C. e fino alla definitiva approvazione della proposta condivisa fra tutti i Comuni del comprensorio prevista dall'art. 10 della L.R. 35/2015. In più tali linee guida dovranno quantificare in maniera dettagliata i tempi di attuazione dei "poteri sostitutivi" della Giunta Regionale previsti in maniera vaga al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 35/2015.	Il concetto di OPS discende direttamente della l.r. 35/2015 (articolo 7 comma 1 lettera c) e il Piano non può che conformarsi ad essa. Riguardo agli altri punti: 1) La stima degli OPS è effettuata sulla base della proiezione dei fabbisogni e non delle capacità tecnico produttive delle aziende; 2) Il non detrarre le volumetrie autorizzate e non ancora scavate dall'OPS in maniera generalizzata vanificherebbe gli obiettivi di pianificazione e programmazione; per alcune situazioni specifiche sono state proposte alcune deroghe motivate con particolare attenzione alle filiere produttive 3)I materiali estratti dai corsi d'acqua possono coprire parte del fabbisogno e quindi, in caso di escavazione e riutilizzo del materiale conseguente a progetti di riduzione del rischio idraulico, devono essere normalmente dettratti dai Comuni nella rideterminazione degli OPS. 4) I Comuni del comprensorio dovranno suddividersi gli OPS in applicazione degli articoli 10 e 11 della l.r. 35/2015 ed il Piano prescrive che il Comune, in fase di adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale effettui anche una stima delle potenzialità del giacimento.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
87	10		Norme altro	Nonostante l'osservazione venga riferita, come titolo, all'articolo 19 della disciplina di piano, di fatto riguarda l'articolo 3. Infatti si propone di aumentare almeno a 30 anni il periodo di riferimento temporale degli O.P.S. previsto all'articolo 6 comma 3) della Disciplina di Piano, in maniera tale da omogeneizzare i tempi con quelli della durata delle autorizzazioni previsti dalla L.R. 35/2015.	Il riferimento ventennale per gli obiettivi di produzione sostenibile è il termine temporale su cui è stata effettuata la proiezione, secondo il modello econometrico di IRPET, delle quantità di materiali estratti nel quadriennio 2013-2016. Tuttavia il Piano prevede la possibilità di azioni di adeguamento in esito al monitoraggio di cui all'articolo 19 e pertanto la possibilità di introdurre modifiche, nel caso si verifichi la non rispondenza tra volumetrie estratte, fabbisogno e obiettivi di produzione sostenibile, è garantita senza incrementare il periodo di riferimento temporale degli OPS a 30 anni.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
87	11		Norme altro	Art. 21. Adeguamento degli atti di governo del territorio comunali si propone di modificare il comma 2 dell'articolo 21 della disciplina di piano come di seguito riportato: "2. Ai sensi dell'articolo 9 comma primo della l.r. 35/2015 i comuni, ove necessario, adeguano: a) il piano strutturale entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano; b) il piano operativo nel successivo semestre dall'adeguamento del piano strutturale".	I tempi necessari ai Comuni per l'adeguamento al PRC devono tenere conto delle fasi endoprocedimentali (affidamenti incarichi, periodi di pubblicazione e osservazione, ecc.) pertanto si ritiene che i tempi indicati nell'osservazione, sensibilmente contratti rispetto a quelli della disciplina di piano, non siano realistici. Tuttavia si evidenzia che con l.r. 69/2019, è stato introdotto il comma 1bis all'articolo 9 della l.r. 35/2015 che ammette il ricorso alle disposizioni procedurali semplificate dell'articolo 30 della l.r. 65/2014, qualora ne ricorrano i presupposti.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
87	12		Norme altro	considerato quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'art. 14 della L.R. 35/2015, si propone di aggiungere un ulteriore comma a questo articolo nel quale siano quantificati in maniera dettagliata i tempi di attuazione dei “poteri sostitutivi” della Giunta Regionale previsti in maniera vaga ai commi 1 e 3 dell'art. 14 della L.R. 35/2015.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 14 della l.r. 35/2015, che disciplina i poteri sostitutivi della Giunta regionale in caso di mancato adeguamento del Piano strutturale al PRC nei tempi previsti.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
87	13		richiesta di Chiarimento	Art. 22. Adeguamento del piano strutturale. come è stato possibile determinare la proiezione degli O.P.S. nel tempo (20 anni) e di ritenerli prescrittivi se non si sa quali possono essere le potenzialità dei giacimenti?	Il riferimento ventennale per gli obiettivi di produzione sostenibile è il termine temporale su cui è stata effettuata la proiezione, secondo il modello econometrico di IRPET, delle quantità di materiali estratti nel quadriennio 2013-2016. Si evidenzia tuttavia che il dimensionamento del Piano essendo stato impostato sulla base delle produzioni pregresse, non è direttamente correlato alle potenzialità dei giacimenti stessi. Il PRC ha individuato i giacimenti sulla base del database geologico disponibile, demandando al piano strutturale, e quindi alle indagini geologiche specifiche di supporto al piano, la determinazione delle potenzialità dei singoli giacimenti, finalizzata alla definizione della proposta di ripartizione degli OPS del comprensorio, fermo restando che modifiche al PRC sono comunque ammesse, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 19. Quanto osservato non costituisce comunque richiesta di modifica al PRC quanto una considerazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
87	14		Norme altro	Art. 27. Criteri per l'effettuazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area. si propone di eliminare dai compiti dei comuni la quantificazione della consistenza volumetrico dimensionale dei singoli giacimenti.	Quanto osservato contrasta con l'art. 7 comma 1 lettera d) della l.r.35/2015 che assegna specificatamente ai Comune la determinazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area a destinazione estrattiva. Rispetto a quanto stabilito per legge, il PRC ha ritenuto altresì di precisare che il piano strutturale comunale debba effettuare una stima della consistenza volumetrica-dimensionale del materiale presente nel giacimento al fine di migliorare la definizione dell'accordo previsto dall'articolo 10 della l.r. 35/2015 finalizzato alla ripartizione degli OPS del comprensorio, e in considerazione del fatto che le indagini geologico-tecnico costituiscono comunque documentazione obbligatoria dei piani strutturali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
87	15		Comprensorio	Art. 37. Indirizzi per la gestione sostenibile dei siti estrattivi ubicati all'interno dello stesso comprensorio. si propone che tutti i comprensori previsti dal P.R.C. siano rivisti e riorganizzati sia in base a quanto previsto dalla loro definizione riportata nella L.R. 35/2015 (art. 2, comma primo, lettera h) e sia soprattutto in funzione delle caratteristiche di qualità dei prodotti commerciabili ottenuti. si propone di rivedere l'elaborato PR09 – Comprensori e aggiornare nell'allegato A gli elenchi dei Comuni costituenti i comprensori stessi.	Nel rispetto delle definizioni della legge regionale, i Comprensori sono stati concepiti come quelle porzioni del territorio contraddistinte da caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in cui sono localizzati uno o più giacimenti geograficamente connessi. L'individuazione dei Comprensori ha avuto inizio partendo dalla ricognizione delle risorse suscettibili di attività estrattive, sono state considerate tutte le informazioni tematiche precedentemente descritte con particolare riguardo all'individuazione dei materiali estratti nel passato ed alla nuova definizione dei prodotti oggetto di coltivazione e parallelamente si è tenuto conto della dislocazione geografica dei nuovi giacimenti individuati dal PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
87	16		Norme altro	Art. 39 – Misure di salvaguardia. si propone, dopo il comma 3, l'inserimento del seguente comma: 4. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del P.R.C., i Comuni dotati di S.U.C. adeguati al PAERP e/o al PRAE possono rilasciare nuove autorizzazioni e proroghe a quelle vigenti ai sensi della L.R. 35/2015, purchè non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PR08 – Atlante dei giacimenti del P.R.C.	qualunque osservazione all'articolo 39 risulta improduttiva di effetti poiché al momento dell'accoglimento (approvazione) di fatto decadono le misure di salvaguardia.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
87	17		Norma ar. 40	Art. 40. Disposizioni transitorie. si propone che il comma 2 dell'art. 40 sia così sostituito: 2. Fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni. Sono ammesse, nei comuni dotati di S.U.C. non in contrasto con il PRC, le varianti alle autorizzazioni esistenti che comportano un aumento delle volumetrie di scavo nei limiti del 30% dei quantitativi estratti nel sito negli ultimi 20 anni e comunque nei limiti degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'aumento delle volumetrie di scavo rimane subordinato alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 10 della L.R. 35/2015 o, in mancanza, alle linee guida prodotte da Regione Toscana in merito a questo argomento.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
87	18		Norma ar. 40	Art. 40. Disposizioni transitorie. si propone l'inserimento del seguente comma 2 bis: 2 bis. Fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC, sono fatti salvi gli iter amministrativi ed autorizzativi (V.I.A. e L.R. 35/2015) che sono iniziati prima dell'approvazione del P.R.C., se non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PR08 – Atlante dei giacimenti del P.R.C. e dei valori degli O.P.S. definiti in base alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 10 della L.R. 35/2015 o, in mancanza, alle linee guida prodotte da Regione Toscana in merito a questo argomento.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
88	1	TREQUANDA	Comprensorio	Osservazione congiunta di Benocci (Trequanda) e Terziani (Asciano). In relazione agli artt. 15 e 17 della Disciplina, si chiede che il Comprensorio 33 "Calcarì di Siena", costituito da 8 comuni, sia suddiviso in funzione delle caratteristiche geologiche delle litologie coltivate e delle capacità produttive delle attività in esso ricomprese. Nello specifico si richiede che venga individuato un comprensorio costituito dai soli Comuni di Asciano e Trequanda che coltivano Calcare Massiccio e che producono con analoghe volumetrie gli stessi prodotti di elevata qualità come inerti per calcestruzzi (vedi oss. 89 e 90)	La richiesta di individuare un comprensorio costituito dai giacimenti dei soli Comuni di Asciano (n.09052002003001) e Trequanda (n.09052036102001) basata sulla differenziazione di materiale presente (Calcare Massiccio) è accoglibile per la differenza di materiale rispetto al comprensorio adottato (n.33). Dovendo suddividere diversamente il comprensorio 33 "Calcarì Siena", si propone la seguente ripartizione: comprensorio 33 (OPS 2.808.613 mc), comprensorio 95 "Calcarì Siena Est" (OPS 3.924.833 mc), comprensorio 96 "Calcarì Siena Sud" (OPS 833.653 mc circa). Il 33 comprende i seguenti giacimenti: 09052012037001 (Colle Val d'Elsa), 09052016046001, 09052016046002, 09052016047001 (Monteriggioni), 09052017048001 (Monteroni d'Arbia), 09052018049001 e 09052018049002 (Monticiano). Nel comprensorio 95: 09052002003001 (Asciano) e 09052036102001 (Trequanda). Nel comprensorio 96: 09052027072001 (San Casciano dei Bagni) e 09052031077001 (Sarteano). Lo scorporamento in 3 è dovuto al fatto che, togliendo i giacimenti di Asciano e Trequanda, quelli rimanenti diventavano troppo distanti per rispondere al requisito di legge.	Accoglibile sulla base delle motivazioni indicate nell'analisi	accoglibile
88	2	TREQUANDA	OPS	Osservazione congiunta di Benocci (Trequanda) e Terziani (Asciano). In merito all'art.18, si chiede che per le due cave di Asciano e Trequanda sia mantenuta la produzione media annua degli anni 2013-2016 individuando un comprensorio formato solo dai 2 Comuni (vedi punto sopra). In alternativa, nel caso che il comprensorio venga confermato come proposto, la RT potrebbe emanare linee guida per la ridistribuzione degli OPS all'interno del comprensorio	La variazione degli OPS va valutata all'interno del recepimento della sub-osservazione in cui si chiede la modifica del Comprensorio. La richiesta è stata ritenuta accoglibile con la seguente ripartizione: comprensorio 33 "Calcarì Siena" costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia e Monticiano (OPS 2.872.000 mc circa), comprensorio 95 "Calcarì Siena Est", costituito dai Comuni di Asciano e Trequanda, comprensorio 96 "Calcarì Siena Sud" costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di San Casciano dei Bagni e Sarteano.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con creazione del comprensorio 95.	Accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
89	1	SOVICILLE	OPS	Osservazione allegata anche alla Oss n 64 del Comune di Sovicille. Si chiede, in riferimento a quanto riportato al punto 6.1 della Relazione generale di Piano, di aumentare di 1.000.000 mc gli OPS del Comprensorio 38 Marmi della Montagnola Senese	Osservazione analoga alla 39 di MAC srl e alla 64 inviata dal Comune di Sovicille. L'OPS del comprensorio n.38 è di 323.669 per un totale di 7 giacimenti (5G e 2GP). I 5 G sono attualmente tutte cave con OBI. Il calcolo degli OPS è fondato sulle comunicazioni degli OBI 2013_2016 che avrebbero dovuto contenere sia il quantitativo degli ornamentali che degli eventuali altri prodotti commercializzati, ed infatti l'OPS assegnato non rappresenta il 25% del totale estraibile ma la quantità massima del volume sostenibile del materiale estraibile soggetto contributo di estrazione (commercializzato). Ai fini di una maggiore chiarezza è stata apportata una modifica dell'articolo 18 comma 1 della disciplina di Piano. Dall'analisi degli OBI 2017 si rileva un trend di incremento dei volumi rispetto alla media del quadriennio. Calcolando gli OPS considerando come media di produzione l'OBI 2017 si ottiene un OPS pari a 369.936 mc.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile
89	2	COLLE DI VAL D'ELSA	Norma ar. 40	Con riferimento all'art.40 commi 1, 2 e 3 si chiede che le volumetrie relative alle prescrizioni localizzative contenute nelle autorizzazioni già rilasciate siano mantenute e che non si impedito il posticipo della scadenza o il rinnovo..	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
89	3	COLLE DI VAL D'ELSA	Norme altro	Si chiede che , in sede di adeguamento dei SUC, i comuni nel momento di assegnare i quantitativi alle singole cave utilizzino lo stesso criterio utilizzato nel PRC, ovvero tenendo conto della media delle produzioni del periodo di riferimento	L'assegnazione dei quantitativi di materiale da estrarre alle singole aree a destinazione estrattiva è effettuata dai Comuni nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile, determinati in base agli accordi previsti dall'articolo 10 comma 2 della l.r. 35/ 2015 ed in base ai ai criteri di cui all'articolo 27 comma 3 della disciplina, tenendo conto delle forme di tutela del territorio, delle risorse idriche superficiali e sotterranee e delle condizioni di sicurezza.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
90	1	ASCIANO	Comprensorio	In relazione agli artt. 15 e 17 della Disciplina, si chiede che il Comprensorio 33 "Calcarì di Siena", costituito da 8 comuni, sia suddiviso in funzione delle caratteristiche geologiche delle litologie coltivate e delle capacità produttive delle attività in esso ricomprese. Nello specifico si richiede che venga individuato un comprensorio costituito dai soli Comuni di Asciano e Trequanda che coltivano Calcare Massiccio e che producono con analoghe volumetrie gli stessi prodotti di elevata qualità come inerti per calcestruzzi (vedi oss. 88 e 90)	La richiesta di individuare un comprensorio costituito dai giacimenti dei soli Comuni di Asciano (n.09052002003001) e Trequanda (n.09052036102001) basata sulla differenziazione di materiale presente (Calcare Massiccio) è accoglibile per la differenza di materiale rispetto al comprensorio adottato (n.33). Dovendo suddividere diversamente il comprensorio 33 "Calcarì Siena", si propone la seguente ripartizione: comprensorio 33 (OPS 2.808.613 mc), comprensorio 95 "Calcarì Siena Est" (OPS 3.924.833 mc), comprensorio 96 "Calcarì Siena Sud" (OPS 833.653 mc circa). Il 33 comprende i seguenti giacimenti: 09052012037001 (Colle Val d'Elsa), 09052016046001, 09052016046002, 09052016047001 (Monteriggioni), 09052017048001 (Monteroni d'Arbia), 09052018049001 e 09052018049002 (Monticiano). Nel comprensorio 95: 09052002003001 (Asciano) e 09052036102001 (Trequanda). Nel comprensorio 96: 09052027072001 (San Casciano dei Bagni) e 09052031077001 (Sarteano). Lo scorporamento in 3 è dovuto al fatto che, togliendo i giacimenti di Asciano e Trequanda, quelli rimanenti diventavano troppo distanti per rispondere al requisito di legge.	Accoglibile sulla base delle motivazioni indicate nell'analisi	accoglibile
90	2	ASCIANO	OPS	In merito all'art.18, si chiede che per le due cave di Asciano e Trequanda sia mantenuta la produzione media annua degli anni 2013-2016 individuando un comprensorio formato solo dai 2 Comuni (vedi punto sopra). In alternativa, nel caso che il comprensorio venga confermato come proposto, la RT potrebbe emanare linee guida per la ridistribuzione degli OPS all'interno del comprensorio	La variazione degli OPS va valutata all'interno del recepimento della sub-osservazione in cui si chiede la modifica del Comprensorio. La richiesta è stata ritenuta accoglibile con la seguente ripartizione: comprensorio 33 "Calcarì Siena" costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia e Monticiano (OPS 2.872.000 mc circa), comprensorio 95 "Calcarì Siena Est", costituito dai Comuni di Asciano e Trequanda, comprensorio 96 "Calcarì Siena Sud" costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di San Casciano dei Bagni e Sarteano.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con creazione del comprensorio 95.	Accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
90	3	ASCIANO	Norme altro	In merito all'art. 21 della Disciplina, si propone che vengano dimezzati i tempi previsti al comma 2 e che venga aggiunto un ulteriore comma 3 nel quale siano quantificati i tempi di attuazione dei “poteri sostitutivi” della GR	I tempi necessari ai Comuni per l'adeguamento al PRC devono tenere conto delle fasi endoprocedimentali (affidamenti incarichi, periodi di pubblicazione e osservazione, ecc.) pertanto si ritiene che i tempi indicati nell'osservazione, sensibilmente contratti rispetto a quelli della disciplina di piano, non siano realistici. Tuttavia si evidenzia che con l.r. 69/2019, è stato introdotto il comma 1bis all'articolo 9 della l.r. 35/2015 che ammette il ricorso alle disposizioni procedurali semplificate dell'articolo 30 della l.r. 65/2014, qualora ne ricorrano i presupposti.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
90	4	ASCIANO	Norme altro	In merito all'art.39, si propone di inserire dopo il comma 3, il seguente comma 4.“Dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del PRC, i Comuni dotati di SUC adeguati al PAERP e/o PRAE possono rilasciare nuove autorizzazioni e proroghe a quelle vigenti ai sensi della LR 35/2015, purché non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PR08 – Atlante dei giacimenti del PRC”	qualunque osservazione all'articolo 39 risulta improduttiva di effetti poiché al momento dell'accoglimento (approvazione) di fatto decadono le misure di salvaguardia.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
90	5	ASCIANO	Norma ar. 40	In merito all'art.40, si chiede che il comma 2 venga così sostituito: “... le varianti alle autorizzazioni esistenti che comportano un aumento delle volumetrie di scavo nei limiti del 30% dei quantitativi estratti nel sito negli ultimi 20 anni e comunque nei limiti degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'aumento delle volumetrie di scavo rimane subordinato alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'art.10 della LR 35 o, in mancanza, delle linee guida prodotte da Regione Toscana in merito a questo argomento”	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
90	6	ASCIANO	Norma ar. 40	Si propone l'inserimento del seguente comma 2bis: “Fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC, sono fatti salvi gli iter amministrativi e autorizzativi (VIA e LR35/2015) che sono iniziati prima dell'approvazione del PRC, se non in contrasto con i giacimenti individuati nell'elaborato PR08 e dei valori del OPS definiti in base alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'art.10 delle 35 o, in mancanza, alle linee guida prodotte da Regione Toscana in merito a questo argomento”	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
90	7	ASCIANO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede la modifica del perimetro del Giacimento 09052002003001 Sant'Alberto andando a sostituire aree non più produttive con aree sfruttabili (come indicato nella figura allegata)	In esito all'Analisi Multicriteriale si rileva un livello di Criticità media per Tematismo Risorse idriche esteso a tutta l'area. Si evidenzia tuttavia che l'ampliamento richiesto risulterebbe prossimo alla antica chiesa di Sant'Alberto. Il comune specificamente interpellato con prot. 420195 del 12.11.2019 non ha fornito il proprio orientamento e/o elementi conoscitivi utili ad una rivalutazione del sito. Su questo giacimento vedi anche oss. 22.2 di tenore opposto	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
90	8	TREQUANDA	Comprensorio	Osservazione congiunta di Benocci (Trequanda) e Terziani (Asciano). In relazione agli artt. 15 e 17 della Disciplina, si chiede che il Comprensorio 33 “Calcari di Siena”, costituito da 8 comuni, sia suddiviso in funzione delle caratteristiche geologiche delle litologie coltivate e delle capacità produttive delle attività in esso ricomprese. Nello specifico si richiede che venga individuato un comprensorio costituito dai soli Comuni di Asciano e Trequanda che coltivano Calcare Massiccio e che producono con analoghe volumetrie gli stessi prodotti di elevata qualità come inerti per calcestruzzi (vedi oss. 88 e 89)	La richiesta di individuare un comprensorio costituito dai giacimenti dei soli Comuni di Asciano (n.09052002003001) e Trequanda (n.09052036102001) basata sulla differenziazione di materiale presente (Calcare Massiccio) è accoglibile per la differenza di materiale rispetto al comprensorio adottato (n.33). Dovendo suddividere diversamente il comprensorio 33 “Calcari Siena”, si propone la seguente ripartizione: comprensorio 33 (OPS 2.808.613 mc), comprensorio 95 “Calcari Siena Est” (OPS 3.924.833 mc), comprensorio 96 “Calcari Siena Sud” (OPS 833.653 mc circa). Il 33 comprende i seguenti giacimenti: 09052012037001 (Colle Val d'Elsa), 09052016046001, 09052016046002, 09052016047001 (Monteriggioni), 09052017048001 (Monteroni d'Arbia), 09052018049001 e 09052018049002 (Monticiano). Nel comprensorio 95: 09052002003001 (Asciano) e 09052036102001 (Trequanda). Nel comprensorio 96: 09052027072001 (San Casciano dei Bagni) e 09052031077001 (Sarteano). Lo scorporamento in 3 è dovuto al fatto che, togliendo i giacimenti di Asciano e Trequanda, quelli rimanenti diventavano troppo distanti per rispondere al requisito di legge.	Accoglibile sulla base delle motivazioni indicate nell'analisi	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
90	9	TREQUANDA	OPS	Osservazione congiunta di Benocci (Trequanda) e Terziani (Asciano). In merito all'art.18, si chiede che per le due cave di Asciano e Trequanda sia mantenuta la produzione media annua degli anni 2013-2016 individuando un comprensorio formato solo dai 2 Comuni (vedi punto sopra). In alternativa, nel caso che il comprensorio venga confermato come proposto, la RT potrebbe emanare linee guida per la ridistribuzione degli OPS all'interno del comprensorio	La variazione degli OPS va valutata all'interno del recepimento della sub-osservazione in cui si chiede la modifica del Comprensorio. La richiesta è stata ritenuta accoglibile con la seguente ripartizione: comprensorio 33 “Calcarì Siena” costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia e Monticiano(OPS 2.872.000 mc circa), comprensorio 95 “Calcarì Siena Est”, costituito dai Comuni di Asciano e Trequanda, comprensorio 96 “Calcarì Siena Sud” costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di San Casciano dei Bagni e Sarteano.	Vista l’analisi l’osservazione è accoglibile con creazione del comprensorio 95.	Accoglibile
91	1	SAN VINCENZO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Richiesta di ampliamento del Giacimento 09049002004001 Lo scopo finale dell’ampliamento del Giacimento è la prosecuzione di un’attività estrattiva a carattere generazionale ben integrata nel contesto paesaggistico locale ed in grado di garantire la prosecuzione di adeguata e continuativa fornitura di microcristallino alle industrie della Toscana.	Il giacimento individuato nel PRC è stato così definito in funzione delle limitazioni dovute alla presenza di un criterio escludente ex lege legato al vincolo archeologico nella porzione nord occidentale, e a causa delle limitazioni dovute alla contemporanea presenza della ZSC con i suoi habitat prioritari, ANPIL, aree boscate e alla presenza di cavità ipogee. Si segnala che il Comune di San Vincenzo con PEC 0435368 del 22/11/2019 ha comunicato l’interruzione del procedimento di VAS sull’ipotesi di ampliamento del giacimento in oggetto.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
92	1		Norme altro	Art. 18 obiettivi di produzione sostenibile Con riferimento al comma 4, si ritiene opportuno che nel caso il comprensorio interessi due o più comuni, le previsioni di cui al comma 2 non debbano essere effettuate esclusivamente in relazione agli esiti della proposta condivisa tra i comuni appartenenti al medesimo comprensorio. Si propone che sia previsto un tempo massimo con il quale i comuni debbano trovare un accordo sulla ripartizione dei quantitativi da escavare per singolo comune. Il rilascio di una nuova autorizzazione all’escavazione non può essere esclusivamente subordinato all’accordo tra i comuni. La Regione deve fissare un termine perentorio entro il quale l’accordo deve essere sottoscritto. Tale termine non potrà in alcun modo superare i tempi massimi di proroga concessi ai sensi dell’art. 20 co. 4 ter della l.r. 35/2015.	I Comuni del comprensorio devono suddividersi gli OPS in applicazione degli articoli 10 e 11 della l.r. 35/2015 e pertanto quanto richiesto non riguarda il Piano ma piuttosto una modifica della legge 35/2015.	Vista l’analisi si ritiene l’osservazione non pertinente/non rilevante	non rilevante
93	1	CASTAGNETO CARDUCCI	Eliminazione G	Si richiede che la Regione Toscana tolga le aree estrattive previste con denominazione "Cava Valle delle dispense" e "Cava il Romitorino"— scheda DCR 61/2019 n. 09049006010001 e n 09049006011001	Le aree discendono da prescrizioni localizzative individuate dal PAERP. La richiesta trova condivisione anche in altre osservazioni, quali la 47.1 e la 47.2 del Comune di Castagneto Carducci; l'osservazione 24.30; le osservazioni n.i. 165.1,166.1 e 167.1 da parte del Comune di San Vincenzo. Si evidenzia il pregio del materiale presente e l'assenza di specifici elementi di vincolo e/o criticità dell'area. Le aree sono già state individuate come giacimenti potenziali proprio al fine di consentire al comune di effettuare ulteriori valutazioni ed approfondimenti nell’ambito dell’adeguamento della pianificazione comunale al PRC.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti per l’istruttoria delle osservazioni e di quanto rilevato nell’analisi.	non accoglibile
93	2	CAMPIGLIA MARITTIMA	Eliminazione G	Si richiede che la Regione Toscana per le previsioni sul versante del Monte Calvi — Monte Valerio per la scheda n. 090490020040 e n. 090490020050 nel Comune di Campiglia e per la scheda n. 090490180260 nel Comune di S. Vincenzo non preveda ampliamenti dei fronti di cava, ma mantenga fino ad esaurimento i quantitativi già autorizzati;	I giacimenti individuati trovano fondamento nelle previsioni del PAERP che il PRC, salvo casi specificamente motivati, ha inteso di norma confermare. In questo sito il giacimento potenziale identificato con il codice 09049002005002, è stato individuato ex novo dal PRC come potenziale ampliamento del sito estrattivo esistente riferibile al giacimento (0904902005001). Sullo stesso tema ricorrono anche le osservazioni n.i. 24.24, 141.6 e 149.6. Le criticità evidenziate nelle osservazioni avvalorano l’ipotesi di riconsiderare tale previsione.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni, tramite l’eliminazione del giacimento scheda 09049002005002	parzialmente accoglibile
93	3	CASTAGNETO CARDUCCI	Altro	Si richiede che la Regione Toscana preveda comunque una valutazione degli impatti cumulativi che queste cave possono avere sul nostro territorio da un punto di vista della conservazione paesaggistico ambientale, in ambito agricolo, turistico e storico e trovi in modo condiviso soluzioni alternative.	La valutazione degli impatti ambientali è stata effettuata nell’ambito della VAS rispetto alla scala di attuazione del PRC. Ulteriori valutazioni e approfondimenti saranno effettuati a livello di pianificazione comunale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	Non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
94	1	POGGIBONSI	Trasformazione da G/GP	Il PRC non ha confermato il G in ragione dell'esistenza di una presunta frana attiva, che interesserebbe gran parte dell'area estrattiva che nella realtà non è rilevata. Sul sito risultano presenti depositi di tout-venant, che possono aver tratto in inganno in quanto sono rimasti inalterati per anni ed oggi, inerbiti, sono in tutto e per tutto simili nell'aspetto ad un corpo franoso. Si chiede il riconoscimento del giacimento non come potenziale, ma come ordinario; tale condizione permette di poter riprendere quanto prima l'attività estrattiva, stante la validità riconosciuta anche dal PRC del giacimento in oggetto, che è l'unico nel genere, non solo nel comprensorio di appartenenza, ma anche nel bacino di utenza compreso tra le province di Siena e Firenze. La collocazione strategica lungo la strada SGC Siena-Firenze avvalorava l'importanza di tale cava che, storicamente, è stata attivata fin dagli anni '60 per l'approvvigionamento di materiali della nuova arteria SGC Siena-Firenze.	Non è stato individuato un giacimento in quest'area, seppur PL del PAERP, poiché dal Db geologico regionale, e quindi dalla scheda di inquadramento geomorfologico (tav. 8 della Scheda "QC01- Quadro conoscitivo - Atlante delle schede di rilevamento delle risorse suscettibili di attività estrattive"), emerge che una consistente porzione della risorsa rientra all'interno di una frana attiva. A motivo di ciò, si è ritenuto necessario che fossero eseguiti approfondimenti in sito, prima di proseguire l'attività estrattiva. L'osservazione, oltretutto, non è supportata da alcun tipo di approfondimento geologico che fornisca maggiori conoscenze a favore della revisione del caso.	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	Non accoglibile
95	1	SAN CASCIANO DEI BAGNI	Trasformazione da G/GP	Si chiede di trasformare una parte del GP 09052027071002 (Ponte a Rigo) in G nell'area distinta al NCT al Fgl 98 mapp 1, 2, 3, 5 e 11	La risorsa analizzata nel PRC risulta piuttosto estesa e solo in una limitata porzione, individuata nel PRC come giacimento, il PAERP prevedeva una prescrizione localizzativa. La restante area che risulta del tutto integra è stata individuata come giacimento potenziale e tale classificazione consentirà al Comune in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PRC di valutare tramite approfondimenti, l'eventuale trasformazione in giacimento.	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
96	1	MONTAIONE	Nuovo G su Risorsa esistente	E' richiesto l'inserimento di un nuovo giacimento su un'area di risorsa (090480270580) <u>in parte</u> esistente. Il giacimento come proposto andrebbe ad includere sia il sito estrattivo su cui attualmente risulta vigente un'autorizzazione alla coltivazione (aut. n. 1 del 27/08/2010) che l'area a monte dello stesso (in parte fuori dall'area di risorsa). Vengono contestati i criteri di valutazione e lamentato un difetto di istruttoria poiché la concessione acque termale dalla quale è derivata la non individuazione del giacimento sarebbe "decaduta" per mancato esercizio.	Il PRC adottato non ha previsto sull'area di risorsa 090480270580 nessun giacimento. Infatti, sull'intera area di risorsa, risulta una concessione per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, condizione assunta come criterio escludente (E1) lo svolgimento dell'attività estrattiva per effetto di quanto stabilito dall'art. 94 comma 4 del D.lgs 152/2006 (divieto di apertura di nuove cave che possono essere in connessione con la falda in area di rispetto). E' presente altresì sulla quasi totalità dell'area una media criticità per effetto della presenza di CF1 relativamente al tematismo risorse idriche (Sistema morfogenetico Collina Calcareo - invariante I del PIT). Si evidenzia che in fase di formazione del Piano, il Comune di Montaione, per l'area in questione aveva richiesto il mantenimento del sito con possibilità di ulteriori quantità di materiale estraibile; che con osservazione n. 96 la B&C Granulati Valdera srl ha di fatto integrato la presente osservazione; e che con l'osservazione n. 11 il Comune di Montaione richiede, impropriamente, l'eliminazione del giacimento.	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
97	1	MONTEVERDI MARITTIMO	Eliminazione G	La previsione di giacimento e la relativa cava modificherebbero, in modo irreparabile, la natura dei luoghi. Oggi il territorio a Canneto ha una vocazione agricola. L'asportazione di calcare produrrebbe la mancanza di ricarica da parte delle piogge nella falda sottostante, come dimostrato dagli studi <i>Getas-Petrogeo</i> di Pisa nell'anno 1992-94 (non allegati alla presente osservazione n.d.r.) per conto del Comune di Monteverdi e del Consorzio risorse idriche della val di Cornia. In queste aree la Regione Toscana, con delibera siccità emergenza idrica nel 2007, ha permesso la realizzazione di pozzi idropotabili proprio nelle aree interessate oggi dall'area di cava. Inoltre tale formazione geologica, interessata dall'attività estrattiva, andrebbe a depauperare le risorse d'alimentazione del laghetto e delle numerose sorgenti del monte di Canneto. Infine, i materiali estratti provenienti dalla formazione dei 'Calcari a Calpionella' (appartenente all'Unità Ligure, con strati massimi di 60 cm di spessore intercalati a marne ed argilliti) male si adatterebbero ai lavori edili e stradali per l'alta usura e i bassi coefficienti di compressione che li limiterebbero ad usi meno importanti. Chiediamo alla Regione Toscana di eliminare la previsione di area estrattiva prevista nel monte di Canneto scheda 0900500210370 per i motivi sopra esposti.	Il PRC ha individuato un GP 09050021037001 in questo punto a motivo del fatto che la pianificazione comunale prevedeva per quest'area solo "indirizzi" di massima e non destinazioni palesemente incompatibili con quella estrattiva. l'area pare coltivata sino ai primi anni 2000 ed ormai completamente ripristinata, è stata pianificata solo come risorsa dai piani regionali (PRAE e PRAER), per essere definitivamente cancellata dal PAERP. Si prende atto delle criticità segnalate dal Comune . Sul punto si vedano anche le osservazioni n.i. 6.1 e 24.32.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la eliminazione del giacimento scheda 09050021037001	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
98	1	LATERINA	Norma ar. 40	Stante le disposizioni transitorie e le modalità e i tempi di adeguamento degli strumenti urbanistici al PRC si chiede “ che venga indicata una soglia volumetrica (p.e. il 10-15 % dell’OPS) entro la quale poter concedere autorizzazioni nei primi tre anni dall’ approvazione del PRC, limitatamente alle aree per le quali sussista, contemporaneamente, la conformità al nuovo piano regionale e al vigente strumento urbanistico comunale” onde evitare un arresto della fornitura di materiale che potrebbe anche limitare l’esecuzione di opere di pubblico interesse.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l’articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l’articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
98	2	LATERINA	OPS	Nel caso fossero reperibili materiali di scarto utili alla realizzazione di opere pubbliche, senza pregiudizio per la risistemazione, “si chiede che i volumi in questione siano computati in aggiunta a quelli degli Obiettivi di Produzione Sostenibile”, diversamente risulterebbe economicamente sconveniente estrarre materiali di minor pregio in luogo di quelli di maggior pregio	Dall’osservazione emerge la proposta di introdurre una “deroga” nella contabilizzazione degli OPS scomputando da tale calcolo “materiali di scarto utili alla realizzazione di opere pubbliche”. Si rileva che i materiali risultanti dall’attività estrattiva sono utili o di scarto in funzione di quanto previsto nel progetto e nel relativo piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al Dlgs 117/2006; tutti i materiali che a qualche titolo sono oggetto di commercializzazione sono “utili” ed inevitabilmente rientrano tra quelli soggetti al contributo di estrazione e non possono che figurare quindi nel computo dei materiali prodotti. Lo stesso calcolo degli OPS si fonda su dati trasmessi attraverso gli OBI che comprendono tutte le tipologie di materiali oggetto di commercializzazione.	Vista l’analisi l’osservazione non è accoglibile.	non accoglibile
98	3	LATERINA	SED	Nel territorio di Laterina Pergine Valdarno sono presenti aree già escavate e non ancora risistemate che il PRC non ha incluso né fra i giacimenti né fra i siti dismessi, ma che, in quanto ubicate all’interno dell’area contigua della Riserva Naturale della Valle dell’Inferno e Bandella, sono oggetto di un Piano programma di riqualificazione redatto in accordo tra Comune e Provincia e approvato contestualmente alla variante di adeguamento al PAERP. Per tali siti si chiede che venga espressamente prevista la possibilità di dare realizzazione a quanto previsto dai piani programma di riqualificazione, nel quadro degli indirizzi previsti dal PRC per i siti estrattivi dismessi.	Il PRC non ha individuato i siti estrattivi dismessi ma i siti inattivi. E’ compito del Comune, sulla base dei criteri elencati all’articolo 31 della Disciplina di Piano, e quindi in conseguenza di uno specifico approfondimento, identificare un sito estrattivo dismesso, sul quale potranno essere autorizzati gli interventi di recupero e riqualificazione ambientali. La disciplina del PRC sui siti estrattivi dismessi non pregiudica l’attuazione dei contenuti già previsti negli strumenti urbanistici vigenti.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
98	4	LATERINA	contributo conoscitivo	La Carta dei siti estrattivi dismessi (elaborato QC10A) è di assai difficoltosa lettura: si chiede che, quanto meno, sia accompagnata da un elenco con la denominazione e la localizzazione dei siti.	L'elaborato QC10A ha esclusivo valore ricognitivo e individua i siti estrattivi inattivi; la puntuale identificazione dei siti estrattivi dismessi è di competenza del Comune, qualora fosse richiesto potranno essere forniti sotto forma di shapefile eventuali dati del quadro conoscitivo.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
98	5	LATERINA	contributo conoscitivo	Area estrattiva ‘Casa Chiusuri’ (codice giacimento 09051042042002) Rispetto alla perimetrazione del PAERP e del P.S., è stato stralciato il settore meridionale, già escavato ma incluso nel Piano Programma di Riqualificazione approvato dal comune ex Laterina, come ambito da risistemare in parte all’interno di un progetto di coltivazione di terreni contigui, in corso di attuazione, in parte ancora da attivare	Quanto viene segnalato evidenza che l'area interessata è già stata oggetto di attività estrattiva ma che tuttavia necessita ancora di interventi di ripristino. Su questa stessa area è stata presentata una osservazione (vedi osservazione 79-2) rispetto alla quale è stato richiesto nuovamente richiesto un contributo al Comune. L’area, prossima all’abitato di Casanuova, ricade all’interno di una più estesa Prescrizione Localizzativa individuata nel PAERP che risulta in parte già ampiamente sfruttata. Dall’osservazione non si rileva una specifica richiesta.	Vista l’analisi l’osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
98	6	LATERINA	contributo conoscitivo	Area estrattiva ‘Il Paretaio’ (codice giacimento 09051042042001). Si prende atto che, rispetto alla perimetrazione del PAERP e del PS, è stato modificato il tratto settentrionale del perimetro, che correva parallelo alla linea ferroviaria e ora si accorda alla maglia colturale.	L'osservazione dà atto di contenuti del Piano senza tuttavia avanzare richieste di modifica degli elaborati adottati.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
98	7	LATERINA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Area estrattiva ‘Casa Renai’ (codice giacimento 09051042042003) Si rileva che l’area è stata ampliata verso Sud interessando un rilievo in gran parte boscato, la cui escavazione rappresenterebbe un impatto visivo considerevole dal centro abitato di Laterina, con impatti significativi anche dal punto di vista della viabilità. L’area è in estensione di un sito praticamente concluso e per il quale le modellazioni sono state previste al fine di proteggere la visuale verso l’abitato di Laterina che con l’apertura di un nuovo fronte verrebbe completamente compromesso. Si chiede che il nuovo inserimento sia stralciato e che si torni alla perimetrazione della prescrizione localizzativa del PAERP e variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale.	In esito all'Analisi Multicriteriale, l'area è interessata da molteplici elementi di media criticità riferiti ai Tematismi Suolo Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe); Risorse idriche (margine I inv. del PIT); Vegetazione (morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle IV inv. del PIT). L'area cui si fa riferimento, come risulta dalle foto aeree del 2013, è in contiguità ad una area interessata da attività estrattiva individuata dal PAERP della provincia di Arezzo come prescrizione localizzativa. La presenza di materiale e la contiguità con la suddetta attività hanno orientato verso una estensione nel PRC del giacimento. Tenuto conto del maggior dettaglio di conoscenza sulle criticità sito specifiche evidenziate nella osservazione del comune sembra opportuno derubricare a GP l’area che ha costituito ampliamento rispetto alla prescrizione localizzativa del PAERP.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09051042042003 e l’individuazione di un giacimento scheda 09051042042004	parzialmente accoglibile
98	8	LATERINA	contributo conoscitivo	Area estrattiva ‘La Risorta’ (codice giacimento 09051042044001) giacimento potenziale. Si fa presente che la possibilità di escavazione è limitata all’estremo lembo settentrionale, per una superficie di 3-4.000 mq, e che essa è subordinata, tanto dal PAERP quanto dallo strumento urbanistico comunale, alla redazione di un piano unitario di recupero ambientale dell’intero comparto.	L'osservazione dà atto degli effetti del PRC con gli strumenti della pianificazione comunale e provinciali vigenti, senza tuttavia avanzare richieste di modifica degli elaborati adottati.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
98	9	LATERINA	contributo conoscitivo	Area estrattiva ‘Pian di Salla Nord’ (codice giacimento 09051042043001) Si prende atto che è stato inserito nell’ambito del giacimento un appezzamento situato nella parte nord-orientale del sito, portando il perimetro in corrispondenza di due piccoli impluvi	L'osservazione dà atto di contenuti del Piano senza tuttavia avanzare richieste di modifica degli elaborati adottati.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
98	10	LATERINA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Area estrattiva ‘Pian di Salla Centro’ (codice giacimento 09051042043003). È un giacimento potenziale in continuità territoriale con i giacimenti Pian di Salla Nord e Pian di Salla Sud. Si rileva che è stata operata una riduzione rispetto all’ambito del giacimento individuato in passato dal PRAE e dal PAERP, non recepiti comunque dagli strumenti comunali, con l’esclusione del settore visivamente esposto verso il nucleo abitato di Laterina. Sono stati però inseriti come giacimenti potenziali i terreni che costituiscono il prolungamento verso NE di tale settore. Si chiede che tali aree vengano stralciate dal PRC in quanto su tali terreni insistono vari edifici e rappresentano un’area completamente estranea all’escavazione. Viceversa, si chiede che la fascia contigua al giacimento Pian di Salla Nord sia classificata non come ‘giacimento potenziale’ ma come giacimento a tutti gli effetti in modo da portare il confine dell’attuale cava da una linea di cresta a un impluvio agevolando la risistemazione del sito. È allegato estratto cartografico	In esito all'Analisi Multicriteriale, l'area è interessata da elementi di media criticità riferiti ai Tematismi Suolo Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe) e Risorse idriche (margine I inv. del PIT); Considerati gli elementi conoscitivi forniti nell'osservazione, è opportuno prenderne atto eliminando il giacimento potenziale 09051042043003 e ricomprendendo una sua porzione nel giacimento 09051042043001.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni, tramite la eliminazione del giacimento scheda 09051042043003 e la modifica del giacimento scheda 09051042043001	accoglibile
98	11	LATERINA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Area estrattiva ‘Pian di Salla Sud’ – il Poggiolo (codice giacimento 09051042043002). L’ area individuata nel 2015 da un accordo di pianificazione tra Comune, Provincia e Regione è stata ampliata nella parte orientale con l’inclusione di un vigneto. Si chiede lo stralcio del settore di nuovo inserimento, ritornando al perimetro dell’accordo di pianificazione.	Il disegno del giacimento è stato definito in funzione del criterio di attestare il limite dei giacimenti su segni fisico morfologici del territorio; la modifica richiesta risulta di modesta entità e può essere meglio definita in sede di adeguamento al PRC degli strumenti urbanistici comunali secondo quanto previsto al comma 5 art. 22 della Disciplina di Piano (elaborato PR02).	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni e di quanto rilevato nell’analisi	non accoglibile
98	12	LATERINA	contributo conoscitivo	Area estrattiva ‘Podere Rimandoli’ (codice giacimento 09051042051001) L’ area risulta ampliata in due settori lungo il limite settentrionale, in un settore lungo il confine occidentale e, soprattutto, in un’ampia fascia lungo l’intero confine meridionale, confine che si attesta ora a una distanza minima di 70 m dal tracciato autostradale.	L'osservazione dà atto di contenuti del Piano senza tuttavia avanzare richieste di modifica degli elaborati adottati.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
98	13	LATERINA	Eliminazione G	Area estrattiva 'Terra Rossa' (codice giacimento 09051042047001). Si osserva che per tale area, già individuata dal PRAE e dal PAERP, non è giunta a conclusione nel 2015 la procedura di autorizzazione all'escavazione, in ragione di un quadro di vincoli e condizionamenti assai stringente. Viene inoltre rilevato che successivamente è entrato in vigore il Piano paesaggistico regionale; che i lavori di escavazione determinerebbero un forte impatto visivo dal nucleo storico di Laterina; che la potenzialità produttiva è dell'ordine del milione di metri cubi, che si aggiungerebbero ai 2.400.000 mc già individuati nelle altre aree di completamento; gli inerti presenti hanno caratteristiche merceologiche scadenti e la resa della cava (rapporto spessore del banco/superficie interessata dai movimenti terra), sarebbe tra le più basse nel territorio comunale, determinando comunque consumo di suolo. Per i motivi così esposti si chiede che il sito sia espunto dai giacimenti del PRC.	L'area di giacimento era già stata individuata come prescrizione localizzativa dal PAERP della provincia di Arezzo. In esito all'Analisi Multicriteriale, si riscontra su una piccola porzione un elemento di alta criticità riferita al Tematismo Vegetazione (area boscata su aree ex art. 136 del Codice); elementi ostativi E1 derivanti dalla presenza del reticolo idraulico di cui alla l.r. 79/2012; elementi di media criticità sulla prevalenza dell'area riferiti ai Tematismi Suolo-Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe); e Risorse idriche (margine I inv. del PIT). Considerate le criticità evidenziate nell'osservazione il giacimento può essere derubricato a giacimento potenziale, al fine di consentire ulteriori approfondimenti e valutazioni da sviluppare a livello di pianificazione locale in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09051042047001	parzialmente accoglibile
98	14	LATERINA	Eliminazione G	Area estrattiva 'Poggio dei Caselli' o "Porcino" (codice giacimento 09051042045001) giacimento potenziale. Nell'accordo di pianificazione che ha portato all'individuazione di Pian di Salla Sud- il Poggiolo era stata presa in considerazione come possibile alternativa, venendo però scartata a causa della scarsa qualità degli inerti presenti. Dal punto di vista ambientale e paesaggistico, le considerazioni sono le medesime già esposte per Terra Rossa.	In esito all'Analisi Multicriteriale, si riscontrano elementi di media criticità sulla prevalenza dell'area riferiti al Tematismo Suolo-Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe); e al tematismo Risorse idriche (margine I inv. del PIT), oltrechè, su una porzione di margine, al Tematismo Vegetazione (morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle IV inv. Del PIT). L'area di giacimento potenziale individuato dal PRC era già stata individuata come giacimento nel PAERP della provincia di Arezzo; considerato che l'area è integra, e che il PAERP non vi aveva identificato una prescrizione localizzativa, viste le criticità evidenziate può essere considerata ai fini del suo stralcio	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'eliminazione del giacimento scheda 09051042045001	accoglibile
98	15	LATERINA	OPS	Potenzialità produttiva dei giacimenti. Per i seguenti giacimenti viene calcolata una potenzialità produttiva non inferiore a 2.400.000 mc: giacimento 09051042042002, giacimento 09051042042001, giacimento 09051042042003, giacimento 09051042044001, giacimento 09051042043001, giacimento 09051042043003, giacimento 09051042043002, codice giacimento 09051042051001. Le aree corrispondono a cave in esercizio o a loro ampliamenti. Una tale potenzialità corrisponde al 57% dell'OPS attribuito ai tre comuni di Laterina Pergine Valdarno, Terranuova Bracciolini e Bucine, pari a poco più di 4.200.000 mc.	L'osservazione non esplicita una precisa richiesta. Si fa riferimento alle potenzialità dei giacimenti menzionati, criterio che tuttavia non risulta in linea con il modello adottato dal PRC che fonda invece la sua analisi sui dati della produzione pregressa (nel calcolo del fabbisogno del PRC si fa coincidere il concetto di fabbisogno di materiali da cave con l'insieme di materiali estratti negli ultimi anni dalle cave toscane) . Il comprensorio è rappresentato da 13 Giacimenti e 6 Giacimenti potenziali distribuiti su tre comuni; nel comune di Pergine Laterina ricadono 7 giacimenti e 3 giacimenti potenziali. La media degli OBI 2013-2016 del comprensorio 54 è 205774,416 mc, quella derivante dalle comunicazioni del Comune di Laterina è 148375,833 mc (circa 70%); le rispettive medie relative al 2017 sono 142847 mc e 139561 mc.. Dai dati risulta pertanto confermato che la preponderanza dei quantitativi estratti provenga dal Comune di Laterina Pergine Valdarno e che gli OPS siano in linea con le potenzialità produttive indicate nell'osservazione. Ad ogni modo a seguito del primo monitoraggio triennale e successivamente quelli quinquennali sarà possibile aggiornare, se necessario, gli OPS, come previsto dall'articolo 19 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
99	1	GREVE IN CHIANTI	OPS	E' richiesto di aumentare la potenzialità del comprensorio 17, da 186.000 mc a 1.000.000 mc	Si evidenzia che gli OBI riferiti alla cava 09048021003 (Gusmano Manetti & Figli srl) in loc. Ferrone sono sempre stati costanti e pari a 2000 mc/anno dal 2013 al 2017 compreso. Non vengono presentati dati coerenti con l'impostazione dei criteri di calcolo adottati dal PRC che consentano una rivalutazione degli OPS del comprensorio. Una maggiore flessibilità rispetto agli OPS è eventualmente fornita a seguito delle modifiche proposte all'articolo 33 della disciplina di piano, volte ad assicurare la continuità produttiva e consentire l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri che estraggono le materie prime per un diretto utilizzo nei loro processi produttivi in ambito locale.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accolta con la modifica dell'art.33 della disciplina.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
100	1	POPPI	Eliminazione G	Viene espresso parere contrario relativamente alle seguenti schede di Rilevamento delle Risorse suscettibili di Attività Estrattiva: Scheda 090510310590, Scheda 090510310570; stesso parere contrario anche per la Scheda 090510310580 – Mulino di Lierna dove si ribadisce quanto previsto dall'art. 67 del Regolamento Urbanistico Comunale che prevede per l'area oggetto di schedatura un piano di recupero Ambientale; sono allegati documenti a supporto di quanto richiesto	I contenuti del PRC adottato tengono già conto della richiesta del Comune di Poppi, infatti, come specificamente motivato all'interno dell'elaborato PR06E, nelle aree di risorsa indicate con i codici: 090510310590; 090510310570; 090510310580; il piano nei suddetti siti non ha individuato alcun giacimento dunque l'osservazione non è pertinente rispetto ai contenuti del PRC	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi.	non accoglibile
100	2	POPPI	Eliminazione G	Viene espresso parere contrario in relazione alla Scheda 090510040230 nella quale si evidenzia che l'intervento è stato inserito solo nel Comune di Bibbiena ma l'area di intervento riguarda anche il Comune di Poppi; sono allegati documenti a supporto di quanto richiesto	Il giacimento potenziale 09051004023001 in effetti riguarda un'area che si trova a cavallo dei due comuni di Poppi e Bibbiena ed è stato individuato come unico areale. In esito all'Analisi Multicriteriale, si riscontrano elementi di media criticità sulla prevalenza dell'area riferiti ai Tematismi: Suolo-sottosuoli (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe); Risorse idriche (margine I inv. del PIT) e Vegetazione (morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici collinari IV inv. del PIT). L'area si configura come ampliamento di un sito estrattivo esistente; la porzione ricadente nel territorio comunale di Poppi risulta esterna alla originaria risorsa. Vista la necessità che la previsione sia mantenuta, stante la presenza di una attività in corso, non è accoglibile la richiesta di stralcio della porzione di giacimento potenziale ricadente nel comune di Poppi; si rileva la necessità di suddividere l'area in due giacimenti potenziali, ciascuno corrispondente al proprio ambito comunale.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile modificando la scheda del giacimento 09051004023001 e creazione di un giacimento potenziale scheda 09051031023002 ricadente in Comune di Poppi.	parzialmente accoglibile
101	1		Altro	Legge Regionale 35/2015 articolato normativo non adeguato all'impianto programmatico che si prefigge la legge stessa. Trascurati i temi dell'emergenza globale sul clima e sull'inquinamento. Dare priorità al recupero dei territori già alterati. Mancata visione ecosistemica con sottovalutazione dei danni al sistema delle acque e ai sistemi carsici. Non analizzato l'effetto desertificazione e consumo di suolo. Mancata analisi del tema "proprietà pubblica della montagna" secondo quanto previsto dalla L. 17/11/2017. Mancata revisione, nella LR, complessiva del sistema di concessione. Scarsa analisi delle tendenze del mercato globalizzato. Scarsa analisi di tre temi fondamentali: rumore inteso come inquinamento ambientale, controllo e rispetti delle regole delle attività produttive che interagiscono con beni comuni, possibili alternative di sviluppo.	La sostenibilità ambientale è stata valutata nell'ambito della VAS rispetto alla scala di attuazione del PRC, che è un piano di area vasta. Ulteriori valutazioni e approfondimenti saranno effettuati a livello di pianificazione comunale.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
101	2		Altro	Mancata risposta del piano a quanto richiesto dal NURV con det. 6/AC/2016 specificatamente rispetto a: Punto G Componenti ambientali: Aria, Rumore, rifiuti/bonifiche. g1) qualità dell'aria: D.Lgs n. 155/2010, Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 > zonizzazione in base ai livelli di qualità e Piani di Azione Comunali. g2) Rumore: DGR 857/2013 e DPCM 21/10/2013 e DPCM 14/11/1997 per la definizione di limiti applicabili – PCCA comunali	Vista la scala del PRC, le componenti ambientali acqua, aria e rumore saranno oggetto di valutazione di maggior dettaglio nella fase di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione non è accoglibile.	non accoglibile
101	3		Altro	si invita a rivedere nella sua totalità la normativa proposta ponendo realmente al suo centro: • La consapevolezza che si sta trattando di risorse non rinnovabili. • La priorità assoluta della salvaguarda ambientale e la compatibilità con eventuali nuove modalità di sviluppo economico maggiormente ecosostenibili.	I principi richiamati sono stati tenuti in considerazione nella formazione del PRC, compresa la disciplina di piano di cui all’elaborato PR02.	Vista l’analisi l’osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
101	4		Altro	<p>si invita:</p> <ul style="list-style-type: none">• A precisare meglio e rendere più chiari, concreti ed incisivi i vincoli relativi al rispetto delle compatibilità ambientali e paesaggistiche.• A considerare i vincoli necessari per non ostacolare l'insorgere di altre forme di sviluppo economico, culturale e sociale.	<p>Il PRC, in conformità alla l.r. 35/2015, contiene prescrizioni finalizzate a garantire lo sviluppo sostenibile della risorsa. Tali prescrizioni conferiscono un maggior grado di incisività rispetto al mero richiamo alle norme ed ai vincoli imposti dalle disposizioni legislative in materia ambientale, che comunque continuano ad essere sovraordinati ed efficaci.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione non è accoglibile.</p>	<p>non accoglibile</p>
101	5		Altro	<p>si richiede che il piano, per le attività estrattive presenti e future, sia più preciso, incisivo e concreto riguardo ai criteri di controllo, ai sistemi di vigilanza, verifica e contenimento dei danni ambientali e paesaggistici. Ambiente e paesaggio intesi sia come beni materiali (Natura, ecosistemi, acque, rocce, ecc.) che immateriali (qualità della vita, percezione estetica, quiete, panorama, ecc)</p>	<p>La vigilanza ed il controllo sulle attività estrattive sono di competenza in prima istanza delle amministrazioni comunali, ai sensi della l.r. 35/2015. Tuttavia si evidenzia che la l.r. 65/2014 con l'articolo 153bis ha istituito la commissione regionale regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.</p>	<p>non rilevante</p>

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
102	1	CAVRIGLIA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si fa riferimento al giacimento 09051013038001 richiamando la richiesta di ampliamento già precedentemente trasmessa per tramite del comune di Caviglia in fase di avvio del procedimento di formazione del PRC. Viene evidenziato che a fronte di un residuo di oltre 400.000 mc di escavazione nella propria cava autorizzata in località Le Scaglie, dispone realmente di appena il doppio della quantità citata a causa di una sorpresa geologica che ha portato alla luce materiale molto scadente a fronte di una previsione di materiale di ottima qualità. Viene segnalato un errore nella individuazione del criterio condizionante forte (CF1) con alta criticità corrispondente ad un pozzo per uso acquedottistico la cui area di rispetto va a interferire con l'area di ampliamento richiesta, vincolo erroneamente presente anche nel PAERP di Arezzo in quanto non esiste; a tale motivazione viene attribuito il parziale accoglimento della richiesta di ampliamento. Eliminare la porzione di territorio in cui è stato posto il criterio condizionante forte CF1 comprometterebbe l'ampliamento dell'area estrattiva che non risulterebbe più attuabile sia per motivi legati alle geometrie di scavo che vedrebbero diminuire la sicurezza delle lavorazioni per evidente mancanza di spazi operativi, sia dal punto di vista economico per quantitativi insufficienti di materiale. Rispetto al disegno del giacimento indicato nel PRC si osserva inoltre che è stata inserita una porzione di territorio compresa tra la previsione del Regolamento Urbanistico di Caviglia e il corso d'acqua posto a sud, cosa che non era stata richiesta in quanto non nelle proprie disponibilità e abbia terminato l'ampliamento nella porzione orientale facendolo coincidere con il tracciato della linea elettrica. Viene allegato estratto cartografico. Si chiede quindi che venga recepito il giacimento così come proposto nella richiesta del 2016 e rappresentato nell'estratto cartografico	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva un elemento di alta criticità relativo al Tematismo Risorsa Idrica (fascia di rispetto delle acque superficiali e sotterranee di cui al Dlgs 152/2006), ed un elemento di media criticità relativo al Tematismo Risorsa Idrica (collina calcarea l inv. del PIT). Il giacimento indicato nel PRC deriva dalla prescrizione localizzativa del PAERP ed è definito secondo il criterio di attestarne il limite su segni fisico morfologici del territorio. Le motivazioni addotte con riferimento al fatto che il mancato ampliamento comprometterebbe la sicurezza delle lavorazioni non sembrano confortate né dallo stato della pianificazione né da quello delle autorizzazioni in essere. L'area, infatti, fa già parte di una pianificazione vigente (è prescrizione localizzativa dal PAERP della provincia di Arezzo) sulla cui previsione risultano rilasciate autorizzazioni alla coltivazione sulla base di progetti che dovrebbero aver valutato la sicurezza e le corrette geometrie di scavo. Per quanto riguarda la presenza di una punto di captazione idrica e del relativo buffer di 200 mt si precisa che il quadro conoscitivo dei punti di attingimento è stato fornito da AIT in sede di avvio del procedimento; l'eventuale approfondimento sulla sussistenza di tale attingimento potrà essere sviluppato con la suddetta autorità in sede di variante di adeguamento degli strumento urbanistico comunale secondo le disposizioni di cui all'art. 10 della disciplina di piano. Sul punto si rileva anche l'osservazione del Comune n. 105.1.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
102	2	CAVRIGLIA	OPS	Il Comune di Caviglia fa parte del comprensorio n. 58 (Sedimentarie Chianti) nel quale sono compresi anche il Comune di Gaiole in Chianti, il Comune di Poggibonsi e il Comune di Radda in Chianti e l'obiettivo di produzione sostenibile è stabilito in 1.357.690 mc. La GIESSE Cave S.r.l. produce e commercializza annualmente una quantità di materiale tale da superare da sola la volumetria assegnata, quindi il dato riportato come dimensionamento appare incoerente. Il Piano Regionale Cave chiede alle aziende di interrompere la propria attività al momento in cui sarà raggiunto l'obiettivo di produzione sostenibile assegnato, e la previsione nel Piano Operativo di nuove aree a destinazione estrattiva, l'ampliamento, o la riduzione di quelle esistenti, sarà effettuata in relazione agli esiti della proposta condivisa tra i comuni appartenenti al medesimo comprensorio. Quanto detto è palesemente lesivo nei confronti del principio della libertà d'impresa. Si chiede la revisione degli obiettivi di produzione sostenibile del comprensorio n. 58 pari ad almeno il 30% dell'obiettivo quantificato, portando lo stesso almeno a 1.800.000 mc, e di ridimensionare il comprensorio n. 58 escludendo quanto meno il Comune di Poggibonsi che presenta assai diverse caratteristiche geologiche dei materiali escavabili, ed è incompatibile come connessione geografica.	Il comprensorio 58 è costituito da un ambito che interessa quattro comuni: Caviglia, Gaiole in Chianti, Poggibonsi, Radda in Chianti. L'unica cava in attività all'interno del comprensorio 58 risulta essere la cava Le Scaglie di Caviglia. Del comprensorio fanno parte 2 Giacimenti e tre Giacimenti potenziali. Si ritiene possibile accogliere la richiesta spostando il giacimento Lisoia (in comune di Poggibonsi) dal comprensorio n.58 "Sedimentarie Chianti" al n.79 "Inerti naturali Poggibonsi". Nel nuovo assetto, il comprensorio n.58 risulta costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Radda in Chianti, Gaiole in Chianti e Caviglia e visto il trend in aumento rilevabile dagli OBI 2017, si propone di ricalcolare l'OPS sulla base di tale trend, assegnando una volumetria di 1.626.941 mc. Il comprensorio n.79 risulterebbe costituito dai soli giacimenti ricadenti nei Comuni di Poggibonsi e Castellina in Chianti.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con ridefinizione del comprensorio 58 e revisione dell'OPS come indicato nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile
102	3	CAVRIGLIA	Comprensorio	Si chiede oltre alla revisione degli obiettivi di produzione sostenibile di ridimensionare il comprensorio n. 58 escludendo quanto meno il Comune di Poggibonsi che presenta assai diverse caratteristiche geologiche dei materiali escavabili, ed è incompatibile come connessione geografica.	Il comprensorio 58 è costituito da un ambito che interessa quattro comuni: Caviglia, Gaiole in Chianti, Poggibonsi, Radda in Chianti. L'unica cava in attività all'interno del comprensorio 58 risulta essere la cava Le Scaglie di Caviglia. Del comprensorio fanno parte 2 Giacimenti e tre Giacimenti potenziali. Si ritiene possibile accogliere la richiesta spostando il giacimento Lisoia (in comune di Poggibonsi) dal comprensorio n.58 "Sedimentarie Chianti" al n.79 "Inerti naturali Poggibonsi". Nel nuovo assetto, il comprensorio n.58 risulta costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Radda in Chianti, Gaiole in Chianti e Caviglia. Il comprensorio n.79 risulterebbe costituito dai soli giacimenti ricadenti nei Comuni di Poggibonsi e Castellina in Chianti.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con ridefinizione del comprensorio 58 come indicato nella tabella allegata al PR02.	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
103	1	SINALUNGA	Nuovo G su Risorsa esistente	Si richiede l'inserimento all'interno dell'Elaborato PR08 "atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti" della perimetrazione della cava: Poggi Gialli Nord (090520330840) così come individuata dal PAERP provinciale e alla luce dell'esito favorevole della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione come da Determinazione Dirigenziale n. 387 del 23-07-2019.	L'area non è stata riproposta tra i giacimenti del PRC per l'evidente stato di sfruttamento del sito (già cave-bacini nel PRAE) e la mancata comunicazione degli OBI degli ultimi anni, elementi che hanno fatto ipotizzare inattività per "carezza di materiale". Tuttavia sussiste compatibilità urbanistica ove la PL del PAERP è stata recepita nel RU. Non viene fornita una rappresentazione grafica del perimetro estrattivo richiesto, tuttavia è riferito lo stato degli iter autorizzativi in corso (atti in via di rilascio); sulla base di tale dato si presuppone la presenza di materiale residuo ancora utile allo sfruttamento di un giacimento. Sulla base degli elementi forniti con l'osservazione si propone l'individuazione di un giacimento facendo riferimento alla Prescrizione Localizzativa del PAERP.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la individuazione di un giacimento codice 09052033084001	parzialmente accoglibile
103	2	SINALUNGA	Nuovo G su Risorsa esistente	Si richiede l'inserimento all'interno dell'Elaborato PR08 "atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti" della perimetrazione della cava: Poggi Gialli Sud (090520330850) tenuto conto delle Prescrizioni Localizzative del PAERP, (così come detto dal PRC art. 39 comma 2) e rispettate nella stesura del nuovo Piano di coltivazione in corso di autorizzazione. Vedi oss.86	L'area non è stata riproposta tra i giacimenti del PRC per l'evidente stato di sfruttamento del sito (già cave-bacini nel PRAE) e la mancata comunicazione degli OBI degli ultimi anni, elementi che hanno fatto ipotizzare inattività per "carezza di materiale". Tuttavia sussiste compatibilità urbanistica ove la PL del PAERP è stata recepita nel RU. Non viene fornita una rappresentazione grafica del perimetro estrattivo richiesto, tuttavia è riferito lo stato degli iter autorizzativi in corso (atti in via di rilascio); sulla base di tale dato si presuppone la presenza di materiale residuo ancora utile allo sfruttamento di un giacimento. Sulla base degli elementi forniti con l'osservazione si propone l'individuazione di un giacimento facendo riferimento alla Prescrizione Localizzativa del PAERP.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la individuazione di un giacimento codice 09052033085001	parzialmente accoglibile
103	3	SINALUNGA	OPS	Si richiede che il volume di argilla estratta indicato nel PRC sia incrementato per far fronte a tutte le imprese in attività nel comprensorio della Val di Chiana. Comunica di aver sempre scavato argilla dalla cava Poggi Gialli.	Ad integrazione dell'osservazione, il Comune di Sinalunga ha inviato con PEC 470242 del 18/12/2019 il riepilogo dei contributi percepiti nel periodo 2014 – 2018, prima non inviati perché commissariato. Tuttavia anche sulla base dei dati comunicati non si rileva un trend tale da incrementare l'OPS adottato.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
103	4	SINALUNGA	contributo conoscitivo	Si richiede che la "Scheda di rilevamento delle risorse suscettibili di attività estrattiva – Vincoli paesaggistici", facente parte del quadro conoscitivo - elaborato QC01 del PRC, sia corretta.	Il PRC ha mutuato le basi cartografiche dal Geoscopio, banca dati ufficiale della Regione Toscana, ed ha utilizzato, per quanto riguarda la ricognizione dei vincoli paesaggistici del QC, la cartografia del PIT, che non può essere modificata attraverso altro strumento, come il PRC. Si prende atto della segnalazione, evidenziando che potrà essere il Comune, in fase di adeguamento al PRC, ad apportare gli eventuali correttivi nel caso ne ricorrano le condizioni.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
104	1	RAPOLANO TERME	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede la modifica del perimetro del Giacimento 09052026067001 Bagni Marii in quanto è stata esclusa una porzione di territorio perché considerata un CFE per la presenza di Zona di interesse archeologico; tale definizione è stata acriticamente recepita dalle perimetrazioni erronee del PIT/PPR (come dimostrato dai documenti allegati)	In esito all'Analisi Multicriteriale si rileva un CFE (vincolo archeologico) ed una Criticità media estesa a tutta l'area per il Tematismo Vegetazione. Il Tematismo Suolo ricorre solo in una porzione a sud. Il PRC per i vari vincoli tra i quali quello archeologico fa riferimento alla banca dati del PIT/PPR vigente. Eventuali future revisioni potranno essere tenute in considerazione dal Comune in sede di adeguamento, trattandosi peraltro di modifica del giacimento entro il 10%, ai sensi dell'art.22 comma 5 della Disciplina del Piano (Elaborato PR02).	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
105	1	CAVRIGLIA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Viene rilevato che il giacimento codice 09051013038001- Le Scaglie risulta ampliato rispetto all'area presente nello strumento urbanistico del Comune di Caviglia a seguito di adeguamento al PTCP della Provincia di Arezzo. Viene evidenziato che tale ampliamento interessa un'area pressoché totalmente boscata, che lo stesso bosco presenta caratteristiche di bosco di pregio di conifere e latifoglie (Tav. G-sud -Carta forestale -PTCP), che risulta interferire visivamente con viabilità di interesse paesaggistico e con punti di vista di alto valore paesaggistico. Valutato lo stato dei luoghi e rilevata la forte valenza paesaggistica ed ambientale delle aree inserite come estensione del giacimento delle aree già destinate ad attività estrattiva si propone che l'individuazione del giacimento del sito in questione venga ricondotta alla perimetrazione dell'area estrattiva già contenuta nello strumento urbanistico comunale. Sono allegati estratti cartografici.	In esito all'Analisi Multicriteriale si rileva un elemento di alta criticità relativo al Tematismo Risorsa Idrica (fascia di rispetto delle acque superficiali e sotterranee di cui al Dlgs 152/2006) ed un livello di media criticità relativo al Tematismo Risorsa Idrica (collina calcarea I inv. del PIT). In fase di avvio del procedimento il comune ha trasmesso l'istanza di Giesse cave, istanza nella quale si chiedeva l'ampliamento dell'area di giacimento rispetto alla prescrizione localizzativa del PAERP della provincia di Arezzo; il disegno del giacimento è stato definito secondo il criterio di attestarne il limite su segni fisico morfologici del territorio. Tenuto conto tuttavia che sia nella osservazione presentata da Giesse Cave che in quella presentata dal Comune, sebbene per motivazioni diverse, sono espresse criticità verso la porzione meridionale dell'area si ritiene opportuna solo ripermetrazione in riduzione del giacimento sul margine sud; ulteriori eventuali scostamenti per meglio definire il perimetro del giacimento sulla base delle caratteristiche ambientali e giacimentologiche potranno essere operate in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 22 della Disciplina del Piano (Elaborato PRO2). Sul punto si rileva anche l'osservazione n. 102.1.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09051013038001	parzialmente accoglibile
105	2	CAVRIGLIA	contributo conoscitivo	si rileva che rispetto cartografia dei criteri condizionanti, nella Analisi multicriteriale, Tav. 1B -Vegetazione, risorse idriche, suolo sottosuolo-codice I -risp. Acque sup. E sott. -D.Lgs. 152/06- buff. 200, viene indicata una risorsa idrica che interferisce con ad l'area <i>risorsa 090510130380</i> , che non risulta avere riferimenti nei dati conoscitivi del comune di Caviglia. A tal fine si propone di chiedere un approfondimento sulla effettiva presenza di tale punto di attingimento della risorsa idrica.	Per quanto riguarda la presenza di un punto di captazione idrico e del relativo buffer di 200 mt, si precisa che il quadro conoscitivo dei punti di attingimento è stato fornito da AIT in sede di avvio del procedimento e che, pertanto, l'eventuale approfondimento sulla sussistenza di tale attingimento potrà essere sviluppato con la suddetta autorità in sede di variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 della disciplina di piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
106	1	ANGHIARI	Trasformazione da G/GP	nell'osservazione viene fatta una puntuale ricostruzione dello stato di fatto dei quattro giacimenti potenziali individuati dal PRC nel territorio comunale: -giacimento potenziale 09051001004001 (La Commenda); l'area risulta indicata sia nel PRAER che nel PAERP, ove compare tra le risorse ma non tra le Prescrizioni Localizzative. La risorsa del PRAE è stata introdotta nel PRG con apposita variante di adeguamento, poi confermata nel RU vigente e sua successiva variante. Il giacimento potenziale individuato ricomprende interamente il comparto CN4 pianificato dal Comune di Anghiari, e già quasi interamente escavato e ripristinato. Su tale comparto sono tuttora attive due autorizzazioni (n. 10/2015 e n. 11/2016). La potenzialità residua del giacimento potenziale individuato, al netto pertanto di quanto già escavato, ammonta a circa 540.000 mc. Nel sottolineare stato dei luoghi e criticità si evidenzia che al netto di perimetrazioni non esattamente rigorose nei confronti delle superfici già oggetto di pregressa escavazione, si rileva come su tutti e quattro i giacimenti potenziali siano tuttora attive autorizzazioni o, comunque, siano state attive autorizzazioni scadute senza che venisse completata l'attività estrattiva e tanto meno quella di ripristino morfologico. Sebbene infatti la Disciplina di Piano consenta ai Comuni il recepimento delle previsioni di cui ai giacimenti potenziali senza che ciò comporti variante al PRC, ben si capisce come gli opportuni ulteriori approfondimenti richiedano competenze che un comune di dimensioni medio-piccole come Anghiari difficilmente potrebbe reperire al proprio interno. Si chiede che vengano classificati come giacimenti ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 della disciplina di Piano al fine di consentire una più rapida e razionale prosecuzione dell'attività estrattiva nel territorio comunale	In esito all'Analisi Multicriteriale si rilevano elementi di media criticità relativi ai Tematismi Suolo Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo); e Vegetazione (morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle IV inv. del PIT). La individuazione nel PRC delle aree indicate come giacimenti potenziali risulta coerente con le criticità evidenziate nell'osservazione. A conferma di ciò, si rileva che nel PAERP della provincia di Arezzo nelle corrispondenti aree di risorsa non erano state individuate prescrizioni localizzative.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
106	2	ANGHIARI	Trasformazione da G/GP	<p>nell'osservazione viene fatta una puntuale ricostruzione dello stato di fatto dei quattro giacimenti potenziali individuati dal PRC nel territorio comunale: giacimento potenziale 09051001005001 (San Tommaso). L'area risulta indicata sia nel PRAER che nel PAERP, ove compare tra le risorse ma non tra le Prescrizioni Localizzative. La risorsa del PRAE è stata introdotta nel PRG con apposita variante di adeguamento, poi confermata nel RU vigente e sua successiva variante. Il giacimento potenziale individuato ricomprende anche una porzione già oggetto di pregressa attività estrattiva e già ripristinata. Gran parte della superficie rimanente coincide invece con il perimetro di una cava autorizzata proprio nel 2019. La potenzialità residua del giacimento ammonta a circa 400.000 mc. Nel sottolineare stato dei luoghi e criticità si evidenzia che al netto di perimetrazioni non esattamente rigorose nei confronti delle superfici già oggetto di pregressa escavazione, si rileva come su tutti e quattro i giacimenti potenziali siano tuttora attive autorizzazioni o, comunque, siano state attive autorizzazioni scadute senza che venisse completata l'attività estrattiva e tanto meno quella di ripristino morfologico. Sebbene infatti la Disciplina di Piano consenta ai Comuni il recepimento delle previsioni di cui ai giacimenti potenziali senza che ciò comporti variante al PRC, ben si capisce come gli opportuni ulteriori approfondimenti richiedano competenze che un comune di dimensioni medio-piccole come Anghiari difficilmente potrebbe reperire al proprio interno. Si chiede che vengano classificati come giacimenti ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 della disciplina di Piano al fine di consentire una più rapida e razionale prosecuzione dell'attività estrattiva nel territorio comunale</p>	<p>In esito all'Analisi Multicriteriale si rilevano elementi di media criticità relativi ai Tematismi Suolo Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo); e Vegetazione (morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle IV inv. del PIT). La individuazione nel PRC delle aree indicate come giacimenti potenziali risulta coerente con le criticità evidenziate nell'osservazione. A conferma di ciò, si rileva che nel PAERP della provincia di Arezzo nelle corrispondenti aree di risorsa non erano state individuate prescrizioni localizzative.</p>	<p>Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni</p>	<p>non accoglibile</p>
106	3	ANGHIARI	Trasformazione da G/GP	<p>nell'osservazione viene fatta una puntuale ricostruzione dello stato di fatto dei quattro giacimenti potenziali individuati dal PRC nel territorio comunale: giacimento potenziale 09051001002001 (Molin d'Agnolo). L'area risulta indicata sia nel PRAER che nel PAERP, ove compare tra le risorse ma non tra le Prescrizioni Localizzative. La risorsa del PRAE è stata introdotta nel PRG con apposita variante di adeguamento, poi confermata nel RU vigente e sua successiva variante. Il giacimento potenziale individuato ricomprende interamente il comparto CN2 pianificato dal Comune di Anghiari, e parzialmente escavato nell'ambito dell'autorizzazione n. 4/2008, ormai scaduta. La potenzialità residua del giacimento potenziale individuato - di fatto corrispondente alla volumetria non ancora escavata del Settore 2 del Lotto A, del Lotto B e del Lotto C di cui al CN2 - ammonta a circa mc. 130.000. Nel sottolineare stato dei luoghi e criticità si evidenzia che al netto di perimetrazioni non esattamente rigorose nei confronti delle superfici già oggetto di pregressa escavazione, si rileva come su tutti e quattro i giacimenti potenziali siano tuttora attive autorizzazioni o, comunque, siano state attive autorizzazioni scadute senza che venisse completata l'attività estrattiva e tanto meno quella di ripristino morfologico. Sebbene infatti la Disciplina di Piano consenta ai Comuni il recepimento delle previsioni di cui ai giacimenti potenziali senza che ciò comporti variante al PRC, ben si capisce come gli opportuni ulteriori approfondimenti richiedano competenze che un comune di dimensioni medio-piccole come Anghiari difficilmente potrebbe reperire al proprio interno. Si chiede che vengano classificati come giacimenti ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 della disciplina di Piano al fine di consentire una più rapida e razionale prosecuzione dell'attività estrattiva nel territorio comunale</p>	<p>In esito all'Analisi Multicriteriale si rilevano elementi di media criticità relativi al Tematismo Risorsa Idrica (margine I inv. Del PIT e ADB Tevere aree di riqualificazione). La individuazione nel PRC delle aree indicate come giacimenti potenziali risulta coerente con le criticità evidenziate nell'osservazione. A conferma di ciò, si rileva che nel PAERP della provincia di Arezzo nelle corrispondenti aree di risorsa non erano state individuate prescrizioni localizzative.</p>	<p>Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni</p>	<p>non accoglibile</p>

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
106	4	ANGHIARI	Trasformazione da G/GP	<p>nell'osservazione viene fatta una puntuale ricostruzione dello stato di fatto dei quattro giacimenti potenziali individuati dal PRC nel territorio comunale: giacimento potenziale 09051001003001 (San Lorenzo). L'area risulta indicata sia nel PRAER che nel PAERP, ove compare tra le risorse ma non tra le Prescrizioni Localizzative. La risorsa del PRAE è stata introdotta nel PRG con apposita variante di adeguamento, poi confermata nel RU vigente e sua successiva variante. Il giacimento potenziale individuato ricomprende interamente il comparto CN3 pianificato dal Comune di Anghiari, e parzialmente scavato nell'ambito dell'autorizzazione n. 6/2011, ormai scaduta. Il giacimento potenziale individuato comprende peraltro una porzione, posta ad est del comparto estrattivo CN3, oggetto di pregressa attività estrattiva come mostrato da una ben evidente scarpata residuale. La potenzialità residua del giacimento potenziale individuato - di fatto corrispondente alla volumetria non ancora intaccata dei Lotti 2 e 3, e quella interamente disponibile dei Lotti 4 e 5 di cui al CN3 - ammonta a circa 170.000 mc. Nel sottolineare stato dei luoghi e criticità si evidenzia che al netto di perimetrazioni non esattamente rigorose nei confronti delle superfici già oggetto di pregressa escavazione, si rileva come su tutti e quattro i giacimenti potenziali siano tuttora attive autorizzazioni o, comunque, siano state attive autorizzazioni scadute senza che venisse completata l'attività estrattiva e tanto meno quella di ripristino morfologico. Sebbene infatti la Disciplina di Piano consenta ai Comuni il recepimento delle previsioni di cui ai giacimenti potenziali senza che ciò comporti variante al PRC, ben si capisce come gli opportuni ulteriori approfondimenti richiedano competenze che un comune di dimensioni medio-piccole come Anghiari difficilmente potrebbe reperire al proprio interno. Si chiede che vengano classificati come giacimenti ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 della disciplina di Piano al fine di consentire una più rapida e razionale prosecuzione dell'attività estrattiva nel territorio comunale</p>	<p>In esito all'Analisi Multicriteriale si rilevano elementi di media criticità relativi al Tematismo Risorsa Idrica (margine I inv. Del PIT e ADB Tevere aree di riqualificazione). La individuazione nel PRC delle aree indicate come giacimenti potenziali risulta coerente con le criticità evidenziate nell'osservazione. A conferma di ciò, si rileva che nel PAERP della provincia di Arezzo nelle corrispondenti aree di risorsa non erano state individuate prescrizioni localizzative.</p>	<p>Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni</p>	non accoglibile
107	3		Norma art. 13	<p>Si chiede di modificare il comma 2 dell'art.13 facendo riferimento alla resa sul giacimento utile invece che alla resa generalizzata</p>	<p>Il comma 2 dell'articolo 13 è riferito al piano operativo comunale o ai piani attuativi che dovranno prevedere che la resa sia rispettata per ciascuna nuova autorizzazione, non ricorrono i termini né di resa generalizzata né di giacimento, ma piuttosto viene fissato il quantitativo di blocchi, lastre e affini (resa) riguardo alla produzione complessiva di ogni singola cava autorizzata. In ogni caso si propone una modifica del comma 2 precisando che il calcolo della resa deve riferirsi al volume commercializzabile risultante dal progetto.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile</p>	non accoglibile
107	4		Norma art. 13	<p>Si chiede di modificare il comma 8 includendo tra le tipologie dei lavori escluse dal calcolo della resa e degli OPS i lavori di messa in sicurezza generici, di preparazione dei fronti di coltivazione e di risistemazione ambientale.</p>	<p>Gli eventuali lavori necessari per la messa in sicurezza "espressamente prescritti dagli Enti competenti", di cui al comma 8 dell'articolo 13, attengono esclusivamente ad eventi imprevisi e non a fasi ordinarie del progetto di coltivazione e pertanto lavori di messa in sicurezza permanente o legati ad esigenze di preparazione dei fronti di coltivazione o di risistemazione non rientrano in tale fattispecie in quanto rientrano nell'ambito dell'ordinaria attività estrattiva e devono essere preventivamente progettati.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile</p>	non accoglibile
107	5		Norme altro	<p>Si chiede di modificare l'art. 14 comma 4 portando il riferimento temporale da 1 anno a 3 anni</p>	<p>Il monitoraggio ha come principale finalità quella di verificare il raggiungimento degli obiettivi, pertanto, considerato che il titolare annualmente è in grado di monitorare il raggiungimento della resa rispetto a quanto previsto dal progetto, si presume che abbia modo anche di intervenire tempestivamente in caso di scostamenti in modo tale che, qualora dalla verifica quinquennale del Comune emerga il mancato raggiungimento degli obiettivi di resa, sia in grado di porre in essere gli accorgimenti progettuali e operativi nell'arco dell'anno successivo.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile</p>	non accoglibile
107	6		Norme altro	<p>Si chiede di modificare l'art. 14 comma 5 eliminando la frase "o nel caso in cui nei tre anni successivi tale obiettivo non venga raggiunto"</p>	<p>Il raggiungimento degli obiettivi di resa è uno degli elementi cardine della pianificazione regionale per la valorizzazione dei materiali ornamentali; laddove a seguito di successive verifiche si riscontrasse l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati si ritiene corretto prevedere il ripristino del sito.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
107	7		Norma art. 25	Si chiede di modificare il comma 5 sostituendo la frase "comma secondo" con "comma secondo, terzo e quarto" estendendo lo scomputo dei ravaneti anche alla possibile riduzione della resa individuata dal comune tra il 30 ed il 25% e dall'ulteriore riduzione del 5% per i progetti di filiera	Si condivide la necessità di precisare che l'attività di asportazione dei ravaneti non concorre alla percentuale di resa di cui all'articolo 13, con riferimento non solo al comma 2 ma anche ai commi terzo e quarto (comunque sempre riferiti ai piani attuativi di bacino).	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione accoglibile con modifica dell'articolo 25 comma 5.	accoglibile
107	8		Norma art. 25	Si chiede di modificare il comma 8 aggiungendo "Non concorrono inoltre al raggiungimento degli obiettivi di produzione sostenibile e alla percentuale di resa di cui all'art. 13, comma 2 terzo e quarto, i materiali asportati, precedentemente stoccato e/o impiegati ai fini di cui al successivo comma 9 o comunque utilizzati in opere di assetto in cava"	Non si ritiene condivisibile la non concorrenza al raggiungimento degli OPS e delle rese dei materiali utilizzati per la temporanea realizzazione di opere di assetto di cava poiché, trattandosi di opere cantieristiche, nulla osta che vengano rimossi e commercializzati secondo quanto previsto nel progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
107	9		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 14 comma 1 sostituendo la figura del "direttore dei lavori" con quella più generica di "tecnico abilitato"	La figura del direttore dei lavori è specificatamente prevista dalla l.r. 35/2015 e la disciplina del Piano non può che essere conforme alla legge.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
107	10		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 14 comma 2 eliminando la frase "e sono corredati dal rilievo tridimensionale in formato vettoriale interoperabile anche al fine di monitorare il raggiungimento della resa indicata nel progetto autorizzato"	il dettato del comma 2 dell'articolo 14 discende dall'art. 25 comma 2bis della l.r. 35/2015 e la disciplina del Piano non può che essere conforme alla legge.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
107	11		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 28 comma 1 eliminando la frase "l'area in cui è ammessa l'escavazione in base alle geometrie di scavo indicate dal progetto di escavazione nonché" sostituendola con la parole "altresi"	Le precisazioni contenute nell'articolo 28 sono state introdotte dal Piano al fine di meglio identificare il sito estrattivo, senza contrastare con le definizioni della l.r. 35/2015. In particolare, il riferimento alle geometrie di scavo del progetto, di cui al comma 1 dell'articolo 28, sottolinea che il progetto di coltivazione relativo al sito estrattivo individua due diverse tipologie di aree: quelle nelle quali “è ammessa l’escavazione in base alle geometrie di scavo indicate nel progetto di coltivazione” e “le pertinenze”, tutto ciò senza introdurre aggravii rispetto ai contenuti ordinari di un piano di coltivazione e al fine di facilitare le verifiche di rispondenza tra lavori e progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
107	12		Norma ar. 40	Si chiede di modificare il comma 2 eliminando il riferimento al successivo comma 6	Il riferimento va mantenuto perché il comma 6 costituisce una fattispecie “in deroga” dal comma 2.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
107	13		Norma ar. 40	Si chiede di modificare il comma 2 specificando che l'impossibilità di rilascio di autorizzazioni sia riferito solo alle "nuove aree estrattive"	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
107	14		Norme altro	Si chiede di stralciare completamente l'art. 35 comma 8	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “i criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi” e l'esplicito riferimento al PR15 -INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA' AMBIENTALI, di cui all'articolo 35 comma 8, costituisce attuazione di tale disposizione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
107	15		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 38 comma 1 eliminando la frase "con particolare riferimento alle tematiche di cui all'appendice PR15 - indirizzi e misure di mitigazione per le criticità ambientali"	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “i criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi” e l'esplicito riferimento al PR15 -INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA' AMBIENTALI, di cui all'articolo 38 comma 1, costituisce attuazione di tale disposizione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
107	16		Norme altro	Si chiede di stralciare completamente l'art. 38 comma 2	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “i criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi” e l'esplicito riferimento al PR15 -INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA' AMBIENTALI, di cui all'articolo 38 comma 2, costituisce attuazione di tale disposizione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
108	1		Norme altro	Si propone di variare l'art.8, comma 1 nel seguente modo, aggiungendo “delle aree”: . Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) della l.r. 35/2015, i giacimenti rappresentano le porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte.	Si tratta di correzione di refuso nel testo adottato, pertanto l’osservazione è accoglibile.	Vista l'analisi si ritiene che l'osservazione sia accoglibile con modifica del comma 1 dell’articolo 8.	accoglibile
108	2		Norme altro	Si propone di variare l'art.8, comma 1 nel seguente modo, aggiungendo il comma 2 bis al fine di apportare un valore significativo alla struttura del PRC: <i>I giacimenti di cui al comma 1, sono individuati definiti ai sensi dell’articolo 7 del comma 1, lettera b) della l.r. 35/2015, costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014.</i> 2 bis. Il PRC, in ragione di analisi relative alla localizzazione, caratterizzazione e valutazione delle georisorse, riguardanti le sostanze minerali di seconda categoria, industrialmente e/o commercialmente utili ed estraibili in modo economicamente conveniente, nonché in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistico-ambientali, geologico-geotecnici ed idrogeologici, infrastrutturali, socio-economici, individua i giacimenti in cui possono essere localizzate le aree a destinazione estrattiva, nonché le prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa;	Gli elementi utilizzati per l’individuazione dei giacimenti sono quelli che fanno riferimento alla definizione della l.r. 35/2015 già contenuti e specificati nella relazione di piano PR01 e che riguardano anche quanto evidenziato nell’osservazione.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	3		Norme altro	Si propone di variare l'art.8, comma 3 nel seguente modo: <i>Il PRC individua altresì, senza effetto prescrittivo, i giacimenti potenziali quali porzioni di suolo o sottosuolo che, sempre con analisi di cui al punto 2bis e in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistico-ambientali, geologici</i> geologico-geotecnici e idrogeologici, infrastrutturali, socio-economici, ai fini di una valutazione sulle effettive caratteristiche e potenzialità per essere individuate come giacimento, necessitano di un maggiore approfondimento da sviluppare al livello della pianificazione locale.	Gli elementi utilizzati per l’individuazione dei giacimenti potenziali sono quelli che fanno riferimento alla definizione della l.r. 35/2015 già contenuti e specificati nella relazione di piano PR01 e che riguardano anche quanto evidenziato nell’osservazione.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	4		Norme altro	Si propone, al fine dell'allineamento agli aggiustamenti attuati dai comuni nelle varie fasi di adeguamento dei SUC, di inserire il comma 2 all'art.9, così come di seguito riportato: La perimetrazione dei giacimenti risultante dalle attività di adeguamento degli atti di governo del territorio comunali di cui al Titolo III – Capo I della presente Disciplina di Piano costituisce elemento di aggiornamento degli elaborati PR07 GIACIMENTI e PR08 ATLANTE GIACIMENTI.	Fermo restando il monitoraggio del PRC descritto nella sezione valutativa PR10 anche secondo gli indicatori di cui al Rapporto Ambientale, l’adeguamento degli atti di governo del territorio comunali al PRC con scostamenti fino al 10% della superficie del giacimento, è ammesso ma non implica l’aggiornamento del quadro progettuale del PRC che rimane dunque invariato. Nel caso in cui lo scostamento sia invece superiore al 10% si procede con variante ai sensi dell’art. 8 della l.r 35/2015, e quindi con il conseguente aggiornamento del quadro progettuale.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	5		Norme altro	Si propone, nel caso di giacimento più esteso della risorsa, di inserire il comma 3 all'art.9, così come di seguito riportato: Anche per effetto dell’aggiornamento di cui al comma precedente, laddove i giacimenti risultino esterni alla perimetrazione delle aree di risorsa di cui all’elaborato QC01 - AREE DI RISORSA, le stesse si intendono automaticamente estese a coprire tutta la superficie dei giacimenti.	Le risorse prese in considerazione nel quadro conoscitivo del PRC sono quelle che discendono dalla pianificazione pregressa, ma la definizione di risorsa della l.r.78/98 non è stata riconfermata nei della l.r. 35/2015 e pertanto gli strumenti della pianificazione comunale dovranno prendere in considerazione i giacimenti così come perimetrati dal PRC, senza che ciò implichi modifica alcuna del quadro conoscitivo del PRC stesso.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	6		Norma art. 10-11-12	Si propone di variare l'art.10, comma 1 nel seguente modo: <i>Ai fini della gestione sostenibile della risorsa e dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, il comune nel piano strutturale effettua un approfondimento in scala di maggior dettaglio circa l'effettiva consistenza delle risorse minerarie utilizzabili e degli elementi che hanno concorso alla classificazione dei diversi gradi delle criticità. Tale approfondimento conoscitivo è orientato alla valutazione di dettaglio del giacimento e all’analisi di tre tematismi principali: vegetazione, risorse idriche e suolo e sottosuolo utilizzati nella valutazione delle criticità ambientali, paesaggistiche e territoriali rappresentate negli elaborati PR06A, PR06B, PR06C, PR06D come strumento orientativo nello svolgimento dell'analisi.</i> [...]	L’individuazione dei giacimenti nel PRC è fondata sul dato di quadro conoscitivo relativo alla presenza di “risorse minerarie” utilizzabili, pertanto la richiesta di integrazione dell’articolo con questa dicitura non è ritenuta rilevante. Viceversa si ritiene accoglibile la precisazione circa la valutazione di dettaglio del giacimento.	Vista l'analisi si ritiene che l'osservazione sia parzialmente accoglibile con modifica del comma 1 dell’articolo 10 della disciplina	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
108	7		Norma art. 10-11-12	Si propone di sostituire il comma 5 dell'art 10 con il seguente testo: <i>Nell'ambito del piano strutturale il comune effettua inoltre un approfondimento di indagine giacimentologica sulla consistenza delle scoperchiature, sulle caratteristiche delle risorse minerarie sfruttabili, sulle qualità merceologiche presenti e sulla loro classificazione e ripartizione percentuale tra materiali per costruzioni o uso industriale e materiali per uso ornamentale.</i>	Gli approfondimenti richiesti dal comma 5 dell'articolo 10 riguardano tematismi di tipo ambientale-paesaggistico, mentre quelli indicati nell'osservazione, specificatamente attinenti alle caratteristiche geologiche/giacimentologiche del giacimento, sono contenuti nell'articolo 27 della Disciplina di Piano e finalizzati alla stima della capacità estrattiva di ciascun'area.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	8		Norma art. 13	Si propone di sostituire il comma 2 dell'art 13 con il seguente testo: <i>Sulla base degli approfondimenti di cui al precedente art. 10 comma 5 il piano operativo o i piani attuativi di bacino di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014 prescrivono per ogni giacimento estrattivo quali debbano essere i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione in materiale ad uso ornamentale (blocchi, informi, blocchetti, filagne, sassi da muro, filaretti per lastricati naturali, ecc.) e quali debbano essere le percentuali volumetriche massime dei lavori di scoperchiatura.</i>	Quanto osservato è collegato alla proposta di modifica di cui alla sub-osservazione 108.7, valutata non accoglibile; di conseguenza nemmeno la presente sub-osservazione risulta accoglibile.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	9		Norma art. 13	Si propone di stralciare il comma 3 dell'art.13	Considerato che non si ritiene accoglibile la richiesta di modifica del comma 2 dell'art.13 formulata con sub-osservazione 108.8, conseguentemente non è accoglibile la richieste di stralcio del comma 3.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	10		Norma art. 13	Si propone di stralciare il comma 4 dell'art.13	Considerato che non si ritiene accoglibile la richiesta di modifica del comma 2 dell'art.13 formulata con sub-osservazione 108.8, conseguentemente non è accoglibile la richieste di stralcio del comma 3.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	11		Norma art. 13	Si propone di stralciare il comma 5 dell'art.13	Considerato che non si ritiene accoglibile la richiesta di modifica del comma 2 dell'art.13 formulata con sub-osservazione 108.8, conseguentemente non è accoglibile la richieste di stralcio del comma 3.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	12		Norma art. 13	Si propone di stralciare il comma 6 dell'art.13	Considerato che non si ritiene accoglibile la richiesta di modifica del comma 2 dell'art.13 formulata con sub-osservazione 108.8, conseguentemente non è accoglibile la richieste di stralcio del comma 3.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	13		Norma art. 13	Si propone di stralciare il comma 7 dell'art.13	Considerato che non si ritiene accoglibile la richiesta di modifica del comma 2 dell'art.13 formulata con sub-osservazione 108.8, conseguentemente non è accoglibile la richieste di stralcio del comma 3.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	14		Norma art. 13	Si propone di variare il comma 9 dell'art.13 sostituendo la parola “geognostiche con la parola “giacimentologiche”	Si concorda nel ritenere più consono l'uso del termine “giacimentologiche” piuttosto che “geognostiche”	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con la modifica dell'art.13 della disciplina.	accoglibile
108	15		Norma art. 13	Al fine di valorizzare i sottoprodotti derivanti delle cave di pietra ornamentale, si propone l'inserimento dell'art.13 bis: <i>1. Tenuto conto degli approfondimenti di cui al precedente art. 10 comma 5, il piano operativo disciplina e valorizza l'utilizzazione come materiali da costruzione o per uso industriale dei materiali non utilizzabili come pietra ornamentale. Trattandosi di utilizzo secondario, detti materiali sono qualificabili come sottoprodotti.</i>	Il comma proposto fa riferimento all'emendamento dell'articolo 10 comma 5, oggetto dell'oss.108.7, che non è stato ritenuto accoglibile, pertanto ne consegue il non accoglimento.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
108	16		Norme altro	Considerato che il monitoraggio non debba solo riguardare la resa della pietra ornamentale ma anche il rispetto dei tempi e delle produzioni annuali previste dal piano operativo e dal progetto di coltivazione, Si propone di variare l'art.14, comma 2, nel seguente modo: 2. <i>Gli elaborati di cui al comma precedente, previsti dall'articolo 25 della l.r. 35/2015, evidenziano l'effettivo stato dei lavori di escavazione e sono corredati dal rilievo tridimensionale in formato vettoriale interoperabile anche al fine di monitorare il raggiungimento della resa indicata nel progetto autorizzato dei volumi estrattivi assentiti e della resa in pietra ornamentale, ove presente.</i>	La l.r.35/2015 prevede che i rilievi tridimensionali siano obbligatori solo per i siti estrattivi di materiali ornamentali, infatti l'art.14 è riferito esclusivamente a tale fattispecie; la verifica della resa consente comunque anche la verifica del rispetto dei tempi e delle produzioni rispetto a quelle del cronoprogramma di progetto autorizzato.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	17		Norme altro	Considerato che il monitoraggio non debba solo riguardare la resa della pietra ornamentale ma anche il rispetto dei tempi e delle produzioni annuali previste dal piano operativo e dal progetto di coltivazione, Si propone di sostituire il comma 5, art 14, con il seguente testo: Qualora a seguito delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 risulti che i volumi estratti nel quinquennio precedente siano differenti di oltre il 50% rispetto alle previsioni progettuali, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare un progetto di variante non sostanziale.	Il monitoraggio ha come principale finalità quella di verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di resa e pertanto anche di rispetto del cronoprogramma, si ritiene che la modifica proposta attenui la possibilità di raggiungere gli obiettivi del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	18		Norme altro	Considerato che il monitoraggio non debba solo riguardare la resa della pietra ornamentale ma anche il rispetto dei tempi e delle produzioni annuali previste dal piano operativo e dal progetto di coltivazione, Si propone di aggiungere il comma 6 dell'art 14, come di seguito: Per le cave di pietra ornamentale, qualora a seguito delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 risulti che la resa del giacimento nel quinquennio precedente sia risultata inferiore di oltre il 50% rispetto alle previsioni progettuali o inferiore alle soglie minime fissate ai sensi dell'art. 13, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare un progetto di variante finalizzata al ripristino del sito estrattivo per una durata non superiore a tre anni.	Il monitoraggio ha come principale finalità quella di verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di resa e pertanto anche di rispetto del cronoprogramma di progetto, si ritiene che la modifica proposta attenui la possibilità di raggiungere gli obiettivi del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	19		Norme altro	All'art. 15, comma 1, si chiede l'inserimento degli Alabastrici tra i materiali per usi ornamentali, togliendolo dai materiali per usi industriali e per costruzioni	L'estrazione di alabastrici per uso ornamentale risulta attività molto limitata per esaurimento dei giacimenti. Il rinvenimento di "ovuli" di alabastro risulta del tutto fortuito e occasionale all'interno delle formazioni gessifere toscane (materiali per usi industriali e per costruzioni) e pertanto si ritiene corretto non distinguere la classificazione rispetto a queste, piuttosto si ritiene opportuno modificare l'articolo 15 comma 1 precisando al punto 5 della lettera a) Gessi e Alabastrici per usi industriali e per costruzioni. Conseguentemente tale uso viene modificato in tutte le schede dell'elaborato PR06B relative alla tipologia di prodotto gessi e alabastrici.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	20		Norme altro	Al fine di evitare il rischio di non elencare in modo completo le tipologie di impianti, nell'intento di lasciare margine di manovra ai comuni nell'ambito dei propri atti di governo, si propone di sostituire il comma 1 dell'art 30 con il seguente testo: . I comuni, negli atti di governo del territorio, possono individuare le aree annesse al sito estrattivo in cui sono svolte le eventuali attività di prima o seconda lavorazione dei materiali di cava, quali sono quelle finalizzate all'utilizzazione del materiale escavato per ottenere conglomerati e manufatti vari, di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione. Tali aree non possono essere localizzate all'interno dell'area di giacimento e non costituiscono attività mineraria potranno essere localizzate all'interno dell'area di giacimento e in tal caso dovranno essere progettate, smantellate e ripristinate di pari passo alle cave o miniere a cui siano abbinate; oppure potranno essere localizzate all'esterno dell'area di giacimento e in tal caso sono individuate dal piano operativo come zone manifatturiere, industriali o produttive collegate alle attività di cava e per esse il comune procede ai sensi della l.r. 65/2014	I giacimenti costituiscono invariante strutturale ai sensi dell'articolo 88 comma 5 della l.r. 65/2014 e sono definiti dalla l.r. 35/2015 come quelle "porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva (..)", conseguentemente attività diverse da quelle di cava sono ammesse soltanto a condizione che non interferiscano con l'attività di coltivazione e non compromettano lo sfruttamento del giacimento, in quanto l'obiettivo primario della l.r. 35/2015 e del Piano è quello della tutela della risorsa mineraria.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
108	21		Norme altro	Si propone di integrare il comma 1, art 38 con i seguenti punti: 11. Stabilità dei versanti ed erosione, 12. Rischio idraulico, 13. Interferenze con le acque sotterranee	L'elenco riportato al comma 1 corrisponde all'indice dell'elaborato PR15, pertanto l'integrazione richiesta non è accoglibile.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	22		Norma ar. 40	Ritenendo pericoloso il blocco delle nuove autorizzazioni nella fase transitoria del Piano, si propone di correggere il comma 2, art 40, nel seguente modo: Fatto salvo quanto previsto al comma 3 e al comma 6, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni; fermo restando quanto previsto dal PIT PPR e dalla l.r. 65/2014 sono ammesse le varianti alle autorizzazioni esistenti che comportano un aumento delle volumetrie di scavo nei limiti del 30% della previgente autorizzazione e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o varianti alle autorizzazioni esistenti solo se non in contrasto con le norme del PRC e con le disposizioni di cui agli strumenti urbanistici previgenti, comunque nei limiti degli obiettivi di produzione sostenibile ed è subordinato alla sottoscrizione dell'accordo di cui dall'articolo 10 della l.r. 35/2015 laddove previsto.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con la modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
108	23		Norma ar. 40	Si propone l'inserimento del riferimento alla proroga prevista dalla LR35, al comma 3, art 40, così come di seguito: <i>Qualora all'interno del comprensorio il complesso delle volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabilite dal PRC, le varianti di cui al comma 1, articolo 23, della l.r. 35/2014, relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla adozione del PRC, sono ammesse fermo restando il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l'autorizzazione originaria ed a condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria, salvo la proroga di cui all'art. 20 della l.r. 35/2015.</i>	Si ritiene utile precisare che il comma 3 dell'articolo 40 fa salve la proroga di cui all'articolo 20 della l.r. 35/2015.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	accoglibile
108	24		Norma ar. 40	Al fine di ammettere varianti progettuali motivate con esigenze di tutela e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, si propone l'inserimento al comma 5, art 40, del testo di seguito riportato: <i>Per l'esercizio dell'attività estrattiva già autorizzata in aree non riconfermate come giacimenti dal PRC, è consentito il completamento del progetto comprensivo del recupero ambientale, anche mediante ricorso alla proroga di cui all'art. 20 della l.r. 35/2015 e s.m.i. Sono altresì ammesse varianti progettuali motivate con esigenze di tutela e sicurezza dei lavoratori e/o dell'ambiente oppure derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 14.</i>	Si ritiene utile precisare che il comma 5 dell'articolo 40 ammette anche il ricorso alla proroga di cui all'articolo 20 della l.r. 35/2015 e che sono ammesse varianti progettuali per esigenze di tutela e sicurezza dei lavoratori, nel rispetto di volumetrie e tempi previsti dall'atto autorizzativo vigente.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
108	25		Norme altro	Al fine di chiarire meglio le modalità di calcolo degli obiettivi minimi della tabella 4 dell'Allegato A, non condividendo peraltro il calcolo statistico effettuato, Si chiede di correggere ed integrare il Titolo nel seguente modo: Tabella 4: Obiettivi di produzione sostenibile per comprensorio in mc nel periodo 2019-2038 (Articolo 17 comma primo, lettera c) esclusi gli sfridi, indicando come quantitativo minimo : 5.000 mc/anno di pietra ornamentale per ogni cava e 20.000 mc/anno di inerti per ogni cava	Occorre chiarire che gli obiettivi riportati nella tabella 4 non sono i minimi ma i massimi, secondo quanto specificato all'articolo 18 comma 1 della disciplina, e che gli stessi sono stati stimati con le modalità descritte nel PR14. Ciò premesso gli OPS sono definiti per comprensorio e non possono avere alcun riferimento alle singole cave, né riguardo ai volumi estraibili minimi né massimi estraibili.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
108	26		Altro	Si ritiene che le perimetrazioni dei giacimenti risultino spesso discordanti rispetto ai perimetri autorizzati, dei progetti e delle aree estrattive dei SUC; inoltre talvolta i giacimenti eccedono i perimetri delle risorse e forse non è stata sempre condotta una disamina approfondita degli aspetti geominerari. Nel timore che tali aspetti possano creare difficoltà nella futura gestione estrattiva, si chiede di verificare tali aspetti apportando i dovuti correttivi	L'osservazione è di carattere molto generico. I perimetri dei giacimenti, essendo disegnati alla scala del Piano, possono avere un livello di dettaglio meno preciso e puntuale rispetto a quello dei perimetri riportati nelle autorizzazioni; inoltre tengono conto delle caratteristiche sito specifiche dei luoghi. Eventuali discordanze possono essere risolte a livello di recepimento del PRC negli strumenti urbanistici e nella successiva individuazione delle aree a destinazione estrattiva. Nella definizione del perimetro del giacimento, pur partendo dal quadro conoscitivo delle risorse, uno degli elementi di cui si è tenuto conto sono proprio le caratteristiche geominerarie.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
108	27		richiesta di Chiarimento	Si chiede di rivedere l'analisi multicriteriale, proponendo due criteri: la presenza di aree estrattive comunali vigenti e le aree di risorsa non comprese nelle perimetrazioni di cui sopra. Sul primo criterio si ritiene che la scelta debba essere su: quali siano le attività estrattive in essere o potenziali (quindi dove vi sia un manifesto interessamento da parte di operatori del settore) che è opportuno conservare per esigenze di continuità produttiva, qualità, occupazione e risposta alle locali richieste di mercato e quali siano le ulteriori potenzialità estrattive, tenuto conto di appositi studi geo-minerari, delle disponibilità dei terreni e degli interessi degli operatori attivi nella zona. Mentre sul secondo punto si chiede di approfondire i seguenti aspetti: quali siano le esigenze di espansione delle aree estrattive vigenti o di nuova costituzione di giacimenti, con particolare riferimento alle istanze degli operatori del settore, agli aspetti di continuità produttiva, occupazione e risposta alle locali richieste di mercato; quali siano le potenzialità estrattive dei nuovi giacimenti, tenuto conto di appositi studi geo-minerari, delle disponibilità dei terreni e degli interessi dei potenziali operatori.	L' Analisi Multicriteriale ha preso in considerazione la presenza di attività estrattive, lo stato dei luoghi, le caratteristiche geominerarie dei siti, i caratteri paesaggistici e la vincolistica. Ulteriori approfondimenti, anche con riferimento alla potenziale domanda, come prevede la l.r.35/2015 sono demandati alla fase di pianificazione di livello comunale, vedasi ad esempio l'art.11 della l.r.35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
109	1	FIRENZUOLA	Nuovo G su Risorsa esistente	E' richiesto l'inserimento di un nuovo giacimento su un'area di risorsa (090480180320) esistente. Vengono contestati i criteri di valutazione, soprattutto riguardo al vincolo archeologico, rappresentativo di un interesse generico e non specifico, a fronte della presenza di materiale estrattivo molto interessante (basalti)	Il giacimento che viene richiesto di individuare ricade solo parzialmente nell'area di risorsa, mentre per circa i 2/3 interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 42/2004. Tale vincolo è stato classificato dal PRC come CFE, che comporta la conseguente non individuazione di giacimenti nelle aree da esso interessate. L'area residuale (circa 1/3 dell'intero giacimento richiesto), peraltro già scavata e ripristinata, non ha alcuna criticità nella porzione nord, mentre nella zona centrale presenta media criticità per un CF1 in parziale sovrapposizione al tematismo vegetazione (Morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina, di montagna, di pianura – IV invariante del PIT) e al tematismo suolo/sottosuolo (ecosistemi rupestri e calanchivi – II invariante del PIT). Si è richiesto un orientamento in merito al Comune di Firenzuola con prot. 0420086 del 12/11/2019, il quale con nota prot. 0465770 del 16/12/2019 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'osservazione.	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato e dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
110	1	SINALUNGA	OPS	Appare sottostimato l'OPS del comprensorio per i prossimi 20 anni, tenendo conto della ripresa dell'attività della cava "Fornaci Tempora" e delle vicine "Poggi Gialli nord" e "Poggi Gialli sud" già formalmente autorizzate, e che il quantitativo sopramenzionato potrebbe essere sufficiente ad appena due delle suddette tre attività. Si richiede, pertanto che il volume di argilla estratta indicato nel PRC sia incrementato per far fronte alle necessità di tutte le imprese in attività nel comprensorio n. 19.	Ad integrazione dell'osservazione, il Comune di Sinalunga ha inviato con PEC 470242 del 18/12/2019 il riepilogo dei contributi percepiti nel periodo 2014 – 2018, prima non inviati perché commissariato. Tuttavia anche sulla base dei dati comunicati non si rileva un trend tale da incrementare l'OPS adottato.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
110	2	SINALUNGA	contributo conoscitivo	Si richiede che la Scheda n. 3 di rilevamento delle risorse suscettibili di attività estrattiva – Vincoli paesaggistici, facente parte del quadro conoscitivo (elaborato QC01 del PRC) sia corretta ed aggiornata come conseguenza del riconoscimento di NON SUSSISTENZA del vincolo paesaggistico erroneamente attribuito dalla cartografia del PIT.	Il PRC ha mutuato le basi cartografiche dal Geoscopio, banca dati ufficiale della Regione Toscana, ed ha utilizzato, per quanto riguarda la ricognizione dei vincoli paesaggistici del QC, la cartografia del PIT, che non può essere modificata attraverso altro strumento, come il PRC. Si prende atto della segnalazione, evidenziando che potrà essere il Comune, in fase di adeguamento al PRC, ad apportare gli eventuali correttivi nel caso ne ricorrano le condizioni.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
111	1	AULLA	richiesta di Chiarimento	QC01F – Risorsa 090450010010: inserire lo studio del rischio amianto all'interno delle schede della cava monte Porro	Il rischio amianto (rocce ofiolitiche) è stato valutato come un criterio condizionante forte di 1° livello nell'analisi di ambito riguardanti l'ambiente e pertanto già considerato nell'analisi multicriteriale del PRC. Per quanto riguarda le situazioni sitospecifiche gli approfondimenti potranno essere svolti in sede di pianificazione comunale che di autorizzazione all'attività estrattiva.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
111	2	AULLA	Norme altro	inserire, nel PRC, l'obbligo di un'analisi del rischio amianto nelle attività di cava che si svolgono all'interno delle aree, come quelle A1 "val di Magra" carta delle criticità – amianto, redatto dal consorzio LaMMa - CGT, dove è presente il rischio indicato.	L'elaborato PR15 – Indirizzi e misure di mitigazione per le criticità ambientali, a cui l'articolo 38 della Disciplina di Piano rinvia, stabilisce specifici indirizzi e misure di mitigazione di cui i Comuni devono tener conto nelle fasi di pianificazione, progettazione ed autorizzazione dei siti estrattivi, tra le criticità ambientali elencate nel suddetto elaborato sono presenti anche indirizzi e prescrizioni per l'estrazione di rocce ofiolitiche.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
111	3	AULLA	Norme altro	Prescrivere il divieto di bonifica degli ordigni o di uso di esplosivi all'interno delle cave localizzate in aree dove la cartografia indica la presenza di rocce contenenti amianto naturale.	L'elaborato PR15 – Indirizzi e misure di mitigazione per le criticità ambientali, a cui l'articolo 38 della Disciplina di Piano rinvia, stabilisce specifici indirizzi e misure di mitigazione di cui i Comuni devono tener conto nelle fasi di pianificazione, progettazione ed autorizzazione dei siti estrattivi, tra le criticità ambientali elencate nel suddetto elaborato sono presenti anche indirizzi e prescrizioni per l'estrazione di rocce ofiolitiche.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
112	1	POMARANCE	Eliminazione G	Il richiedente esprime ferma opposizione all'inserimento nel PRC del perimetro 090500270570 tra le risorse suscettibili di attività estrattive. Circa le motivazioni viene riportato testualmente un estratto della sentenza del TAR Toscana (I Sez.) sul ricorso n. 118/2014, di cui il richiedente, in qualità di proprietario confinante con la cava, si era fatto promotore.	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area non si rilevano criteri escludenti né condizionanti. La zona è ricoperta da elementi di media criticità, riferiti a CF1 in sovrapposizione. L'area era prescrizione localizzativa nel PAERP di Pisa, con attività avviata, come risulta da OBI in anni recenti. Successivamente è intervenuta la sentenza del CdS n. 2529/2018. Il Comune specificamente interpellato con prot. 420201 del 12.11.2019, comunica (prot. 437100 del 25.11.2019) di non volersi esprimere oltre la propria osservazione già inoltrata nell'ambito di questa stessa procedura (osservazione n. 118.2). Da nessuna delle osservazioni presentate sulla risorsa 090500270570 emergono approfondimenti d'indagine che possano indurre a rivalutare la scelta adottata. Sul merito ricorrono, infatti, anche le osservazioni n. i. 41.5, 118.2 e 138.1 La individuazione di un giacimento potenziale consente che possano essere valutati dal Comune eventuali successivi dati prodotti con un maggior grado di approfondimento. Può essere valutata una marginale ripermimetrazione dell'area tenendo conto delle diverse osservazioni pervenute.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09050027057001	parzialmente accoglibile
113	1	CAPOLONA	contributo conoscitivo	L'osservazione fa riferimento ad una fase di formazione del piano precedente alla sua adozione dove era stata presa in considerazione l'ipotesi di individuare un giacimento potenziale in Loc. Vignoli Comune di Capolona, ipotesi che non si è concretizzata in sede di adozione. Scopo dell'osservazione è dimostrare il pieno fondamento di tale scelta, portando all'attenzione del Consiglio Regionale un insieme di contributi peritali a sostegno dell'eliminazione del giacimento potenziale in loc. Vignoli affinché il PRC adottato non subisca modificazioni e giunga pertanto ad approvazione inalterato, sul punto.	Il materiale fornito è a supporto della non individuazione di una previsione estrattiva in Loc. Vignoli Comune di Capolona, ipotesi che non si è concretizzata in sede di adozione. Quanto indicano non ha alcuna rilevanza ai fini di modifica degli elaborati del PRC adottato.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
114	1	CAMPIGLIA MARITTIMA	Altro	Con la presente intendiamo confermare la correttezza della previsione regionale. Le quantità di produzione previste, infatti, sono le minime necessarie non solo per permettere il mantenimento delle attività per il prossimo ventennio, ma sono anche indispensabili per consentire il completamento del progetto di ripristino ambientale del profilo di Monte Valerio a piani discendenti.	Considerazioni generali che non costituiscono osservazione	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	1		contributo conoscitivo	<p>Si chiede di integrare il rapporto ambientale con le informazioni relative a: LR 35/2015 "la nuova pianificazione si propone di ricercare una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio Comunicazione Commissione Europea COM 2000 265 sviluppo sostenibile industria estrattiva non energetica Direttiva 2001/42/CE - considerazioni ambientali 7° programma di comunicazione ambientale 2013 MATT 2002 integrazione dell'ambiente nelle altre politiche Parere comitato economico e sociale europeo 2009/C27/19 PRS 2011-2015 pag 18 PAER 2014 pag 109 Linee guida BRef/BAT Provincia di Treviso Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile, Rapporto 2007, Italia, pag. 2 Commissione Europea COM 2009 400 Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia MATT 2002 PRS 2016-2020 pag 10 COM 2008 699 PRS 2016-2020 Allegato 2 pag 245 COM 2003 572 per rivalutare la coerenza-corrispondenza del rapporto ambientale e della disciplina di piano con tali obiettivi e, per l'effetto, di ripubblicare il Rapporto Ambientale e la Disciplina di Piano</p>	<p>Il tema della “integrazione dell’ambiente nelle politiche relative alle industrie estrattive non energetiche” è stato affrontato nel RA ponendo la Comunicazione della Commissione europea COM(2000) 265, sullo sviluppo sostenibile dell’attività estrattiva a fini non energetici, come origine della formulazione degli obiettivi generali e specifici di sostenibilità (<i>Promuovere uno sviluppo sostenibile dell’attività estrattiva, coniugando l’esigenza di una maggiore sicurezza e di un minore impatto ambientale, garantendo allo stesso tempo la competitività del settore</i>) del PRC. Le considerazioni del contributo riferite ad altri importanti aspetti (integrazione dell’ambiente nelle altre politiche, condizioni di equilibrio tra le politiche, equilibrio nella sostenibilità, mantenimento della competitività, tutela e valorizzazione delle cave) sono stati presi in considerazione nell’ambito delle finalità che la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 affida alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), tra le quali le seguenti: <i>"La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. [...] L'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci."</i> Inoltre i contenuti della Sezione Valutativa del PRC (elaborato PR10, cap.4. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SOCIO ECONOMICI (VESE) contribuiscono ed integrano ulteriormente le valutazioni inerenti gli aspetti ambientali trattati dal RA con quelle rispetto agli impatti socio-economici.</p>	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	2		Norma art. 13	Si chiede la revisione integrale dell'art. 13 con la determinazione delle percentuali minime di resa di ciascuna cava sulla base delle relative specificità o, in subordine, delle modifiche elencate di seguito	Il PRC definisce obiettivi di carattere generale finalizzati ad individuare i livelli minimi di resa; la pianificazione comunale ha facoltà di differenziare anche le percentuali di resa fermo restando i minimi fissati dal PRC.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	3		Norma art. 13	<p>in subordine al punto 115.2 Si chiede di modificare il comma 9 sostituendo la parola "geognostiche" con "geognostiche e/o giacimentologiche aggiungendo "in via presuntiva" dopo "sono contenute" sostituendo la frase "sono rendicontate annualmente da parte del titolare dell'autorizzazione ai fini della verifica di cui all'articolo 14, comma 3" con la frase "Fatti salvi i periodi di sospensione documentata dell’attività, tali percentuali sono rendicontate annualmente da parte del titolare dell’autorizzazione ai fini della verifica di cui all’art. 14, comma 3"</p>	Si concorda nel ritenere più consoni l’uso del termine “giacimentologiche” piuttosto che “geognostiche” riferendosi alle indagini richiamate nel comma 9 dell’articolo 13. Non si ritiene invece necessaria la precisazione circa “gli eventuali periodi di sospensione dell’attività” in funzione degli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 14, poiché è evidente che i periodi di sospensione documentati produrranno i conseguenti effetti.	Vista l’analisi si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile con modifica del comma 9 dell’articolo 13 della disciplina.	parzialmente accoglibile
115	4		Norma art. 13	<p>in subordine al punto 115.2 Si chiede di introdurre un comma 9bis "Nei casi in cui la resa reale annuale sia inferiore a quella indicata in via presuntiva nel piano di coltivazione, il titolare dell’autorizzazione allega al rendiconto annuale, anche ai sensi dell’art. 25 della LR 35/2015, la documentazione tecnica e qualsiasi altra documentazione asseverata dal direttore dei lavori da cui desumere le condizioni oggettive che hanno determinato il mancato raggiungimento della resa."</p>	Non si ritiene di prevedere tale obbligo normativo anche se niente vieta che tale documentazione faccia parte della relazione annuale, fermi restando gli effetti circa il mancato raggiungimento della resa previsti dall’articolo 14.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	5		Norma art. 13	Si chiede lo stralcio integrale del comma 7	I limiti previsti dal comma 7 dell’articolo 13 sono stati determinati sulla base delle produzioni medie annue delle cave toscane di materiale ornamentale, tenuto conto dell’obiettivo generale di sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale del PRC.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	6		Norma art. 13	Si chiede di integrare il comma 8 aggiungendo la frase "nonché per gli stessi lavori di iniziativa aziendale anche relativi ad interventi di sicurezza per l'operatività dei cantieri o necessari o conseguenti alla preparazione dei cantieri di coltivazione," dopo "in corso di lavorazioni" per includere tali fattispecie tra i volumi non computati ai fini delle rese e degli OPS	Gli eventuali lavori necessari per la messa in sicurezza “espressamente prescritti dagli Enti competenti”, di cui al comma 8 dell’articolo 13, attengono esclusivamente ad eventi imprevisi e non a fasi ordinarie del progetto di coltivazione come i lavori di iniziativa aziendale.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	7		Norma art. 13	Si chiede di modificare il comma 10 sostituendo la frase "da un cronoprogramma attestante le percentuali di produzione dei materiali da taglio" con la frase "da un cronoprogramma con l’indicazione, in via presuntiva e fatti salvi i periodi di sospensione documentata dell’attività, delle percentuali di produzione dei materiali da taglio"	Si ritiene che la precisazione richiesta sia pleonastica in quanto trattandosi di uno studio effettuato in fase progettuale, è chiaro che si tratta di percentuali stimate; i periodi di sospensione straordinaria saranno documentati in caso di effettiva ricorrenza, quelli già presumibili perché legati a fattori meteo climatici, di norma, dovrebbero essere tenuti in considerazione nel cronoprogramma di progetto.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	8		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 14 comma 1 inserendo alla fine la frase "nonché, ove necessario, la documentazione di cui al precedente art. 13, comma 9 bis"	Non si ritiene di prevedere tale obbligo normativo anche se niente vieta che tale documentazione faccia parte della relazione annuale, fermi restando gli effetti circa il mancato raggiungimento della resa previsti dall’articolo 14.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	9		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 14 comma 2 eliminando la frase "e sono corredati dal rilievo tridimensionale in formato vettoriale interoperabile anche al fine di monitorare il raggiungimento della resa indicata nel progetto autorizzato".	il dettato del comma 2 dell’articolo 14 discende dall’art. 25 comma 2bis della l.r. 35/2015 e la disciplina del Piano non può che essere conforme alla legge.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	10		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 14 comma 4 inserendo la frase "sulla base della documentazione di cui al precedente comma 1" prima della parola "provvederà" e di portare il limite temporale per adeguare le rese a 3 anni	Il monitoraggio ha come principale finalità quella di verificare il raggiungimento degli obiettivi, pertanto, considerato che il titolare annualmente è in grado di monitorare il raggiungimento della resa rispetto a quanto previsto dal progetto, si presume che abbia modo anche di intervenire tempestivamente in caso di scostamenti in modo tale che, qualora dalla verifica quinquennale del Comune emerga il mancato raggiungimento degli obiettivi di resa, sia in grado di porre in essere gli accorgimenti progettuali e operativi nell’arco dell’anno successivo.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	11		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 14 comma5 come di seguito riportato: "Nel caso in cui nel triennio successivo non sia stata raggiunta la resa indicata nel progetto autorizzato, il Comune applica una sanzione amministrativa proporzionale all’entità della minor resa. E comunque in tal caso o qualora non fosse tecnicamente realizzabile il raggiungimento della suddetta resa, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare una variante al progetto autorizzato funzionale al raggiungimento delle percentuali minime di resa stabilite ovvero funzionale alla riduzione proporzionale dei volumi autorizzati."	Il raggiungimento degli obiettivi di resa è uno degli elementi cardine della pianificazione regionale per la valorizzazione dei materiali ornamentali; laddove a seguito di successive verifiche si riscontrasse l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati si ritiene corretto prevedere il ripristino del sito.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	12		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 16 comma 3 eliminando la frase "come gli scarti dell'escavazione"	La stima dei fabbisogni del PRC è stata calcolata tenendo conto della natura non rinnovabile dei materiali d’estrazione e quindi in considerazione anche della frazione costituita dagli scarti dell’escavazione, dai materiali riciclati derivanti dal recupero dei rifiuti di costruzione e dai rifiuti inerti. Da ciò deriva, in coerenza con gli obiettivi generali del Piano, il fatto che il PRC “privilegia” l’uso di tali categorie di prodotti rispetto ai materiali di cava “non rinnovabili” e pertanto l’eliminazione del riferimento ad una delle categorie elencate al comma 2 non risulta ammissibile.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	13		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 24 comma 1 eliminando la frase "scarti di lavorazione"	L’articolo 24 disciplina i casi in cui il Comune può prescrivere che l’autorizzazione sia soggetta a piano attuativo, precisando gli obiettivi che con esso si intende raggiungere, tra questi una più efficace gestione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti. Non si ravvisa quindi la necessità di modificare il testo.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	14		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 18 comma 2 sostituendo la frase "detraendone le volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate" con la frase "fatte salve le volumetrie residue di autorizzazioni in corso di validità"	Il non detrarre le volumetrie autorizzate e non ancora scavate dall'OPS in maniera generalizzata vanificherebbe gli obiettivi di pianificazione e programmazione; per alcune situazioni specifiche sono state proposte alcune deroghe motivate con particolare attenzione alle filiere produttive	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	15		Norme altro	In subordine al punto 115.14 Si chiede di modificare l'art. 18 comma 2 aggiungendo al termine la frase "alla data di scadenza dell'autorizzazione o del periodo di proroga di cui all'art. 20 della LR 35/2015"	Il non detrarre le volumetrie autorizzate e non ancora scavate dall'OPS in maniera generalizzata vanificherebbe gli obiettivi di pianificazione e programmazione; per alcune situazioni specifiche sono state proposte alcune deroghe motivate con particolare attenzione alle filiere produttive	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	16		Norme altro	In subordine al punto 115.14 Si chiede di modificare l'art. 18 comma 6 inserendo la frase "anche ai sensi all'art. 20 della LR 35/2015, " dopo la parola "rilasciate"	L'osservazione intende precisare che la norma vale anche per le autorizzazioni che hanno avuto una proroga. Il concetto è condivisibile tuttavia si propone una modifica del comma 6 dell'articolo 18 differente da quella proposta.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 18 comma 6 della disciplina.	parzialmente accoglibile
115	17		Norme altro	Si chiede di integrare l'art. 22 comma 3 indicando quali condizioni compromettono o meno lo sfruttamento del giacimento	Non si ritiene opportuno introdurre al comma 3 dell'articolo 22 un elenco di attività in grado di compromettere lo sfruttamento attuale o futuro del giacimento, in quanto presumibilmente non esaustivo. Tuttavia si ritiene che con il proposto articolo 41 vengano forniti i chiarimenti richiesti.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con inserimento dell'articolo 41 comma 1.	parzialmente accoglibile
115	18		Norma art. 25	Si chiede di modificare il comma 5 facendo riferimento anche ai commi terzo e quarto dell'art. 13 e di inserire al termine la frase "Non concorrono altresì al raggiungimento degli obiettivi di produzione sostenibile e alle percentuali di resa di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 13, i materiali di cava asportati, precedentemente accumulati e/o utilizzati per infrastrutture di cui al successivo comma 9 o comunque utilizzati per lo svolgimento del processo produttivo o per opere di assetto di cava"	Si condivide la necessità di precisare che l'attività di asportazione dei ravaneti non concorre alla percentuale di resa di cui all'articolo 13, con riferimento non solo al comma 2 ma anche ai commi terzo e quarto (comunque sempre riferiti ai piani attuativi di bacino). Non si ritiene condivisibile la non concorrenza al raggiungimento degli OPS e delle rese dei materiali utilizzati per la temporanea realizzazione di opere di assetto di cava poiché, trattandosi di opere cantieristiche, nulla osta che vengano rimossi e commercializzati secondo quanto previsto nel progetto.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 25 comma 5 della disciplina.	parzialmente accoglibile
115	19		Norma art. 25	Si chiede di modificare il comma 9 come di seguito riportato: "Per la costruzione di elementi di supporto al cantiere estrattivo quali rampe o strade, realizzati con materiale detritico (derivati) e comunque per ogni cumulo temporaneo dei derivati, i piani di coltivazione, verificano la stabilità delle azioni sismiche"	Il comma 9 dell'articolo 25, con esplicito riferimento alle rampe, strade e a qualunque genere di deposito presente all'interno del sito estrattivo, prescrive che i piani di coltivazione debbano dimostrare che sia garantita non solo la stabilità delle azioni sismiche, ma anche la stabilità fisico-chimica di ogni materiale impiegato, con riferimento all'importanza di contenere le criticità ambientali causate dal decadimento dei materiali presenti nei siti estrattivi.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	20		Norme altro	Si chiede di sostituire l'art. 26 comma 4 lettera b) come di seguito riportato: "conferma delle porzioni di territorio già interessate da attività estrattive"	Il Piano ha inteso preservare le aree integre rispetto a quelle già interessate dalla coltivazione, tuttavia si intende lasciare al Comune un margine di discrezionalità al momento dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in caso di esaurimento o altra situazione di criticità nelle aree già interessate dalla coltivazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	21		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 26 comma 5 lettera b) eliminando al frase "privilegiando le porzioni di giacimento maggiormente produttive"	La scelta di privilegiare le porzioni di giacimento maggiormente produttive ha il duplice scopo di valorizzare la risorsa e di limitare gli impatti ambientali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	22		Norme altro	Si chiede stralciare l'art. 26 comma 5 lettera c)	La visibilità è un elemento di valutazione paesaggistica fondamentale sia in fase di coltivazione delle aree a destinazione estrattiva che durante il loro ripristino, pertanto è fondamentale che sia uno dei criteri assunti dai Comuni nella individuazione delle aree a destinazione estrattiva.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	23		Norme altro	Si chiede stralciare l'art. 26 comma 5 lettera e)	La capacità produttiva e le criticità emerse nelle conduzioni delle precedenti coltivazioni sono elementi fondamentali per l'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, allo scopo di ridurre le variabili nelle fasi di esercizio.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	24		Norme altro	Si chiede di integrare l'art. 27 commi 1 e 2 con la precisazione che le indagini del piano strutturale previste hanno valore puramente ricognitivo e le tipologie e le qualità merceologiche sono individuate dal piano di coltivazione	Quanto osservato contrasta con l'art. 7 comma 1 lettera d) della l.r.35/2015 che assegna specificatamente ai Comuni la determinazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area a destinazione estrattiva. Rispetto a quanto stabilito per legge, il PRC ha ritenuto altresì di precisare che il piano strutturale comunale debba effettuare una stima della consistenza volumetrica-dimensionale del materiale presente nel giacimento, oltreché delle tipologie di materiale estraibile, al fine di migliorare la definizione dell'accordo previsto dall'articolo 10 della l.r. 35/2015 finalizzato alla ripartizione degli OPS dei comprensori. Rinviare la definizione delle tipologie e delle quantità di materiale al piano di coltivazione, contrasta quindi con la l.r. 35/2015 e con la programmazione del Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	25		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 28 comma 1 come di seguito riportato: "Ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. g) della l.r. 35/2015 per sito estrattivo attivo si intende l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. L'atto autorizzativo individua l'area in cui è ammessa l'escavazione nonché le relative pertinenze di cui all'art. 2 della L.R. 35/2015"	Le precisazioni contenute nell'articolo 28 sono state introdotte dal Piano al fine di meglio identificare il sito estrattivo, senza contrastare con le definizioni della l.r. 35/2015. In particolare, il riferimento alle geometrie di scavo del progetto, di cui al comma 1 dell'articolo 28, sottolinea che il progetto di coltivazione relativo al sito estrattivo individua due diverse tipologie di aree: quelle nelle quali "è ammessa l'escavazione in base alle geometrie di scavo indicate nel progetto di coltivazione" e "le pertinenze", tutto ciò senza introdurre aggravii rispetto ai contenuti ordinari di un piano di coltivazione e al fine di facilitare le verifiche di rispondenza tra lavori e progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	26		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 28 comma 5 eliminando la frase "dei materiali di cava o"	Il comma 5 dell'articolo 28 disciplina i casi in cui si presenti la necessità di gestire in forma congiunta alcune attività di più siti estrattivi, siano esse relative ai rifiuti di estrazione che riferite ad altro materiale. Tuttavia, a chiarimento del comma 5 dell'articolo 28 si propone di eliminare il riferimento generalizzato al piano di gestione dei rifiuti, poiché la necessità di ricorrere al piano di gestione dei rifiuti od altro piano in forma coordinata dipenderà dal fatto che la gestione coordinata sia dei rifiuti di estrazione o di altro materiale di cava.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	27		Norme altro	Si chiede di introdurre l'art. 28 comma 5 bis: "La gestione dei derivati dei materiali da taglio, comprese le operazioni necessarie alla loro differenziazione nelle previste categorie merceologiche regolamentari soggette al contributo di cui all'art. 36 della L.R. 35/2015, all'interno di un sito estrattivo comprensivo della sua pertinenza può essere effettuata congiuntamente da due o più siti estrattivi appartenenti al medesimo comprensorio così come individuato dal PRC, previa approvazione di appositi piani coordinati."	Il comma 5 dell'articolo 28 disciplina i casi in cui si presenti la necessità di gestire in forma congiunta alcune attività di più siti estrattivi, siano esse relative ai rifiuti di estrazione che riferite ad altro materiale. Tuttavia, a chiarimento del comma 5 dell'articolo 28 si propone di eliminare il riferimento generalizzato al piano di gestione dei rifiuti, poiché la necessità di ricorrere al piano di gestione dei rifiuti od altro piano in forma coordinata dipenderà dal fatto che la gestione coordinata sia dei rifiuti di estrazione o di altro materiale di cava.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	28		Norma art. 13	Si chiede la revisione dell'articolo in connessione con le condizioni di sviluppo, di avvio e di consolidamento delle filiere produttive	Si ritiene che le definizioni di tali concetti siano di competenza del Comitato del distretto Apuo-versiliese, previsto dall'art.40bis della l.r.35/2015 ed istituito con Delibera di Giunta n. 9 del 13 gennaio 2020, che ha fra i suoi compiti quello di elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione, per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione da sottoporre all'esame della Regione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	29		Norme altro	Si chiede la revisione dell'articolo 14 in connessione con le condizioni di sviluppo, di avvio e di consolidamento delle filiere produttive	Le premialità connesse alle filiere sono già previste dall'articolo 13, non si ritiene di doverne introdurre ulteriori nell'ambito del monitoraggio.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	30		Norme altro	Si chiede l'integrazione dell'articolo 33 comma 2 con le misure e gli interventi, anche a titolo esemplificativo, che costituiscono promozione e sviluppo delle attività connesse a quelle estrattive	In accoglimento di altre osservazioni è stata individuata una fattispecie di settore per la quale sono state proposte, all'art.33, deroghe a quanto disposto dall'articolo 18 commi 2 e 7.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'art.33 della disciplina.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	31		Norme altro	Si chiede l'integrazione dell'articolo 33 comma 3 con l'indicazione delle misure e degli interventi, anche a titolo esemplificativo, che costituiscono condizione di premialità in cava e nella sottostante parte di filiera	In accoglimento di altre osservazioni è stata individuata una fattispecie di settore per la quelle sono state proposte, all'art.33, deroghe a quanto disposto dall'articolo 18 commi 2 e 7.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'art.33 della disciplina.	parzialmente accoglibile
115	32		Norme altro	Si chiede lo stralcio integrale dell'art. 34	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza” e l'articolo 34 della Disciplina di Piano costituisce attuazione di tale disposizione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	33		Norme altro	In subordine al 115.32 Si chiede di modificare l'art. 34 comma 1 come di seguito: "In tutte le situazioni in cui è prevista la coltivazione dei siti estrattivi adiacenti, sovrapposti o comunque ad una distanza tale da rilevare il rischio per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, il Comune, per quanto di competenza, dispone il coordinamento di tali attività."	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza” e l'articolo 34 della Disciplina di Piano, in attuazione di tale disposizione, stabilisce che detti indirizzi possano trovare un'adeguata cornice soltanto negli strumenti della pianificazione comunali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	34		Norme altro	In subordine al 115.32 Si chiede di modificare l'art. 34 comma 2 come di seguito: "Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive (DPR 128/59 e D.Lgs 624/96 e D.Lgs 81/2008), il Comune può definire, per quanto di competenza, specifiche prescrizioni da recepire in ogni singolo progetto di coltivazione nei progetti di coltivazione redatti in forma coordinata."	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza” e l'articolo 34 della Disciplina di Piano, in attuazione di tale disposizione, stabilisce che detti indirizzi possano trovare un'adeguata cornice soltanto negli strumenti della pianificazione comunali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	35		Norme altro	In subordine al 115.32 Si chiede di modificare la prima frase l'art. 34 comma 3 come di seguito: "Il Comune, per quanto di competenza, può definire apposite misure organizzative da attuarsi congiuntamente o singolarmente sia in fase di progettazione, sia in fase di lavorazione di ogni cantiere estrattivo. del piano di coltivazione." fermo il resto	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza” e l'articolo 34 della Disciplina di Piano, in attuazione di tale disposizione, stabilisce che detti indirizzi possano trovare un'adeguata cornice soltanto negli strumenti della pianificazione comunali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	36		Norme altro	Si chiede di integrare l'art. 35 con la graduazione dei criteri da adottare nel caso di esaurimento del giacimento o di prosecuzione dell'attività estrattiva	Il progetto di coltivazione deve definire sia le quantità di materiale che verranno commercializzate, sia le quantità di materiale risultante dai lavori di scoperchiatura che gli eventuali rifiuti di estrazione e i tempi di esecuzione delle diverse fasi dei lavori di coltivazione. Il ripristino dello stato dei luoghi è una componente fondamentale del progetto di coltivazione che, in condizioni ordinarie, dovrebbe attuarsi immediatamente dopo i lavori di coltivazione e pertanto non sussiste la necessità di definire criteri di gradualità.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	37		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 35 comma 3 inserendo la frase "limitatamente alle parti di giacimento esaurite," dopo le parole "immediato ripristino,"	Dal momento che il comma 3 parla espressamente di “lotti e fasi di coltivazione e immediato ripristino per fasi successive”, è chiaro che il ripristino è limitato alle fasi di coltivazione concluse, pertanto non è necessaria un'ulteriore precisazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	38		Norme altro	Si chiede di stralciare integralmente l'art. 35 comma 4 lettera e)	La stabilità dei pendii è una condizione fondamentale sia per la sicurezza dei lavoratori che ai fini ambientali, e pertanto il comma 4 lettera e) deve essere mantenuto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	39		Norme altro	Si chiede di stralciare integralmente l'art. 35 comma 4 lettera f)	Il programma di manutenzione e monitoraggio da attuarsi successivamente all'ultimazione dei lavori è finalizzato a valutare l'efficacia del progetto di ripristino, e pertanto il comma 4 lettera f) è da mantenere.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	40		Norme altro	Si chiede di modificare l'art. 35 comma 6 sostituendo la parola "dovrà" con la parola "potrà"	Il materiale di scoperchiatura può essere riutilizzato soltanto per i lavori di risistemazione e pertanto accantonato all'interno dell'area autorizzata sulla base del progetto.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	41		Norme altro	Si chiede di stralciare integralmente l'art. 35 comma 8	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “i criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi” e l’esplicito riferimento al PR15 -INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA’ AMBIENTALI, di cui all’articolo 35 comma 8, costituisce attuazione di tale disposizione.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	42		Norme altro	In subordine al 115.41 Si chiede di modificare l'art. 35 comma 8 inserendo al frase "in conformità alla disciplina delle attività estrattive e delle disposizioni vigenti in materia," dopo la parola "estrattive"	Si ritiene che l’integrazione richiesta non aggiunga elementi di chiarimento al testo adottato.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	43		Norme altro	Si chiede lo stralcio integrale dell'art. 38 comm1 e 2	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “i criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi” e l’esplicito riferimento al PR15 -INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA’ AMBIENTALI, di cui all’articolo 38 comma 1, costituisce attuazione di tale disposizione.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	44		Norme altro	In subordine al punto 115.43 Si chiede la modifica della prima parte dell'art. 38 comma 1 come di seguito: "Nella fase di pianificazione, progettazione e autorizzazione del sito estrattivo il comune effettua una verifica relativamente alle eventuali criticità ambientali indotte dalla presenza del sito estrattivo, in conformità alla disciplina delle attività estrattive e delle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alle tematiche, ove pertinenti, di cui all’appendice PR 15" Fermo il resto	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “i criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi” e l’esplicito riferimento al PR15 -INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA’ AMBIENTALI, di cui all’articolo 38 comma 1, costituisce attuazione di tale disposizione.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	45		Norme altro	In subordine al punto 115.43 Si chiede la modifica della prima parte dell'art. 38 comma 2 come di seguito: "Nelle fasi di pianificazione, progettazione e autorizzazione i comuni tengono conto, in conformità alla disciplina delle attività estrattive e delle disposizioni vigenti in materia, degli indirizzi e possibili misure di mitigazione descritte nell’elaborato PR 15" Fermo il resto	La l.r. 35/2015 stabilisce che il PRC definisca, tra le altre cose, anche “i criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi” e l’esplicito riferimento al PR15 -INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITA’ AMBIENTALI, di cui all’articolo 38 comma 1, costituisce attuazione di tale disposizione.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
115	46		PR15	Si chiede di introdurre nel PR15 il predisposto allegato A che contiene un glossario	Il riferimento delle definizioni dei termini utilizzati dal PRC sono le leggi nazionali e regionali	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	47		PR15	Si chiede di sostituire nel PR15 tutti i termini riconducibili alla nozione di rifiuto associati, direttamente o indirettamente, ai materiali di cava-derivati dei materiali da taglio o associati ad operazioni tipiche della normale-ordinaria pratica delle coltivazione di cave.	Il riferimento delle definizioni dei termini utilizzati dal PRC sono le leggi nazionali e regionali	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	48		PR15	PR15 capitolo 1 Acque meteoriche dilavanti - primo capoverso Si chiede di sostituire la parola "trattamento" con "chiarificazione-sedimentazione"	La chiarificazione-sedimentazione costituisce un metodo di trattamento, ma non è l’unico possibile, pertanto si ritiene che la dizione generica “acque trattate” sia più corretta in quanto omnicomprensiva.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	49		PR15	PR15 capitolo 1 Acque meteoriche dilavanti - quinto periodo Si chiede di sostituire la parola" determinando" con "possono determinare" Si chiede di sostituire le due parole "possono" con "potrebbero" Si chiede di sostituire la parola "compromettendo" con "potrebbero compromettere"	Viene proposta un’attenuazione dei termini, per evidenziare la possibilità, e non sempre la certezza, di effetti negativi. Dal momento che comunque il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l’analisi l’osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
115	50		PR15	PR15 capitolo 1 Acque meteoriche dilavanti - sesto periodo Si chiede di sostituire le parole" che è possibile rilevare" con "che potrebbero essere presenti"	Viene proposta un’attenuazione dei termini, per evidenziare la possibilità, e non sempre la certezza, di effetti negativi. Dal momento che comunque il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l’analisi l’osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	51		PR15	PR15 capitolo 1 Acque meteoriche dilavanti - settimo periodo Si chiede di sostituire le parole "di queste ultime" con "di tali istanze" Si chiede di eliminare le parole "delle aree di cantiere" Si chiede di sostituire le parole "dei depositi o dei serbatoi" con "dei depositi di materiale d'uso"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
115	52		PR15	PR15 capitolo 1 Acque meteoriche dilavanti - ottavo periodo Si chiede di sostituire le parole "e un primo trattamento" con "e la relativa, prima chiarificazione"	la chiarificazione costituisce un tipo di trattamento, ma non è l'unico, pertanto la sostituzione del termine non è accoglibile.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	53		PR15	PR15 capitolo 1 Acque meteoriche dilavanti - nono periodo Si chiede di sostituire le parole "il trattamento" con " la sedimentazione-chiarificazione" Si chiede di sostituire le parole "ad esempio mediante un comparto di disoleatura delle acque" con "in ragione della soglia di contaminazione e della natura del contaminante"	La chiarificazione-sedimentazione costituisce un metodo di trattamento, ma non è l'unico possibile, pertanto si ritiene che la dizione generica "acque trattate" sia più corretta in quanto omni comprensiva. Nella seconda parte dell'osservazione viene proposto un miglioramento del testo. Si propone la modifica sostituendo il testo con la parte richiesta	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
115	54		PR15	PR15 capitolo 1.1 Acque meteoriche dilavanti/Elementi generali di criticità - secondo periodo Si chiede di sostituire la frase "per prevenire l'insorgenza di problematiche idrogeologiche, ma anche ad assicurare idonei trattamenti per le acque dilavanti in funzione delle attività svolte in cava e dei possibili contaminanti presenti nelle acque stesse" con " per prevenire l'insorgenza delle problematiche ambientali di cui al successivo paragrafo 1.3, ma anche ad assicurare gli interventi sulle acque dilavanti di cui al successivo paragrafo 1.3, in funzione delle attività svolte in cava e degli eventuali contaminanti delle acque stesse"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
115	55		PR15	PR15 capitolo 1.1 Acque meteoriche dilavanti/Elementi generali di criticità - quinto periodo quarto a-linea Si chiede di sostituire la frase "l'area adibita all'accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione" con "l'area adibita all'accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione. Si intendono tali il terreno vegetale di copertura (topsoil), lo strato superficiale del suolo in posto, il sottosuolo di copertura (frammenti di roccia, sabbie, ghiaie e argille), il cappellaccio di alterazione (scotico), le rocce inglobanti il giacimento utile e gli sterili (materiale solido o fangoso privo di interesse economico-estrattivo)"	Si ritiene che la modifica del testo non sia accoglibile in quanto in tale capoverso il PR15 fa riferimento ai contenuti del Regolamento regionale 46/R/2008	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	56		PR15	PR15 capitolo 1.1 Acque meteoriche dilavanti/Elementi generali di criticità - sesto periodo Si chiede di sostituire la parola "trattate" con "chiarificate-sedimentate"	la chiarificazione-sedimentazione costituisce un tipo di trattamento, ma non è l'unico, quindi la sostituzione richiesta non è accoglibile.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	57		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - primo periodo Si chiede di integrare il capoverso con la descrizione, anche a titolo esemplificativo, delle problematiche ambientali da prevenire mediante un razionale governo delle acque	le problematiche sono descritte nell'introduzione del capitolo 1	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	58		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - primo periodo Si chiede lo stralcio del terzo e quarto a-linea	le prescrizioni non sono sempre applicabili, ma sono valutate di volta in volta dal Comune avvalendosi di ARPAT, in funzione delle specifiche criticità	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	59		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - primo periodo Si chiede l'integrazione del settimo a-linea del primo capoverso con la precisazione, anche a titolo semplificativo, delle azioni che garantiscono il miglioramento o..il mantenimento dei livelli qualitativi delle acque di falda, a partire dai parametri che definiscono tali livelli.	a fronte delle molteplici criticità riscontrabili, il Comune, nel procedimento autorizzativo valuta di volta in volta quali azioni adottare ai fini di garantire il miglioramento dei livelli qualitativi delle acque. I parametri di riferimento saranno quelli previsti dalla normativa ambientale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	60		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - primo periodo Si chiede l'integrazione del nono a-linea del primo capoverso con la precisazione, anche a titolo semplificativo, delle azioni atte ad evitare che si verifichino fenomeni di erosione diffusa e concentrata	non è possibile definire a priori in linea generale le azioni attuabili finalizzate alla riduzione dei fenomeni di erosione, ma queste dovranno essere calate nella realtà dei luoghi.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	61		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - primo periodo Si chiede l'integrazione del tredicesimo a-linea del primo capoverso con la precisazione, anche a titolo esemplificativo, di quando un trattamento si considera opportuno e quando questo consegue standard di qualità elevati.	L'Elaborato PR15 riporta le linee di indirizzo per le azioni che possono essere intraprese nella fase operativa di applicazione del PRC per il superamento delle criticità ambientali, non si ritiene pertanto che questo elaborato, per la sua natura di indirizzo, definisca a priori l'opportunità o meno di effettuare trattamenti	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	62		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - primo periodo Si chiede lo stralcio del quattordicesimo a-linea	la parte di testo osservata riporta le indicazioni da attuarsi all'occorrenza per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	63		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - secondo periodo Si chiede di eliminare le parole "e dalle lavorazioni" Si chiede di eliminare le parole "e la dispersione di materiali solidi e fluidi, anche in fase liquida non acquosa," Si chiede di aggiungere al termine la frase "Per residui di estrazione si intendono il terreno vegetale di copertura (topsoil), lo strato superficiale del suolo in posto, il sottosuolo di copertura (frammenti di roccia, sabbie, ghiaie e argille), il cappellaccio di alterazione (scotico), le rocce inglobanti il giacimento utile e gli sterili (materiale solido o fangoso privo di interesse economico-estrattivo)."	Per la prima e la seconda parte dell'osservazione si propone la modifica del testo come richiesto in quanto migliorativo rispetto all'originale. Non si ritiene accoglibile la seconda parte dell'osservazione: si rimanda alla normativa di riferimento per quanto riguarda le definizioni.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
115	64		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - terzo periodo Si chiede lo stralcio dell'intero periodo	la parte di testo osservata riporta le indicazioni da attuarsi all'occorrenza per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	65		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - sesto periodo Si chiede di modificare il primo a-linea come segue: "progredire gradualmente, ove possibile anche ai fini della sicurezza delle lavorazioni, alla scoperta del giacimento"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
115	66		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - sesto periodo Si chiede di modificare il secondo a-linea come inserendo le parole "ove possibile anche ai fini della sicurezza delle lavorazioni," di seguito alla parola "gradualmente"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
115	67		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - sesto periodo Si chiede di stralciare gli a-linea terzo, quarto, quinto, ottavo e dodicesimo	la parte di testo osservata riporta le indicazioni da attuarsi all'occorrenza per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	68		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - sesto periodo Si chiede di modificare il decimo a-linea eliminando la parola "marmettola"	Deve essere sempre prevista la gestione corretta dei rifiuti e dei rifiuti di estrazione quindi anche il caso in cui la marmettola si configura quale rifiuto o rifiuto di estrazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	69		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - sesto periodo Si chiede di modificare il dodicesimo a-linea in "proteggere i cumuli di detrito dagli agenti atmosferici, mediante bagnature"	Il comune, nell'atto autorizzativo, prescrive ove necessario le idonee misure di mitigazione in relazione della situazione specifica della cava e dei materiali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	70		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - settimo periodo Si chiede di eliminare le parole "materiali lavorati e dei"	l'indicazione gestionale è rivolta a mitigare anche le problematiche relative ai materiali lavorati; l'eliminazione delle parole "materiali lavorati" comprometterebbe l'obiettivo dell'indicazione	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	71		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - ottavo periodo Si chiede di stralciare gli a-linea primo e quarto	Si ritiene di non dover stralciare il primo alinea in quanto è auspicabile che il ripristino avvenga quanto prima possibile; tuttavia si integra il testo con le parole "ove possibile" Il quarto alinea non può essere eliminato data la necessità di prevedere la manutenzione periodica della opere di regimazione idraulica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	72		PR15	PR15 capitolo 1.3 Acque meteoriche dilavanti/Indicazioni gestionali-misure di mitigazione - nono periodo Si chiede la semplificazione, la determinazione delle misure, l'eliminazione della terminologia facente capo ai rifiuti, certezza interpretativa	la parte di testo osservata riporta le indicazioni da attuarsi all'occorrenza per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	73		PR15	PR15 capitolo 1.4 Acque meteoriche dilavanti/Criteri progettuali - Contenuti minimi di Progetto Si chiede la semplificazione, la determinazione delle misure, l'eliminazione della terminologia facente capo ai rifiuti, certezza interpretativa e le considerazioni generali effettuate sui paragrafi precedenti	la parte di testo osservata riporta le indicazioni da attuarsi all'occorrenza per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	74		PR15	PR15 capitolo 3.1 Emissioni in atmosfera/Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - primo, secondo e terzo capoverso Si chiede la precisazione-distinzione delle indicazioni gestionali riferibili alle cave di marmo, soprattutto nel comprensorio apuano	il PR15 rappresenta un documento di indirizzo valido per tutto il territorio regionale. Le indicazioni gestionali saranno date eventualmente dal comune in sede del procedimento autorizzativo	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	75		PR15	PR15 capitolo 3.1 Emissioni in atmosfera/Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - primo, secondo e terzo capoverso Si chiede la descrizione delle misure di mitigazione riferite soltanto agli impianti per la preparazione o la produzione di materiali polverulenti e il conseguente stralcio di quelle riferite alle operazioni di cava (ad esempio : sistema di aspirazione localizzata sui tagliatrice a catena e non anche a filo che riguarda semmai il relativo aereosol)	Le indicazioni gestionali descritte nel capoverso osservato non trattano le lavorazioni industriali ma si riferiscono alle operazioni che si svolgono in cava e che possono creare criticità.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	76		PR15	PR15 capitolo 3.3 Emissioni in atmosfera/Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - quarto capoverso (Per la viabilità interna e i piazzali di lavorazione) Si chiede la sostituzione del primo a-linea come segue: "predisposizione di un dispositivo di bagnatura (irrigatori, autobotti o similari) delle strade di arroccamento da attivarsi secondo la tipologia del fondo stradale, i tempi e i periodi previsti dal piano di gestione delle emissioni; all'interno delle aree di cava sono adottati sistemi di bagnatura mobili, anche manuali, in ragione delle operazioni descritte nel medesimo piano di gestione."	Il testo proposto fa riferimento alle sole strade di arroccamento escludendo tra le altre cose le altre zone di transito dei mezzi. Tuttavia il testo viene integrato con il riferimento alle linee guida allegate al PRQA DCR 72/2018	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
115	77		PR15	PR15 capitolo 3.1 Emissioni in atmosfera/Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - quinto capoverso (Indicazioni ulteriori) Si chiede lo stralcio del primo a-linea	Il materiale fine è causa di inquinamento e l'alinea osservato risulta necessario al fine di mitigare tale criticità	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	78		PR15	PR15 capitolo 3.1 Emissioni in atmosfera/Indicazioni gestionali/misure di mitigazione - quinto capoverso (Indicazioni ulteriori) - terzo a-linea Si chiede la sostituzione delle parole "sistemi di mitigazione polveri (filtri, nebulizzatori, barriere frangivento ecc.)" con "sistemi di bagnature adottati"	L'indicazione è riferita a tutti i sistemi di mitigazione delle polveri e non soltanto ai sistemi di bagnatura	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	79		PR15	PR15 capitolo 6 Ripristino delle aree estrattive Si chiede l'applicazione della LR 51/2016 per la semplificazione. In particolare si richiama l'opportunità di evidenziare gli argomenti dell'art. 5 della DPGR 72/R/2015 e dell'art. 35 del PRC adottato che sono integrati da queste considerazioni ambientali al fine di costituire un quadro di riferimento riassuntivo e univoco per la progettazione e risistemazione dei siti estrattivi	Il PR15 rappresenta un documento di indirizzo, in cui sono riportate le modalità operative e gestionali dell'attività di ripristino, che di conseguenza integra senza sovrapporsi, i contenuti della legge e del regolamento di attuazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	80		PR15	PR15 capitolo 6.1 Ripristino delle aree estrattive/Elementi generali di criticità Si chiede lo stralcio dei capoversi dal secondo al settimo compresi	la parte di testo osservata riporta le indicazioni da attuarsi all'occorrenza per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	81		PR15	PR15 capitolo 6.3 Ripristino delle aree estrattive/Indicazioni gestionali/misure di mitigazione Si chiede lo stralcio del primo capoverso	la parte di testo osservata descrive le criticità riscontrate	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	82		PR15	PR15 capitolo 6.4 Ripristino delle aree estrattive/Criteri progettuali Si chiede di integrare tutti gli a-linea (confronta tutto il punto osservato) Si chiede di eliminare le parole "con cura" dal primo a-linea Si chiede di riunire il quinto, sesto, settimo e nono a-linea Si chiede lo stralcio delle parole "i limi di segagione" dal quinto a-linea Si chiede lo stralcio dell'ottavo a-linea	le parti di testo osservate riportano le indicazioni da attuarsi all'occorrenza per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	83		PR15	PR15 capitolo 6.4 Ripristino delle aree estrattive/Piano di monitoraggio Si chiede lo stralcio del piano di monitoraggio relativo all'esecuzione dei lavori	la sezione relativa al Piano di Monitoraggio indica gli aspetti su cui porre l'attenzione per un corretto ripristino delle aree estrattive	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	84		PR15	PR15 capitolo 6.4 Ripristino delle aree estrattive/Gestione dei ravaneti Si chiede lo stralcio della gestione dei ravaneti	la sezione relativa alla gestione dei ravaneti, coerentemente con la Disciplina di Piano, indica in maniera generale le criticità e le relative azioni che possono essere messe in atto ai fini della tutela del territorio.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	85		PR15	PR15 capitolo 8.1 Fanghi di decantazione/Elementi generali di criticità Si fa presente che si fa riferimento ai fanghi di decantazione provenienti dai siti estrattivi di materiali alluvionali e dagli impianti di frantumazione e lavaggio inerti. Per cui le misure indicate non sono riferite alle cave ornamentali	Non si tratta di una richiesta di modifica ma di un commento.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
115	86		PR15	PR15 capitolo 8.1 Fanghi di decantazione/Dinamiche specifiche riscontrate sul territorio Si fa presente che si fa riferimento ai fanghi di decantazione provenienti dai siti estrattivi di materiali alluvionali e dagli impianti di frantumazione e lavaggio inerti. Per cui le misure indicate non sono riferite alle cave ornamentali	Non si tratta di una richiesta di modifica ma di un commento.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
115	87		PR15	PR15 capitolo 9 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola Si chiede di integrare il paragrafo sulla base dei dati di fatto e delle disposizioni normative del seguente elenco, distinguendo tra criticità eventuali e documentalmente accertate: PGRA Appennino Settentrionale 2015, rapporto ambientale p. 47 DICCA, Relazione intermedia, 25/11/2015, pag. 7	le integrazioni richieste non risultano utili ai fini della individuazione e mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	88		PR15	PR15 capitolo 9.1 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Elementi generali di criticità Si chiede di integrare il paragrafo sulla base dei dati di fatto e delle disposizioni normative del seguente elenco, distinguendo tra criticità eventuali e documentalmente accertate: Suolo, sottosuolo e risorsa idrica nella valutazione ambientale dell'attività estrattiva, Regione Toscana – ARPAT, Firenze, dicembre 2010 DICCA, Relazione 15 marzo 2016, pag. 7 DICCA, Relazione 25 novembre 2015, pag. 7 DICCA, Relazione Intermedia, 25 novembre 2015 SIRA-ARPAT stato chimico ed ecologico 2018 Ministero della Salute, Torbidità, 2016 DL. 31/2001, art. 2 Direttiva 98/83/CE, art. 80 DL 152/2006 DL 152/2006 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3	le integrazioni richieste non risultano utili ai fini della individuazione e mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	89		PR15	PR15 capitolo 9.2 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Indicazioni gestionali misure di mitigazione - primo periodo Si chiede di eliminare le parole "per la gestione delle criticità, nonché da avviare"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
115	90		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - primo periodo Si chiede di modificare il primo a-linea nel seguente modo: "evitare, per quanto possibile, l'afflusso e lo scorrimento all'interno delle aree di cava delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'esterno dell'area estrattiva, per questo prevedere, per quanto possibile e ove consentito dalla morfologia dei luoghi, la realizzazione di fossi di guardia che si raccordano con la rete esistente di deflusso delle acque di superficie naturale e/o artificiale"	Dal momento che il significato non viene modificato, si ritiene di modificare il testo secondo quanto proposto.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica del PR15.	accoglibile
115	91		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - primo periodo Si chiede di modificare il secondo a-linea nel seguente modo: "realizzare, per quanto possibile, una rete di raccolta delle acque superficiali ricadenti all'interno dell'area di cava in tutti i casi in cui è possibile la stabile permanenza di tale rete ovvero in tutti i casi in cui la rete non sia oggetto di rimozione per l'avanzamento delle coltivazioni. Inoltre, per quanto possibile, si attua la separazione delle acque che provengono dall'area di coltivazione attiva da quelle dell'area impianti (AMC) secondo il DPGRT n. 46/R/2008 e smi. In ogni caso l'immissione di tali acque nei corpi idrici superficiali dovrà essere subordinata al passaggio da vasche di decantazione, opportunamente dimensionate. Qualora possibile in conformità a quanto previsto dalla norma, deve esserne previsto il riutilizzo. Fermo restando quanto sopra, il progetto della rete di raccolta deve essere rappresentato e descritto nella documentazione e negli elaborati cartografici del piano di coltivazione"	Si prende atto della proposta di migliorare il testo apportando alcune parziali precisazioni.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
115	92		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - primo periodo Si chiede di modificare il terzo a-linea nel seguente modo: "la gestione delle vasche di sedimentazione e dell'eventuale rete di canalette di raccolta delle acque dilavanti è correttamente eseguita mediante il loro svuotamento periodico proposto o stabilito in sede autorizzativa"	È previsto che in sede autorizzativa si valutino le modalità per una la corretta gestione delle vasche di sedimentazione e della rete di canalette di raccolta delle acque meteoriche dilavanti.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	93		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - primo periodo (il piano di gestione delle AMD) Si chiede aggiungere al termine la seguente frase: "sono di seguito indicati i parametri e i riferimenti normativi relativi ai limiti di torbidità e alle soglie di eventuali altri contaminanti riferibili alle acque meteoriche dilavanti"	L'elaborato PR15 riporta gli indirizzi generali per la mitigazione delle criticità ambientali, non ha carattere prescrittivo e non riporta le soglie dei contaminanti. Per queste, in sede autorizzativa e di controllo si farà riferimento alla normativa ambientale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	94		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - secondo periodo (piano di gestione dei rifiuti da estrazione) Si chiede lo stralcio dell'intero periodo	il testo osservato riporta le indicazioni per la gestione dei rifiuti di estrazione che dovrà essere svolta in applicazione della normativa nazionale	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	95		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - terzo periodo (progetto di coltivazione) primo capoverso Si chiede di modificare il primo a-linea come segue: "chiarire le modalità di gestione dei detriti e, a consuntivo, i relativi quantitativi documentati dalle pesche comunali."	il paragrafo osservato indica i possibili orientamenti progettuali da valutare di volta in volta. La gestione dei detriti e delle terre è elemento essenziale della progettazione ante operam.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	96		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - terzo periodo (progetto di coltivazione) primo capoverso Si chiede di stralciare gli a-linea secondo, sesto e decimo	il paragrafo osservato indica i possibili orientamenti progettuali da valutare di volta in volta e gli alinea indicati indicano le possibili misure da attuare per mitigare le criticità	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	97		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - terzo periodo (progetto di coltivazione) primo capoverso Si chiede di modificare l'undicesimo a-linea come segue: "predisporre, in prossimità del taglio a catena, del filo diamantato, di impianti di lavorazione e dei sistemi di vagliatura, sistemi di raccolta e contenimento delle acque di lavorazione e prevedere l'allontanamento in condizioni di sicurezza delle acque raccolte e il loro invio a sistemi di chiarificazione-sedimentazione utilizzando, per convogliare le acque, sacchi di tipo analogo a quelli utilizzati per le alluvioni o modalità di pari efficacia."	Si prende atto della proposta di migliorare il testo apportando alcune parziali precisazioni.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
115	98		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - terzo periodo (progetto di coltivazione) primo capoverso Si chiede di modificare il dodicesimo a-linea come segue: "prevedere l'utilizzo di tecniche di aspirazione e comunque la raccolta, anche manuale, e insacchettamento della marmettola in sacchi direttamente al momento del taglio o comunque dopo la raccolta."	Si prende atto della proposta di migliorare il testo apportando alcune parziali precisazioni.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica del PR15.	parzialmente accoglibile
115	99		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - quarto periodo (progetto di coltivazione) quarto capoverso (in realtà secondo) Si chiede lo stralcio integrale del capoverso	la parte di testo osservata indica i criteri progettuali per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	100		PR15	PR15 capitolo 9.3 Acque superficiali e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Criteri progettuali - quinto periodo (Indicazioni ulteriori) Si chiede lo stralcio integrale del periodo	la parte di testo osservata indica i criteri progettuali per la mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
115	101		PR15	PR15 capitolo 10.2 Acque sotterranee e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Dinamiche specifiche riscontrate sul territorio Si chiede di integrare e rettificare il paragrafo 10.2 sulla base dei dati di fatto e delle disposizioni normative indicate in questo paragrafo e nei precedenti paragrafi 9 e 9.1 distinguendo le criticità eventuali da quelle documentalmente accertate. banca dati SIRA-ARPAT del 2016 banca dati SIRA-ARPAT del 2018 sito di GAIA – Gestore Idrico della Toscana parametri stabiliti dal D.Lvo 31/2011	le integrazioni richieste non risultano utili ai fini della individuazione e mitigazione delle criticità ambientali	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	102		PR15	PR15 capitolo 10.2 Acque sotterranee e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Dinamiche specifiche riscontrate sul territorio - quinto capoverso Si chiede lo stralcio del primo periodo	la parte di testo osservata indica i criteri progettuali per la mitigazione delle criticità ambientali, pertanto non può essere stralciata.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	103		PR15	PR15 capitolo 10.2 Acque sotterranee e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Dinamiche specifiche riscontrate sul territorio - sesto capoverso Si chiede lo stralcio del primo periodo	la parte di testo osservata indica i criteri progettuali per la mitigazione delle criticità ambientali, pertanto non può essere stralciata.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	104		PR15	PR15 capitolo 10.3 Acque sotterranee e gestione dei sedimenti carbonatici – Marmettola/Indicazioni gestionali/misure di mitigazione Si chiede lo stralcio del primo, sesto, settimo e ottavo a-linea	la parte di testo osservata indica i criteri progettuali per la mitigazione delle criticità ambientali, pertanto non può essere stralciata.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
115	105		PR15	PR15 Si chiede la ripubblicazione dell'intera appendice PR15 con riferimento agli adeguamenti, alle semplificazioni e alle sintesi richieste	Non si comprende a quale ripubblicazione si faccia riferimento. Tutti gli elaborati, compreso quindi il PR15, una volta che il PRC sarà approvato dal Consiglio Regionale saranno resi pubblicamente consultabili secondo le disposizioni di legge.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
116	1	CAPANNORI	Comprensorio	Si richiede che il materiale estratto dalla Cava “Al Vallino delle Piane” possa essere considerata sia come cava ad uso ornamentale (ricadente nella tabella b – art.15 della Disciplina di Piano del P.R.C.) che come cava per materiale ad uso costruzioni (tabella a - art.15 della Disciplina di Piano del P.R.C.)	Il materiale oggetto di estrazione è inserito tra i materiali ornamentali e l'ammissibilità di un giacimento in tale sito è legata proprio alla tipologia del materiale di estrazione , tento conto del fatto che lo stesso ricade in un ZSC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
117	1	SAN VINCENZO	Norme altro	L'osservazione evidenzia che la produzione non è finalizzata alla commercializzazione bensì all'utilizzo all'interno di un ciclo produttivo industriale e quindi nel calcolo degli ops non dovrebbe essere tenuto conto del mercato del calcare ma quello del carbonato di sodio. La ditta propone di modificare il comma 2 dell'art. 33 nel seguente modo: da: "Al fine di salvaguardare la competitività dei settori industriali ed il patrimonio di risorse naturali il PRC valorizza la promozione e lo sviluppo delle attività connesse a quelle estrattive garantendo la prosecuzione e lo sviluppo delle attività industriali promuovendo la capacità di attivare e consolidare filiere produttive ” a: “al fine di salvaguardare la competitività dei settori industriali e il patrimonio di risorse naturali il PRC valorizza la promozione e lo sviluppo delle attività <u>estrattive, non destinate alla commercializzazione del prodotto escavato perché direttamente inserite in cicli industriali</u> , garantendo la prosecuzione e lo sviluppo delle attività industriali <u>stesse</u> , promuovendo la capacità di attivare e consolidare filiere produttive <u>e quindi in deroga agli obiettivi di produzione sostenibile di cui all'art. 18 e all'art. 40 della presente disciplina di piano. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le relative modalità applicative e procedurali</u> ”.	Considerata l'importanza di garantire la continuità produttiva e l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri, si propone di integrare l'articolo 33 della Disciplina di Piano con l'inserimento di un'eccezione a quanto disposto dall'art.18 comma 2 e comma 7.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 33 della disciplina.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
117	2	SAN VINCENZO	Norme altro	Modificando l'art. 33, occorrerebbe modificare anche l'art. 18 nel seguente modo: 1. Gli obiettivi di produzione sostenibile rappresentano <u>per le attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato</u> le quantità massime sostenibili di materiale estraibile indicate dal PRC rispetto a ciascun comprensorio ed hanno effetto prescrittivo nei confronti degli atti di governo del territorio dei comuni. 2. Il Comune nel piano operativo prevede <u>per le attività di cui al comma precedente nuove aree a destinazione....</u>	Nel rispetto dell'obiettivo generale del piano circa la sostenibilità economica e sociale delle attività estrattive e della promozione delle filiere produttive, non si ritiene di modificare l'articolo 18 come richiesto, ritenendo tuttavia che quanto evidenziato nell'osservazione possa trovare soluzione nella proposta di modifica dell'articolo 33.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
118	1	POMARANACE	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Circa: 09050027054001- Giacimento - Botro Caldana, 09050027054003- Giacimento Potenziale-Botro Caldana, 09050027054002- Giacimento potenziale Botro Corbolino, si richiede di rivedere la perimetrazione delle aree Giacimenti e Giacimenti potenziali effettuando un'analisi di dettaglio delle aree, magari acquisendo i dati dallo studio fatto in sede di variante Comunale di adeguamento al PAERP e effettuare un'analisi socio-economica circa la reale possibilità di sfruttamento di tali materiali.	Conformazione e Classificazione dei perimetri del PRC sono il risultato del metodo applicato in modo omogeneo all'intero territorio regionale, esulando dalle caratteristiche del singolo comune, e previa Analisi Multicriteriale del contesto. I dati socio-economici, forniti con lo stesso grado di approfondimento per tutta la Regione, provengono dall'Istituto IRPET. Spetterà al comune, in sede di adeguamento al Piano dei propri strumenti urbanistici, effettuare gli scostamenti consentiti nell'ottica di un mirato riconoscimento delle sensibilità locali. Le osservazioni rivolte in questa sede, non esplicitano quale dovrebbe essere l'obiettivo delle modifiche da apportare ai perimetri adottati, e non forniscono dati informativi come base di una eventuale rivalutazione. Risultano pertanto non rilevanti ai fini di una modifica del Piano adottato.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
118	2	POMARANACE	richiesta di chiarimento	Circa: 09050027057001 Giacimento Potenziale Sant'Emilia, si ritiene che, per tale sito, sarebbe auspicabile che già in questa fase fosse la Regione a valutare se lo stesso possa essere considerato Giacimento o solo risorsa, e non rimandare tale valutazione all'Amministrazione Comunale.	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area non si rilevano criteri escludenti né condizionanti. La zona è ricoperta da elementi di media criticità, riferiti ad alcuni Cf1 in sovrapposizione. Sul merito ricorrono, infatti, anche le osservazioni n. i. 41.5, 112.1 e 138. Da nessuna delle osservazioni presentate sulla risorsa 090500270570 emergono approfondimenti d'indagine tali da consentire di modificare la previsione di Piano adottata; infatti la previsione di un giacimento potenziale, come definito dalla l.r.35/2015, non ha effetto prescrittivo e consente che possano essere effettuati a livello della pianificazione locale gli approfondimenti necessari per una sua eventuale qualificazione come giacimento.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
118	3	POMARANACE	contributo conoscitivo	Circa: 0950027063001- Giacimento I Gabbri, Si rileva che l'area individuata come giacimento è diversa dall'area di escavazione prevista nel PAERP e nella variante al RU di recepimento e, di conseguenza nell'Autorizzazione all'escavazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, comunque oggetto di inefficacia in seguito alle Sentenze del TAR e del Consiglio di Stato sopracitate.	Il PRC pur avendo tenuto conto della pianificazione pregressa, ha applicato l'Analisi Multicriteriale a ciascuna risorsa definendo propri criteri per la individuazione del perimetro dei giacimenti, determinando configurazioni talvolta anche diverse dalle previsioni precedenti. Il contributo, comunque, non sembra finalizzato ad una specifica richiesta, e non rileva rispetto alla modifica del Piano adottato. Sul punto si rileva anche l'osservazione n. 41.3.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
118	4	POMARANACE	richiesta di chiarimento	Circa: 0950027051001- Casino del Bulera, Si richiede un supplemento di indagine al fine di verificare l'effettiva "potenzialità" dello sfruttamento del Giacimento, anche perché la potenzialità non si può basare solo sulla presenza della risorsa, ma sull'analisi di fattori strutturali, ambientali, paesaggistici, etc, che già a questo livello di pianificazione occorre analizzare.	Trattandosi di giacimento potenziale, si ritiene che gli approfondimenti richiesti siano da effettuarsi a livello di pianificazione locale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
118	5	POMARANACE	Eliminazione G	Circa il giacimento 09050027065001 Giacimento Valle Secolo, si evidenzia che sono state rilasciate due autorizzazioni in variante della precedente autorizzazione di coltivazione per la chiusura del sito di cava. Pertanto sono in corso le operazioni di ripristino definitivo del sito. Si ritiene che già in questa fase di redazione del PRC, la Regione debba prendere atto che in tale sito è cessata l'estrazione di materiale ed è in corso il ripristino ambientale.	Il PRC ha individuato in quest'area un giacimento conformemente ai propri criteri ed in analogia con le altre parti del territorio studiato; ovvero tenendo conto soprattutto della pregressa pianificazione di settore e della presenza di attività in corso. Tenuto conto delle informazioni fornite dal comune si ritiene di poter derubricare il giacimento a giacimento potenziale.	Vista l'analisi, l'osservazione è parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria tramite la modifica del giacimento scheda 09050027065001.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
118	6	POMARANCE	richiesta di chiarimento	Circa: 0950027056001 - Pod. San Mario, questo sito, individuato come sito potenziale, sembra che in passato sia stato oggetto di campagne archeologiche di scavo. Si richiede un supplemento istruttorio con il supporto della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della provincia di Pisa e Livorno per valutare se l'area rivesta interesse archeologico.	Trattandosi di giacimento potenziale, si ritiene che gli approfondimenti richiesti siano da effettuarsi a livello di pianificazione locale.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
119	1	SAN VINCENZO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	richiesta di ampliamento verso il comune di san vincenzo del giacimento 09049002004001 L'obiettivo finale dell'ampliamento è dare continuità al sistema estrattivo del comprensorio con una qualità di inserimento nel sistema ambientale più elevato di quelli attualmente in essere. Viene allegata una carta che riporta il perimetro dell'ampliamento richiesto	Il giacimento individuato nel PRC è stato così definito in funzione delle limitazioni dovute alla presenza di un criterio escludente ex lege legato al vincolo archeologico nella porzione nord occidentale, e a causa delle limitazioni dovute alla contemporanea presenza della ZSC con i suoi habitat prioritari, ANPIL, aree boscate e alla presenza di cavità ipogee. Si segnala che il Comune di San Vincenzo con PEC 0435368 del 22/11/2019 ha comunicato l'interruzione del procedimento di VAS sull'ipotesi di ampliamento del giacimento in oggetto.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
120	1	LATERINA	Nuovo G su Risorsa esistente	l'osservazione fa riferimento all'area di risorsa di Q.C. 090510420520, Loc. Malafrasca, nel Comune di Laterina Pergine Valdarno. Nell'osservazione si ripercorre l'iter che aveva portato alla individuazione nel PAERP di una prescrizione localizzativa nel sito. Si evidenzia che rispetto al quadro normativo precedente l'unica modifica è la vigenza del PIT che però nulla aggiunge in termini di possibilità o preclusioni alla condizione che vede i terreni di Malafrasca essere parte di una più ampia ZPS. possibilità che tale sito, "Il PIT-PPR ripropone infatti per la ZPS il divieto di escavazione già vigente puntualizzando che"le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono incidere con SIC, SIR, ZPS fatte salve specifiche disposizioni di cui alle norme nazionali e regionali". Si chiede quindi che il PRC inserisca l'area come giacimento ai sensi dell'art. 8 comma 1 della disciplina di piano.	Rispetto all'Analisi Multicriterile, l'area è interessata da condizionante CFE riconducibile ad aree di interesse archeologico di cui alla lettera m) art. 142 del Codice, usi del suolo in forte contrasto, presenza di paludi interne, siti Natura 2000 ZSC-ZPS. Si riscontrano criteri di media criticità relativi ai Tematismi Suolo/Sottosuolo (per capacità di uso e fertilità del suolo di II class); Risorse idriche (per margine I inv. del PIT); Vegetazione (per morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle IV inv. del PIT). Nella risorsa non sono stati individuati giacimenti in virtù delle seguenti caratteristiche rilevate sull'area: area prevalentemente o integralmente interessata da fattori ostativi e/o molteplici fattori condizionanti con elevato livello di criticità a carattere escludente. Per quanto riguarda le ZPS nella relazione di piano (pag. 56) si precisa che il PRC ripianifica le attività estrattive alla luce delle disposizioni vigenti. Infatti, sulla base di quanto disposto dal DM 17.10.2007 "criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS" e dalla D.G.R.T. 16.06.2008 n. 254 di recepimento, per effetto della quale all'allegato A, p. 1, lettera n) è vietata: "l'apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto ...", tale termine si applica alle previsioni esistenti nella pianificazione al 16 giugno 2008, e non può essere reiterato nella nuova pianificazione, oggetto del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
121	1	AREZZO	Nuovo G su nuova Risorsa	l'area "Piano dei Boschi", ubicata in loc. Pratantico, è stata oggetto negli anni '70 di attività estrattiva di sabbie e ghiaie per il confezionamento di calcestruzzi utilizzati nell'opera ferroviaria "Direttissima". Per la qualità dei materiali presenti e la mancanza di vincoli di natura paesaggistica se ne chiede l'inserimento nel PRC come giacimento.	L'area insiste sul VILh (depositi villafranchiani: limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose). In esito all'Analisi Multicriteriale, l'area è totalmente interessata da una media criticità relativa al Tematismo Suolo (II classe invariante del PIT-Capacità di uso e fertilità del suolo). Non sono presenti corpi di frana. Dall'esame delle foto aeree non risultano indizi di attività estrattiva pregressa. Il Comune di Arezzo, interpellato con prot. 420673 del 12/11/2019, ha inoltrato la DGC 508 del 23/12/2019 con PEC prot. 7069 del 09/01/2020 confermando l'orientamento contrario all'inserimento del giacimento.(vedi anche analisi multicriteria Scheda 121.1)	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
122	1	GREVE IN CHIANTI	Comprensorio	sarebbe stato auspicabile un Piano Regionale Cave che contenesse già al suo interno le valutazioni delle risorse, l'individuazione dei giacimenti e la scelta delle aree da sottoporre a escavazione sulla base dei fabbisogni, coinvolgendo le amministrazioni comunali solamente per l'espressione di un parere di gradimento, proprio come era stato fatto in passato al momento della costruzione del primo Piano Regionale delle Attività Estrattive, il cosiddetto PRAE.	Il Piano regionale è stato redatto in ottemperanza alla l.r. 35/2015, che prevede che l'individuazione delle aree a destinazione estrattiva spetti ai comuni ai sensi dell'articolo 9.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
122	2	GREVE IN CHIANTI	Comprensorio	PR02 – Allegato A – si richiede l’individuazione del nuovo comprensorio denominato Arenaria del Macigno dei Monti del Chianti del quale dovrebbe fare parte, per ciò che riguarda il territorio del Comune di Greve in Chianti, il giacimento 09048021044001 e il giacimento potenziale 09048021044002.	Il comprensorio è costituito da litotipi differenti: PTF (Pietraforte) e MAC (Macigno di Greve). Trattandosi di litotipi diversi, non risulta pertinente mantenere i giacimenti di Caprolo 1 e 2 (09048021044001 e 09048021044002) all’interno del comprensorio n.90 “Pietraforte”. Dall’esito dell’analisi l’osservazione risulta accoglibile. Si propone l’istituzione di un nuovo comprensorio denominato n. 97 “Arenarie Monti del Chianti” in cui confluiscono i giacimenti 0948021044001 Caprolo 1 e 0948021044002 Caprolo 2. Il dimensionamento del nuovo comprensorio è 60.000 mc.	Accoglibile sulla base delle motivazioni indicate nell'analisi	accoglibile
122	3	GREVE IN CHIANTI	OPS	PR02 – Allegato A – Si chiede che gli OPS siano rimodulati in aumento, in quanto da ciò che si può osservare oggi, l’evoluzione del settore estrattivo nei prossimi venti anni potrebbe essere assai diversa da quella prospettata dal Piano Regionale Cave adottato.	Osservazione dello stesso tenore della 26.4 di Frosini Pietre e la 99.1 di Manetti Gusmano. E’ stata ritenuta accoglibile l’osservazione 122.2 del Comune di Greve in Chianti di modifica del comprensorio 90, con l’istituzione di un nuovo comprensorio denominato n. 97 “Arenarie Monti del Chianti” in cui confluiscono i giacimenti 0948021044001 Caprolo 1 e 0948021044002 Caprolo 2, a cui si attribuisce un OPS 60.000 mc. Con l’accoglimento della modifica del comprensorio di fatto l’OPS viene incrementato perché si passa da un unico comprensorio, 90, con OPS pari a 79.868 mc, a due comprensori, 90 e 97, con OPS 60.000 mc ciascuno. Per quanto riguarda il comprensorio 17, un incremento dell’OPS è garantito grazie alle modifiche proposte all’articolo 33 della disciplina di piano, con l’inserimento dei commi 2bis e 2 ter, volti ad assicurare la continuità produttiva e consentire l'eventuale sviluppo dei settori industriali manifatturieri che estraggono le materie prime per un diretto utilizzo nei loro processi produttivi in ambito locale.	Vista l’analisi l’osservazione è parzialmente accoglibile con la creazione del comprensorio 97 e con la modifica dell’art.33 della disciplina.	parzialmente accoglibile
122	4	GREVE IN CHIANTI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	PR08E – Giacimento 09048021044002: si ritiene fondamentale che venga ampliato il giacimento potenziale 09048021044002 in quanto rappresenta la logica estensione e prosecuzione dell’estrazione di questo importante materiale.	Le variazioni proposte, dal Comune, sono di significativa entità in quanto viene proposto l'ampliamento di almeno il 150% del GP. In esito all'Analisi Multicriteriale, l'area è interessata da media criticità per effetto della presenza di CF1 legato al solo Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale – Il invariante del PIT), ma esclusa dal giacimento potenziale adottato perché non interessata da coltivazione e soprattutto per l’impatto visivo che una eventuale coltivazione avrebbe rispetto alla collina antistante caratterizzata dal tradizionale appoderamento chiantigiano, coloniche e campi terrazzati. E' valutabile un ampliamento uniforme del giacimento potenziale fino alla strada che conduce al Borro di Richiari, confermando le valutazioni sito-specifiche che hanno portato alla configurazione adottata per la restante porzione richiesta.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09048021044002	parzialmente accoglibile
122	5	GREVE IN CHIANTI	Norma art. 13	Riformulare l’art. 13 magari proponendo percentuali differenziate sulla base delle diverse tipologie di materiali; è innegabile che i giacimenti di marmo delle Alpi Apuane hanno caratteristiche assai diverse da quelli delle arenarie della Pietraforte o del Macino.	Si prende atto della possibile non uniformità delle qualità e caratteristiche dei materiali e pertanto si ritiene opportuno integrare il comma 5 dell’articolo 13 prevedendo che il Comune possa, attraverso il piano attuativo e analogamente a quanto previsto per il distretto apuo-versiliese, diversificare le rese tra il 20% e il 25% in relazione alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione delle bancate. Si ritiene pertanto l’osservazione parzialmente accoglibile con modifica del comma 5 dell’articolo 13.	Vista l’analisi l’osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell’articolo 13 della disciplina.	parzialmente accoglibile
123	1	SOVICILLE	OPS	OPS Si chiede l'aumento di 1.000.000 di mc degli OPS del comprensorio perché il periodo di 4 anni preso in considerazione è troppo breve, non è stato valutato correttamente l'aumento dell'export e delle situazioni contingenti delle cave che si trovavano in fasi lavorative con basse produzioni.	Il periodo preso a riferimento è quello che presentava dati più completi – Nel caso di situazioni contingenti che hanno influenzato le produzioni nel periodo di riferimento la revisione degli OPS dopo il primo triennio e le successive revisioni quinquennali permetteranno di effettuare le necessarie correzioni. La media del quadriennio si discosta di 2.000 mc dal valore 2017 quindi la richiesta di 1.000.000 di aumento non è giustificabile. Calcolando gli OPS considerando come media di produzione l’OBI 2017 si ottiene un OPS pari a 369.936 mc. Osservazione analoga alla 9002 di CNA Firenze (fuori termini).	Vista l’analisi l’osservazione è parzialmente accoglibile con revisione dell’OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
123	2	FIVIZZANO	OPS	OPS Si chiede di portare a 4.248.528 mc gli OPS del comprensorio perché nel periodo preso in considerazione alcune cave non hanno prodotto o hanno prodotto meno a causa di contenziosi in atto o difficoltà tecniche nell'allontanamento dei detriti	Osservazione analoga alla 127.1 e alla 9002.2 e 9002.7 (fuori termini). I fabbisogni del Bacino di Fivizzano sono stati già rivisti in corso di redazione PRC (accordo già firmato in sede di concertazione). L'analisi delle produzioni 2017 risulta in media con gli anni precedenti pertanto non si ritiene che possa contribuire ad una variazione significativa della stima del fabbisogno. La richiesta si basa non sulla stima del fabbisogno bensì sulle potenzialità estrattive dei giacimenti, tale criterio non è utilizzato dal PRC e non risulta condivisibile con gli obiettivi del piano stesso. Eventuali influenze di situazioni contingenti saranno corrette con la revisione dopo il primo triennio e le successive revisioni quinquennali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
123	3	CAMPIGLIA MARITTIMA	OPS	OPS Si chiede di aggiornare gli OPS del comprensorio per soddisfare le richieste della ditta Cave di Campiglia Spa (91 e 119) e Solvay Chimica Spa (117) che hanno presentato autonome osservazioni per ampliamento dei giacimenti	Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14, a partire dai materiali estratti negli ultimi anni dalle cave toscane. Peraltro si segnala che è stata condotta una verifica sulle comunicazioni annuali delle produzioni della cava di Monte Calvi, rilevando che per l'anno 2015 le produzioni della cava suddetta sono state trasmesse sia dal Comune di San Vincenzo che dal Comune di Campiglia Marittima, e pertanto nel modello di calcolo illustrato nel PR14 sono state conteggiate due volte. A seguito della correzione di tale errore, l'OPS del Comprensorio n.26 "Calcari Campiglia" passa da 21.67 milioni a 15.98 milioni di mc previsti come produzione per i prossimi 20 anni. Osservazione identica alla 9002.3 fuori termini.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
123	4		Norme altro	ART 33 Si chiede l'inserimento di un comma 5: "Il PRC al fine di rafforzare le filiere produttive regionali promuove l'autosufficienza locale, onde ridurre la dipendenza dalle importazioni e relativi oneri economici/ambientali attraverso la valorizzazione dei siti estrattivi di riferimento alle attività produttive delle suddette filiere."	Nel rispetto dell'obiettivo generale del piano circa la sostenibilità economica e sociale delle attività estrattive e della promozione delle filiere produttive, non si ritiene di modificare l'articolo 18 come richiesto, ritenendo tuttavia che quanto evidenziato nell'osservazione possa trovare soluzione nella proposta di modifica dell'articolo 33.	Vista l'analisi l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 33 della disciplina.	parzialmente accoglibile
124	1	RIPARBELLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Il Comune si fa portavoce dell'osservazione fornita dalla soc. Rialdo Cave srl, a nome di Vasco Pantani suo presidente, supportato tecnicamente dall'ing. Manuele Serrano. Il contenuto dell'osservazione è identico a quello della n. 38, inoltrata direttamente dalla citata società. Ovvero: 1) si richiede l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo dell'area costituente la sponda destra del torrente Rialdo. Le valutazioni preventive alla definizione del giacimento 09050030067001 (Rialdo sponda destra) non tengono in conto tutti gli approfondimenti di indagine effettuati a partire dal 2002, a seguito della sospensione imposta alla cava da parte del comune, su indicazione della Provincia di Pisa, per l'incremento dei dissesti dei mesi precedenti. Detti studi condussero la Giunta regionale a deliberare (DGR 904 del 4/12/2006) favorevolmente verso l'ampliamento dell'area estrattiva sul versante ovest del torrente Rialdo, al fine di consentire la bonifica dei fenomeni franosi. Si chiede, dunque, di ampliare l'area del giacimento 09050030067001 (Rialdo sponda destra) adeguandola agli esiti dei suddetti studi, depositati presso il comune di Riparbella, uniformandosi alle precedenti deliberazioni regionali e valutando l'area in modo coerente con quanto effettuato per il settore Est.	Le analisi preposte alla definizione dei giacimenti del PRC, hanno concluso che il sito "Molino di Rialdo Ovest" è interessato da importanti fenomeni franosi di varia tipologia e che gli accumuli di frana presenti, se movimentati, potrebbero coinvolgere porzioni significative di versante che già presentano fenomeni di instabilità potenziale. I richiedenti, di contro, lamentano il mancato recepimento dei numerosi approfondimenti da loro eseguiti a partire dal 2002, proprio in merito all'instabilità del versante, ribaditi anche all'interno alla documentazione allegata al progetto sottoposto a VIA, in particolare alla relazione tecnica illustrativa, in cui i tecnici incaricati nel paragrafo "Piano di coltivazione" dichiarano che sia possibile la messa in sicurezza della frana attraverso l'attività di cava. In esito all'Analisi Multicriteriale, si evidenzia che all'interno dell'area di risorsa analizzata non risultano criteri Ostativi E1, né condizionanti forti CFE, né altre forme di criticità Alta e/o Media. Visti i contenuti dell'osservazione, tenuto conto che il comune supporta l'osservazione presentata dai privati (vedi oss. 38.1) considerata la mancanza di altre criticità nell'area potrebbe essere individuato un giacimento potenziale, che includa integralmente il corpo di frana interessato, in modo che in fase di adeguamento al PRC dello strumento urbanistico comunale, possano essere successivamente sviluppati i necessari approfondimenti, finalizzati a valutare la possibilità di arginare i fenomeni franosi e la messa in sicurezza dell'area. Si può inoltre parzialmente aggiornare il perimetro del giacimento 09050030067001 tenendo conto di quanto evidenziato negli elaborati grafici allegati all'osservazione rispetto allo strumento urbanistico comunale	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'individuazione di un nuovo giacimento scheda 09050030067003, modifica giacimento scheda 09050030067001	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
124	2	RIPARBELLA	OPS	Il Comune si fa portavoce dell'osservazione fornita dalla soc. Rialdo Cave srl, a nome di Vasco Pantani suo presidente, supportato tecnicamente dall'ing. Manuele Serrano. Il contenuto dell'osservazione è identico a quello della n. 38, inoltrata direttamente dalla citata società. Ovvero: 2) L'OPS del comprensorio 64, fissato in complessivi 894.754 mc (all A – Tab.4) è molto inferiore anche al solo volume che sarà movimentato nell'ambito del piano di coltivazione e stabilizzazione geomorfologica del versante est del torrente Rialdo (pari a circa 1.500.000 mc). Si richiede di adeguare i quantitativi.	Osservazione analoga alla 38.2 di Rialdo cave. Si evidenzia che la cava Rialdo sponda destra non ha un'autorizzazione vigente, ma risulta sia stato avviato un PAUR e nella cds del 28/11/2019 non sono stati individuati elementi atti a concluderla con esito favorevole vista la mancata conformità urbanistica. Ad ogni buon conto l'osservazione trae spunto dall'errata interpretazione secondo la quale l'OPS corrisponde al quantitativo massimo di volume movimentabile,, mentre invece rappresenta le quantità massime sostenibili del materiale estraibile soggetto a contributo di estrazione (commercializzato). Ai fini di una maggiore chiarezza è stata apportata una modifica dell'articolo 18 comma 1 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
124	3	RIPARBELLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Il Comune si fa portavoce delle osservazioni fornite dalla soc. Vanni Pierino srl, a nome di Siria Massei sua presidente, supportata tecnicamente dal Geologo Gian Franco Ruffini. 1) si chiede, al fine di poter bonificare il dissesto franoso in atto, e per poter raccordare tale futura estensione con la porzione meridionale del sito estrattivo, corrispondente ai lotti 1, 2 e parte del lotto 3, evitando un'exasperazione della concavità morfologica sia antiestetica che di difficile esecuzione, di poter estendere i confini dell'area di coltivazione al limite orientale della proprietà catastale (foglio 47 part 38 – foglio 38 part. 45), il tutto come meglio dettagliato nella relazione tecnica allegata.	Il perimetro del PRC, disegnato secondo criteri prestabiliti ed omogenei, prevede già un'estensione del G ben oltre quello che era il limite del PRAE. Ulteriori aggiustamenti potrebbero essere prodotti dal comune con le variazioni consentite all'atto di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PRC (art. 22 comma 5 della Disciplina di Piano - PRO2). Un allargamento del G verso sud, invece, andrebbe ad intercettare una nuova area di frana estesa oltre i confini della proprietà della Vanni Pierino srl.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
124	4	RIPARBELLA	OPS	Il Comune si fa portavoce delle osservazioni fornite dalla soc. Vanni Pierino srl, a nome di Siria Massei sua presidente, supportata tecnicamente dal Geologo Gian Franco Ruffini. 2) La cava Rialdo in oggetto è identificata come Giacimento (elaborato PR08 del PRC) ed identificata con il codice 090500300670-02. Questo fa parte del Comprensorio n° 64 basalti e serpentiniti delle Coline Pisane (serpentiniti e gabbri per costruzioni) a cui corrisponde un obiettivo di produzione sostenibile pari a 893.754 mc di materiale estraibile per il periodo 2019-2038. Si rileva come tale quantitativo, determinato sulla base di valutazioni di mercato oggettive, risulti di gran lunga inferiore al valore estraibile autorizzato dalla cava in oggetto, quantificato in circa 2 milioni di mc. Si chiede di rivalutare le volumetrie messe a disposizione per l'attività estrattiva in oggetto.	La richiesta di incremento dell'OPS viene motivata in base alla potenzialità del giacimento menzionato, criterio che tuttavia non risulta in linea con il modello adottato dal PRC che fonda invece la sua analisi sui dati della produzione pregressa (nel calcolo del fabbisogno del PRC si fa coincidere il concetto di fabbisogno di materiali da cave con l'insieme di materiali estratti negli ultimi anni dalle cave toscane). Tuttavia questo non implica il ritiro o la revoca delle autorizzazioni già rilasciate, ma trova applicazione la disciplina di cui all'art.40 comma 3 della Disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
125	1		Altro	"Agenzia delle Entrate - Rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva II trimestre anno d'imposta 2019"	Il documento allegato alla lettera di trasmissione delle osservazioni consiste in una nota dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto:Richiesta documentazione – Rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva II trimestre anno d'imposta 2019 cronologico 50061/0 - LA MARMIFERA SRL - Partita Iva 00662600451 - Importo 102.331,66 euro, non pertinente con i contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
126	1	MONTALCINO	Eliminazione G	Si richiede lo stralcio di qualunque previsione di attività estrattive in loc. Ampella nel territorio del Comune di Montalcino (già territorio dell'estinto comune di San Giovanni d'Asso).	Il PRC ha individuato in quest'area un GP in ragione della sua piena conformità urbanistica (PL del PAERP di Siena recepita nel RU comunale). L'orientamento contrario dell'amministrazione comunale è stato tenuto in considerazione derubricando a giacimento potenziale la previsione localizzativa del PAERP. In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area non si rilevano criteri escludenti nè condizionanti, nè elementi di criticità Alta e/o Media. La procedura di accordo di pianificazione volta all'inserimento di un'area a destinazione turistico ricettiva in luogo della previsione estrattiva è ancora in corso.	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
127	1	FIVIZZANO	OPS	Inadeguatezza dei volumi OPS periodo 2019-2038. Richiesti per il comprensorio n° 3 OPS di 2.800.000 mc	Osservazione analoga alla 123.2 e alla 9002.2 e 9002.7 (fuori termini). I fabbisogni del Bacino di Fivizzano sono stati già rivisti in corso di redazione PRC (accordo già firmato in sede di concertazione). L'analisi delle produzioni 2017 risulta in media con gli anni precedenti pertanto non si ritiene che possa contribuire ad una variazione significativa della stima del fabbisogno. La richiesta si basa non sulla stima del fabbisogno bensì sulle potenzialità estrattive dei giacimenti, tale criterio non è utilizzato dal PRC e non risulta condivisibile con gli obiettivi del piano stesso.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
128	1	FIRENZUOLA	SED	QC10A – inserire la cava di Monte Beni e riconoscerla come Sito Estrattivo Dismesso consentendo la possibilità di progettare opere di ripristino adeguate.	Osservazione pervenuta più volte in varie istanze. Il PRC non ha individuato i siti estrattivi dismessi ma i siti inattivi. E' facoltà del Comune, sulla base dei criteri elencati all'articolo 31 della Disciplina di Piano, e quindi in conseguenza di uno specifico approfondimento, identificare un sito estrattivo dismesso, sul quale potranno essere autorizzati gli interventi di recupero e riqualificazione ambientali. L'elaborato QC10A è un elaborato a valore puramente ricognitivo e non prescrittivo e pertanto non immediatamente efficace. Vedi oss.135.1 e 139.1.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
129	1	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Nuovo G su nuova Risorsa	I proprietari di terreni identificati nel foglio di mappa n. 60 particelle 123 e 124, 125, 43, 158, 159, 160 posti nel comune di Terranuova Bracciolini, Loc. Caprenne, chiedono l'inserimento di dette superfici nel Piano regionale cave. A supporto della richiesta viene allegata relazione geologica.	Emergono discordanze tra la nota di trasmissione e la relazione geologica in merito alle particelle catastali sulle quali andrebbe ad insistere la richiesta. In esito all'Analisi Multicriteriale, emerge sull'area una media criticità legata al Tematismo Suolo - Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe). Le aree di cui si chiede l'inserimento sono interessate anche da un'altra osservazione (vedi oss. 79-3). Sulla proposta, con prot. 417867 del 11/11/2019, è stato richiesto un orientamento all'amministrazione comunale, che in data 17/12/2019 ha esplicitato il proprio favore nei confronti dell'istanza (con deliberazione di Giunta comunale n.251 del 06/12/2019).(vedi anche analisi multicriteria Scheda 129.1)	Parzialmente accoglibile attraverso l'ampliamento del giacimento potenziale codice 09051039080001 sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	parzialmente accoglibile
130	1		Altro	sfruttamento TOTALE del territorio Toscano per 186.676.616 mc: si sarebbe dovuto, per logica, cercare e creare una costante di riduzione che riproducesse le percentuali di perdita dei vari settori lapideo rilevati tra il 2008 e il 2016 e proiettarli su un arco temporale tra il 2019 e il 2038. + Considerazione generale sugli occupati	Si rimanda ai contenuti del PR14, nel quale è evidenziato che la stima dei fabbisogni è stata effettuata con riferimento ai volumi estratti nel quadriennio 2013-2016 così come comunicati annualmente ai sensi dell'art.53 della l.r. 35/2015. Si rappresenta che tale periodo ha già registrato la forte contrazione di diversi settori riguardanti il lapideo.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	2		Altro	la Regione Toscana potrebbe iniziare a prevedere una riconversione del comparto, rivedere l'attuale PRC adottato, visto che dai dati, il settore turistico è un ambito economico economicamente superiore al settore dei Cavatori. Ecco anche perché nel NUOVO PRC si dovrebbe considerare non solo la riconversione nel settore di ESCAVAZIONE, ma azioni che scoraggino lo sfioramento di fronti di escavazione, disattenzione per gli ambienti circostanti alle cave, maggiori oneri di escavazione, regole e sanzioni ferree in riferimento alla violazione della normativa in fatto di cave. + confronto tra il PAERP e il pr15	il PRC ha tra gli obiettivi la ricerca di una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio, senza porre in contrapposizione settori economici entrambi strategici.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	3		richiesta di Chiarimento	Nel caso in cui tale ripristino non sia attuato come da normativa, quale sanzione viene descritta in funzione di una mancata attuazione di risistemazione in base ad un progetto di coltivazione di una cava?	Il PRC non può introdurre procedure diverse o sostituire quelle previste dalla legge nei casi di mancata attuazione della risistemazione dei siti estrattivi. Si rimanda ai contenuti della l.r. 35/2015	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	4		Altro	Creazione di un albo trasparente e pubblico, dove Comuni possano notificare i loro rapporti dei controlli comunali sullo stato di avanzamento e conformità del recupero/ripristino ambientale. Tale Albo deve poter, ovviamente, essere accessibile anche dai cittadini.	La proposta di creazione di un albo dei controlli esula dalle competenze del Piano regionale cave.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
130	5		Altro	rivedere una più rigida applicazione della normativa e delle sanzioni, con la possibilità di revoca della concessione, in materia di miglioramento delle condizioni ambientali laddove il degrado dell'attività estrattiva non ottempera in maniera soddisfacente e/o coerente al progetto presentato di coltivazione/ripristino/recupero dell'area di cava, incluso la sistemazione finale dove si prevede di norma la piantumazione e lavori di recupero/ripristino ambientale, i quali devono essere ultimati nei termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.	la materia è disciplinata dalle leggi regionali e nazionali. Non è di competenza del Piano cave.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	6		Altro	osservazioni n. 7 e 8: vengono fatte alcune considerazioni sui contributi di estrazione atte a dimostrare che le entrate degli enti pubblici dovute all'applicazione dei contributi di estrazione sono sottodimensionate in confronto ai guadagni del settore.	la materia è disciplinata dalle leggi regionali e nazionali. Non è di competenza del Piano cave.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	7		Altro	In riferimento alla tipologia e del materiale escavato si ritiene che nell'ottica di un avvicendamento del contenimento delle coltivazioni di cave toscane, e in riferimento al miglioramento dell'efficienza della mitigazione sugli impatti ambientali nei territori di cava e zone limitrofe alle stesse, di inserire una norma nel nuovo PRC che preveda o limiti il cambio di tipologia di materiale estratto rispetto ai bisogni dichiarati anche dai numeri di estrazione.	la tipologia di materiale estratto dipende dalla natura geologica dei luoghi. La normativa di settore consente l'estrazione anche dei materiali secondari.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	8		Altro	si chiede di potenziare il sistema di riciclaggio derivante da materiali in grado di sostituire il materiale inerte da cava.	il PRC tiene in considerazione il riutilizzo dei residui recuperabili che possono essere impiegati in sostituzione dei materiali di cava. La stima del fabbisogno e del conseguente dimensionamento tiene conto dei materiali riutilizzabili nell'ottica dell'economia circolare.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	9		Norme altro	il nuovo PRC deve imporre l'obbligo di lavorazione del materiale ornamentale di almeno il 50% del materiale estratto nel sistema produttivo della filiera locale	La l.r. 35/2015 prevede che la Regione promuova, attraverso i propri strumenti di programmazione interventi volti a promuovere le filiere produttive dei materiali d'estrazione ma non misure obbligatorie di lavorazione nel sistema produttivo locale. Tuttavia il PRC, all'articolo 13, prevede una serie di premialità volte allo sviluppo delle lavorazioni in loco in filiera corta.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	10		Altro	considerazioni generali sui comprensori dei Calcari di Monte Valerio (91), Calcari di Campiglia (26) e Calcari ornamentali di Monte Peloso (82) evidenziando sia la vocazione turistica del territorio che il sovradimensionamento degli OPS del PRC.	il PRC ha tra gli obiettivi la ricerca di una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio, senza porre in contrapposizione settori economici entrambi strategici.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	11		Altro	Viene riproposta la precedente osservazione (prima di carattere generale per tutte le cave) di limitare il cambio di tipologia di materiale estratto rispetto ai bisogni dichiarati anche dai numeri di estrazione, in questo caso di relegare l'uso della Cava di San Carlo alla sola estrazione di materiali industriali.	la tipologia di materiale estratto dipende dalla natura geologica dei luoghi. La normativa di settore consente l'estrazione anche dei materiali secondari.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
130	12	CAMPIGLIA MARITTIMA	richiesta di Chiarimento	visto il comprensorio in esame, o parte del comprensorio in oggetto e definito dal PRC come area e/o polo di escavazione al vertice del piano Regionale di coltivazione, come si intende tutelare la risorsa ZSC?	La Regione Toscana, in ottemperanza ai provvedimenti comunitari e ministeriali (art. 4 DPR357/97), ha definito le misure di conservazione necessarie al fine di garantire la tutela delle specie e degli habitat di rilevante interesse conservazionistico presenti nei SIR. Si rimanda all'Elaborato <i>Studio di Incidenza della Valutazione di Incidenza</i>	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
130	13		Altro	Si ritiene che il PRC, in relazione alla Val di Cornia, non abbia valutato in maniera approfondita gli aspetti territoriali economici che dovranno coesistere con l'attività estrattiva, considerando che la Val di Cornia è deputata a diventare il secondo polo estrattivo di materiali da cava in Toscana e secondo il nuovo PRC. Sarebbe opportuna una relazione che sviluppi e proietti scenari economici in contrasto con l'attività nei territori occupati dalla cave, da qui al 2038, rispetto agli altri settori, in primis il Turismo. Sarebbe opportuno ai fini valutativi, una analisi che mostri da qui al 2038 lo sviluppo di economie alternative che vadano a preservare i territori come altre realtà esistenti in Toscana e che ad oggi sono ad uno stadio avanzato, come ad esempio l'attività di “Ecomuseo diffuso”. Facendo un confronto produttivo ed economico tra i due settori, “escavazione” e “sostenibilità ambientale legata al turismo”	la sezione valutativa del piano prende in considerazione anche gli aspetti economici e gli effetti sulle altre tipologie di economie del territorio.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
130	14		Altro	Chiediamo, in base anche alle indicazioni fornite in questo testo, una più attenta e profonda revisione delle schede: 090490020040 Comune di Campiglia Marittima - 090490020050 Comune di Campiglia Marittima - 090490180260 San Vincenzo – 090490200290 Suvereto	ogni area di risorsa è stata analizzata approfonditamente prendendo in considerazione gli elementi informativi di livello regionale ad oggi disponibili. Il comune nel recepire il piano nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica svolgerà ulteriori approfondimenti	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
131	1	ROSIGNANO MARITTIMO	Nuovo G su Risorsa esistente	Si richiede di inserire come giacimento l'area del “Gozzone” cod. Ris. 090490170250, in modo tale da individuare un sito di reperimento dell'argilla a brevissima distanza dal sito produttivo, contenendo quindi sia gli impatti ambientali relativi al trasporto, sia l'incidenza del costo della materia prima sul prodotto finale.	Su quest'area era stata individuata una PL dal PAERP (nel PRAER solo risorsa) a cui il comune si è opposto avviando una conferenza paritetica interistituzionale preposta a raccordare il proprio indirizzo con le potenzialità estrattive della zona. Un ricorso al TAR da parte di privati, accolto con sentenza n. 829/2019, ha evidenziato carenze istruttorie, senza pronunciarsi sul merito della previsione. Tecnicamente si rileva il valore giacimentologico dell'area e l'assenza di criticità escludenti (tranne per un tratto di reticolo idrografico E1). Sull'argomento sono pervenute numerose altre osservazioni: n. 83 (contro), n. 134 (pro), 163 (del comune - contro), 9003 (pro). In fase di Avvio era pervenuto a favore di questa previsione un contributo di CGIL, a tutela dell'attività imprenditoriale e del personale dipendente. La non individuazione è fondata sul contrasto con lo strumento urbanistico comunale che vieta esplicitamente in quest'area l'apertura di cave. Si rileva l'orientamento opposto delle osservazioni del comune di Rosignano Marittimo (osservazione 163.1) e di un comitato locale (osservazione 83.1). Con nota prot. 420059 del 12/11/2019 è stato richiesto un parere al Comune il quale , con PEC prot. 447290 del 02/12/2019, ha ribadito il proprio parere contrario alla definizione di una previsione estrattiva in quest'area.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
131	2	ROSIGNANO MARITTIMO	OPS	In parallelo all'inserimento di cui al precedente punto, si richiede che sia modificato anche l'obiettivo di produzione sostenibile relativo al comprensorio “Argille della Val di Fine”, incrementandolo fino a 2.400.000 m3, senza tener conto ovviamente delle necessità di altre aziende produttive.	La richiesta non è supportata da dati che siano in linea con il modello adottato dal PRC. Come illustrato nell'elaborato PR14, la stima dei fabbisogni è stata determinata sulla base dei volumi di materiali estratti ai fini della commercializzazione negli ultimi anni dalle cave toscane, come trasmessi dai Comuni con gli OBI negli anni presi a riferimento. Ad ogni modo a seguito del primo monitoraggio triennale e successivamente quelli quinquennali sarà possibile aggiornare, se necessario, gli OPS, come previsto dall'articolo 19 comma 3 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
131	3	ROSIGNANO MARITTIMO	Nuovo G su nuova Risorsa	In alternativa all'inserimento dell'area <i>Gozzone</i> si richiede di valutare la possibilità di individuare altri siti a distanze compatibili e con materiale idoneo ad essere impiegato nel ciclo produttivo, ma dagli studi preliminari al piano e dalle dettagliate campagne di indagini effettuate negli anni dalla società Donati Laterizi ed estese ad un ampio intorno non è stato rinvenuto nessun altro sito che possa costituire una risorsa anche soltanto parzialmente idonea a garantire l'approvvigionamento dei quantitativi (circa 2.400.000 m3 in 20 anni) necessari a soddisfare il fabbisogno di argille mioceniche utilmente impiegabili nel ciclo produttivo, senza tener conto ovviamente delle necessità di altre aziende produttive.	Fin dal Documento di Avvio del procedimento di redazione del PRC si è enunciato il principio secondo il quale il Quadro Conoscitivo, e quindi l'ambito di analisi del Piano, sarebbe stato costituito dall'insieme delle risorse estrattive appartenute alla pianificazione di settore regionale e provinciale pregressa. Così è avvenuto anche per il perimetro di Gozzone. Nuove aree sono state indagate solo a seguito di proposte emerse dai contributi partecipativi al PRC. In nessun caso la Regione ha proposto di propria iniziativa perimetri che non fossero stati assunti dal QC come sopra descritto. Il comune, interpellato con nota prot. 420059 del 12/11/2019, ha riferito il proprio orientamento favorevole alla mancata individuazione dell'area estrattiva in località Il Gozzone, con prot. 447290 del 02/12/2019.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
132	1	FIRENZUOLA	Altro	Il comune chiede che siano rispettate le delimitazioni delle attività estrattive in essere come da progetti autorizzati.	Il livello di approfondimento del piano è quello di scala regionale, volto ad individuare i giacimenti potenzialmente estrattivi. Il comune nel recepire il piano nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica svolgerà ulteriori approfondimenti tenendo conto anche dei perimetri già autorizzati	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
132	2	FIRENZUOLA	Altro	I perimetri dei giacimenti devono essere aumentati di una fascia pari a 20 m per permettere l'installazione delle recinzioni ad adeguata distanza dal ciglio di cava a maggior tutela della sicurezza.	il piano individua i giacimenti che riguardano le aree potenzialmente coltivabili. Il comune nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica individuerà le aree a destinazione estrattiva tenendo conto anche delle esigenze gestionali ivi compresa la tutela della sicurezza.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
132	3	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Giacimento 09048018026001 e Giacimento potenziale 09048018026002: Per la Cava "Colcedra" si chiede che la perimetrazione sia riportata secondo il vecchio PRAE in quanto risulta l'unica cava di "colombino" esistente nel Comune di Firenzuola	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva unicamente una criticità media dovuta al Tematismo Vegetazione, estesa e presente anche nel G perimetrato. Le variazioni richieste riguardano un ampliamento molto significativa (quasi 100%). L'area interessa un versante particolarmente acclive e con una visibilità importante. Il giacimento è stato disegnato in conformità ai principi omogenei assunti dal PRC all'atto della sua pianificazione, ed in particolare tenendo conto della conformazione dell'area di cava in attività sul sito. L'area ubicata a sud della strada di accesso alla cava, chiusa tra due impluvi e ad un'altezza inferiore rispetto all'area attualmente coltivata, è individuata come giacimento potenziale, nell'ottica di una futura espansione dell'attività. La richiesta non aggiunge dati informativi che inducano alla rivalutazione della scelta adottata. Sul punto si rileva anche l'osservazione n. 9001 della Soprintendenza di Firenze, mirata alla cancellazione del GP.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni e di quanto rilevato nell'analisi	non accoglibile
132	4	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Giacimento 09048018021001: Il perimetro della cava di inerti "Il Boschetto" deve essere aggiornato con l'ultima variante approvata da questo Comune	Nelle immediate vicinanze del giacimento sono presenti importanti fenomeni gravitativi quiescenti con suscettività alla riattivazione. Il giacimento è stato disegnato in conformità ai principi omogenei assunti dal PRC all'atto della sua pianificazione, tenuto conto della conformazione dell'area di cava in attività sul sito. L'osservazione, che risulta generica e non fornisce i perimetri approvati dal Comune, non aggiunge dati informativi che inducano alla rivalutazione della scelta adottata.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni e di quanto rilevato nell'analisi	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
132	5	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Giacimento 09048018029001 e Giacimento potenziale 09048018029002 : Il Comune concorda con le osservazioni riguardanti il bacino di Rovigo.	Il PRC ha individuato nell'area di risorsa 090480180290 due giacimenti: 09048018029001 e 09048018029002, vista la presenza della galleria dell'alta velocità da cui mantenere una distanza prudenziale rispetto alle possibili interferenze con l'esercizio dell'attività estrattiva. L'area di risorsa, oggetto di richiesta di inclusione nel giacimento, è interessata nella porzione nord da E1 (corso d'acqua), da CFE lineare (galleria alta velocità + infrastruttura viaria) e da media criticità per effetto della presenza di CF1 relativamente al solo tematismo vegetazione. La porzione sud non è interessata da alcuna criticità ma non rientra nel giacimento al fine di salvaguardare una zona integra in un contesto alquanto sfruttato ed evitare di coinvolgere quote elevate, maggiormente visibili rispetto a quelle attualmente coltivate. Pur non condividendo i criteri assunti per la determinazione della fascia di rispetto dalla galleria dell'alta velocità, l'osservante non produce dati che aggiungano dettaglio alle conoscenze del PRC in merito alla galleria ed utili ad indurre una revisione delle scelte progettuali. Tuttavia, considerata l'autorizzazione (n. 1 del 23/01/2017 valida fino al 23/01/2037) già rilasciata dal comune di Firenzuola, si ritiene di modificare il perimetro in aderenza all'atto citato. Sul punto si rileva anche osservazione n. 21.1 di Ecocave srl, di identico tenore.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica della scheda giacimento 09048018029001	parzialmente accoglibile
132	6	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Giacimento 09048018028001 : Il Comune concorda con le osservazioni riguardanti il bacino di Brento Sanico.	Il PRC ha individuato nell'area di risorsa 090480180280, un giacimento il cui perimetro è stato condizionato dalla necessità di escludere dall'attività estrattiva la zona sud della risorsa, ancora integra. All'interno della porzione esclusa si rileva anche una zona di ritrovamento di reperti archeologici (vetta Monte Penna) segnalata nel 2014 dal Comune di Firenzuola. L'area oggetto di richiesta di inclusione nel giacimento è interessata da media criticità per effetto di CF1 dovuto al solo Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale – Il invariante del PIT) oltrechè da E1 per la presenza di corsi d'acqua. Tenuto conto di quanto sopra può essere valutato un ampliamento nella porzione facente parte del progetto di coltivazione "Area del Vecchio Ovest + Ecorisorse", considerata la mancanza di elementi di alta criticità e la volontà espressa dall'Amministrazione Comunale. (Vedi anche oss. 36.1)	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09048018028001	parzialmente accoglibile
132	7	FIRENZUOLA	Nuovo G su Risorsa esistente	Giacimento 09048018030001 (Giugnola): Il comune ritiene opportuno proporre una perimetrazione ridotta rispetto al precedente PRAE, che consenta lo sfruttamento dei giacimenti già autorizzati, e una nuova zona in previsione di futuri interventi.	La perimetrazione del giacimento così come individuata nel PRC adottato, ha tenuto conto: - del contributo inviato dal Comune di Firenzuola in fase di avvio del procedimento (mantenere una distanza di 200 metri dal nucleo abitato della Giugnola e dagli impianti produttivi posti sulla via Piancaldolese), con applicazione degli stessi presupposti anche nei confronti degli altri nuclei abitati ed edifici sparsi presenti nell'area di risorsa; - della necessità di escludere i corpi di frana quiescenti dall'area del giacimento o quantomeno limitarne il sezionamento, - della presenza di attività estrattive in corso. L'area di risorsa è interessata da media criticità per effetto della presenza di CF1 relativamente al solo tematismo vegetazione (Sistema morfogenetico dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina, di montagna, di pianura - invariante IV del PIT o Nodo primario forestale – invariante II del PIT) oltre E1, lineare, per la presenza di corsi d'acqua. La nuova zona oggetto di richiesta ricade in aree soggette a movimenti estesi di versante che hanno portato alla riduzione della risorsa originaria. Parte dell'area richiesta risulta oggetto di autorizzazione vigente Si evidenzia che sul punto è stata presentata l'osservazione n. 10 (richiesta di stralcio), e la n. 42 (richiesta revisione perimetro adottato). Parte dell'area richiesta risulta oggetto di autorizzazione vigente (vedi osservazione 42.1)	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni, tramite l'individuazione di un giacimento potenziale codice 09048018030002	parzialmente accoglibile
132	8	FIRENZUOLA	Norme altro	Il comune ritiene opportuno inserire delle definizioni a livello generale che consentano di avere chiari gli obiettivi e la disciplina di Piano e di non avere dubbi interpretativi, in particolare per quanto riguarda la terminologia relativa alle cave di pietra e alla loro redditività.	Non risulta necessario inserire tali definizioni in quanto sono già state individuate quelle più opportune dalla L.R. 35/15. Il parametro di redditività non rientra tra quelli scelti dal PRC per la pianificazione dei giacimenti, bensì risulta importante la resa. La redditività è uno dei parametri analizzati nel procedimento di autorizzazione così come previsto dalla LR 35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
132	9	FIRENZUOLA	Norma art. 13	Il comune ritiene che per i giacimenti di Pietra Serena presenti nel territorio comunale la percentuale di resa minima prevista del 25% non sia realistica e argomenta compiutamente la tesi con dati di tipo gicimentologico precisi. Richiede che la resa sia riconosciuta al 20%	Si prende atto della possibile non uniformità delle qualità e caratteristiche dei materiali e pertanto si ritiene opportuno integrare il comma 5 dell'articolo 13 prevedendo che il Comune possa, attraverso il piano attuativo e analogamente a quanto previsto per il distretto apuo-versiliese, diversificare le rese tra il 20% e il 25% in relazione alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione delle bancate. Si ritiene pertanto l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica del comma 5 dell'articolo 13.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 13 comma 5.	parzialmente accoglibile
132	10	FIRENZUOLA	Norma art. 13	Il comune richiede l'abrogazione delle soglie per le scoperchiature fissata nel 3-5%	I limiti al materiale relativo ai lavori di scoperchiatura, stabiliti dal comma 7 dell'articolo 13, sono state introdotti a garanzia della sostenibilità ambientale dei progetti di escavazione, pertanto non si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto in contrasto con gli obiettivi della l.r. 35/2015 e del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
132	11	FIRENZUOLA	Norme altro	Il comune richiede la modifica dell'c. 5 art. 22 relativamente agli scostamenti ammessi in sede di adeguamento di PS dei perimetri dei giacimenti si chiede di arrivare al 20-30%	Le procedure per l'approvazione delle modifiche alle superfici dei giacimenti superiori al 10% sono già previste dal comma 6 dell'articolo 22 ma, considerata la sostanzialità delle stesse, sono ammesse soltanto nell'ambito delle procedure di modifica al PRC e non degli strumenti della pianificazione territoriale comunali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
132	12	FIRENZUOLA	Norme altro	Il comune richiede che sia possibile la commercializzazione di ulteriori materiali prodotti i cava oltre quelli derivati dai materiali da taglio.	La l.r. 35/2015 stabilisce le tipologie del materiale escavato che possono essere commercializzate, distinguendo, per quanto riguarda i materiali per usi ornamentali, tra materiali da taglio e derivati dei materiali da taglio. Il PRC, in conformità agli artt. 2 e 7 della l.r. 35/2015 e al fine di garantire la gestione sostenibile della risorsa, può prescrivere soltanto le percentuali di resa da rispettare nei progetti di coltivazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
132	13	FIRENZUOLA	OPS	Il comune richiede aumento del fabbisogno da 8.519.369 mc a 20.000.000mc	La l.r. 35/2015 prevede che il PRC definisca "i compresori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile ... in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile" (art. 7, comma 1, lettera c); pertanto, fermo restando che il giacimento rappresenta la "porzione di suolo o sottosuolo, idoneo ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte", ai fini del dimensionamento il piano cave deve contenere gli obiettivi di produzione, obiettivi che sono slegati dalle potenzialità stesse dei giacimenti facenti parte di un comprensorio e che non ne compromettono dette potenzialità, restando queste impregiudicate nel tempo. Come illustrato nell'elaborato PR14, la stima dei fabbisogni è stata determinata sulla base dei volumi di materiali estratti ai fini della commercializzazione negli ultimi anni dalle cave toscane, come trasmessi dai Comuni con gli OBI negli anni presi a riferimento. Ad ogni modo a seguito del primo monitoraggio triennale e successivamente quelli quinquennali sarà possibile aggiornare, se necessario, gli OPS, come previsto dall'articolo 19 comma 3 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
132	14	FIRENZUOLA	Norma ar. 40	Il comune richiede una modifica che consenta il rilascio di autorizzazioni (o Varianti) nel caso di attività estrattive esistenti che non siano in contrasto con il precedente piano cave comunale né con il PRC adottato.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
133	1		Altro	Si aderisce all'osservazione 101 presentata da vari soggetti, tra cui il primo firmatario è Francesconi Marzio.	Si rimanda all'osservazione 101.	Si rimanda alle conclusioni dell'osservazione 101.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
134	1	ROSIGNANO MARITTIMO	Nuovo G su Risorsa esistente	Si richiede di inserire come giacimento l'area del "Gozzone" cod. Ris. 090490170250, in modo tale da individuare un sito di reperimento dell'argilla a brevissima distanza dal sito produttivo, contenendo quindi sia gli impatti ambientali relativi al trasporto, sia l'incidenza del costo della materia prima sul prodotto finale.	Su quest'area era stata individuata una PL dal PAERP (nel PRAER solo risorsa) a cui il comune si è opposto avviando una conferenza paritetica interistituzionale preposta a raccordare il proprio indirizzo con le potenzialità estrattive della zona. Un ricorso al TAR da parte di privati, accolto con sentenza n. 829/2019, ha evidenziato carenze istruttorie, senza pronunciarsi sul merito della previsione. Tecnicamente si rileva il valore giacimentologico dell'area e l'assenza di criticità escludenti (tranne per un tratto di reticolo idrografico E1). Sull'argomento sono pervenute numerose altre osservazioni: n. 83 (contro), 163 (del comune - contro), 9003 (pro). In fase di Avvio era pervenuto a favore di questa previsione un contributo di CGIL, a tutela dell'attività imprenditoriale e del personale dipendente. La non individuazione è fondata sul contrasto con lo strumento urbanistico comunale che vieta esplicitamente in quest'area l'apertura di cave. Si rileva l'orientamento opposto delle osservazioni del comune di Rosignano Marittimo (osservazione 163.1) e di un comitato locale (osservazione 83.1). Con nota prot. 420059 del 12/11/2019 è stato richiesto un parere al Comune il quale, con PEC prot. 447290 del 02/12/2019, ha ribadito il proprio parere contrario alla definizione di una previsione estrattiva in quest'area.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
134	2	ROSIGNANO MARITTIMO	OPS	In alternativa all'inserimento dell'area <i>Gozzone</i> si richiede di valutare la possibilità di individuare altri siti a distanze compatibili e con materiale idoneo ad essere impiegato nel ciclo produttivo, ma dagli studi preliminari al piano e dalle dettagliate campagne di indagini effettuate negli anni dalla società Donati Laterizi ed estese ad un ampio intorno non è stato rinvenuto nessun altro sito che possa costituire una risorsa anche soltanto parzialmente idonea a garantire l'approvvigionamento dei quantitativi (circa 2.400.000 m3 in 20 anni) necessari a soddisfare il fabbisogno di argille mioceniche utilmente impiegabili nel ciclo produttivo, senza tener conto ovviamente delle necessità di altre aziende produttive.	La Donati Laterizi presenta, a supporto della sua richiesta, dati riguardanti cave del territorio per dimostrare la non idoneità con le proprie esigenze produttive. Si rileva che l'osservazione si basa sull'errata interpretazione che l'OPS sia riferito al quantitativo massimo di volume abbattuto anziché alle quantità massime di volume estraibile soggetto a contributo di estrazione (commercializzato). Ai fini di una maggiore chiarezza è stata apportata una modifica dell'articolo 18 comma 1 della disciplina di Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
134	3	ROSIGNANO MARITTIMO	Nuovo G su nuova Risorsa	si chiede, in ultima analisi, di individuare altri siti a distanze compatibili e con materiale idoneo alla produzione di laterizi per garantire l'approvvigionamento di circa 2.400.000 mc in venti anni senza tener conto delle necessità di altre aziende produttive	Fin dal Documento di Avvio del procedimento di redazione del PRC si è enunciato il principio secondo il quale il Quadro Conoscitivo, e quindi l'ambito di analisi del Piano, sarebbe stato costituito dall'insieme delle risorse estrattive appartenute alla pianificazione di settore regionale e provinciale pregressa. Così è avvenuto anche per il perimetro di Gozzone. Nuove aree sono state indagate solo a seguito di proposte emerse dai contributi partecipativi al PRC. In nessun caso la Regione ha proposto di propria iniziativa perimetri che non fossero stati assunti dal QC come sopra descritto. Il comune, interpellato con nota prot. 420059 del 12/11/2019, ha riferito il proprio orientamento favorevole alla mancata individuazione dell'area estrattiva in località Il Gozzone, con prot. 447290 del 02/12/2019.	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
135	1	FIRENZUOLA	SED	QC10A – inserire la cava di Monte Beni e riconoscerla come Sito Estrattivo Dismesso consentendo la possibilità di progettare opere di ripristino adeguate.	VEDI OSSERVAZIONE 128.1 e 135.1. Osservazione pervenuta più volte in varie istanze. Il PRC non ha individuato i siti estrattivi dismessi ma i siti inattivi. E' facoltà del Comune, sulla base dei criteri elencati all'articolo 31 della Disciplina di Piano, e quindi in conseguenza di uno specifico approfondimento, identificare un sito estrattivo dismesso, sul quale potranno essere autorizzati gli interventi di recupero e riqualificazione ambientali. L'elaborato QC10A è un elaborato a valore puramente ricognitivo e non prescrittivo e pertanto non immediatamente efficace.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
136	1	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	I proprietari dei terreni individuati nel foglio di mappa n. 79 particelle 71, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 235 del Comune di Terranuova Bracciolini, chiedono che il giacimento potenziale 09051039073001 sia individuato come giacimento, che sia rivista la perimetrazione secondo quanto riportato nello strumento urbanistico comunale. La richiesta viene motivata dal fatto che porzioni delle aree ancora da escavare risultano escluse dal perimetro ce che l'area necessita di interventi di ripristino a seguito della interruzione di lavori legati al fallimento della ditta. Sono allegati estratti cartografici descrittivi dello stato dei luoghi.	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area oggetto di richiesta si rilevano escludenti E1 relativi al reticolo idrografico di cui alla l.r. 79/2012 e su una porzione marginale elementi condizionanti a carattere escludente CFE in quanto sito Natura 2000-ZSC_ZPS; si rilevano inoltre criticità medie, per Tematismi Suolo Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe) e Risorse Idriche (aree di margine I inv. del PIT). Si richiede la modifica di una porzione marginale corrispondente ad una previsione dello strumento urbanistico. Tenuto conto dello stato dei luoghi e della pianificazione comunale vigente, il PRC può valutare la ripermetrazione, fatti salvi gli elementi escludenti di cui sopra. Per la trasformazione da giacimento potenziale a giacimento, invece, considerato che nell'area si rilevano estese porzioni in parte scavate e/o ripristinate, si ritiene di confermare il giacimento potenziale, stante la necessità di individuare un preciso ambito per il completamento delle operazioni di scavo e ripristino da definire sulla base di approfondimenti sviluppati a livello di pianificazione urbanistica locale. Sul punto, analoga osservazione (la n. 169.1) viene presentata da parte del Comune.	Parzialmente accoglibile sulla base di quanto rilevato nell'analisi tramite la modifica del giacimento scheda 09051039073001	parzialmente accoglibile
136	2	TERRANUOVA BRACCIOLINI	contributo conoscitivo	Si chiede che sia corretta la tipologia di materiale da argille a argille, sabbia e ghiaia.	Si prende atto della segnalazione, rilevando effettivamente un refuso per il quale è stato indicato solo "argille" anziché "argille, sabbie e ghiaie". Si propone di apportare la rettifica alla dicitura indicata.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica della scheda 09051039073001 del PR06B	accoglibile
137	1	CAPOLONA	Nuovo G su nuova Risorsa	In qualità di proprietaria dei terreni individuati nel foglio di mappa n. 20 particelle 73, 74, 76, 78, 116, 120, 121, 130, 179, del Comune di Capolona, posti in Loc. sopra Lierna, chiede che vengano inseriti come area di giacimento per l'estrazione di pietra arenaria, secondo la perimetrazione allegata e che siano inserite nel comprensorio n. 62 denominato Pietra serena aretina con tipologia di prodotto b) materiali per usi ornamentali.	Questa richiesta era già stata avanzata da parte del Comune in fase di concertazione, e successivamente ritirata. L'area risulta ricompresa all'interno di un esteso corpo di frana quiescente. In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva che una ridotta porzione è caratterizzata dalla presenza di alta criticità riferita al Tematismo RISORSE IDRICHE (fascia di tutela delle acque superficiali e sotterranee di cui al Dlgs 152/2006). Su questa osservazione è stato richiesto un parere al Comune con prot. 420672 del 12/11/2019, ma non ha risposto. (vedi anche analisi multicriterio scheda 137.1)	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
138	1	POMARANCE	Eliminazione G	Gli interessati richiedono la cancellazione del GP 09050027057001 (Pod. Sant'Emilia), motivando la necessità sulla base di un quadro conoscitivo, e dunque di una scheda di Analisi Multicriteriale, asseritamente non approfonditi. Si ricordano le sentenze TAR Toscana sez I n. 64/2017 e CdS n. 2529/2018, che hanno portato all'annullamento del PAERP (I stralcio) di Pisa. Si lamenta il mancato approfondimento del quadro Conoscitivo del PRC sull'area estrattiva in questione, e la mancata acquisizione dei contenuti della documentazione utilizzata per i vari ricorsi amministrativi, con cui individuare elementi tecnico-valutativi che avrebbero ragionevolmente condotto alla esclusione del sito dal PRC adottato.	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area non si rilevano criteri escludenti né condizionanti. La zona è ricoperta da elementi di media criticità, riferiti a CF1 in sovrapposizione. L'area era prescrizione localizzativa nel PAERP di Pisa, con attività avviata, come risulta da OBI in anni recenti. Successivamente è intervenuta la sentenza del CdS n. 2529/2018. Il Comune specificamente interpellato con prot. 420201 del 12.11.2019, comunica (prot. 437100 del 25.11.2019) di non volersi esprimere oltre la propria osservazione già inoltrata nell'ambito di questa stessa procedura (osservazione n. 118.2). Da nessuna delle osservazioni presentate sulla risorsa 090500270570 emergono approfondimenti d'indagine che possano indurre a rivalutare la scelta adottata. Sul merito ricorrono, infatti, anche le osservazioni n. i. 41.5, 112.1 e 118.2. La individuazione di un giacimento potenziale consente che possano essere valutati dal Comune eventuali successivi dati prodotti con un maggior grado di approfondimento. Può essere valutata una marginale ripermetrazione dell'area tenendo conto delle diverse osservazioni pervenute	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09050027057001	parzialmente accoglibile
139	1	FIRENZUOLA	SED	QC10A – inserire la cava di Monte Beni e riconoscerla come Sito Estrattivo Dismesso consentendo la possibilità di progettare opere di ripristino adeguate.	Risulta anche un protocollo GR del 22/10/2019 n. 392350 (indicato nel tabellone erroneamente al n.383170 del 15/10/2019). Osservazione identica alla 128.1 e 135.1. Il PRC non ha individuato i siti estrattivi dismessi ma i siti inattivi. E' facoltà del Comune, sulla base dei criteri elencati all'articolo 31 della Disciplina di Piano, e quindi in conseguenza di uno specifico approfondimento, identificare un sito estrattivo dismesso, sul quale potranno essere autorizzati gli interventi di recupero e riqualificazione ambientali. L'elaborato QC10A è un elaborato a valore puramente ricognitivo.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
140	1	PONTASSIEVE	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesto di far coincidere l'area di giacimento 09048033075001 con l'area di risorsa (non è chiaro il testo dell'osservazione ma parrebbe che la coincidenza richiesta sia tra area risorsa PRAE e area giacimento PRC), verificato che il PRC ha individuato un'area di risorsa molto ridotta rispetto all'area di risorsa PRAE.	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva che la porzione di risorsa PRAE non ricompresa nel giacimento presenta le seguenti criticità: nella zona nord e nord-ovest alta criticità per CF1 dovuto al Tematismo Vegetazione (bosco su SIC e nodo primario forestale -II invariante del PIT), al Tematismo Risorse idriche (200 m. rispetto acque superficiali e sotterranee) e al Tematismo Suolo/sottosuolo (oliveto su morfotipo rurale del PIT), oltre CFE per presenza di una zona a verde pubblico attrezzato; dovunque risulta media criticità per presenza di CF1 dovuto al tematismo Vegetazione (nodo primario forestale -II invariante del PIT) oltre un ulteriore CFE nella porzione sud-ovest per presenza di edificato (industriale e non). L'area di risorsa PRAE risulta molto più estesa della risorsa PRAER, assunta a base del QC del PRC. Il giacimento è stato definito nel rispetto della pianificazione comunale, tenendo conto delle aree in corso di coltivazione e di quelle classificate in ampliamento dal RU. Si evidenzia che all'interno della vecchia risorsa PRAE oggi sono ricompresi: il cimitero comunale, una zona a verde pubblico attrezzato esistente (campo da calcio etcc.) e una zona boscata integra. Il Comune, ad ogni buon conto, ha sempre la facoltà di effettuare scostamenti nell'ordine del 10% rispetto agli areali dei giacimenti ai sensi dell'art. 22 comma 5 della disciplina di Piano (Elaborato PR02).	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
141	1	CAMPIGLIA MARITTIMA	OPS	Questi principi (ndr: approvvigionamento sostenibile delle risorse minerarie attraverso : il reperimento in loco delle materie prime destinate alla trasformazione di tipo industriale o artigianale; Il perseguimento dell'autosufficienza locale e conseguentemente la riduzione della dipendenza dalle importazioni) appaiono contraddittori rispetto a quanto analizzato in premessa, emergendo come il PRC abbia significativamente sovrastimato i quantitativi massimi escavabili dal distretto campigliese per entrambi i comprensori di riferimento.	Il comprensorio cui si fa riferimento è il n.26 Calcari di Campiglia. A seguito dell'osservazione è stata condotta una verifica sulle comunicazioni annuali delle produzioni della cava di Monte Calvi, rilevando che per l'anno 2015 le produzioni della cava suddetta sono state trasmesse sia dal Comune di San Vincenzo che dal Comune di Campiglia Marittima, e pertanto nel modello di calcolo illustrato nel PR14 sono state conteggiate due volte. A seguito della correzione di tale errore, l'OPS del Comprensorio n.26 "Calcari Campiglia" passa da 21.67 milioni a 15.975.992 milioni di mc previsti come produzione per i prossimi 20 anni. Osservazione analoga alla 24.29 di Legambiente, alla 141 del Comune di Campiglia e ala 149 del Gruppo Consiliare 2019.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02	Accoglibile
141	2	CAMPIGLIA MARITTIMA	Altro	questa Amministrazione ribadisce, anche in questa sede, la scelta di governare la coltivazione delle cave campigliesi verso l'esaurimento delle volumetrie residue originariamente autorizzate	Il PRC ha confermato in quest'area una previsione estrattiva (giacimento), in conformità ai propri criteri ed in analogia con le altre parti del territorio studiato. In particolare si evidenzia che in tale area si rileva attività estrattiva in corso e che la individuazione di un giacimento non rileva rispetto alla valutazione dei quantitativi da estrarre nel giacimento stesso. Vedi oss. 24.22, 33.1 e 149.8	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
141	3	CAMPIGLIA MARITTIMA	OPS	OSSERVAZIONE N.1 Appoggiando a pieno i principi della L.R.T. n. 35/2015 della "sostenibilità" dell'approvvigionamento della risorsa mineraria, si richiede pertanto la significativa riduzione degli obiettivi produzione sostenibili contenuti nel PRC gli OPS risultano sovrastimati rispetto ai dati storici annualmente escavati dalle due cave campigliesi. riparametrare la sostenibilità degli obiettivi e le stime macroeconomiche condotte a supporto del PRC con le reali esigenze di materiale da estrarre per il perseguimento dell'autosufficienza locale	Il comprensorio cui si fa riferimento è il n.26 Calcari di Campiglia. A seguito dell'osservazione è stata condotta una verifica sulle comunicazioni annuali delle produzioni della cava di Monte Calvi, rilevando che per l'anno 2015 le produzioni della cava suddetta sono state trasmesse sia dal Comune di San Vincenzo che dal Comune di Campiglia Marittima, e pertanto nel modello di calcolo illustrato nel PR14 sono state conteggiate due volte. A seguito della correzione di tale errore, l'OPS del Comprensorio n.26 "Calcari Campiglia" passa da 21.67 milioni a 15.975.992 milioni di mc previsti come produzione per i prossimi 20 anni. Osservazione analoga alla 24.29, alla 33.3, 33.4 e 149.4.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02	Accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
141	4		Altro	OSSERVAZIONE N.2 Questa Amministrazione richiede pertanto sin da subito l'apertura di un tavolo di concertazione da parte della Regione Toscana al quale far sedere le Amministrazioni Comunali coinvolte, i rappresentanti delle aziende di escavazione, la rappresentanza dei lavoratori, i sindacati e le associazioni di categoria di tutto il mondo del lavoro, con l'obiettivo di ragionare insieme ad una diversificazione economica e riconversione almeno parziale di quel settore, che tuteli gli interessi degli abitanti di questo territorio, che conservi e valorizzi le ricchezze minerarie, storico-culturali, archeologiche custodite nelle nostre colline e che proponga un modello, almeno in parte, alternativo di sviluppo economico e sociale della Val di Cornia è più in generale della costa livornese.	il PRC è stato redatto e formato in coerenza con quanto previsto dalla legge in merito alla concertazione e consultazione dei soggetti interessati. Nel processo di formazione del piano sono stati svolti numerosi tavoli di concertazione con gli enti istituzionali e con i vari portatori d'interesse.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
141	5	CAMPIGLIA MARITTIMA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	OSSERVAZIONE N.3.1 GIACIMENTO DI MONTE CALVI. Si evidenzia che nell'elaborato QC06A (Scheda n. 090490020040) il perimetro del giacimento PAERP non risulta aggiornato con quello approvato per effetto della Del. Consiglio Provinciale n. 54 del 10/06/2014. Si rinvia a tal proposito a tale atto, dal quale emerge che, in accoglimento dell'osservazione n. 9 presentata dalla Soc. Cave di Campiglia Spa, l'area già precedentemente coltivata, e identificata nel Regolamento Urbanistico come zona E10/1 (destinata al solo recupero ambientale), posta al margine sud-est, è stata destinata ad attività estrattiva. Si chiede pertanto la rettifica di tale perimetrazione nell'elaborato citato e in tutti gli elaborati (cartografici e non) pertinenti.	Nell'elaborato QC06A è riportato il perimetro della risorsa del PRAER. Nell'elaborato PR06A sono riportati sia i perimetri del PRAER che quelli del PAERP. I perimetri del PAERP sono stati estratti dagli elaborati del piano provinciale pubblicato sul sito ufficiale della Provincia di Livorno.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
141	6	CAMPIGLIA MARITTIMA	Eliminazione G	OSSERVAZIONE N.3.2 GIACIMENTO POTENZIALE DI MONTE VALERIO si richiede l'eliminazione del giacimento potenziale di Monte Valerio, considerato che detta estensione, oltre a determinare l'incremento degli effetti paesaggistici negativi della già ampia cava di versante ed un significativo impatto ambientale sul centro abitato di Lumiere (posto in aderenza all'ampliamento proposto), risulta del tutto immotivata in ragione dei cospicui volumi ancora da estrarre all'interno del perimetro vigente. Vedi oss.149-6.	I giacimenti individuati trovano fondamento nelle previsioni del PAERP che il PRC, salvo casi specificamente motivati, ha inteso di norma confermare. In questo sito il giacimento potenziale identificato con il codice 09049002005002, è stato individuato ex novo dal PRC come potenziale ampliamento del sito estrattivo esistente riferibile al giacimento (0904902005001). Sullo stesso tema ricorrono anche le osservazioni n.i. 93.2, 24.24 e 149.6. Le criticità evidenziate nelle osservazioni avvalorano l'ipotesi di riconsiderare tale previsione.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'eliminazione del giacimento scheda 09049002005002	accoglibile
141	7		Norma art. 10-11-12	OSSERVAZIONE N.4.1 Si richiede lo snellimento degli adempimenti posti a carico dei Comuni per la redazione del Piano Strutturale che, per sua natura, non risulta un piano di programmazione settoriale e l'individuazione di indagini a scale di dettaglio proprie del livello strategico del Piano Strutturale;	La pianificazione regionale è effettuata ad una scala che necessita inevitabilmente di approfondimenti a scala locale che non possono che essere condotti dai Comuni in fase di adeguamento al PRC degli atti di governo del territorio comunali, sia a livello di perimetrazione dei giacimenti (Piano Strutturale) che di individuazione delle aree a destinazione estrattiva (Piano Operativo). Si evidenzia tuttavia che il PRC fornisce un quadro conoscitivo ed elementi valutativi di supporto a tale approfondimento.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
141	8		Altro	OSSERVAZIONE N.4.2 Si richiede l'individuazione nel PRC di metodologie e/o criteri per la definizione degli accordi tra i comuni appartenenti al medesimo comprensorio, al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, in assenza dei quali anche la consultazione dei "soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione" attraverso avvisi pubblici (art. 11 LRT 5/2015) risulta del tutto inefficace.	Quanto richiesto non attiene alle competenze del PR, che è redatto in attuazione delle disposizioni di legge. In particolare è la l.r.35/2015 che demanda l'accordo di cui all'articolo 10 ai Comuni e che disciplina con l'art.14 gli eventuali poteri sostitutivi della Regione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
141	9		richiesta di Chiarimento	OSSERVAZIONE N. 5 Per la redazione degli approfondimenti richiesti dal PRC nel Piano Strutturale per la "rideterminazione" degli obiettivi di produzione sostenibile, si chiede che il PRC espliciti per ciascun comprensorio i fabbisogni necessari a soddisfare l'autosufficienza locale ed i quantitativi di materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili.	Gli OPS sono determinati dal PRC in funzione dei fabbisogni del territorio e rispetto ad ogni tipologia di materiale e rappresentano le quantità massime sostenibili rispetto a ciascun comprensorio. La loro quantificazione è stata effettuata sulla base di un modello econometrico proiettato su venti anni, tenuto conto dell'incidenza di una quantità (10%) di materiale riutilizzabile e assimilabile. Il Piano ha quindi definito i comprensori per tutto il territorio regionale ed assegnato i relativi OPS; le valutazioni rispetto all'autosufficienza locale specifiche sui singoli comprensori dovranno invece essere conseguenti alle risultanze dell'accordo di cui all'articolo 10 della l.r. 35/2015 in cui troveranno soluzione le singole realtà locali.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
141	10		contributo conoscitivo	OSSERVAZIONE N.6 : Si rinvia alle disposizioni normative del PS e del RU aggiornate a seguito della Del. C.C. n. 103 del 11/12/2017, chiedendone il recepimento all'interno delle schede di rilevamento (scheda 090490020040_Monte Calvi e scheda 090490020050_Monte Valerio) ed in tutti gli elaborati (cartografici e non) pertinenti e correlati.	La disciplina dei suoli di ognuna delle aree di risorsa, contenuta nella sezione 7 -STATO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE- del QC01 è stata elaborata sulla base dell'analisi degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale vigenti al momento della costruzione del quadro conoscitivo del PRC (primo semestre 2017), pertanto non ha potuto tenere conto di tutto ciò che è stato oggetto di variazione tra il 2017 e il 2019. I dati sono stati ricavati dai siti istituzionali dei Comuni o tramite acquisizione diretta, laddove i Comuni hanno fornito risposta. Si precisa, in ogni caso, che la disciplina richiamata nelle schede di quadro conoscitivo del PRC non supera in alcun modo la disciplina dei suoli degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale vigenti al momento dell'adozione del PRC, la sola avente valore conformativo dei suoli.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
141	11	CAMPIGLIA MARITTIMA	contributo conoscitivo	OSSERVAZIONE N.7 Nelle medesime schede indicate al punto precedente (ndr: scheda 090490020040_Monte Calvi e scheda 090490020050_Monte Valerio) , si chiede di inserire le perimetrazioni relative al Provvedimento di dichiarazione di interesse culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativo a “Sette siti ricompresi nel Parco Archeominerario di San Silvestro costruiti da gallerie e ambienti sotterranei, impianti di coltivazione e lavorazione e manufatti direzionali e residenziali” notificato a questo ente in data 12 luglio 2019. Analogamente si chiede che dette perimetrazioni vengano recepite in tutti gli elaborati (cartografici e non) pertinenti e correlati.	Le zone di interesse archeologico (riconosciute ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D.Lgs 42/04 e/o facenti parte dei Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04 con valenza paesaggistica, ricadenti nelle zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett.c) dell'elaborato 7B del PIT/PPR) quali quella indicata a nord della risorsa 090490020040, riportata nell'Elaborato QC01D (scheda delle risorse suscettibili di attività estrattiva) , costituiscono criterio Escludente (E1) nell'ambito dell'Analisi Multicriteriale del Piano. Per tale motivo l'area vincolata come sopra descritto è stata tenuta completamente al di fuori del giacimento adottato. Per quanto riguarda invece l'area di cui al Decreto MIBAC n.11/2019 relativa alla dichiarazione d'interesse storico-artistico ex art. 10 commi 1 e 4 lettera h) del D.Lgs 42/2004 di "Sette siti ricompresi nel parco archeominerario di San Silvestro costituiti da gallerie e ambienti sotterranei, impianti di coltivazione e lavorazione e manufatti direzionali e residenziali" nel Comune di Campiglia Marittima, si rileva che l'informazione non risulta nella scheda di QC del Piano, (evidentemente perchè successiva rispetto all'epoca di formazione del QC), tuttavia si evidenzia che l'ambito oggetto del Decreto 11/2019 è completamente esterno all'area di giacimento individuata dal PRC e che pertanto non produce alcun effetto sul quadro progettuale del Piano.	L'osservazione non è rilevante ai fini della modifica del PRC adottato	non rilevante
141	12		Norma ar. 40	OSSERVAZIONE N.8 Disposizione transitorie dell'art. 40 Si chiede un chiarimento/diversa formulazione dell'articolo 40 che ammetta il rilascio di nuove autorizzazioni o varianti anche solo finalizzate all'esaurimento di volumetrie autorizzate.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
141	13		Norma ar. 40	Si fa notare che il comma 3 dell'art. 40 riporta erroneamente il riferimento alla L.R.T. 35/2014 in luogo della L.R.T. n. 35/2015.	Si prende atto del refuso segnalato che si propone di correggere.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica dell'articolo 40 comma 3 della disciplina.	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
141	14		contributo conoscitivo	<p>Con riferimento alle definizioni dei giacimenti campigliesi, nell'analisi multicriteriale si segnalano le seguenti incongruenze:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella tavola QC04 "Localizzazione obblighi informativi" risulta che l'attività prevalente per il giacimento di Campiglia Marittima è "materiale da costruzione";- nella tavola PR09 "Elenco dei comprensori per prodotto" viene individuato che il comprensorio dei calcari di Campiglia rientra tra quelli dei "calcari e calcari dolomitici per usi industriali";- nell'analisi multicriteriale della Risorsa Monte Calvi, codice PRC 090490020040 risulta che il prodotto estraibile è il "calcare e calcare dolomitico per usi industriali". Diversamente, alla voce uso, invece si indica sia l'uso industriale che quello da costruzione;- le varietà merceologiche previste sono eccedenti rispetto a quelle previste dalle voci dei materiali degli obblighi informativi; per il prodotto "calcare e calcare dolomitico per usi industriali" è prevista infatti la produzione di dolomite per macinazione, calcare in pezzame per calce e per cemento artificiale- nell'analisi multicriteriale della Risorsa San Carlo, codice PRC 090490180260, si ritrova lo stesso errore, ma in senso inverso, cioè il prodotto estraibile è "calcare e calcare dolomitico per costruzioni", mentre alla voce uso si indica sia quello industriale che da costruzione; <p>Si richiede la revisione complessiva dei suddetti elaborati e che il PRC operi una più chiara qualificazione dei giacimenti e dei prodotti estraibili nei comprensori N.26 e N. 91 a cui appartiene il Comune di Campiglia M.ma.</p>	<p>La l.r. 35/2015 individua soltanto 2 tipologie di materiali di cava: "materiali per usi industriali e per costruzioni" e "materiali per usi ornamentali". Tuttavia il PRC ha operato a livello di analisi una ulteriore distinzione all'interno della prima tipologia; infatti nell'individuazione dei comprensori è stato distinto l'uso industriale da quello per costruzioni sulla base della prevalenza dei prodotti come risultanti dagli OBI. Per tale motivo i prodotti dei comprensori 26 "Calcari di Campiglia" e 91 " Calcari di Monte Valerio" sono rispettivamente "calcari e calcari dolomitici per usi industriali" e "calcari e calcari dolomitici per costruzioni". Per quanto riguarda gli elaborati oggetto di osservazione si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella tavola QC04 la cava di Monte Valerio è individuata tra quelle per materiali da costruzione, quella di Monte Calvi tra le cave per materiali da costruzione/industriali e la cava di San Carlo per materiali ad uso industriale, coerentemente con le comunicazioni degli OBI;- per quanto riguarda l'elaborato PR06B di ciascuna risorsa si riscontra che l'uso di tutte e tre le cave sopra elencate è genericamente indicato come industriale o da costruzione;- per quanto riguarda invece i prodotti di cui all'elaborato PR06B Scheda risorsa, per Monte Calvi il prodotto risulta correttamente "calcare e calcare dolomitico per usi industriali" , per Monte Valerio correttamente "calcare e calcare dolomitico per costruzioni" mentre per la cava San Carlo risulta erroneamente indicato "calcare e calcare dolomitico per costruzioni". Pertanto si ritiene necessario correggere la tipologia di prodotto della scheda 09049018026001 dell'elaborato PR06B.	<p>Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con la modifica della scheda 09049018026001 dell'elaborato PR06B.</p>	accoglibile
141	15		contributo conoscitivo	<p>OSSERVAZIONE N.10</p> <p>1. Si segnala l'anomalia che nella tavola PR03A (Criteri escludenti derivanti da disposizioni di legge, regolamentari, da piani o programmi di settore) e nella tavola PR04A (Criteri condizionanti forti a carattere escludente) non è riportata la perimetrazione dell'area del SIC di Monte Calvi (Sito Natura 2000 Monte Calvi di Campiglia IT5160008). Si chiede pertanto la rettifica.</p> <p>2. Si segnala l'anomalia che nella tavola PR04E (Criteri condizionati forti con livello di criticità media) non è correttamente riportata la perimetrazione dell'Anpil del parco archeologico e minerario di San Silvestro. Si chiede pertanto la rettifica.</p> <p>3. Si segnala che il vigente Piano Strutturale d'Area approvato nel 2007 dai Comuni di Campiglia M.ma, Piombino e Suvereto riconosce nell' UTOE 7 – Aree naturali protette un ambito che, senza continuità territoriale, riguarda tutti e tre Comuni coprendo 3.252 ha di Suvereto, 1.428 ha di Campiglia Marittima e 3.912 ha di Piombino per un totale di 8.600 ettari. Si tratta dell'insieme delle aree che, a vario titolo, sono assoggettate ai regimi di tutela delle direttive UE nonché delle leggi nazionale e regionale per le aree naturali protette. Sono dunque compresi i siti di interesse comunitario o regionale, le riserve nazionali, le riserve provinciali, i parchi naturali e le Anpil, oltre al vasto ambito territoriale riconosciuto dalla disciplina urbanistica come Parco Territoriale. L'UTOE 7 comprende anche le cave e le miniere di Campiglia Marittima.</p> <p>Si ritiene che i livelli di tutela imposti dagli strumenti urbanistici con le disposizioni normative del P.S. d'Area (UTOE 7) e del R.U. (sottozona Fb – Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio) debbano rientrare a tutti gli effetti tra i criteri escludenti e condizionanti indicati dal PRC adottato.</p>	<p>In riferimento alle segnalazioni ricevute, si evidenzia quanto segue: 1. Le tavole PR03A e PR04A riportano solamente le perimetrazioni relative alle ZPS e non le altre forme di tutela della Biodiversità;</p> <p>2. l'area dell'ANPIL si sovrappone al SIR 54, nella rappresentazione grafica non sembra riportato, in quanto è visivamente coperto dalla campitura dallo stesso SIR 54;</p> <p>3. l'Elaborato PR11 "Analisi Multicriteriale" indica, secondo la metodologia prescelta dal PRC, quali siano stati i Criteri assunti quali "escludenti" e/o "condizionanti" le attività estrattive, articolati per ambiti tematici, e tra questi non rientrano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, informazioni non disponibili in maniera omogenea a scala regionale. Tuttavia lo stato della pianificazione ha concorso, assieme ad altri elementi di giudizio, alla definizione dei giacimenti adottati; qualora ci siano disposizioni vigenti più restrittive, queste sono comunque prevalenti.</p>	<p>Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni</p>	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
141	16	CAMPIGLIA MARITTIMA	contributo conoscitivo	OSSERVAZIONE N.11 Si segnala che nella tavola PR07B (Giacimenti – Individuazione a grande scala) il giacimento Monte Calvi (Codice 0904900200401) è indicato erroneamente in elenco come ricadente nel Comune di San Vincenzo, mentre nel Comune di Campiglia M.ma risulta presente solo il giacimento di Monte Valerio (Codice 09049002005001) ed il giacimento potenziale di Monte Valerio (Codice 09049002005002) Si chiede pertanto la rettifica di detta tavola e di tutti gli elaborati (cartografici e non) pertinenti e correlati.	Effettuata la verifica dell’elaborato PR07B, risulta effettivamente che il giacimento 0904900200401 è attribuito al comune di San Vincenzo, mentre la porzione prevalente ricade nel comune di Campiglia Marittima, mentre nel Comune di San Vincenzo non risulta il giacimento 09049018026001. E' da rettificare l’elaborato PR07B, assegnando il giacimento Codice 0904900200401 al Comune di Campiglia Marittima e inserendo nella tabella del PR07B il Giacimento 09049018026001 sotto il comune di San Vincenzo.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con la correzione dell’elaborato PR07B.	accoglibile
141	17	CAMPIGLIA MARITTIMA	contributo conoscitivo	OSSERVAZIONE N.12 Nelle schede di rilevamento delle risorse suscettibili di attività estrattive relativa a Monte Calvi (Codice 090490020040) nell’estratto cartografico “6 A - Qualità ed uso del suolo” relativo alla carta dell’uso e della copertura del suolo (derivante dai tematismi degli open data RT) si segnala l’anomalia che l’area di Villa Lanzi, l’ostello di Palazzo Gowett e l’emergenza storico monumentale della Rocca di San Silvestro e ambiti limitrofi all’interno del Parco Archeominerario sono identificate come aree estrattive. Si chiede pertanto la rettifica di detta tavola e di tutti gli elaborati (cartografici e non) pertinenti e correlati.	L'estratto cartografico utilizzato a base della scheda 6a relativa alla risorsa 090490020040 (elaborato QC01D – Provincia di Livorno) riporta la classificazione effettuata dalla “carta dell’uso e della copertura del suolo” che il PRC non ha prodotto, ma ha mutuato dalla banca dati regionale. Stante quanto sopra, la richiesta che siano apportate modifiche e correzioni ad elaborati non inclusi nell'ambito di competenza del PRC, non è pertinente all'attuale procedura di adozione ed inoltre tale errata classificazione non ha alcuna rilevanza sull’individuazione dei giacimenti del PRC in quanto non interferente.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
141	18		contributo conoscitivo	Condividiamo i dettami contenuti nel PRC della Regione Toscana, ispirati alla riduzione dell’utilizzo delle materie prime, da sostituire sempre di più con materiale di riciclo e di riuso, e proprio per tale motivo chiediamo che la stessa Regione si faccia promotrice di questo principio, dialogando con i diversi settori economici e commerciali, provando a tutti i livelli istituzionali a far rispettare l’obbligo di utilizzo di tali materiali, come previsto dall’art. 34 del Codice degli appalti e relativi decreti attuativi, affinché questa volontà e questo impegno non rimangano semplice verbo sulla carta, ma rappresentino un nuovo modo di rispettare la terra nella quale abitiamo e costruire un nuovo modo di generare ricchezza.	L'osservazione esprime condivisione verso atteggiamenti e contenuti del PRC ispirati alla riduzione dell’utilizzo delle materie prime, a favore di materiale di riciclo e di riuso, auspicando che la Regione si faccia promotrice di questa tendenza. Quanto indicato non ha comunque alcuna rilevanza ai fini di modifica degli elaborati del PRC adottato.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
142	1		Altro	Esaminando gli elaborati del PRC risulterebbero interferenze con alcune infrastrutture gestite dalla Società. Si suggerisce dunque alla RT di richiedere all’Acquedotto del Fiora il tracciamento dei sottoservizi per verificare tali interferenze.	L’osservazione non riporta alcun estratto cartografico né viene spiegato in cosa consisterebbero le interferenze citate. Eventuali approfondimenti saranno eventualmente sviluppati a livello di pianificazione locale e/o in sede di progettazione.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
143	1	CARRARA	Altro	Le basi cartografiche utilizzate nelle varie carte tematiche non rispecchiano la reale situazione morfologica dei luoghi alla data di redazione del PRC stesso. Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n. 133, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla LR 35/2015 e trasmessi dalla Società ITALQUARRIES Srl	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
143	2	CARRARA	Norma art. 13	I limiti proposti nelle rese sono eccessivi e limitano la capacità d'impresa. In attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostrutturali dei giacimenti: Si chiede l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale Si chiede che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo Si chiede che allo studio di cui sopra partecipi un tecnico nominato della ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostrutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
143	3	CARRARA	Altro	PR01 Paragrafo 8.1.1 Si chiede che l'esclusione delle lavorazioni nelle aree ZPS sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
144	1	CARRARA	Altro	Le basi cartografiche utilizzate nelle varie carte tematiche non rispecchiano la reale situazione morfologica dei luoghi alla data di redazione del PRC stesso. Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n. 133, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla LR 35/2015 e trasmessi dalla Società ITALQUARRIES Srl	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
144	2	CARRARA	Norma art. 13	I limiti proposti nelle rese sono eccessivi e limitano la capacità d'impresa. In attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostrutturali dei giacimenti: Si chiede l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale Si chiede che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo Si chiede che allo studio di cui sopra partecipi un tecnico nominato della ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostrutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
144	3	CARRARA	Altro	PR01 Paragrafo 8.1.1 Si chiede che l'esclusione delle lavorazioni nelle aree ZPS sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
145	1	CAPRESE MICHELANGELO	Comprensorio	Si chiede che il Piano Regionale Cave individui entrambe le aree di giacimento presenti nel Comune di Caprese Michelangelo, ovvero "Cava di Balza Corbaia" 09051007027001 e "Cava di Conchi" 09051007026001, nel comprensorio estrattivo n. 24 denominato "Calcari Valtiberina". Si evidenzia che tali giacimenti possiedono le stesse tipologie di materiali estraibili e riconducibili alla medesima categoria prodotti "Calcari e calcari dolomitici per costruzioni" propri del comprensorio estrattivo n. 24 e che quindi risulta evidentemente erronea l'assegnazione del giacimento "Cava di Balza Corbaia" al comprensorio n. 57 (relativo ai prodotti rocce sedimentarie per inerti artificiali)	La richiesta di accorpare sotto un unico comprensorio i due giacimenti di Cava Conchi (09051007026001) e Cava Balza Corbaia (09051007027001) ricadenti nel Comune di Caprese Michelangelo è accoglibile in quanto si tratta, in entrambi i casi, di litotipi prevalentemente calcarei da cui si ricavano inerti artificiali. Mentre per Cava Conchi sono stati comunicati gli OBI, Cava Balza Corbaia non ha OBI. Si propone di modificare i comprensori n.24 e 57 nel seguente modo. Comprensorio 24 con OPS 404.637 mc: Cava Conchi (09051007026001) e Cava Balza Corbaia (09051007027001) nel Comune di Caprese Michelangelo. Comprensorio 57 con OPS 216.000 mc: Ginepraio (9051003020001) e Santa Sofia (9051003021001) nel Comune di Badia Tedalda, Poggio della Buiana (9051030054001) e Tramontone Basso (9051030056001) nel Comune di Pieve Santo Stefano, Le Gotiche (9051034067001) nel Comune di Sansepolcro e Monte Maggio (9051035068001) nel Comune di Sestino.	Accoglibile sulla base delle motivazioni indicate nell'analisi	accoglibile
145	2	CAPRESE MICHELANGELO	OPS	Si chiede che il P.R.C. modifichi l'obiettivo di Produzione Sostenibile attualmente assegnato al Comprensorio n. 24 denominato "Calcari Valtiberina" e pari a 404.913 m³ in almeno 4.547.000 m³ (3.850.000 + 697.000) in modo da soddisfare la domanda di mercato. Si evidenzia che nell'area estrattiva di Balza Corbaia l'impresa titolare, ha effettuato e prodotto all'A.C. puntuali e specifici studi geologici di dettaglio del sottosuolo tesi alla determinazione della risorsa economicamente sfruttabile ed ambientalmente sostenibile, basata sulla reale entità del giacimento e non su modelli meramente statistici e previsionali viziati e condizionati anche dalla crisi del settore estrattivo degli ultimi anni; in questa area la risorsa utilmente coltivabile corrisponde a 3.850.000 m³, mentre per l'area dei Conchi si stimano ancora coltivabili anche in relazione ai precedenti piani e progetti approvati 697.000 m³. Per l'area estrattiva di Balza Corbaia è stata inoltre effettuata la procedura di VIA relativa al progetto di coltivazione e recupero ambientale del lotto 1. Negli elaborati allegati sono riportati i criteri di calcolo utilizzati.	Come illustrato nell'elaborato PR14, la stima dei fabbisogni è stata determinata facendo coincidere il concetto di fabbisogno di materiali da cave con l'insieme di materiali estratti negli ultimi anni dalle cave toscane, di conseguenza gli OPS del comprensorio risultano in linea con le comunicazioni effettuate da parte del comune negli anni presi a riferimento; si rileva che rispetto alla media del periodo 2013-2016, nel 2017 si registra un incremento dei volumi estratti. Il Comune di Caprese M.lo chiede anche di accorpare sotto un unico comprensorio i due giacimenti di Cava Conchi (09051007026001) e Cava Balza Corbaia (09051007027001) ricadenti nel proprio territorio comunale. Tale richiesta risulta accoglibile. Nel nuovo assetto, il comprensorio n.24 sarebbe quindi costituito dai giacimenti ricadenti nel Comune di Caprese M.lo e, ricalcolando l'OPS sulla base degli OBI 2017 si propone di attribuirgli una volumetria di 542.083 mc. Il comprensorio n.57 risulta costituito dai giacimenti ricadenti nei Comuni di Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con revisione del comprensorio 24 e dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
145	3	CAPRESE MICHELANGELO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede che il P.R.C. modifichi il perimetro della “Cava di Conchi” in base alle tavole allegate alla delibera. Sono allegati estratti cartografici con indicazione della modifica di perimetro richiesta e relazioni geologiche di accompagnamento	La richiesta di modifica del perimetro risulta piuttosto marginale e pare necessaria a ricomprendere alcune aree già oggetto di attività estrattiva che tuttavia paiono esterne alla prescrizione localizzativa già individuata dal PAERP. In esito all'Analisi Multicriteriale, le aree oggetto di ripermimetrazione sono interessate da elementi di media criticità per Tematismo Risorse idriche (collina calcarea I inv. del PIT). Data l'entità di tali modifiche si ritiene possano essere più dettagliatamente definite in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali nell'ambito di quanto previsto dal comma 5, art. 22 della disciplina di piano (Elaborato PR02).	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
145	4	CAPRESE MICHELANGELO	Norma ar. 40	Si chiede che il P.R.C. inserisca, nella Disciplina di Piano di cui all’elaborato PR02 del PRC, una norma transitoria che faccia salve sia le procedure autorizzative che quelle di VIA in essere ed in itinere.	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l’articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l’articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’adeguamento al PRC.	Vista l’analisi si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell’articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
146	1	CASALE MARITTIMO	MOS	Il comune osserva riguardo alla perimetrazione dell'area per Materiali Ornamentali Storici (MOS) identificata con il cod. 0905000601MOS, situata nei pressi del centro storico comunale e graficamente individuata nell'elaborato PR13C "Atlante delle aree di reperimento materiali ornamentali storici del PRC", chiedendone lo stralcio in favore di un'altra area, da lui individuata ad est del cimitero comunale, a circa 190 ml dal sito storico.	L’area deriva dalla perimetrazione del PRAER. Lo stesso piano regionale però riporta che probabilmente l'escavazione avveniva in maniera diffusa nelle zone di affioramento pertanto, sentita l’Università, risulta accoglibile la sostituzione proposta.	Vista l’analisi l’osservazione è accolta con la modifica della scheda 0905000601MOS	accoglibile
147	1	CASTELFIORENTINO	SED	QC10A – togliere dall'elaborato il sito denominato Fornace Balli e Fioravanti in quanto già completamente ripristinato.	Il PRC non ha individuato i siti estrattivi dismessi ma i siti inattivi. E’ facoltà del Comune, sulla base dei criteri elencati all’articolo 31 della Disciplina di Piano, e quindi in conseguenza di uno specifico approfondimento, identificare un sito estrattivo dismesso, sul quale potranno essere autorizzati gli interventi di recupero e riqualificazione ambientali. L'elaborato QC10A è un elaborato a valore puramente ricognitivo	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
147	2	CASTELFIORENTINO	SED	QC10A – inserire nell' elaborato il sito denominato Fornace San Matteo/PLP in quanto previsto ripristino ambientale.	Il PRC non ha individuato i siti estrattivi dismessi ma i siti inattivi. E’ facoltà del Comune, sulla base dei criteri elencati all’articolo 31 della Disciplina di Piano, e quindi in conseguenza di uno specifico approfondimento, identificare un sito estrattivo dismesso, sul quale potranno essere autorizzati gli interventi di recupero e riqualificazione ambientali. L'elaborato QC10A è un elaborato a valore puramente ricognitivo	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
147	3	CASTELFIORENTINO	Eliminazione G	PR06A - PR08 – giacimento 090480100110: eliminare GP. Il Comune si è ulteriormente espresso a favore dello stralcio richiesto anche dalla Soprintendenza.	Il PRC ha individuato in quest'area un perimetro estrattivo in conformità ai propri criteri ed in analogia con le altre parti del territorio studiato. L'area, infatti, proviene da un'individuazione della carta delle cave e bacini del PRAE . Il PRC ha individuato un giacimento potenziale tenuto conto del pregresso stato della pianificazione e comunque della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dei quali potrà anche non essere confermata la previsione . (vedi anche oss. 9001.36)	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
147	4	CASTELFIORENTINO	SED	QC10A – inserire nell'elaborato il sito prossimo alla Fornace San Matteo/PLP e individuato come zona CE4 UTOE E6 del RU, in quanto previsto ripristino ambientale.	Il PRC non ha individuato i siti estrattivi dismessi ma i siti inattivi. E’ facoltà del Comune, sulla base dei criteri elencati all’articolo 31 della Disciplina di Piano, e quindi in conseguenza di uno specifico approfondimento, identificare un sito estrattivo dismesso, sul quale potranno essere autorizzati gli interventi di recupero e riqualificazione ambientali. L'elaborato QC10A è un elaborato a valore puramente ricognitivo	Vista l’analisi l’osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
147	5	CASTELFIORENTINO	Eliminazione G	PR06A - PR08 – giacimento 090480100120: eliminare GP. Il Comune si è ulteriormente espresso a favore dello stralcio richiesto anche dalla Soprintendenza.	Il PRC ha individuato in quest'area un perimetro estrattivo in conformità ai propri criteri ed in analogia con le altre parti del territorio studiato. L'area, infatti, proviene da un'individuazione della carta delle cave e bacini del PRAE . In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva solo una criticità media per Tematismo Suolo in proporzione marginale. All'avvio del procedimento, con nota prot. 425399 del 21.10.2016, il Comune chiedeva la conferma dell'area estrattiva in località Le Colombaie, a fini di recupero ambientale. Di orientamento contrario, oggi, si esprime con oss. 41.11 analoga alla 9001.37. Il PRC ha individuato un giacimento potenziale tenuto conto del pregresso stato della pianificazione e comunque della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dei quali potrà anche non essere confermata la previsione	Vista i criteri assunti per l'istruttoria, l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
147	6	CASTELFIORENTINO	Trasformazione da G/GP	PR06A - PR08 – giacimento 09048010016001 e 09048010016002: prevedere un unico G unificando il G e il GP attualmente previsti	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area oggetto di richiesta non si rilevano criticità di alcun tipo. Il PRC ha già previsto, individuando un GP, le modalità atte ad estendere l'originaria area estrattiva, e consentire la prosecuzione delle attività in corso. Sul punto si segnala l'osservazione n. 41.7 di tenore analogo, e quella di orientamento contrario, la n. 9001.41, con cui la Soprintendenza di Firenze chiede di limitare l'estensione del sito in corrispondenza dei giacimenti 16001 e 16002 per criticità legata alla presenza di area boscata. Si conferma l'opportunità che siano effettuati approfondimenti di livello locale, in fase di recepimento comunale del PRC.	Vista i criteri assunti per l'istruttoria, l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
147	7	CASTELFIORENTINO	Norma ar. 40	Si richiede di rivedere tale articolo inserendo un regime di salvaguardia ma che, nella fase transitoria, consenta l'attuazione degli interventi che rispettino il principio della doppia conformità (coerenza sia con la normativa vigente che con la normativa del nuovo PRC).	Si evidenzia che con l.r. 69/2019 è stato modificato l'articolo 58 della l.r. 35/2015. Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile con modifica dell'articolo 40 della disciplina.	parzialmente accoglibile
147	8	CASTELFIORENTINO	Norme altro	PR02 – art. 37: Si ritiene necessario che venga rivista tale disposizione attribuendo a ciascun comune la possibilità di gestire la propria risorsa, fatti salvi i casi in cui tale comprensorio risulti coincidente con l'associazione dei comuni facenti capo ad un unico Piano Strutturale Intercomunale.	Il comprensorio è definito dalla l.r.35/2015 e la loro individuazione costituisce contenuto prescrittivo del PRC e pertanto la ripartizione degli OPS deve seguire le disposizioni previste dalla stessa l.r.35/2015.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
148	1	CASTELLINA MARITTIMA	contributo conoscitivo	Il comune informa genericamente della sua condivisione dei contenuti dell'osservazione al PRC adottato presentata dalla Knauf SpA.	L'osservazione non è accompagnata dalla documentazione che dice di condividere e non fa riferimento ad un inoltro unicamente individuabile (definito da protocollo regionale) senza possibilità di equivoci. L'osservazione è priva di contenuti significativi e risulta non rilevante ai fini di una modifica al PRC adottato.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
149	1	CAMPIGLIA MARITTIMA	Altro	Il Gruppo Consiliare scrivente ritiene la conservazione e valorizzazione del patrimonio territoriale, ambientale, storico e archeologico, strategica e centrale per il futuro economico del comprensorio e in tal senso considera le previsioni di ulteriore espansione dei giacimenti esistenti e di incremento dei volumi di possibili escavazioni, peraltro non collegati alle tendenze del mercato che evidenziano una flessione della domanda, in grave ed irriducibile contraddizione.	il PRC ha tra gli obiettivi la ricerca di una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio, senza porre in contrapposizione settori economici entrambi strategici.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
149	2	CAMPIGLIA MARITTIMA	Altro	Questo Gruppo Consiliare ritiene pertanto contraddittorio e inopportuno che si definisca un Piano Cave e che tale strumento parziale e di settore debba essere persino prevalente sulla pianificazione urbanistica dei Comuni.	I contenuti e l'efficacia del Piano regionale cave sono definiti dalla l.r.35/2015, pertanto l'osservazione non è pertinente.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
149	3	CAMPIGLIA MARITTIMA	Altro	disomogeneità delle pianificazioni dei diversi settori sono bene evidenti nel Piano adottato. La contraddizione tra tutela dell'ambiente e dei settori economici legati al turismo, alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e archeologico e l'ampliamento di giacimenti nonché l'incremento dei volumi escavabili, rappresentano la diretta conseguenza di una pianificazione frammentaria e disomogenea. Si enunciano principi di tutela nel PIT per contraddirli con il Piano Cave, si pongono obiettivi di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e si prevedono ampliamenti dei fronti escavabili negli stessi luoghi. Osserviamo che tale incongruenza deve essere superata anche a costo di un riordino complessivo della normativa relativa alle cave. Non dovrebbe affatto esistere un Piano Regionale Cave e certamente non dovrebbe essere sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali.	il PRC ha tra gli obiettivi la ricerca di una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio, senza porre in contrapposizione settori economici entrambi strategici.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
149	4	CAMPIGLIA MARITTIMA	OPS	Si richiede pertanto che la stima dei volumi fatta dal Piano Regionale Cave sia riallineata con i principi enunciati dallo stesso. La stima per i prossimi due decenni deve essere nettamente inferiore allo storico verificato nei quattro anni presi in esame (2013-2016) e comunque ricondotta ai volumi già autorizzati che si dimostrano più che sufficienti a sostenere la richiesta del mercato.	Il comprensorio cui si fa riferimento è il n.26 Calcarì di Campiglia. A seguito dell'osservazione è stata condotta una verifica sulle comunicazioni annuali delle produzioni della cava di Monte Calvi, rilevando che per l'anno 2015 le produzioni della cava suddetta sono state trasmesse sia dal Comune di San Vincenzo che dal Comune di Campiglia Marittima, e pertanto nel modello di calcolo illustrato nel PR14 sono state conteggiate due volte. A seguito della correzione di tale errore, l'OPS del Comprensorio n.26 <i>"Calcarì Campiglia"</i> passa da 21.67 milioni a 15.975.992 milioni di mc previsti come produzione per i prossimi 20 anni. Osservazione analoga alla 24.29, alla 33.3, 33.4 e 141.3.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02	Accoglibile
149	5	CAMPIGLIA MARITTIMA	Altro	Si richiede che la stima del fabbisogno, le prescrizioni di utilizzo e le indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni, siano improntate al concetto di filiera corta. La Val di Cornia non può essere il territorio vocato a fornire materiali, per usi industriali e non, per tutta la Toscana e oltre.	il PRC favorisce lo sviluppo dei settori industriali manifatturieri e l'utilizzo dei materiali per usi industriali da impiegarsi direttamente nelle filiere corte. Il PRC altresì garantisce la continuità produttiva dei processi svolti in ambito locale.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
149	6	CAMPIGLIA MARITTIMA	Eliminazione G	Si ritiene pertanto contraddittorio prevedere l'espansione della cava di Monte Valerio verso le Lumiere e si richiede l'eliminazione delle nuove superfici individuate come giacimento potenziale dal Piano. (09049002005002). Vedi oss. 141-6.	I giacimenti individuati trovano fondamento nelle previsioni del PAERP che il PRC, salvo casi specificamente motivati, ha inteso di norma confermare. In questo sito il giacimento potenziale identificato con il codice 09049002005002, è stato individuato ex novo dal PRC come potenziale ampliamento del sito estrattivo esistente riferibile al giacimento (0904902005001). Sullo stesso tema ricorrono anche le osservazioni n.i. 93.2, 24.24 e 142.6 Le criticità evidenziate nelle osservazioni avvalorano l'ipotesi di riconsiderare tale previsione.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'eliminazione del giacimento scheda 09049002005002	accoglibile
149	7	CAMPIGLIA MARITTIMA	Norme altro	Si ritiene invece che all'interno del Piano Regionale Cave siano da inserire appositi richiami ai Comuni e agli Enti preposti al controllo, perché le coltivazioni dei giacimenti non avvengano in assenza del contestuale ripristino.	Il progetto di coltivazione, oggetto di autorizzazione, deve contenere anche il progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area, il tutto nel rispetto delle fasi organizzative di coltivazione. Il rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni è competenza degli organi di controllo.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
149	8	CAMPIGLIA MARITTIMA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Riteniamo che la cava di Monte Calvi debba andare a naturale esaurimento secondo le concessioni rilasciate nel 2018 senza prevedere ulteriori rinnovi né proroghe e riteniamo estremamente contraddittorio rispetto agli stessi articoli 1 e 2 della disciplina di Piano, prevedere addirittura un ampliamento del giacimento. Si richiede l'eliminazione della previsione di ampliamento. (09049002004001)	La definizione del perimetro 09049002004001- Cava di Monte calvi - discende dall'applicazione della metodologia del Piano. Il PRC ha confermato in quest'area una previsione estrattiva per la presenza di attività estrattiva in corso; la individuazione di un giacimento non rileva rispetto alla valutazione dei quantitativi da estrarre nel giacimento stesso (vedi anche oss. 24.22, 33.1 e 141.2)	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
149	9	CAMPIGLIA MARITTIMA	Eliminazione G	Si richiede che la Regione Toscana, in coerenza con i citati art 1 e 2 della disciplina e in considerazione del vincolo del Ministero (necessario aggiornamento dei criteri escludenti), della presenza del SIC, della presenza del Parco Archeominerario di San Silvestro, individui come obiettivo per l'area di Monte Calvi il superamento della attività estrattiva e l'effettuazione dei ripristini ambientali e che tali principi siano inseriti nel Piano.	Il PRC ha confermato in quest'area una previsione estrattiva (giacimento), in conformità ai propri criteri ed in analogia con le altre parti del territorio studiato. In particolare si evidenzia che in tale area si rileva attività estrattiva in corso e che la individuazione di un giacimento non rileva rispetto alla valutazione dei quantitativi da estrarre nel giacimento stesso	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
150	1	CARRARA	Altro	Le basi cartografiche utilizzate nelle varie carte tematiche non rispecchiano la reale situazione morfologica dei luoghi alla data di redazione del PRC stesso. Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n. 133, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla LR 35/2015 e trasmessi dalla Società ITALQUARRIES Srl	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
150	2	CARRARA	Norma art. 13	I limiti proposti nelle rese sono eccessivi e limitano la capacità d'impresa. In attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: Si chiede l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale Si chiede che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo Si chiede che allo studio di cui sopra partecipi un tecnico nominato della ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
150	3	CARRARA	Altro	PR01 Paragrafo 8.1.1 Si chiede che l'esclusione delle lavorazioni nelle aree ZPS sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
151	1	MINUCCIANO	Altro	Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Minucciano e, in particolare del bacino estrattivo Orto di Donna e del bacino estrattivo dell'Acquabianca, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Minucciano in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla L.R. n. 35/15 e trasmessi dalla Bianco Royal srl o inseriti all'interno dei PABE del Comune di Minucciano.	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
151	2	MINUCCIANO	Norma art. 13	Si richiede, in attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: ▪ l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale; ▪ che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo; ▪ che allo studio di cui sopra partecipi un Tecnico nominato dalla Ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata.	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
151	3	MINUCCIANO	Norme altro	Per quanto riguarda i siti NATURA 2000, ed in particolare alle zone ZPS, come riportato al punto 8.1.1) della RELAZIONE GENERALE DI PIANO (elaborato PR01) non è concesso l'esercizio delle attività estrattive in quanto soggette alle disposizioni di cui alla categoria dei CRITERI ESCLUDENTI. Si richiede che l'esclusione sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto .	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
151	4	CARRARA	Altro	Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n.17, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla L.R. n. 35/15 e trasmessi dalla Calacata Crestola S.r.l..	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
151	5	CARRARA	Norma art. 13	Si richiede, in attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: ▪ l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale; ▪ che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo; ▪ che allo studio di cui sopra partecipi un Tecnico nominato dalla Ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata.	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
151	6	CARRARA	Norme altro	Per quanto riguarda i siti NATURA 2000, ed in particolare alle zone ZPS, come riportato al punto 8.1.1) della RELAZIONE GENERALE DI PIANO (elaborato PR01) non è concesso l'esercizio delle attività estrattive in quanto soggette alle disposizioni di cui alla categoria dei CRITERI ESCLUDENTI. Si richiede che l'esclusione sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto .	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
151	7	CARRARA	Altro	Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n.76, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla L.R. n. 35/15 e trasmessi dalla CMV MARMI S.r.l..	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
151	8	CARRARA	Norma art. 13	Si richiede, in attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: ▪ l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale; ▪ che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo; ▪ che allo studio di cui sopra partecipi un Tecnico nominato dalla Ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata.	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
151	9	CARRARA	Norme altro	Per quanto riguarda i siti NATURA 2000, ed in particolare alle zone ZPS, come riportato al punto 8.1.1) della RELAZIONE GENERALE DI PIANO (elaborato PR01) non è concesso l'esercizio delle attività estrattive in quanto soggette alle disposizioni di cui alla categoria dei CRITERI ESCLUDENTI. Si richiede che l'esclusione sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto .	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	1	CARRARA	Altro	Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n. 42 Amministrazione, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla L.R. n. 35/15 e trasmessi dalla Cave Amministrazione S.r.l..	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	2	CARRARA	Norma art. 13	Si richiede, in attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: ▪ l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale; ▪ che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo; ▪ che allo studio di cui sopra partecipi un Tecnico nominato dalla Ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata.	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
152	3	CARRARA	Norme altro	Per quanto riguarda i siti NATURA 2000, ed in particolare alle zone ZPS, come riportato al punto 8.1.1) della RELAZIONE GENERALE DI PIANO (elaborato PR01) non è concesso l'esercizio delle attività estrattive in quanto soggette alle disposizioni di cui alla categoria dei CRITERI ESCLUDENTI. Si richiede che l'esclusione sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto .	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	4	CARRARA	Altro	Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n.26 Fossa del Lupo, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla L.R. n. 35/15 e trasmessi dalla Cave Amministrazione S.r.l..	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	5	CARRARA	Norma art. 13	Si richiede, in attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale; ▪ che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo; ▪ che allo studio di cui sopra partecipi un Tecnico nominato dalla Ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata. 	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	6	CARRARA	Norme altro	Per quanto riguarda i siti NATURA 2000, ed in particolare alle zone ZPS, come riportato al punto 8.1.1) della RELAZIONE GENERALE DI PIANO (elaborato PR01) non è concesso l'esercizio delle attività estrattive in quanto soggette alle disposizioni di cui alla categoria dei CRITERI ESCLUDENTI. Si richiede che l'esclusione sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto .	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	7	CARRARA	Altro	Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n. 25 Canalbiano A, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla L.R. n. 35/15 e trasmessi dalla Società Escavazione Marmi Canalbiano Alto S.r.l..	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	8	CARRARA	Norma art. 13	Si richiede, in attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale; ▪ che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo; ▪ che allo studio di cui sopra partecipi un Tecnico nominato dalla Ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata. 	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	9	CARRARA	Norme altro	Per quanto riguarda i siti NATURA 2000, ed in particolare alle zone ZPS, come riportato al punto 8.1.1) della RELAZIONE GENERALE DI PIANO (elaborato PR01) non è concesso l'esercizio delle attività estrattive in quanto soggette alle disposizioni di cui alla categoria dei CRITERI ESCLUDENTI. Si richiede che l'esclusione sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto .	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	10	CARRARA	Altro	Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n.46 Polvaccio, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla L.R. n. 35/15 e trasmessi dalla Escavazioni Polvaccio S.r.l..	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
152	11	CARRARA	Norma art. 13	Si richiede, in attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: <ul style="list-style-type: none">▪ l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale;▪ che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo;▪ che allo studio di cui sopra partecipi un Tecnico nominato dalla Ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata.	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
152	12	CARRARA	Norme altro	Per quanto riguarda i siti NATURA 2000, ed in particolare alle zone ZPS, come riportato al punto 8.1.1) della RELAZIONE GENERALE DI PIANO (elaborato PR01) non è concesso l'esercizio delle attività estrattive in quanto soggette alle disposizioni di cui alla categoria dei CRITERI ESCLUDENTI. Si richiede che l'esclusione sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto .	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
153	1	CARRARA	Altro	Le basi cartografiche utilizzate nelle varie carte tematiche non rispecchiano la reale situazione morfologica dei luoghi alla data di redazione del PRC stesso. Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n. 21, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla LR 35/2015 e trasmessi dalla Società ITALQUARRIES Srl	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
153	2	CARRARA	Norma art. 13	I limiti proposti nelle rese sono eccessivi e limitano la capacità d'impresa. In attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: Si chiede l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale Si chiede che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo Si chiede che allo studio di cui sopra partecipi un tecnico nominato della ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
153	3	CARRARA	Altro	PR01 Paragrafo 8.1.1 Si chiede che l'esclusione delle lavorazioni nelle aree ZPS sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto, in ossequio al parere espresso al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze in data 30/07/2019 e accettato dall'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane attraverso il suo Consiglio Direttivo, con la deliberazione n. 17 del 20/09/2019	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
154	1	SUVERETO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	l'osservazione riguarda il giacimento n. 09049020028001 (cava Monte Peloso). Tramite sovrapposizione della perimetrazione PRC con la cartografia del RU di Suvereto, risulta che parte dell'area individuata dal RU è stata esclusa dal PRC. Si chiede la rettifica del perimetro del giacimento per restituire la conformità alle zone escluse al PRC. La proposta di modifica (aumento di circa 3.000 mc) è in gran parte già inclusa nel perimetro della PL prevista dal PAERP della Provincia di Livorno.	In esito all'Analisi Multicriteriale, non risultano elementi né condizionanti né ostativi che insistono sulla porzione di area oggetto di osservazione, che comunque è assai limitata e interessa una modesta porzione del perimetro del giacimento, nella sua sezione più occidentale. Non si rilevano corpi di frana. Si prende atto delle informazioni fornite, valutando la ripermetrazione del giacimento in direzione ovest. Sul punto si rilevano anche le osservazioni n.i. 24.25 e 40.1. Considerato che le modifiche di lieve entità possono essere eseguite dal comune, nell'ambito del recepimento del PRC all'interno del proprio strumento urbanistico il perimetro del giacimento può essere parzialmente rivisto anche alla luce delle osservazioni presentate dal comune.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica dei giacimenti scheda: 09049020028001	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
155	1	IMPRUNETÀ	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesta la rettifica del perimetro del giacimento potenziale 09048022049001 in conformità al perimetro della cava esistente e del RU.	<p>Il giacimento 09048022049001 è stato così perimetrato a seguito di specifico contributo inviato dal Comune di Impruneta in fase di formazione del PRC, che veicolava la richiesta della società autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva sul sito, con la quale era richiesto di non includere nell'area di giacimento l'insediamento produttivo esistente.</p> <p>In fase di formazione del PRC è stata rilevata scarsità di materiale sull'areale indicato dal Comune e pertanto ritenuto di includere nel giacimento anche aree mai interessate da attività estrattiva, peraltro sostanzialmente non gravate di criticità.</p> <p>L'importante sfruttamento di buona parte dell'area come sopra individuata ha comunque indotto a classificare il giacimento come potenziale, rinviando ai successivi approfondimenti del Comune la valutazione circa il recepimento in tutto o in parte dello stesso.</p> <p>La perimetrazione del giacimento richiesta dal Comune risulta gravata, unicamente nella porzione sud, da criticità alta CF1 relativamente al tematismo risorse idriche (200 m. rispetto acque superficiali e sotterranee).</p> <p>Si rileva che la perimetrazione del giacimento come proposta dal Comune seziona marginalmente un corpo di frana quiescente. Preso atto degli ulteriori dati conoscitivi forniti può essere rivisto il perimetro del giacimento tenendo conto di quanto riportato nello strumento urbanistico comunale.</p>	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09048022049001	accoglibile
155	2	IMPRUNETÀ	Trasformazione da G/GP	E' richiesta la trasformazione giacimento potenziale 09048022049001, come modificato in esito all'osservazione di cui al p.to precedente, in giacimento.	Nell'istruttoria della osservazione 155.1, pur condividendo il perimetro proposto dal comune, si è dato conto delle ragioni che hanno indotto alla classificazione del sito come giacimento potenziale, e non come giacimento. Infatti in fase di formazione del PRC è stata rilevata scarsità di materiale sull'areale indicato dal Comune. Considerato l'evidente sfruttamento di buona parte dell'area si ritiene che ricorrano elementi di incertezza sulla qualificazione come giacimento del sito rinviando a successivi approfondimenti circa la valutazione di recepire in tutto o in parte tale previsione	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
155	3	IMPRUNETÀ	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesta la modifica del perimetro del giacimento 09048022050001 in conformità ai documenti in atti presso il Comune (progetto) e al RU (?).	Non sussistono criticità di nessun grado su pressoché tutta l'area di risorsa e quindi anche sulla porzione oggetto di osservazione che è richiesto di comprendere all'interno del giacimento. Il PRC non ha incluso detta area nel giacimento per l'intensa attività estrattiva svolta in passato, in conseguenza della quale la risorsa ha subito un impoverimento. Il giacimento 09048022050001 è stato perimetrato includendo al suo interno un intero corpo di frana quiescente. Tenuto conto degli atti forniti dal Comune e della mancanza di elementi ostativi ad includere l'area indicata, si ritiene accoglibile la modifica del perimetro del PRC.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09048022050001	accoglibile
155	4	IMPRUNETÀ	Trasformazione da G/GP	E' richiesta la trasformazione di porzione del giacimento 09048022050001, come modificato in esito all'osservazione di cui al p.to precedente, in giacimento potenziale.	Tenuto conto anche dell'osservazione 155.3 non si rilevano aspetti di criticità circa la parziale derubricazione del giacimento a giacimento potenziale.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite individuazione di giacimento scheda 09048022050002	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
155	5	IMPRUNETA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	E' richiesta la modifica del perimetro del giacimento 09048022051001 in conformità al progetto autorizzato e al RU .	La perimetrazione del giacimento 09048022051001 è stata condizionata: - dalla presenza della sola criticità CFE per effetto di un uso del suolo in forte contrasto (aree industriali/comm. E servizi) nella porzione sud dell'area di risorsa e per questo esclusa dal giacimento; - dalla necessità di non sezionare due corpi di frana attivi nella parte centrale dell'area di risorsa e quindi di includerli in toto nel giacimento; - da un intenso sfruttamento pregresso. Riguardo all'osservazione presentata dal Comune di Impruneta si ritiene la modifica parzialmente accoglibile considerando che : -l'eliminazione dell'area di monte del giacimento dovrà essere valutata compatibilmente con i corpi di frana attivi, - le modifiche del giacimento a valle non presentano particolari criticità tenuto conto che sono riferibili alle pertinenze della fornace .	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09048022051001	parzialmente accoglibile
156	1	CARRARA	Altro	Le basi cartografiche utilizzate nelle varie carte tematiche non rispecchiano la reale situazione morfologica dei luoghi alla data di redazione del PRC stesso. Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n. 110, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla LR 35/2015 e trasmessi dalla Società ITALQUARRIES Srl	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
156	2	CARRARA	Norma art. 13	I limiti proposti nelle rese sono eccessivi e limitano la capacità d'impresa. In attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: Si chiede l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale Si chiede che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo Si chiede che allo studio di cui sopra partecipi un tecnico nominato della ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
156	3	CARRARA	Altro	PR01 Paragrafo 8.1.1 Si chiede che l'esclusione delle lavorazioni nelle aree ZPS sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
157	1	CARRARA	Altro	Le basi cartografiche utilizzate nelle varie carte tematiche non rispecchiano la reale situazione morfologica dei luoghi alla data di redazione del PRC stesso. Si richiede l'utilizzo di cartografie di base che illustrino la reale morfologia dei luoghi. All'interno del territorio comunale di Carrara e, in particolare del complesso estrattivo n. 133, esse sono già in possesso del Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara in quanto facenti parte degli aggiornamenti annuali previsti dalla LR 35/2015 e trasmessi dalla Società ITALQUARRIES Srl	Il PRC è stato redatto utilizzando l'ultima CTR in scala 1:10.000 disponibile sul territorio alla data della redazione. Le carte a cui fa riferimento l'osservante sono quelle prodotte ai sensi dell'art. 25 LR 35/2015 che riportano in dettaglio lo stato d'avanzamento dei lavori. Sarà compito dei comuni svolgere gli opportuni approfondimenti in fase di recepimento del piano regionale nei propri strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
157	2	CARRARA	Norma art. 13	I limiti proposti nelle rese sono eccessivi e limitano la capacità d'impresa. In attesa dello studio sulle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti: Si chiede l'abolizione del vincolo legato alla resa previsionale Si chiede che lo studio di cui sopra sia riferito ad ogni singolo complesso estrattivo Si chiede che allo studio di cui sopra partecipi un tecnico nominato della ditta esercente attività estrattiva nella cava interessata	Il Piano ha introdotto i limiti da rispettare nella resa allo scopo di valorizzare i materiali ornamentali, aspetto che costituisce uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Lo studio delle caratteristiche litologiche e geostutturali dei giacimenti è un elaborato di progetto, in base agli esiti del quale le rese possono essere eventualmente incrementate.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
157	3	CARRARA	Altro	PR01 Paragrafo 8.1.1 Si chiede che l'esclusione delle lavorazioni nelle aree ZPS sia limitata alle sole escavazioni a cielo aperto	L'esclusione dello svolgimento delle delle attività estrattive in aree definite ZPS, discende dalla applicazione della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e D.M. 184 del17/10/2007	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
158	1	LUCCA	contributo conoscitivo	Per la Cava Maddaleni Pietro Srl il perimetro dell'area autorizzata alla coltivazione risulta ricompreso all'interno dell'area del Giacimento Potenziale definito dal PRC adottato (codice 09046017021001) nel settore di territorio posto a monte della Strada Provinciale Lodovica, mentre la piccola porzione individuata sul lato valle della stessa strada risulta esterno al suddetto Giacimento Potenziale	Si prende atto dell'informazione fornita dal comune di Lucca e della riferita presenza di autorizzazione alla coltivazione, rilasciata proprio sull'area interessata dall'osservazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
158	2	LUCCA	contributo conoscitivo	Per le Cave di Balbano Srl il perimetro dell'area autorizzata alla coltivazione risulta per la quasi totalità della sua estensione ricompreso all'interno dell'area del Giacimento Potenziale definito dal PRC adottato (codice 09046017023001), tranne che per piccole porzioni poste in corrispondenza del lato sud dello stesso. Si fa presente che tale perimetro di coltivazione è autorizzato con Atto SUAP n. 15/19 del 23.01.2019	Si prende atto dell'informazione fornita dal comune di Lucca e della riferita presenza di autorizzazione alla coltivazione, rilasciata proprio sull'area interessata dall'osservazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
158	3	LUCCA	contributo conoscitivo	Per la Cava di Treggiaia il perimetro dell'area autorizzata alla coltivazione risulta ricompreso interamente all'interno dell'area del Giacimento Potenziale definito dal PRC adottato (codice 09046017020001)	Si prende atto dell'informazione fornita dal comune di Lucca e della riferita presenza di autorizzazione alla coltivazione, rilasciata proprio sull'area interessata dall'osservazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
159	1		Altro	Tavola QC03_Aree di risorse: non è riportata la perimetrazione delle aree soggette a provvedimento di vincolo archeologico	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
160	1		Altro	Coerenza tra gli obiettivi e azioni del PRC e PIT-PPR	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
160	2		Altro	Assenza della componente riferita ai Beni Culturali	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
160	3		Altro	Obiettivi generali e specifici di tutela deboli	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
160	4		Altro	Criteri sensibilità nessun riferimento al patrimonio culturale	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
160	5		Altro	Criteri ESCLUDENTI nessun riferimento al patrimonio culturale	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
160	6		Altro	Valutazione effetti nessun riferimento al patrimonio culturale	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
160	7		Altro	Non è valutata l'OPZIONE 0	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
160	8		Altro	Necessaria la COPIANIFICAZIONE	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
160	9		Altro	Si ritiene che le previsioni del piano e della relativa VAS non siano idonee a determinare nei confronti dei beni sottoposti a tutela del Dlgs 42/2004 effetti reali sul complesso del patrimonio culturale a meno che ogni singola PREVISIONE, ATTO, CARTOGRAFIA, PERIMETRAZIONE, NORMA di trasformazione risulti espressamente VALUTATA, APPROVATA e SOTTOSCRITTA direttamente dagli organi competenti del MIBACT ovvero tramite tavoli congiunti con la Regione	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
161	1		Altro	1)Sostanziale non accoglimento del contributo inviato nella fase di Avvio del procedimento (prot. 12917 del 07/11/2016) con particolare riferimento alla non congruità tra la definizione di invariante strutturale dei giacimenti e quella contenuta nella l.r.65/2014	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
161	2		Altro	2)Non idoneità della VAS come unico strumento per lo svolgimento della valutazione puntuale delle implicazioni degli effetti che l'applicazione del PRC determinerebbe sul patrimonio culturale in applicazione degli artt. 135, 143, 144 - Opportunità di effettuare una pianificazione congiunta con il MiBACT	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
161	3		Altro	3)Non adeguata considerazione delle componenti afferenti alla tutela del patrimonio culturale	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
162	1		Altro	Si chiede di tenere conto, nel QC, delle Aree di pertinenza dei BSA (Beni Storici Architettonici) individuate nel PTCP che prescrivono di norma l'inedificabilità	La pianificazione provinciale non ha omogeneamente sviluppato il tema dell'individuazione delle aree di pertinenza dei BSA; il PRC ha pertanto preso a riferimento i beni paesaggistici vincolati dal D.Lgs. 42/2004, gli ulteriori approfondimenti sono demandati alla pianificazione territoriale e urbanistica comunale in fase di adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
162	2		Altro	Si chiede di tenere conto, nel QC, dei vincoli derivanti dalla disciplina del PTCP relativa alla Tutela e gestione degli acquiferi, norma recepita già nei SUC e nel PAERP della Provincia di Siena	Il PRC ha preso come riferimento per la tutela degli acquiferi la normativa statale e regionale, gli ulteriori approfondimenti sono demandati alla pianificazione territoriale e urbanistica comunale in fase di adeguamento al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
163	1	ROSIGNANO MARITTIMO	contributo conoscitivo	Il comune approva la scelta progettuale del PRC adottato nell'eliminazione dell'area estrattiva in loc. Gozzone e richiede di integrare i contenuti dell'elaborato QC01 AREE DI RISORSA n. 090490170250 nella sez. 11 (atti di adeguamento al PRAE/PAERP) con la seguente dicitura: "Il Comune di Rosignano M.mo, dopo l'approvazione del PAERP della Provincia di Livorno, non ha adeguato i propri strumenti urbanistici in quanto ha rilevato possibili profili di incompatibilità tra il PAERP e il Piano Strutturale. In sede di Conferenza Paritetica interistituzionale è stato verificato il contrasto tra le previsioni della nuova area estrattiva in loc. Gozzone contenuta nel PAERP e il Piano Strutturale del Comune di Rosignano M.mo".	I contenuti del quadro conoscitivo del Piano, relativamente alle aree di risorsa, sono omogenei per tutto il territorio regionale e pertanto dati conoscitivi sito-specifici sono propri di una pianificazione territoriale a livello locale ma non regionale. Inoltre le integrazioni di QC richieste sarebbero improduttive di effetti ai fini del quadro progettuale del PRC, poiché già nella versione adottata del Piano non è previsto alcun giacimento nell'area di risorsa in questione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
164	1	SAN GIOVANNI VALDARNO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Per quanto riguarda l'individuazione dei giacimenti, che “Hanno effetto prescrittivo nei confronti degli atti di governo del territorio comunali ai sensi del dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 35/2015”, nel comune di S. Giovanni Valdarno risultano perimetrare aree che non rispondono alla definizione di cui all'articolo 8 comma 1, in quanto già oggetto, in passato, di ripristino o di escavazione. Tali aree sono individuate catastalmente da (porzioni de)lle particelle 280, 23, 25, 259, 36, 37, 128, 43, 176, 149, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 286, 80, 74, 73, 71, 69, 70, 75 del Foglio 17, e 22, 23, 24 e 170 del Foglio 201, delle quali si richiede la deperimetrazione. A seguito degli approfondimenti da operare nell'ambito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici le stesse potranno, se del caso, essere individuate come siti dismessi ai sensi dell'art. 31 della Disciplina di piano.	Le particelle indicate interessano il giacimento 09051033061001. In esito all'Analisi Multicriteriale, le aree oggetto di richiesta di deperimetrazione sono in parte interessate da elementi di media criticità riferibile al Tematismo Suolo/Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe). La richiesta di deperimetrazione interesserebbe corpi di frana quiescenti, sia compresi che sezionati. Valutato che la richiesta di modifica del giacimento si fonda su elementi conoscitivi di dettaglio a disposizione dell'amministrazione si ritiene tuttavia parzialmente accoglibile tenuto conto che dalle foto aeree volo 2016 emerge che le aree evidenziate sembrerebbero per la maggior parte ancora interessate dall'attività estrattiva e in alcune porzioni ancora da scavare; queste porzioni possono essere quindi individuate come giacimento potenziale per successive valutazioni e approfondimenti in sede comunale.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni e di quanto rilevato nell'analisi tramite la modifica dei giacimenti scheda 09051033061001, 09051033061003, e la creazione di un giacimento scheda 09051033061004	parzialmente accoglibile
164	2	SAN GIOVANNI VALDARNO	OPS	Si segnala che, pur non essendo nota la percentuale di spettanza del comune di S. Giovanni V.no sul totale della stima degli O.P.S. per il comprensorio n. 87, essendo tale stima effettuata sulla base della media della produzione comunicata nel quadriennio 2013/2016, nel triennio successivo la produzione delle attività estrattive presenti nel territorio di competenza ha subito un incremento, dovuto al rilascio dell'Autorizzazione n. 9/2015, sospesa con ordinanza n. 68/2018 e poi revocata con DD n. 124/2019 (di cui gli uffici regionali sono già stati messi a conoscenza), con conseguente ripresa dell'attività estrattiva che nel triennio 2013/2015 era sospesa, le cui quantità autorizzate sono state esaurite, ed anzi superate, in soli due anni, a fronte dei cinque autorizzati.	Il comprensorio 87 è costituito da un ambito che interessa tre comuni: Castelfranco Piandiscò, Reggello, San Giovanni Valdarno. La media degli OBI 2013-2016 è di 28176 mc mentre gli OBI del 2017 sono pari a 31151 mc. Il dato è originato dalla sola attività estrattiva del sito di cava Borrasole di San Giovanni Valdarno in quanto questa risulta come unica cava in attività all'interno del comprensorio 87 (la autorizzazione ha comunque scadenza 2019). Del comprensorio fanno parte 2 Giacimenti e tre Giacimenti potenziali. Nell'altro giacimento (comune di Reggello) ci sono OBI a volume 0 da cui risulta che l'autorizzazione è scaduta nel 2013). Adottando l'OBI 2017 in luogo della media IRPET del quadriennio, si ottiene un OPS di 609.519. Osservazione analoga alla 164.2 del Comune di San Giovanni.	Vista l'analisi l'osservazione è parzialmente accoglibile con revisione dell'OPS secondo quanto indicato nella tabella allegata al PR02.	parzialmente accoglibile
164	3	SAN GIOVANNI VALDARNO	contributo conoscitivo	Si segnala un argomento di riflessione di natura generale: nel bacino estrattivo posto nel comune di S. Giovanni Valdarno le industrie estrattive succedutesi negli anni hanno escavato, riuscendo a ripristinare solo in minima parte. Le difficoltà che storicamente hanno caratterizzato il ripristino ambientale e morfologico dei vuoti da estrazione non sembrano trovare adeguata soluzione nella Disciplina dell'adottato PRC, che non tiene conto dell'attuale situazione di mercato dei materiali da utilizzare per il ripristino	Viene sollevata una questione di carattere generale riguardante presumibilmente la difficoltà in molti casi di giungere ad un corretto ripristino per carenza di materiali idonei a tale scopo; tuttavia tali aspetti si ritiene debbano trovare adeguata valutazione nella fase di autorizzazione del progetto di coltivazione, dove l'esigenza di estrarre materiale dovrà essere temperata con quella di ottenere un adeguato ripristino e risistemazione del sito.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
165	1	CASTAGNETO CARDUCCI	Eliminazione G	Si richiede di escludere e non consentire l'accesso dalle strade del comune di San Vincenzo alla cava del “BROCCATELLO DELLA GHERARDESCA” sita sul Romitorino, in comune di Castagneto Carducci, tenuto conto che non viene salvaguardato nè tutelato il paesaggio, non vengono rispettati i vincoli e vi è un ampio impatto ambientale. Si richiede, inoltre, di impedire il sostanziale danno alla viabilità, al contesto insediativo e all'immagine turistica del nostro paese.	L' area discende da prescrizione localizzativa individuata dal PAERP. La richiesta trova condivisione anche in altre osservazioni, quali la 24.30; l'osservazione 93.1; l'osservazione 47.2 da parte del Comune di Castagneto Carducci. Si evidenzia il pregio del materiale presente e l'assenza di specifici elementi di vincolo e/o criticità dell'area. Le aree sono già state individuate come giacimenti potenziali proprio al fine di consentire al comune di effettuare ulteriori valutazioni ed approfondimenti nell'ambito dell'adeguamento della pianificazione comunale al PRC. Osservazione identica alla 166.1 e 167.1.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
165	2	CASTAGNETO CARDUCCI	Altro	Si richiede, inoltre, di approfondire l'opportunità di riaprire una cava in un ambito paesaggistico di particolare tutela, che interessa le visuali del comune di San Vincenzo, in palese contrasto con i principi ispiratori del PIT/PPR.	Il PRC ha individuato in questa risorsa un GP per riconoscere il valore mineralogico dell'area, in coerenza con la destinazione pregressa (l'area era estrattiva già con il PRAE, il PRAER ed il PAERP); tuttavia l'inclusione nell'ambito dei giacimenti potenziali (anziché nei giacimenti “invariante strutturale”) ha proprio l'intento di consentire che la pianificazione successiva (di livello comunale) possa effettuare adeguati approfondimenti prima di definire la destinazione estrattiva dell'area all'interno degli atti di governo del territorio. In virtù di quanto sopra il PRC ha già riconosciuto, come richiede il Comune di San Vincenzo, la necessità che su questo sito siano effettuati approfondimenti, pertanto l'osservazione non sembra accoglibile. Osservazione identica alla 166.2 e 167.2.	Vista l'analisi l'osservazione non è accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
166	1	CASTAGNETO CARDUCCI	Eliminazione G	Si richiede di escludere e non consentire l'accesso dalle strade del comune di San Vincenzo alla cava del "BROCCATELLO DELLA GHERARDESCA" sita sul Romitorino, in comune di Castagneto Carducci, tenuto conto che non viene salvaguardato nè tutelato il paesaggio, non vengono rispettati i vincoli e vi è un ampio impatto ambientale. Si richiede, inoltre, di impedire il sostanziale danno alla viabilità, al contesto insediativo e all'immagine turistica del nostro paese.	L'area discende da prescrizione localizzativa individuata dal PAERP. La richiesta trova condivisione anche in altre osservazioni, quali la 24.30; l'osservazione 93.1; l'osservazione 47.2 da parte del Comune di Castagneto Carducci. Si evidenzia il pregio del materiale presente e l'assenza di specifici elementi di vincolo e/o criticità dell'area. Le aree sono già state individuate come giacimenti potenziali proprio al fine di consentire al comune di effettuare ulteriori valutazioni ed approfondimenti nell'ambito dell'adeguamento della pianificazione comunale al PRC. Osservazione identica alla 165.1 e 167.1.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
166	2	CASTAGNETO CARDUCCI	Altro	Si richiede, inoltre, di approfondire l'opportunità di riaprire una cava in un ambito paesaggistico di particolare tutela, che interessa le visuali del comune di San Vincenzo, in palese contrasto con i principi ispiratori del PIT/PPR.	Il PRC ha individuato in questa risorsa un GP per riconoscere il valore mineralogico dell'area, in coerenza con la destinazione pregressa (l'area era estrattiva già con il PRAE, il PRAER ed il PAERP); tuttavia l'inclusione nell'ambito dei giacimenti potenziali (anziché nei giacimenti "invariante strutturale") ha proprio l'intento di consentire che la pianificazione successiva (di livello comunale) possa effettuare adeguati approfondimenti prima di definire la destinazione estrattiva dell'area all'interno degli atti di governo del territorio. In virtù di quanto sopra il PRC ha già riconosciuto, come richiede il Comune di San Vincenzo, la necessità che su questo sito siano effettuati approfondimenti. Osservazione identica alla 165.2 e 167.2.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
166	3	SAN VINCENZO	Norme altro	L'obiettivo in generale è quello di ridurre gli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali che possono derivare dalle attività estrattive il PRC, motivo per cui privilegia i giacimenti minerari e i siti estrattivi già autorizzati. Benchè per legge abbia validità a tempo indeterminato, il riferimento temporale degli obiettivi di produzione sostenibile del PRC che è di venti anni risulta un po' riduttivo in quanto le realtà delle attività estrattive e la loro evoluzione verso altri tipi di economia non possono avere la stessa ottica della disciplina odierna. Pertanto chiediamo che sia stabilita una tempistica realistica e monitorando le effettive e concrete modifiche sullo stato di attuazione dei Giacimenti e sulle autorizzazioni delle Cave almeno ogni 4/5 anni.	Il riferimento ventennale per gli obiettivi di produzione sostenibile è il termine temporale su cui è stata effettuata la proiezione, secondo il modello econometrico di IRPET, delle quantità di materiali estratti nel quadriennio 2013-2016. Tuttavia il Piano prevede la possibilità di azioni di adeguamento in esito al monitoraggio di cui all'articolo 19 e pertanto la possibilità di introdurre modifiche, nel caso si verifichi la non rispondenza tra volumetrie estratte, fabbisogno e obiettivi di produzione sostenibile, è garantita senza modificare il periodo di riferimento temporale degli OPS. Osservazione identica alla 167.3.	Vista l'analisi si ritiene l'osservazione non accoglibile	non accoglibile
166	4	SAN VINCENZO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si richiede (all'interno della ris. 090490180260) di recepire totalmente il perimetro del Giacimento della Cava autorizzato.	Il PRC ha ampliato il perimetro della PL PAERP in direzione est e sud_ovest, andando ad includere quasi completamente il perimetro autorizzato. Ha effettivamente stralciato l'area degli impianti ubicata a nord_ovest, verso l'abitato di San Carlo. Il Comune non fornisce un riscontro grafico dell'ampliamento che richiede in relazione al perimetro del PRC, ma lo fornisce rispetto alla risorsa PRAE. In esito all'Analisi Multicriteriale, seguendo la prescrizione localizzativa del PAERP, che sta a dovuta distanza dall'edificato (e dal CFE), non si intercetta alcun tipo di criticità (E1, CFE criticità Alta, né Media), e dunque anche l'area impianti, che risulterebbe essere di prima lavorazione, può essere ricompresa all'interno del giacimento. Sul punto sono pervenute anche le osservazioni n.i. 1.2 e 167.4.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni, modificando la scheda giacimento codice 09049018026001	accoglibile
166	5	SAN VINCENZO	Altro	Si richiede di garantire una verifica dello stato di attuazione delle cave/giacimenti in essere per quanto riguarda la Toscana della costa in rapporto alla conformità ad oggi con gli atti di ordine superiore.	ai fini della redazione del PRC è stata effettuata una analisi multicriteriale contenuta negli elaborati PR06 e PR11. Tra i criteri utilizzati per la redazione del Piano vi è anche l'analisi sullo stato della pianificazione urbanistica e di settore. Alla luce di quanto sopra l'osservazione non apporta contributi alla metodologia del Piano adottato. Sul punto sono pervenute anche le osservazioni n.i. 1.3 e 167.5.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
166	6	SAN VINCENZO	Altro	Dall'analisi delle previsioni del fabbisogno di materiali estratti da cave toscane contenute nei documenti allegati al PRC abbiamo rilevato che tale concetto è utilizzato in senso fin troppo generico. Si osserva che per essere precisi dovrebbe fare riferimento alla domanda di materiali estratti (domanda interna da parte delle famiglie e delle imprese e domanda estera).	Come illustrato nell'elaborato PR14, secondo il modello assunto dal PRC il fabbisogno di materiali da cave viene stimato a partire dai materiali estratti nel quadriennio 2013-2016 dalle cave toscane sulla base degli obblighi informativi dei Comuni ai sensi dell'art.53 della l.r. 35/2015, che costituiscono un dato ufficiale. (osservazione identica alla 1.4 e alla 167.6)	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
166	7	SAN VINCENZO	Altro	Anche il concetto di previsione è utilizzato in modo generico per il tipo di variabili che ci possono essere. A nostro giudizio si osserva che sarebbe più corretto parlare di ipotesi di sviluppo delle estrazioni.	L'elaborato PR14 illustra come il PRC si basi su analisi complesse relative all'andamento del settore estrattivo che prendono in considerazione le dinamiche e la struttura dell'economia toscana. <i>Il concetto di previsione è utilizzato in modo generico a causa della disaggregazione territoriale (molto spinta), del tipo di variabili delle quali si vorrebbe calcolare la previsione (molto specifiche), dell'orizzonte temporale su cui si esegue la stima (molto ampio) ed anche dell'arbitrarietà delle ipotesi che saranno inserite nel calcolo. Sarebbe più corretto parlare di scenari ipotetici di sviluppo delle estrazioni, tuttavia per comodità parleremo ancora di previsioni (ricordandoci del senso generico dato a tale termine).</i> (vedi pag. 19 PR14). Osservazione analoga alla 1.5 e alla 167.7.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
166	8	SAN VINCENZO	Altro	E' positivo che il Piano cerchi di limitare il consumo di suolo e quindi si riuscirà nel tempo a "difendere" tali confini. E' necessario prevedere una dismissione di almeno alcune delle attività, dato che la risorsa non si rigenera in alcun modo. Si richiede di prevedere limitazioni dei volumi estratti stabilendo e/o ricorrendo a nuove metodologie.	Come esplicitato nel PR14, ai fini della determinazione degli obiettivi di produzione sostenibile sono stati valutati i quantitativi di materiale riciclato così come derivanti dagli studi specifici dell'Agenzia ARRR e si è ipotizzata una riduzione della produzione di quei materiali di cava che risultano essere potenzialmente sostituibili con materiale riciclato (materiali da costruzione, comprese alcune tipologie dei derivati dei materiali ornamentali). Per questi ultimi infatti, in assenza di dati relativi all'effettivo riutilizzo in filiera, che già avviene, si è ipotizzata la riduzione della produzione di una quantità pari al 10% del materiale riciclato. Osservazione identica alla 1.6 e 167.8.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
166	9	SAN VINCENZO	richiesta di chiarimento	Nelle Tavole del Quadro Conoscitivo sono individuati dei giacimenti definiti dal Piano 'potenziali' ma ci sono le prescrizioni in merito al "non ampliamento". Pertanto si richiedono chiarimenti in merito anche perché nella pianificazione territoriale locale non sono previsti ampliamenti.	Premesso che i Giacimenti Potenziali non appartengono al quadro conoscitivo del PRC, ma costituiscono una delle scelte progettuali dello stesso (PR06), la Disciplina del Piano definisce che i comuni individuano nuove aree a destinazione estrattiva ed effettuano l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti all'interno dei giacimenti in relazione alla proposta condivisa tra i comuni del comprensorio in coerenza con il proprio statuto del territorio. Il comune nel piano operativo prevede nuove aree a destinazione estrattiva, l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti, sulla base degli esiti dell'accordo di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. 35/2015. (Osservazione analoga alla 1.7 e alla 167.9)	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non accoglibile
166	10	SAN VINCENZO	Norme altro	Si richiede di valutare che i 'potenziali' ampliamenti delle attività di cava da autorizzarsi in un secondo momento non comportino un'erosione di habitat e biodiversità di importanza europea.	Premesso che i SIC e le Riserve Naturali hanno già costituito criterio ostativo all'attività estrattiva all'interno del procedimento di Analisi Multicriteriale, e quindi sono state tenute all'esterno di ciascun perimetro individuato dal PRC, si ricorda che il Giacimento Potenziale è un'area in cui il Comune, all'atto di recepimento del PRC, è tenuto ad effettuare approfondimenti a maggiore scala territoriale (rispetto alla Regione) e soppesare interessi contrapposti; in conseguenza di ciò, si potrà operare la revisione in riduzione del perimetro "potenziale", ed anche scegliere di non individuarlo del medesimo all'interno dei propri strumenti urbanistici. Osservazione identica alla 1.8 e 167.10.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
166	11	SAN VINCENZO	Altro	Si richiede che il non consentire l'estensione delle coltivazioni sia fatta stabilendo quanto meno una soglia predeterminata a seguito di una verifica puntuale in ogni cava della percentuale di materiale estratto annualmente con il relativo scarto, oltre la quale sia possibile andare oltre una potenziale richiesta di ampliamento o al contrario valutare un'ipotesi di stabilizzazione di una cava.	Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14. Vedi oss.1.9 e 167.11	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
166	12	SAN VINCENZO	Norma ar. 40	E' necessario porre l'attenzione sul almeno due punti fondamentali del nuovo Piano regionale che dovrebbero essere modificati: norme transitorie e percentuale di resa sostenibile. Solleviamo perplessità sull'articolo 40 della disciplina di piano (Disposizioni transitorie) dichiarando una non facile comprensione su eventuali procedimenti di adozione di varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica o di rilascio di nuove autorizzazioni. Temiamo un blocco fino a tre anni. Pertanto chiediamo di scongiurare/evitare l'ingessamento delle situazioni in cui l'iter autorizzativo delle attuali aree di cava è già iniziato.	Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC. Osservazione identica alla 1.10 e 167.12.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica dell'articolo 40 della Disciplina.	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
167	1	CASTAGNETO CARDUCCI	Eliminazione G	Si richiede di escludere e non consentire l'accesso dalle strade del comune di San Vincenzo alla cava del "BROCCATELLO DELLA GHERARDESCA" sita sul Romitorino, in comune di Castagneto Carducci, tenuto conto che non viene salvaguardato nè tutelato il paesaggio, non vengono rispettati i vincoli e vi è un ampio impatto ambientale. Si richiede, inoltre, di impedire il sostanziale danno alla viabilità, al contesto insediativo e all'immagine turistica del nostro paese.	L'area discende da prescrizione localizzativa individuata dal PAERP. La richiesta trova condivisione anche in altre osservazioni, quali la 24.30; l'osservazione 93.1; l'ossevazione 47.2 da parte del Comune di Castagneto Carducci. Si evidenzia il pregio del materiale presente e l'assenza di specifici elementi di vincolo e/o criticità dell'area. Le aree sono già state individuate come giacimenti potenziali proprio al fine di consentire al comune di effettuare ulteriori valutazioni ed approfondimenti nell'ambito dell'adeguamento della pianificazione comunale al PRC. Osservazione identica alla 165.1 e 166.1.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
167	2	CASTAGNETO CARDUCCI	Altro	Si richiede, inoltre, di approfondire l'opportunità di riaprire una cava in un ambito paesaggistico di aprticolare tutela, che interessa le visuali del comune di San Vincenzo, in palese contrasto con i principi ispiratori del PIT/PPR.	Il PRC ha individuato in questa risorsa un GP per riconoscere il valore mineralogico dell'area, in coerenza con la destinazione pregressa (l'area era estrattiva già con il PRAE, il PRAER ed il PAERP); tuttavia l'inclusione nell'ambito dei giacimenti potenziali (anziché nei giacimenti "invariante strutturale") ha proprio l'intento di consentire che la pianificazione successiva (di livello comunale) possa effettuare adeguati approfondimenti prima di definire la destinazione estrattiva dell'area all'interno degli atti di governo del territorio. In virtù di quanto sopra il PRC ha già riconosciuto, come richiede il Comune di San Vincenzo, la necessità che su questo sito siano effettuati approfondimenti. Osservazione identica alla 165.2 e 166.2.	Vista l'analisi l'osservazione non è accoglibile.	non accoglibile
167	3	SAN VINCENZO	Norme altro	L'obbiettivo in generale è quello di ridurre gli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali che possono derivare dalle attività estrattive il PRC, motivo per cui privilegia i giacimenti minerari e i siti estrattivi già autorizzati. Benchè per legge abbia validità a tempo indeterminato ma il riferimento temporale degli obiettivi di produzione sostenibile del PRC che è di venti anni risulta un po' riduttivo in quanto le realtà delle attività estrattive e la lor evoluzione verso altri tipi di economia non possono avere la stessa ottica della disciplina odierna. Pertanto chiediamo che sia stabilita una tempistica realistica e monitorando le effettive e concrete modifiche sullo stato di attuazione dei Giacimenti e sulle autorizzazioni delle Cave almeno ogni 4/5 anni.	Il riferimento ventennale per gli obiettivi di produzione sostenibile è il termine temporale su cui è stata effettuata la proiezione, secondo il modello econometrico di IRPET, delle quantità di materiali estratti nel quadriennio 2013-2016. Tuttavia il Piano prevede la possibilità di azioni di adeguamento in esito al monitoraggio di cui all'articolo 19 e pertanto la possibilità di introdurre modifiche, nel caso si verifichi la non rispondenza tra volumetrie estratte, fabbisogno e obiettivi di produzione sostenibile, è garantita senza modificare il periodo di riferimento temporale degli OPS. Osservazione identica alla 166.3.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
167	4	SAN VINCENZO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si richiede (all'interno della ris. 090490180260) di recepire totalmente il perimetro del Giacimento della Cava autorizzato.	Il PRC ha ampliato il perimetro della PL PAERP in direzione est e sud_ovest, andando ad includere quasi completamente il perimetro autorizzato. Ha effettivamente stralciato l'area degli impianti ubicata a nord_ovest, verso l'abitato di San Carlo. Il Comune non fornisce un riscontro grafico dell'ampliamento che richiede in relazione al perimetro del PRC, ma lo fornisce rispetto alla risorsa PRAE. In esito all'Analisi Multicriteriale, seguendo la prescrizione localizzativa del PAERP, che sta a dovuta distanza dall'edificato (e dal CFE), non si intercetta alcun tipo di criticità (E1, CFE criticità Alta, né Media), e dunque anche l'area impianti, che risulterebbe essere di prima lavorazione, può essere ricompresa all'interno del giacimento. Sul punto sono pervenute anche le osservazioni n.i. 1.2 e 166.4.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni, modificando la scheda giacimento codice 09049018026001	accoglibile
167	5	SAN VINCENZO	Altro	Si richiede di garantire una verifica dello stato di attuazione delle cave/giacimenti in essere per quanto riguarda la Toscana della costa in rapporto alla conformità ad oggi con gli atti di ordine superiore.	Ai fini della redazione del PRC è stata effettuata una analisi multicriteriale contenuta negli elaborati PR06 e PR11. Tra i criteri utilizzati per la redazione del Piano vi è anche l'analisi sullo stato della pianificazione urbanistica e di settore. Alla luce di quanto sopra l'osservazione non apporta contributi alla metodologia del Piano adottato. Sul punto sono pervenute anche le osservazioni n.i. 1.3 e 167.5.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
167	6	SAN VINCENZO	Altro	Dall'analisi delle previsioni del fabbisogno di materiali estratti da cave toscane contenute nei documenti allegati al PRC abbiamo rilevato che tale concetto è utilizzato in senso fin troppo generico. Si osserva che per essere precisi dovrebbe fare riferimento alla domanda di materiali estratti (domanda interna da parte delle famiglie e delle imprese e domanda estera).	Come illustrato nell'elaborato PR14, secondo il modello assunto dal PRC il fabbisogno di materiali da cave viene stimato a partire dai materiali estratti nel quadriennio 2013-2016 dalle cave toscane sulla base degli obblighi informativi dei Comuni ai sensi dell'art.53 della l.r. 35/2015, che costituiscono un dato ufficiale. (osservazione identica alla 1.4 e alla 166.6)	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
167	7	SAN VINCENZO	Altro	Anche il concetto di previsione è utilizzato in modo generico per il tipo di variabili che ci possono essere. A nostro giudizio si osserva che sarebbe più corretto parlare di ipotesi di sviluppo delle estrazioni.	L'elaborato PR14 illustra come il PRC si basi su analisi complesse relative all'andamento del settore estrattivo che prendono in considerazione le dinamiche e la struttura dell'economia toscana. <i>Il concetto di previsione è utilizzato in modo generico a causa della disaggregazione territoriale (molto spinta), del tipo di variabili delle quali si vorrebbe calcolare la previsione (molto specifiche), dell'orizzonte temporale su cui si esegue la stima (molto ampio) ed anche dell'arbitrarietà delle ipotesi che saranno inserite nel calcolo. Sarebbe più corretto parlare di scenari ipotetici di sviluppo delle estrazioni, tuttavia per comodità parleremo ancora di previsioni (ricordandoci del senso generico dato a tale termine).</i> (vedi pag. 19 PR14) Osservazione analoga alla 1.5 e alla 166.7)	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
167	8	SAN VINCENZO	Altro	E' positivo che il Piano cerchi di limitare il consumo di suolo e quindi si riuscirà nel tempo a "difendere" tali confini. E' necessario prevedere una dismissione di almeno alcune delle attività, dato che la risorsa non si rigenera in alcun modo. Si richiede di prevedere limitazioni dei volumi estratti stabilendo e/o ricorrendo a nuove metodologie.	Come esplicitato nel PR14, ai fini della determinazione degli obiettivi di produzione sostenibile sono stati valutati i quantitativi di materiale riciclato così come derivanti dagli studi specifici dell'Agenzia ARRR e si è ipotizzata una riduzione della produzione di quei materiali di cava che risultano essere potenzialmente sostituibili con materiale riciclato (materiali da costruzione, comprese alcune tipologie dei derivati dei materiali ornamentali). Per questi ultimi infatti, in assenza di dati relativi all'effettivo riutilizzo in filiera, che già avviene, si è ipotizzata la riduzione della produzione di una quantità pari al 10% del materiale riciclato. Osservazione identica alla 1.6 e 166.8.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
167	9	SAN VINCENZO	richiesta di chiarimento	Nelle Tavole del Quadro Conoscitivo sono individuati dei giacimenti definiti dal Piano 'potenziali' ma ci sono le prescrizioni in merito al "non ampliamento". Pertanto si richiedono chiarimenti in merito anche perché nella pianificazione territoriale locale non sono previsti ampliamenti.	Premesso che i Giacimenti Potenziali non appartengono al quadro conoscitivo del PRC, ma costituiscono una delle scelte progettuali dello stesso (PR06), la Disciplina del Piano definisce che i comuni individuano nuove aree a destinazione estrattiva ed effettuano l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti all'interno dei giacimenti in relazione alla proposta condivisa tra i comuni del comprensorio in coerenza con il proprio statuto del territorio. Il comune nel piano operativo prevede nuove aree a destinazione estrattiva, l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti, sulla base degli esiti dell'accordo di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. 35/2015. (Osservazione analoga alla 1.7 e alla 166.9)	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non accoglibile
167	10	SAN VINCENZO	Norme altro	Si richiede di valutare che i 'potenziali' ampliamenti delle attività di cava da autorizzarsi in un secondo momento non comportino un'erosione di habitat e biodiversità di importanza europea.	Premesso che i SIC e le Riserve Naturali hanno già costituito criterio ostativo all'attività estrattiva all'interno del procedimento di Analisi Multicriteriale, e quindi sono state tenute all'esterno di ciascun perimetro individuato dal PRC, si ricorda che il Giacimento Potenziale è un'area in cui il Comune, all'atto di recepimento del PRC, è tenuto ad effettuare approfondimenti a maggiore scala territoriale (rispetto alla Regione) e soppesare interessi contrapposti; in conseguenza di ciò, si potrà operare la revisione in riduzione del perimetro "potenziale", ed anche scegliere di non individuarlo del medesimo all'interno dei propri strumenti urbanistici. Osservazione identica alla 1.8 e 166.10.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
167	11	SAN VINCENZO	Altro	Si richiede che il non consentire l'estensione delle coltivazioni sia fatta stabilendo quanto meno una soglia predeterminata a seguito di una verifica puntuale in ogni cava della percentuale di materiale estratto annualmente con il relativo scarto, oltre la quale sia possibile andare oltre una potenziale richiesta di ampliamento o al contrario valutare un'ipotesi di stabilizzazione di una cava.	Il PRC non stabilisce le potenzialità estraibili da ciascun giacimento ma definisce la stima dei fabbisogni a livello regionale e di comprensorio, con i criteri illustrati nell'elaborato PR14. Vedi oss. 1.9 e 166.11	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile
167	12	SAN VINCENZO	Norma ar. 40	E' necessario porre l'attenzione sul almeno due punti fondamentali del nuovo Piano regionale che dovrebbero essere modificati: norme transitorie e percentuale di resa sostenibile. Solleviamo perplessità sull'articolo 40 della disciplina di piano (Disposizioni transitorie) dichiarando una non facile comprensione su eventuali procedimenti di adozione di varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica o di rilascio di nuove autorizzazioni. Temiamo un blocco fino a tre anni. Pertanto chiediamo di scongiurare/evitare l'ingessamento delle situazioni in cui l'iter autorizzativo delle attuali aree di cava è già iniziato.	Al fine di assicurare una maggiore flessibilità nella fase di prima attuazione del PRC, si ritiene utile modificare l'articolo 40 della Disciplina di Piano, individuando alcune fattispecie di procedimenti per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'adeguamento al PRC. Osservazione identica alla 1.10 e 166.12.	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con modifica dell'articolo 40 della Disciplina.	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
168	1	SIENA	MOS	Si propone di ripеримetrare il sito 0905203202MOS Podere Scalpellino la cui ubicazione proposta non risulta corretta secondo il Catasto Leopoldino e ne viene chiesta anche la riclassificazione come Sito MOS di cui all'art.2,comma1, lettera d) della 35 (piuttosto che l'elevato valore storico in cui non è previsto prelievo di materiale)	Nonostante l'arenaria sia presente in strati di spessore massimo fino a qualche decimetro di esigua estensione laterale intercalati a sabbie scarsamente litificate o non cementate, Il sito include un affioramento in cui l'arenaria forma una parete verticale di modeste dimensioni, ma con non chiari segni di passata attività estrattiva. Sentita l'Università, si propone la conferma in quanto sito con elevato valore storico/culturale e testimoniale in cui non è consentito alcun prelievo.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
168	2	SIENA	Eliminazione G	Viene chiesto lo stralcio del GP 09052032078001 Monsindoli, come già richiesto sia dal Comune che dalla proprietà (che ha già fatto richiesta di PAPMAA nell'area definita GP dal PRC))	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area non si rilevano criteri escludenti nè condizionanti. La zona è ricoperta unicamente da elementi di media criticità, relativa ai Tematismi Vegetazione e Suolo-sottosuolo. Il PRC ha individuato in quest'area un GP in ragione della del fatto che il PAERP di Siena prevedeva una prescrizione localizzativa. La individuazione come giacimento potenziale consente al comune in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PRC di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni.	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
168	3	SIENA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede di modificare il Giacimento 09052032079001 Rondinella, escludendo la porzione est dell'area in quanto già oggetto di ripristino	Valutato che la richiesta di modifica del giacimento si fonda su elementi conoscitivi di dettaglio a disposizione dell'amministrazione, si prende atto di quanto segnalato ai fini della modifica del giacimento per una più idonea restituzione del perimetro estrattivo.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni, modificando la scheda giacimento codice 09052032079001	accoglibile
168	4	SIENA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Si chiede di modificare il Giacimento 09052032080001 Rondinella/Ferraiolo, escludendo la porzione centrale dell'area in quanto già oggetto di ripristino	Considerato che dagli elementi forniti dal Comune l'area non ancora utilizzata risulterebbe residuale e di difficile gestione per un futuro sfruttamento, si ritiene di confermare la perimetrazione del giacimento, nella sua attuale configurazione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
169	1	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Con riferimento al polo estrattivo di CIGNANO, in comune di Terranuova Bracciolini, scheda risorsa PRC n. 090510390730 dove è stato individuato il giacimento potenziale n. 09051030073001, si chiede che la previsione sia individuata ampliandone il perimetro, in analogia a quello riportato dallo strumento urbanistico comunale e compatibile con quello autorizzato con l'autorizzazione n.5/2007 e che venga confermata fra i giacimenti effettivi. Nel 2016 la Società titolare dell'Autorizzazione alla coltivazione n.5/2007 è fallita lasciando da escavare circa la metà delle fasi previste nel piano approvato. Sotto il profilo del ripristino dello stato dei luoghi parte dei terreni risultano ancora inalterati, parte coltivati, ripristinati e idonei alla ripresa delle pratiche agricole. Un'altra parte è invece interessata dagli impianti di lavorazione e dai laghetti di decantazione e per tali aree, pur essendo l'escavazione terminata da diversi anni, risulta impossibile ipotizzare un ritorno alle pratiche agricole, il modo più consono per addivenire ad un ripristino rispettoso dello stato dei luoghi e delle valenze paesaggistico-ambientali dell'area, pare quello di dare compimento al piano di coltivazione e di risistemazione approvato. Nella carta dei giacimenti il perimetro del bacino estrattivo è stato riportato in maniera impropria escludendo, nella parte Ovest, buona parte dei terreni ancora da escavare, contemplati anche dal P.A.E.R.P. della provincia di Arezzo e ricompresi all'interno dell'autorizzazione n.5/2007.	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area oggetto di richiesta si rilevano escludenti E1 relativi al reticolo idrografico di cui alla l.r. 79/2012 e su una porzione marginale elementi condizionanti a carattere escludente CFE in quanto sito Natura 2000-ZSC_ZPS; si rilevano inoltre criticità medie, per Tematismi Suolo Sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe) e Risorse Idriche (aree di margine I inv. del PIT). Si richiede la modifica di una porzione marginale corrispondente ad una previsione dello strumento urbanistico. Tenuto conto dello stato dei luoghi e della pianificazione comunale vigente, il PRC può valutare la ripеримetrazione, fatti salvi gli elementi escludenti di cui sopra. Per la trasformazione da giacimento potenziale a giacimento, invece, considerato che nell'area si rilevano estese porzioni in parte scavate e/o ripristinate, si ritiene di confermare il giacimento potenziale, stante la necessità di individuare un preciso ambito per il completamento delle operazioni di scavo e ripristino da definire sulla base di approfondimenti sviluppati a livello di pianificazione urbanistica locale. Sul punto, analoga osservazione (la n. 136.1) viene presentata da parte del Comune.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato e di quanto rilevato nell'analisi tramite la modifica del giacimento scheda 09051039073001	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
169	2	TERRANUOVA BRACCIOLINI	Nuovo G su Risorsa esistente	Con riferimento al polo estrattivo di SERGINE, Comune di Terranuova Bracciolini, scheda risorsa PRC n. 090510390740, si chiede che la risorsa venga confermata fra i giacimenti effettivi o in alternativa la possibilità di utilizzare gli strumenti della L.R. 35/2015 in area non più a destinazione estrattiva, per questi particolari casi, trovi riscontro nell'impianto normativo del piano. Pur riconoscendo fondate le motivazioni del PRC che hanno portato alla non individuazione dei giacimenti in quanto il polo estrattivo di Sergine è stato oggetto di diverse autorizzazioni in epoca antecedente al 2000 e l'area è stata interessata pertanto da lavori di escavazione e ripristino e ad oggi lo stato dei luoghi risulta rinaturalizzato ed idoneo alla ripresa delle pratiche agricole, permangono delle difformità rispetto ai progetti di ripristino autorizzati e l'Amministrazione non ha ancora concluso l'iter attivato finalizzato alla valutazione di risistemazioni ambientali alternative ai sensi della L.R. 35/2015 che, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici già valutati nell'ambito dei progetti autorizzati, risponda alle esigenze di utilizzo dei fruitori finali.	Dai contenuti dell'osservazione si evince che l'area sia già stata escavata, pertanto non ricorrano le condizioni per l'individuazione di un giacimento. Al momento non vi risultano cave in attività e dall'esame delle foto aeree volo 2016 l'area risulta in condizioni di ripristino. Si aggiunge che in questa risorsa PRAER lo stesso PAERP non aveva individuato né giacimento né prescrizione localizzativa. In esito all'Analisi Multicriteriale, l'area è in gran parte interessata da media criticità riferibile al Tematismo Suolo-sottosuolo (capacità di uso e fertilità del suolo di II classe) e su una piccola porzione da un criterio condizionante a carattere escludente CFE (usi del suolo in forte contrasto), per la presenza di fabbricati agricoli.	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
170	1	PESCIA	Nuovo G su Risorsa esistente	E' richiesta la ridefinizione del giacimento 09047012010001 (Vellano) includendo nello stesso l'area in loc. Ponte alle Cosce.	Il PRC ha individuato nell'area di risorsa 090470120100 un giacimento molto ridotto rispetto a quest'ultima, al fine di escludere alcuni corpi di frana quiescenti ed un vasto corpo di frana attivo sito nella parte centrale. L'andamento del perimetro è stato condizionato, inoltre, dall'opportunità di mantenere integri i versanti verso Vellano e le parti sommitali delle alture. L'area di risorsa oggetto della richiesta è interessata da media criticità per effetto della presenza di CF1 relativamente al solo tematismo vegetazione (nodo primario forestale – Il invariante del PIT) oltretutto da un E1 per la presenza di corsi d'acqua, non coinvolge la sommità delle colline né il versante verso Vellano, ma seziona un corpo di frana attivo molto consistente. Dalle foto aeree non si rilevano segni di attività estrattiva pregressa. Si evidenzia l'osservazione n. 27, di identico tenore.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
171	1	CASCIANA TERME LARI	Eliminazione G	Si rileva che è stato mantenuto come giacimento potenziale, seppure individuato con perimetrazione abbastanza ridotta, un sito detto "Poggio di Gerbina" (09050040004001), in loc. Gramugnana. Tenuto conto che nell'intorno sono presenti fabbricati civili ed attività ricettive che potrebbero risentire direttamente dall'attività di escavazione, si richiede che questo giacimento potenziale sia stralciato totalmente da future previsioni di attività estrattiva.	Il perimetro proviene da una PL del PAERP Il Stralcio (non esplicitamente annullato). Dalla analisi geologica il materiale risulta di interesse. In esito all'Analisi Multicriteriale, non si rilevano elementi ostativi E1, o condizionanti CFE e di Alta e media criticità. La individuazione come giacimento potenziale consente al comune in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PRC di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni	Non accoglibile sulla base dei criteri fondanti la metodologia del Piano adottato.	non accoglibile
171	2	CASCIANA TERME LARI	Nuovo G su nuova Risorsa	Si prende atto che sono state stralciate le cave ex PAERP inclusa la ex Cava Segalari, presente nel Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Casciana Terme ed attiva fino a pochi anni fa, ma che mostra fronti di scavo molto ripidi, dallo sviluppo verticale molto rilevante, che potrebbero presumibilmente essere recuperati. In tale ottica si richiede di prenderla in considerazione quale giacimento potenziale, finalizzato unicamente al ripristino ambientale con possibilità di procedere alla movimentazione ed eventuale commercializzazione dei soli materiali presenti negli accumuli esistenti nella zona.	La cosiddetta "Cava Segalari" di cui si richiede inserimento al solo fine del ripristino e della rimozione dei materiali depositati, non trova corrispondenza in alcuna previsione estrattiva contenuta nella pregressa pianificazione regionale, né in quella provinciale. La richiesta di inserimento di "nuova area in nuova risorsa", risulta inidonea alla trattazione del recupero di un sito dismesso, in quanto il Comune può programmare tale attività sulla base delle disposizioni dell'art. 31 della l.r. 3572015.	Non accoglibile in quanto non incide sui contenuti del PRC.	non accoglibile
171	3	CASCIANA TERME LARI	MOS	Relativamente alle aree di reperimento di Materiali Ornamentali Storici (PR13), per il sito codice 0905004002MOS (PR13C), per il quale nella nostra Scheda Tecnica 707_IV_2 - Fontorsì, Tignamicaio (nscontributo del 02/03/2018) si proponeva di stralciarlo in quanto oggi la zona è destinata all'attività agricola ed è adiacente ad edifici residenziali, si richiede che sia indicato quale "sito da approfondire a cura della pianificazione comunale".	Area derivante dal PRAER, come indicato nell'apposita scheda, si ritiene che le antiche cave dovevano essere assai numerose e che siano state in gran parte inglobate nel centro abitato. Sentita l'Università, si rimanda a specifici approfondimenti del comune: si propone di togliere la scheda 0905004002MOS dagli elaborati PR13B e PR13C ed inserirla nell'elaborato PR13D	Vista l'analisi l'osservazione è accoglibile con l'eliminazione della scheda 0905004002MOS dall'atlante PR13C e l'inserimento della nuova scheda 0905004002PMOS nell'atlante PR13E Modificata tavola PR13B Modificata tavola PR13D	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9001	1		Altro	1a) CARATTERE GENERALE chiarire in via definitiva ed esaustiva il rapporto tra lo strumento legislativo del PIT approvato nel 2007 e il PIT-PPR approvato nel 2015 al fine di interpretare legittimamente nel quadro di condivisione istituzionale, gli atti integrativi proposti	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
9001	2		Altro	1b) CARATTERE GENERALE indicare con assoluta chiarezza le aree di esclusione totale da ipotesi di localizzazione di attività estrattive con particolare riferimento alle criticità riconducibili alle interazioni tra le medesime e il patrimonio culturale	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
9001	3		contributo conoscitivo	1c) CARATTERE GENERALE verificare la compatibilità delle localizzazioni ed eventuale interferenze con i BC e Paesaggistici mediante opportuni approfondimenti del quadro conoscitivo	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
9001	4		contributo conoscitivo	1d) CARATTERE GENERALE integrare QC con indagini di carattere percettivo (fotografie, analisi dei luoghi)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
9001	5		contributo conoscitivo	1e) CARATTERE GENERALE condurre analisi di inservibilità (?) dei siti comprensive di indagini sulle ricadute percettive in relazione ai beni paesaggistici tutelati, beni culturali o vincolati de jure che potrebbero portare allo stralcio	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
9001	6		richiesta di chiarimento	1f) CARATTERE GENERALE verificare rispetto della disciplina paesaggistica Elaborato 8B del PIT-PPR	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
9001	7		contributo conoscitivo	1g) CARATTERE GENERALE ridurre estensione giacimenti sulla base di analisi percettive etc.	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
9001	8		Altro	1h) CARATTERE GENERALE eventuale approvazione del PRC con il corredo documentario presente, sia ritenuta efficace ai soli fini urbanistici, in quanto i contenuti del medesimo non sono stati oggetto di copianificazione e quindi non possono costituire atto integrativo al vigente strumento denominato PIT-PPR	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
9001	9		contributo conoscitivo	2a) ELABORATI integrare la scheda anagrafica (QC) con informazioni in merito al potenziale archeologico delle singole aree soggette a coltivazione sia da fonti bibliografiche e di archivio, sia attraverso attività ricognitive in situ	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
9001	10	CALENZANO		3a) OSSERVAZIONI PUNTUALI: CALENZANO			
9001	11	CALENZANO	Eliminazione G	Calenzano: 09048005005001 – Area boscata. SU comunale solo recupero da rinaturalizzare	Tenuto conto che il perimetro del PRC ricalca quello di una previsione estrattiva del RUC, sul merito è stato specificamente interpellato il comune con prot. 0434025 del 21/11/2019. Con nota prot. 447352 del 02/12/2019 il Comune conferma il suo orientamento positivo circa il mantenimento della destinazione estrattiva.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9001	12	CALENZANO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Calenzano: 09048005006001 – Area boscata, esterna al DM 23/06/1967 ma percepibile da essa VALUTARNE il RIDIMENSIONAMENTO	La perimetrazione del giacimento è stata condizionata dalla conformazione dei suoli e dalle previsioni degli strumenti della pianificazione comunale vigenti che classificano l'intera area “polo estrattivo della Cassiana”. Rispetto al RUC vigente, peraltro, il PRC adottato ha operato una riduzione in corrispondenza del fronte nord della Cava Collerose, ovvero una consistente fascia già sottoposta a recupero ambientale. L'area di valle, sebbene vi si rilevino due alte criticità in sovrapposizione per i Tematismi Vegetazione e Risorse idriche, non è stata esclusa dal giacimento in ragione del fatto che risulta interessata da attività estrattiva. Il limite ovest, coincidente con una linea di displuvio, è stato determinato dalla necessità di escludere per intero un corpo di frana quiescente. Si rileva, altresì, che un ulteriore ridimensionamento del giacimento contrasterebbe con le intenzioni del Comune che, interpellato con prot. 0434025 del 21/11/2019, con specifica nota prot. 447352 del 02/12/2019, richiede l'incremento degli OPS del comprensorio da 325.456 mc ad almeno 6.000.000 mc.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	13	MARRADI	Eliminazione G	3b) OSSERVAZIONI PUNTUALI: MARRADI (09048026053001). Area intatta e in area boscata VALUTARE STRALCIO	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area osservata si rileva criticità media per Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale II invariante PPR (c)). La superficie interessata dalla richiesta è adiacente all'area estrattiva di Valcarpine, nel Comune di Palazzuolo sul Senio, ed il giacimento è stato perimetrato senza soluzione di continuità con il giacimento di Valcarpine, pur rispettandone i confini amministrativi (Comuni di Marradi e Palazzuolo). I due giacimenti danno luogo ad un bacino estrattivo di notevole dimensione. Visto che l'area non è mai stata interessata da attività estrattiva, né figura tra cave e bacini del PRAE, è interamente boscata e con alta visibilità, il sito è stato classificato come giacimento potenziale. Tuttavia tenuto comunque conto dell'integrità dell'area, delle sue criticità e della richiesta pervenuta, può essere accolto lo stralcio.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'eliminazione del giacimento scheda 09048026053001	accoglibile
9001	14	MARRADI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Marradi: 09048026054001 – Parzialmente area boscata VALUTARNE il RIDIMENSIONAMENTO	Il giacimento è stato ridotto notevolmente rispetto al giacimento PRAER, tenuto conto proprio della forte acclività dei versanti interessati. L'individuazione del giacimento ha coinvolto le aree già interessate da attività di coltivazione e quelle limitrofe, in presenza di una sola criticità media connessa alla presenza di aree boscate. Un ridimensionamento del perimetro è valutabile nell'ottica di salvaguardare il versante sud-ovest, ancora integro.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09048026054001	accoglibile
9001	15	MARRADI	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	Comune Marradi : 09048026055001 Rocca di Castiglione (bene culturale) VALUTARNE il RIDIMENSIONAMENTO	Il giacimento è stato ridotto notevolmente rispetto al giacimento PRAER, tenuto conto dell'orografia dei luoghi e di un limite fisico presente sul territorio (strada). L'individuazione dell'area come giacimento è stata indotta dalla presenza di una cava attiva in presenza di una media criticità. Un ridimensionamento del perimetro è valutabile nella propaggine terminale verso sud est, attestando il nuovo perimetro su un corso d'acqua.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite modifica del giacimento scheda 09048026055001	accoglibile
9001	16	MARRADI	Eliminazione G	Comune Marradi 09048026056001 Parzialmente area boscata, intatta STRALCIO	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area osservata si rileva criticità media per Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale II invariante PPR (c)) e per Tematismo Suolo/sottosuolo (Ecosistemi Rupestri e calanchivi Inv. II PIT (c)) mai in sovrapposizione. Il giacimento è stato individuato come potenziale in funzione dell'assenza di alcuna alta criticità, pur emergendo l'integrità dell'area. L'individuazione del giacimento è stata comunque limitata alla sola porzione sud-occidentale dell'area di risorsa, tenuto conto dell'orografia dei luoghi ed escludendo la porzione orientale interessata dalla galleria della linea ferroviaria. Tuttavia tenuto comunque conto dell'integrità dell'area, delle sue criticità e della richiesta pervenuta, può essere accolto lo stralcio.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'eliminazione del giacimento scheda 09048026056001	accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9001	17	PALAZZUOLO SUL SENIO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	3c) OSSERVAZIONI PUNTUALI: PALAZZOLO SUL SENIO 09048031070001 Parzialmente area boscata VALUTARNE IL RIDIMENSIONAMENTO	Tutta l'area di risorsa è classificata dal vigente RU come area destinata al "reperimento di parchi, riserve naturali e ANPIL", tuttavia all'interno di questa è riconosciuta una zona destinata ad attività estrattive (cava attiva Zuccacci della Faggiola) come parte di una più ampia "zona di recupero e restauro ambientale". Sull'area insiste un'autorizzazione alla coltivazione rilasciata in data 13/03/2001 con validità fino al 15/03/2024. Due ampie porzioni dell'area di risorsa -zona nord-ovest e zona sud-ovest, sono soggette a tutela archeologica per effetto di tutele disposte dagli strumenti urbanistici comunali. Si rileva una criticità di grado medio relativamente al solo Tematismo suolo/sottosuolo nella porzione centrale del giacimento ed una media criticità relativamente al Tematismo vegetazione nelle restanti parti. Considerato lo stato dei luoghi, le tutele degli strumenti urbanistici comunali, e l'autorizzazione rilasciata, l'area di giacimento, che ha già subito significative limitazioni, è stata individuata solo in corrispondenza della parte centrale dell'area di risorsa, al netto della zona soggetta a tutela archeologica.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	18	PALAZZUOLO SUL SENIO	Eliminazione G	Comune di Palazzuolo sul Senio 09048031071001-1002 Parzialmente area boscata STRALCIO GP	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area osservata si rileva criticità media per Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale II invariante PPR (c)). L'area di risorsa è in massima parte classificata dal vigente RU come area soggetta a recupero ambientale all'interno della quale è riconosciuta un'area a destinazione estrattiva. La restante parte dell'area di risorsa sembra essere integra e rilevante sotto il profilo paesaggistico. L'integrità paesaggistica dei luoghi nella zona sud della risorsa (paesaggio boscato della montagna appenninica, peraltro scarsamente antropizzato) e la disciplina urbanistica comunale, hanno indotto l'individuazione di un giacimento corrispondente all'area estrattiva individuata dal RU, oltre ad un giacimento potenziale limitato e corrispondente all'area di recupero del RU. Tuttavia tenuto comunque conto dell'integrità dell'area, delle sue criticità e della richiesta pervenuta, può essere accolto lo stralcio del GP delineato dal PRC in ampliamento dell'attività in corso.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'eliminazione del giacimento scheda 09048031071002	accoglibile
9001	19	PALAZZUOLO SUL SENIO	Eliminazione G	Comune di Palazzuolo sul Senio 09048031072001-2002 Chiesa loc. Fantino (bene culturale) STRALCIO del GP	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area osservata si rileva criticità media per Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale II invariante PPR (c), e morfotipo n. 6 seminativo semplice IV invariante PPR (d)). L'area di risorsa è in massima parte classificata dal vigente RU come zona di recupero e restauro ambientale, all'interno della quale è riconosciuta un'area estrattiva, attualmente sospesa. La classificazione dell'area come zona di recupero ha indotto ad individuare un'area di giacimento corrispondente all'area estrattiva individuata dal RU, oltre ad un giacimento potenziale limitato e corrispondente all'area di recupero del RU. Tuttavia tenuto comunque conto dell'integrità dell'area, delle sue criticità e della richiesta pervenuta, può essere accolto lo stralcio del GP delineato dal PRC in ampliamento dell'attività in corso.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'eliminazione del giacimento scheda 09048031072002	accoglibile
9001	20	VICCHIO	Eliminazione G	3d) OSSERVAZIONI PUNTUALI: VICCHIO 09048049085001 Parzialmente fascia corso d'acqua STRALCIO	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area osservata si rileva criticità alta per Tematismo Vegetazione (corridoio ripariale su aree 142 lett.c) (g); bosco su corridoio ripariale II Inv. PIT(e)), e citicità alta per Tematismo Risorsa Idrica (Corridoio rip. PRGA App. Sett.(h)), oltre a due criticità medie, per Tematismo Vegetazione (morf. 6 seminativo semplice IV invariante PPR (d)) e per Tematismo Suolo sottosuolo (capacità suolo (m)). L'area non risulta essere mai stata interessata da attività di escavazione. L'area di giacimento, che proviene da un perimetro della Carta della Cave e Bacini del PRAE, è individuata tenendo conto della tessitura agraria e delle criticità rilevate. Considerata l'integrità dell'area, si propone la derubricazione del G in GP, tenuto conto della preesistenza di previsioni nel PRAE. Sul punto è pervenuta anche l'osservazione n. 10008.41.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09048049085001	parzialmente accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9001	21	FIRENZUOLA	contributo conoscitivo	3e) OSSERVAZIONI PUNTUALI: FIRENZUOLA 09048018021001 Parzialmente area boscata cava attiva Prevedere opportune opere di rinaturalizzazione	Nel giacimento è presente un sito estrattivo attivo, caratteristica che il Piano ha sempre tenuto in considerazione individuando, salvo poche motivate eccezioni, una previsione estrattiva, anche solo come GP. Il Comune di Firenzuola con prot. 0449243 del 03/12/2019 ha fatto presente il proprio orientamento positivo verso la conferma della previsione, e la propria disponibilità ai successivi approfondimenti a livello di pianificazione comunale.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	22	FIRENZUOLA	contributo conoscitivo	Comune di Firenzuola 09048018023001 Parzialmente area boscata cava attiva NESSUNA OSSERVAZIONE	Nel giacimento è presente un sito estrattivo attivo, caratteristica che il Piano ha sempre tenuto in considerazione individuando, salvo poche motivate eccezioni, una previsione estrattiva, anche solo come GP. Il Comune di Firenzuola con prot. 0449243 del 03/12/2019 ha fatto presente il proprio orientamento positivo verso la conferma della previsione, e la propria disponibilità ai successivi approfondimenti a livello di pianificazione comunale.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	23	FIRENZUOLA	Eliminazione G	Comune di Firenzuola 09048018024001 Parzialmente area boscata, intatta STRALCIO	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area osservata si rileva criticità media per Tematismo Vegetazione (morf. 6 seminativo semplice IV invariante PPR (d)) estesa all'intera superficie, e CFE per corsi d'acqua. L'area di stata introdotta dal PRAER solo come risorsa e come giacimento. E' il comune, con prot. 0449243 del 03/12/2019 ad indicare il proprio orientamento positivo verso il mantenimento del giacimento potenziale al fine di potere effettuare ulteriori approfondimenti in sede di adeguamento degli strumenti urbanistico comunali al PRC. Sullo stesso GP ha osservato anche ARPAT con oss.10008.34.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	24	FIRENZUOLA	Eliminazione G	Comune di Firenzuola 09048018026001-6002 Parzialmente area boscata cava attiva Richiesto lo STRALCIO 09048018026002	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area osservata si rileva criticità media per Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale II invariante PPR (c)) ed E1 per reticolo idrografico. Il PRC ha già scelto di limitare in modo sostanziale l'area di giacimento rispetto all'area di risorsa, classificando come giacimento G un'area più o meno coincidente con l'attuale attività in corso, e come giacimento potenziale la porzione sotto la strada di accesso alla cava, posta ad una quota inferiore rispetto all'area attualmente coltivata. Con prot. 0449243 del 03/12/2019 il Comune riferisce il proprio orientamento positivo verso il mantenimento della previsione estrattiva.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	25	FIRENZUOLA	contributo conoscitivo	Comune di Firenzuola 09048018027001 Parzialmente area boscata cava attiva NESSUNA OSSERVAZIONE	Nel giacimento è presente un sito estrattivo attivo, caratteristica che il Piano ha sempre tenuto in considerazione individuando, salvo poche motivate eccezioni, una previsione estrattiva, anche solo come GP. Il Comune di Firenzuola con prot. 0449243 del 03/12/2019 ha fatto presente il proprio orientamento positivo verso la conferma della previsione, e la propria disponibilità ai successivi approfondimenti a livello di pianificazione comunale.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	26	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	09048018028001 Parzialmente area boscata cava attiva VALUTARNE IL RIDIMENSIONAMENTO	L'area di giacimento è stata definita in riduzione sostanziale rispetto all'area di risorsa, eliminando la parte sud est non interessata da attività estrattiva. Si è così esclusa la vetta del Monte Penna, oggetto di segnalazione del Comune come sito di interesse archeologico (contributo pervenuto nel 2014). In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva per l'intera area di giacimento una criticità di grado medio relativamente al Tematismo Vegetazione, in piccola parte sovrapposto ad una criticità media per Tematismo Suolo/sottosuolo. Si rileva sul punto un'osservazione da privato, condivisa dal Comune di Firenzuola, per l'ampliamento del giacimento individuato (area nord-ovest) al fine di comprendere le aree estrattive di 2 cave, “del vecchio ovest” + “del vecchio ecorisorse”, oggetto di progettazione unitaria.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9001	27	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	09048018029001-9002 Parzialmente area boscata cava attiva VALUTARNE il RIDIMENSIONAMENTO	L'area interessata dalla presente osservazione è sede di molteplici attività in esercizio ed in fase di ripristino. In coerenza con il principio di privilegiare l'attività dei siti già coinvolti, a sfavore di zone del tutto nuove, il PRC ha delineato il giacimento tenendo della richiesta di ampliamento della zona ovest, presentata dal Comune, ed avendo cura di mantenere la previsione ad una quota inferiore rispetto alla vetta del Monte di Sasso ed escludere sia la porzione sud ancora integra, sia la zona in prossimità di Ponte Roncone per l'emergenza di un sito archeologico. La presenza della galleria dell'alta velocità che attraversa la risorsa ha prodotto l'individuazione di due giacimenti separati anche al fine mantenere una distanza prudenziale dalla stessa. Sul punto si rilevano l'osservazione n. 132 (Comune di Firenzuola) e la n. 21.1, da parte di impresa del settore con le quali si segnala la presenza di autorizzazioni in corso anche in porzioni esterne al giacimento individuato.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	28	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	09048018030001 Parzialmente area boscata cava attiva VALUTARNE il RIDIMENSIONAMENTO	L'area interessata dalla presente osservazione, per quanto sede di attività in esercizio, ha già subito un ridimensionamento proprio in esito all'applicazione dei criteri progettuali del PRC. Si è tenuto conto, infatti, di un contributo partecipativo del Comune (giunto nelle prime fasi di formazione del PRC) mirato alla riduzione del giacimento PRAER, affinché fosse mantenuta una distanza di almeno 200 metri dal nucleo abitato di Giugnola e dagli impianti produttivi limitrofi. Per analogia, le medesime cautele si sono applicate verso il nucleo di Valvalige e l'edificato sparso. Oltre a questo, l'andamento del perimetro è dettato dalla necessità di escludere i corpi di frana quiescenti facendo tuttavia salve le attività attualmente in esercizio. Sul punto si rilevano anche le osservazioni n.i. 10.1 e 42.1.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	29	FIRENZUOLA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	09048018031001 Parzialmente area boscata e fascia di rispetto fluviale VALUTARNE il RIDIMENSIONAMENTO	A partire da un giacimento PRAER molto esteso, il PRC ha già ridimensionato in maniera significativa l'area in esito all'applicazione dei propri criteri progettuali evitando di interessare le aree a maggiore quota (isoispa dei 650 metri) per via della loro maggiore visibilità. Inoltre, è stato contenuto il perimetro in direzione est, per salvaguardare un versante integro, facendo coincidere il confine con la linea di impluvio. Considerata tuttavia la presenza di cave in esercizio, il giacimento è stato individuato tenendo conto delle loro potenziali future esigenze, vista l'assenza di criticità di grado elevato.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	30	FIRENZUOLA	Eliminazione G	Comune di Firenzuola 09048018036001-5001 Parzialmente area boscata e fascia di rispetto fluviale Aree integre STRALCIO	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva criticità media per Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale II invariante PPR (c)). Il PRC ha delineato in quest'area un giacimento potenziale in ragione della presenza della medesima all'interno della pianificazione di settore pregressa, anche se attualmente l'attività è conclusa e l'area ripristinata. Il comune con prot. 0449243 del 03/12/2019 si esprime favorevolmente circa il mantenimento della previsione. Sullo stesso GP ha osservato anche ARPAT con oss.10008.35.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	31	GREVE IN CHIANTI	contributo conoscitivo	3f) OSSERVAZIONI PUNTUALI: GREVE IN CHIANTI Tutti i siti ricadono in aree tutelate ope legis c) e g) del Codice. Non si rilevano particolari criticità. Evidenzia la necessità di: indicare esistenza eventuali B.C. documentazione fotografica che evidenzi percettibilità delle previsioni. Nelle fasi successive considerare varchi visuali che si aprono da viabilità preesistente.	Vista la scala (regionale) di approfondimento informativo assunta dal PRC, si prende atto del contributo segnalato, pur ritenendo che tali approfondimenti debbano essere effettuati più propriamente a livello di pianificazione comunale, ai fini della localizzazione delle aree a destinazione estrattiva.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	32	FIRENZE	contributo conoscitivo	3g) OSSERVAZIONI PUNTUALI:FIESOLE nessuna osservazione	Il contributo non è rilevante ai fini della modifica degli elaborati adottati.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9001	33	BAGNO A RIPOLI	contributo conoscitivo	3h) OSSERVAZIONI PUNTUALI: BAGNO A RIPOLI 090480010010 parzialmente area boscata	L'area risulta essere stata interessata da attività di escavazione in passato e dall'esame dell'ortofotocarta appare parzialmente rinaturalizzata, sebbene dagli strumenti urbanistici comunali emerga che non sia stato realizzato il progetto di recupero. In esito all'Analisi Multicriteriale, l'area di risorsa è interessata da vincoli condizionanti CFE, (ex fornace Brunelleschi). Gli strumenti di pianificazione comunali (PS e RU), prevedono la totale riconversione dell'area (destinazioni direzionali, terziarie e residenziali), previo intervento di "bonifica e riqualificazione ecologica". Ad ogni buon conto, il PRC non vi ha individuato alcun giacimento, pertanto quanto richiesto nell'osservazione è di fatto già contenuto nel Piano.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
9001	34	CASTELFIORENTINO	contributo conoscitivo	3i) OSSERVAZIONI PUNTUALI: CASTELFIORENTINO 090480100090 Prossimità Castelnuovo: parzialmente area boscata. Ricadute percettive	L'area di giacimento G individuata dal PRC è già stata ridimensionata rispetto al passato. Il Piano, infatti, ha deperimetrato tutta la superficie già oggetto di ripristino a fine coltivazione. L'andamento della previsione, inoltre, è dettato inoltre dalla necessità di escludere i corpi di frana presenti. In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva l'assenza di criticità di ogni grado.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	35	CASTELFIORENTINO	contributo conoscitivo	090480100100 Prossimità Castelnuovo: parzialmente area boscata. Ricadute percettive	L'andamento del perimetro della previsione inserita dal PRC è dettato inoltre dalla necessità di escludere i corpi di frana presenti. In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva l'assenza di criticità di ogni grado.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	36	CASTELFIORENTINO	Eliminazione G	Comune di CASTELFIORENTINO 090480100110 Prossimità Villa Granaiolo Ricadute percettive STRALCIO	Il PRC ha individuato in quest'area un perimetro estrattivo in conformità ai propri criteri ed in analogia con le altre parti del territorio studiato. L'area, infatti, proviene da un'individuazione della carta delle cave e bacini del PRAE . Il PRC ha individuato un giacimento potenziale tenuto conto del pregresso stato della pianificazione e comunque della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a s eguito dei quali potrà anche non essere confermata la previsione (vedi anche oss. 147.3)	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	37	CASTELFIORENTINO	Eliminazione G	Comune di Castelfiorentino 090480100120 Prossimità san Matteo STRALCIO	Il PRC ha individuato in quest'area un perimetro estrattivo in conformità ai propri criteri ed in analogia con le altre parti del territorio studiato. L'area, infatti, proviene da un'individuazione della carta delle cave e bacini del PRAE . In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva solo una criticità media per Tematismo Suolo in proporzione marginale. All'avvio del procedimento, con nota prot. 425399 del 21.10.2016, il Comune chiedeva la conferma dell'area estrattiva in località Le Colombaie, a fini di recupero ambientale. Di orientamento contrario, oggi, si esprime con oss. 41.11 e 147.5. Il PRC ha individuato un giacimento potenziale tenuto conto del pregresso stato della pianificazione e comunque della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dei quali potrà anche non essere confermata la previsione	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	38	CASTELFIORENTINO	contributo conoscitivo	090480100130 Area periurbana. Mantenere aree agricole	All'interno della risorsa 090480100130 il PRC non ha individuato alcuna previsione estrattiva a motivo delle seguenti criticità: “Area nella quale si riscontra carenza/esaurimento del materiale in quanto già interessata da attività estrattiva pregressa e da interventi di ripristino e/o processi di rinaturalizzazione e/o recupero”, oltrechè “Area in contesto antropizzato, in connessione con il sistema insediativo diffuso e/o di frangia urbana”. In conseguenza di quanto sopra l'accoglimento della presente osservazione non è rilevante ai fini di modifica del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
9001	39	CASTELFIORENTINO	Eliminazione G	Comune di Castelfiorentino 090480100140 Prossimità San Martino alle Fonti: parzialmente area boscata. STRALCIO	All'interno della risorsa 090480100140 il PRC non ha individuato alcun giacimento. Di conseguenza l'osservazione no è pertinente rispetto ai contenuti del PRC.	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9001	40	CASTELFIORENTINO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	090480100150 parzialmente area boscata. Limitare ESTENSIONE	Il PRC ha individuato in quest'area un Giacimento potenziale considerata la necessità che vengano sviluppati ulteriori approfondimenti in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. Il Comune, nel proprio contributo chiede di confermare la previsione estrattiva per dare compimento alle previsioni del proprio RU, in termini di recupero.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	41	CASTELFIORENTINO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	090480100160 parzialmente area boscata. Limitare ESTENSIONE	Il perimetro della previsione estrattiva effettuata dal PRC per quest'area tiene in parte conto di un contributo espresso dal Comune in sede di avvio del procedimento. In particolare viene condivisa l'istanza di revisione del perimetro del giacimento per la riduzione della porzione sud-ovest, per la prossimità all'edificato, e di quella sud-est perchè occupata da impianti di trattamento inerti (non di prima lavorazione). La porzione nord è stata individuata come giacimento potenziale, tenuto conto della necessità di effettuare approfondiemnti a livello urbanistico locale in fase di recepimento comunale del PRC. L'andamento del perimetro del giacimento è stato definito , inoltre, dalla necessità di escludere i corpi di frana presenti. Sul punto si segnala l'osservazione n. 41.7 da parte di un privato, e quella del Comune di Castelfiorentino, la n. 147.6.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	42	GAMBASSI TERME	contributo conoscitivo	3I) OSSERVAZIONI PUNTUALI: GAMBASSI TERME 090480200370 Attenzione al ripristino ambientale	Il contributo riferisce raccomandazioni importanti circa modalità di coltivazione che, di per sé, già risultano cogenti per gli effetti della vigente normativa del settore. Non conseguono aspetti rilevanti ai fini della modifica del PRC adottato.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
9001	43	GAMBASSI TERME	contributo conoscitivo	090480200380 area boscata e verificare le relazioni visuali con il DM 29/09/1999	All'interno della risorsa 090480200380 il PRC non ha individuato alcuna previsione estrattiva a motivo delle seguenti criticità: “Area nella quale si riscontra carenza/esaurimento del materiale in quanto già interessata da attività estrattiva pregressa e da interventi di ripristino e/o processi di rinaturalizzazione e/o recupero”, oltrechè “Compresenza di fattori fisico/morfologici, infrastrutturali e paesaggistico/ambientali che limitano l'utile sfruttamento della risorsa”. In conseguenza di quanto sopra l'accoglimento della presente osservazione non è rilevante ai fini di modifica del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
9001	44	GAMBASSI TERME	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	090480200390 prossimità chiesa di San Frediano solo interventi di ripristino evitando l'ampliamento del perimetro di coltivazione	All'interno della risorsa 090480200390 il PRC non ha individuato alcuna previsione estrattiva a motivo delle valutazioni geologiche per le quali si evidenziava scarsità di materiale escavabile. Anche il Comune, nell'ambito di questa procedura, ha espresso orientamento concorde con la non individuazione. Quanto osservato non risulta quindi pertinente rispetto ai contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
9001	45	GAMBASSI TERME	contributo conoscitivo	090480200400 area boscata e minimizzazione impatti e riduzione soprassuoli di valore forestale	All'interno della risorsa 090480200400 il PRC non ha individuato alcuna previsione estrattiva a motivo delle criticità urbanistiche (valenza paesaggistica dei luoghi e non conferma dell'area di giacimento nel PRAER). Dall'analisi geologica si desume che il materiale d'interesse estrattivo risulta in parte già sfruttato. In conseguenza di quanto sopra l'accoglimento della presente osservazione non è rilevante ai fini di modifica del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
9001	46	MONTAIONE	contributo conoscitivo	3m) OSSERVAZIONI PUNTUALI: MONTAIONE 090480270570 area boscata: preservare tale settore da coltivazione	All'interno della risorsa 090480270570 il PRC non ha individuato alcuna previsione estrattiva a motivo delle seguenti criticità: “ Area prevalentemente o integralmente interessata da fattori ostativi e/o molteplici fattori condizionanti con elevato livello di criticità a carattere escludente”, oltrechè “Area nella quale si riscontra carenza/esaurimento del Materiale in quanto già interessata da attività estrattiva pregressa e da interventi di ripristino e/o processi di rinaturalizzazione e/o recupero”. In conseguenza di quanto sopra l'accoglimento della presente osservazione non è rilevante ai fini di modifica del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9001	47	MONTAIONE	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	090480270580 prossimità borgo di Iano: non prevedere aumento superficie	All'interno della risorsa 090480270580 il PRC non ha individuato alcuna previsione estrattiva a motivo delle seguenti criticità: “ Area prevalentemente o integralmente interessata da fattori ostativi e/o molteplici fattori condizionanti con elevato livello di criticità a carattere escludente”, oltreché “Area nella quale si riscontra carenza/esaurimento del Materiale in quanto già interessata da attività estrattiva pregressa e da interventi di ripristino e/o processi di rinaturalizzazione e/o recupero”. Quanto osservato non risulta quindi pertinente rispetto ai contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
9001	48	MONTAIONE	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	090480270590 parzialmente boscata e fascia corsi d’acqua: contenere le estensioni rispetto alla attuale configurazione	L'area risulta in corso di coltivazione e già fortemente sfruttata. Vista l'attuale conformazione dell'area a destinazione estrattiva in cui è in corso l'attività nel PRC è stata marginalmente estesa l'area di giacimento rispetto all'area di risorsa includendo anche una porzione del versante nord a valle dell'area estrattiva attuale. In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva una criticità media per il solo Tematismo Suolo/sottosuolo nella porzione est del giacimento, in piccola parte sovrapposta ad una media criticità per Tematismo risorse idriche. Visto quanto segnalato dalla Soprintendenza di Firenze, si propone di riperimetrare il giacimento in funzione degli elementi segnalati, ovvero salvaguardando le porzioni ancora integre, ferme restando le aree interessate dall'attività estrattiva in corso.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09048027059001	parzialmente accoglibile
9001	49	MONTAIONE	Eliminazione G	Comune di MONTAIONE 090480270600 parzialmente boscata e fascia corsi d’acqua: STRALCIO	All'interno della risorsa 090480270600 il PRC non ha individuato alcuna previsione estrattiva. La richiesta non è dunque pertinente rispetto ai contenuti del PRC.	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi.	non accoglibile
9001	50	MONTAIONE	Eliminazione G	COMUNE DI MONTAIONE 090480270610 prossimità fornace ellenistica: STRALCIO	All'interno della risorsa 090480270610 il PRC non ha individuato alcuna previsione estrattiva. La richiesta non è dunque pertinente rispetto ai contenuti del PRC.	Non accoglibile con riferimento a quanto rilevato nell'analisi.	non accoglibile
9001	51	PONTASSIEVE	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	3n) OSSERVAZIONI PUNTUALI: PONTASSIEVE 090480330750 prossimità abitato S. Brigida: non aumentare l’estensione	L'area di giacimento, come individuata nel PRC, tiene conto dello stato di fatto e soprattutto della pianificazione pregressa, ovvero della previsione estrattiva definita dal vigente RU comunale. Detto strumento contiene una specifica scheda norma (SB6) con la quale contraddistingue tre diverse aree relative alla cava di Santa Brigida: la SB6 -A - area estrattiva attuale, la SB6-B: area estrattiva in ampliamento; e la SB6-C: fascia di mitigazione degli impatti. Richiesto un orientamento in merito al Comune con prot. 0434049 del 21/11/2019, quest'ultimo ha risposto con Pec prot. 8357 del 10/01/2020, auspicando il mantenimento del perimetro, evidenziando che su quell'area è presente attività estrattiva autorizzata.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	52	BARBERINO DI MUGELLO	Eliminazione G	3o) OSSERVAZIONI PUNTUALI: BARBERINO DI MUGELLO 090480020040 area boscata: STRALCIO GP	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rileva criticità alta per Tematismo Vegetazione (Bosco su aree 136 Codice del paesaggio) e criticità media per Tematismo Suolo e sottosuolo (area art.136 Codice del paesaggio; montagna calcarea morfotipo I invariante del PIT). La destinazione estrattiva dell'area è originata dal perimetro interno alla Carta della Cave e dei bacini del PRAE, praticamente coincidente con l'area di risorsa e recepito dal RU comunale. Considerata l'integrità dell'area, l'importante soprasuolo boscato, la prossimità al SIR della Calvana, la facile reperibilità e diffusione del materiale in altri contesti, il PRC ha individuato un giacimento potenziale di estensione ridotta, tenendo in questo modo conto sia della pianificazione pregressa che delle caratteristiche dell'area. Si evidenzia, altresì, che inoltre il Comune con PEC 468105 del 17/12/2019 ha anticipato il parere dell’Unione dei Comuni che chiede di mantenere il GP.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9001	53	SCARPERIA E SAN PIERO	Eliminazione G	3p) OSSERVAZIONI PUNTUALI: SCARPERIA e SAN PIERO A SIEVE 080480530790 area boscata: STRALCIO GP	In esito all'Analisi Multicriteriale, si rilevano due elementi di criticità media per Tematismo Risorse idriche (mofotipo Cca I Invariante del PIT); e per Tematismo Vegetazione (morfotipo Campi chiusi IV invariante del PIT). L'area di giacimento, già ridotta rispetto alla pregressa pianificazione, è stata delineata sul perimetro estrattivo del RU, individuando un giacimento in luogo del giacimento PRAER (al netto della zona ove emergono cavità carsiche, la zona del tiro a piattello e il corpo di frana) ed un giacimento potenziale GP (zona sommitale nord-ovest). Si evidenzia che con prot. 0447773 del 02/12/2019 il Comune esprime il proprio orientamento favorevole alla perimetrazione adottata.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9001	54	MONTEMURLO	contributo conoscitivo	3q) La risorsa 091000030010 non ha verificato le condizioni perché sia considerata un giacimento, pertanto non vi son o osservazioni in merito	Il PRC in tale risorsa non ha individuato alcun giacimento; si prende atto della segnalazione senza rilievi	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non rilevante
9002	1	SOVICILLE	OPS	OPS Si chiede l'aumento di 1.000.000 di mc degli OPS del comprensorio perché il periodo di 4 anni preso in considerazione è troppo breve, non è stato valutato correttamente l'aumento dell'export e delle situazioni contingenti delle cave che si trovavano in fasi lavorative con basse produzioni.	Osservazione analoga alla 123.1 di CNA Toscana per Granital Siena srl.	Vedi esito oss.123.1.	parzialmente accoglibile
9002	2	FIVIZZANO	OPS	OPS Si chiede di portare a 4.248.528 mc gli OPS del comprensorio perché nel periodo preso in considerazione alcune cave non hanno prodotto o hanno prodotto meno a causa di contenziosi in atto o difficoltà tecniche nell'allontanamento dei detriti	Osservazione analoga alla 123.2.	Vedi esito oss.123.2	non accoglibile
9002	3	CAMPIGLIA MARITTIMA	OPS	OPS Si chiede di aggiornare gli OPS del comprensorio per soddisfare le richieste della ditta Cave di Campiglia Spa (91 e 119) e Solvay Chimica Spa (117) che hanno presentato autonome osservazioni per ampliamento dei giacimenti. Osservazione identica alla 123.3.	Osservazione identica alla 123.3 di CNA Toscana.	Vedi esito oss.123.3	non accoglibile
9002	4		Norme altro	ART 33 Si chiede l'inserimento di un comma 5: "Il PRC al fine di rafforzare le filiere produttive regionali promuove l'autosufficienza locale, onde ridurre la dipendenza dalle importazioni e relativi oneri economici/ambientali attraverso la valorizzazione dei siti estrattivi di riferimento alle attività produttive delle suddette filiere."	Osservazione identica alla 123.4 di CNA Toscana.	Vedi esito oss.123.4	parzialmente accoglibile
9002	5		Norma ar. 40	ART 40 Si chiede che le volumetrie relative alle Prescrizioni Localizzative contenute nelle autorizzazioni già rilasciate siano mantenute e che non sia impedito il Posticipo della Scadenza o il Rinnovo.	Osservazione identica alla 89.2 di CNA Toscana.	Vedi esito oss.89.2	parzialmente accoglibile
9002	6		Norma ar. 40	ART 40 Si chiede che, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PRC, i Comuni nel momento di assegnare i quantitativi alle singole Cave, utilizzino lo stesso criterio utilizzato nel Piano in oggetto. Così come il Piano ha assegnato i quantitativi ai comparti sulla media delle produzioni pregresse nel quadriennio 2013-2016, il Comune assegni i quantitativi di produzione alle singole Cave sulla media delle produzioni delle stesse nel medesimo periodo.	L'osservazione, pervenuta oltre i termini, non è riferita ad aspetti relativi l'aggiornamento del quadro conoscitivo o utili ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano. Si rileva inoltre che quanto richiesto non riguarda tanto la modifica dell'articolo 40 ma piuttosto dell'articolo 23. In ogni caso, l'assegnazione dei quantitativi di materiale da estrarre alle singole aree a destinazione estrattiva è effettuata dai Comuni nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile, determinati in base agli accordi previsti dall'articolo 10 comma 2 della l.r. 35/ 2015 ed in base ai ai criteri di cui all'articolo 27 comma 3 della disciplina, tenendo conto delle forme di tutela del territorio, delle risorse idriche superficiali e sotterranee e delle condizioni di sicurezza.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9002	7	FIVIZZANO	OPS	OPS Si chiede di portare a 2.800.000 mc gli OPS del comprensorio "Bacino di Fivizzano" perché nel periodo preso in considerazione alcune cave non hanno prodotto o hanno prodotto meno a causa di contenziosi in atto o difficoltà tecniche nell'allontanamento dei detriti	Osservazione analoga alla 127.1.	Vedi esito oss.127.1	non accoglibile
9003	1	ROSIGNANO MARITTIMO	Nuovo G su Risorsa esistente	EX DONATI LATERIZI PODERE IL GOZZONE Si chiede l'inserimento di un nuovo giacimento nell'area di risorsa 09049170250 e si allegano studi geologici ed urbanistici di dettaglio	Osservazione analoga alla 134.1.	Vedi esito oss.134.1	non accoglibile
9003	2	MONTESCUDAIO	Nuovo G su Risorsa esistente	Si chiede il reinserimento di un nuovo giacimento in una porzione della risorsa 090500200360, nella quale il PRC aveva deciso di non individuare aree estrattive a motivo delle prescrizioni portate dalla DGRT 283/2009.	L'osservazione, pervenuta oltre i termini, non è riferita ad aspetti relativi l'aggiornamento del quadro conoscitivo o utili ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano. Tuttavia si rileva che il PRC non ha individuato aree estrattive in questa risorsa in virtù delle le seguenti caratteristiche: Area già interessata da attività estrattiva e da interventi di ripristino e/o processi di rinaturalizzazione e/o recupero; Tutela per fragilità idraulica e idrogeologica derivante da DGRT 283/2009 creando una zona di riserva per l'acquifero della bassa Val di Cecina. Tenuto conto di quanto si rileva dalla Tav. 6A dell'Allegato 3 alla DGRT 269/09, si conferma che il perimetro richiesto rientra nella "Zona di Riserva" (dell'acquifero alluvionale della valle del F.Cecina) classificata come M – Livello H1, per la quale (salvo deroghe per ripristini, opere di messa in sicurezza ecc.) non è consentita asportazione di materiale inerte e, pertanto, l'apertura di cave.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9004	1	CASOLA LUNIGIANA	IN OPS	PR02 – Allegato A – Si chiede che gli OPS siano rimodulati in aumento in considerazione del fatto che per mantenere l'organizzazione aziendale della cava Col Pelato – Poggio di Sante sono necessari 145.000 mc	L'osservazione pervenuta fuori termini non è riferita ad aspetti relativi l'aggiornamento del quadro conoscitivo o utili ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9004	2	CASOLA IN LUNIGIANA	Norma art. 13	E' pertanto necessario che venga specificato che il volume delle scoperchiature massime tra il 3 ed il 5% si riferisce al periodo massimo di durata dell'autorizzazione estrattiva, ossia 25 anni e non a fasi di progetto di 5 anni, come richiesto dal Parco delle Alpi Apuane. In quanto nel corso delle verifiche annuali previste in molte situazioni si avrà la discrepanza tra la percentuale dei volumi di scoperchiatura realizzati e quelli imposti dall' art.13. Analogamente se il periodo massimo di durata delle operazioni di scoperchiatura viene riferito alla prima fase operativa, autorizzata dal Parco, è inadeguata trattandosi di 6 mesi di attività. Esistono cave che in 6 mesi completano tutte le opere di scoperchiatura e messa in sicurezza. Anche la durata dovrebbe essere legata alla validità massima delle autorizzazioni estrattive ossia 25 anni.	L'osservazione è pervenuta oltre i termine ma risulta analoga all'osservazione 25.3.	Vedi esito oss.25.3	parzialmente accoglibile
9004	3	CASOLA LUNIGIANA	IN OPS	PR02 – Allegato A – Si chiede che gli OPS siano rimodulati in aumento in considerazione del fatto che per mantenere l'organizzazione aziendale della cava Col Pelato – Poggio di Sante sono necessari 200.000 mc	L'osservazione pervenuta fuori termini non è riferita ad aspetti relativi l'aggiornamento del quadro conoscitivo o utili ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9005	1	PITIGLIANO	Nuovo G su Risorsa esistente	Il PRC non ha confermato la risorsa della ex cava “Capannelle sul Fiora Sud” ubicata in loc. Poggio Bagnolesi ma c’è la necessità di riattivare una limitata escavazione per materiali pregiati di un sito già esistente e riconosciuto dalla previgente pianificazione. L’interesse principale è lo sfruttamento della cava finalizzato all’estrazione della zeolite, minerale utilizzato nell’industria chimica e farmaceutica. Si chiede l’inserimento nel PRC (sostenuto anche dalla delibera di Giunta del Comune di Pitigliano). La zona ricade in un SIC/ZPS ma la norma che disciplina queste aree fa eccezione per le zone riconosciute dal PRAE, quindi l’esclusione d’ufficio che ne è stata fatta non trova fondamento.	L’osservazione pervenuta fuori termini non è riferita ad aspetti relativi l’aggiornamento del quadro conoscitivo o utili ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano. Si evidenzia tuttavia che dalla Analisi Multicriteriale risulta la presenza, estesa all'intera superficie in oggetto, del criterio escludente CFE dovuto al sito Natura 2000-ZSC-ZPS “Alto Corso del Fiume Fiora”. Si evidenziano, inoltre, alcuni corpi di frana attivi (e uno quiescente) posti proprio al limite del perimetro proposto. Per quanto riguarda le ZPS nella relazione di piano (pag. 56) si precisa che il PRC ripianifica le attività estrattive alla luce delle disposizioni vigenti. Infatti, sulla base di quanto disposto dal DM 17.10.2007 "criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS" e dalla D.G.R.T. 16.06.2008 n. 254 di recepimento, per effetto della quale all'allegato A, p. 1, lettera n) è vietata: "l'apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto ...", tale termine si applica alle previsioni esistenti nella pianificazione al 16 giugno 2008, e non può essere reiterato nella nuova pianificazione, oggetto del PRC.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell’ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9006	1	CASTELLINA MARITTIMA	Norme altro	Artt. 17-18: Non risulta chiaro se le volumetrie indicate come OPS si riferiscono al tout-venant o al gesso utile.	Pur essendo pervenuta oltre i termini, l'osservazione risulta analoga ad altre pervenute nei termini, come la 34.1.	Vedi esito oss.34.1	parzialmente accoglibile
9006	2	CASTELLINA MARITTIMA	OPS	Nel caso del comprensorio Gessi Pisani, si chiede che venga ripristinato il volume complessivo estraibile definito nel precedente piano regionale del settore P.R.A.E.R. e confermato dal successivo piano provinciale di settore P.A.E.R.P. pari a circa 8.649.000 mc. Tale valore rappresenta per la società Knauf un valore preso a riferimento per i suoi investimenti dal 1994 al 2019 e per gli sviluppi futuri e per questo non ricontrattabile.	Osservazione analoga alla 34.4 della Knauf.	Vedi esito oss.34.4	parzialmente accoglibile
9006	3	CASTELLINA MARITTIMA	OPS	Nel caso del comprensorio Gessi di Volterra, si chiede che venga innalzato il valore OPS ad un valore circa di 2.000.000 mc riportandolo ai valori validati e condivisi con il comune di Gambassi Terme fina dal 1999 nel piano programmatico pluriennale. Tale valore è essenziale per il prosieguo dell'attività estrattivo/industriale nel territorio fiorentino. Tale valore rappresenta per la società Knauf un valore preso a riferimento per i suoi investimenti dal 1994 al 2019 e per gli sviluppi futuri e per questo non ricontrattabile.	Osservazione analoga alla 34.5 della Knauf.	Vedi esito oss.34.5	parzialmente accoglibile
9006	4	CASTELLINA MARITTIMA	richiesta di chiarimento	Non risulta chiaro se le amministrazioni comunali in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici con il PRC debbano rivedere/rettificare o revocare le autorizzazioni in essere in quanto incompatibili in termini di volumetrie con gli OPS. Questo comporta un'incertezza sulle prospettive di investimento futuro dell'azienda, con conseguente preclusione delle possibilità di incremento delle proprie potenzialità produttive.	Pur essendo pervenuta oltre i termini, l'osservazione risulta analoga ad altre pervenute nei termini, come la 34.3.	Vedi esito oss.34.3	non accoglibile
9006	5	CASTELLINA MARITTIMA	Norme altro	L'art. 19 comma 3 della Disciplina di Piano (PR02) ipotizza una possibile revisione del piano di settore su base quinquennale e su base triennale per la prima fase di applicazione del PRC, basata sulle rispondenze delle volumetrie estratte con il fabbisogno di mercato e gli OPS definiti. Tale ipotesi è completamente incompatibile con gli investimenti a medio e lungo termine dell'azienda Knauf, in quanto gli stessi sono investimenti su base minima decennale o pluridecennale. In virtù di ciò si chiede la soppressione del comma 3 dell'art. 19.	Osservazione analoga alla 34.6 della Knauf.	Vedi esito oss.34.6	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9006	6	CASTELLINA MARITTIMA	Comprensorio	Art. 37 – Si chiede la creazione di comprensori del bacino del gesso specifici per il comune di Gambassi terme e per il comune di Castellina Marittima. L'unicità degli stabilimenti industriali di lavorazione secondaria del gesso nei comuni di di Gambassi terme e di Castellina Marittima giustifica l'esistenza di comprensori specifici a livello comunale in quanto che la nascita dei poli industriali fiorentino e pisano e il loro sviluppo sono strettamente legati ai rispettivi giacimenti per almeno i prossimi 50 anni, come da piani programmatici concordati con le amministrazioni comunali. (vedi anche oss. 34.7 di Knauf)	Osservazione analoga alla 34.7 della Knauf.	Vedi esito oss.34.7	accoglibile
9006	7	CASTELLINA MARITTIMA	Norma ar. 40	Si chiede che la norma transitoria preveda che l'approvazione del PRC costituisca variante automatica per il PS ed il PO.	Osservazione analoga alla 34.8 della Knauf.	Vedi esito oss.34.8	non accoglibile
9006	8	CASTELLINA MARITTIMA	Norma ar. 40	Si propone di sostituire il comma 2 con il seguente: "fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale al PRC, è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni o varianti alle autorizzazioni esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica vigente, ove compatibile con il PRC stesso".	Osservazione analoga alla 34.9 della Knauf.	Vedi esito oss.34.9	parzialmente accoglibile
9006	9	CASTELLINA MARITTIMA	Norma ar. 40	Si propone di sopprimere il comma 3 dell'art. 40.	Osservazione analoga alla 34.10 della Knauf.	Vedi esito oss.34.10	non accoglibile
9007	1	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	si riscontra che che la perimetrazione dei giacimenti non corrisponde a quella della strumentazione urbanistica comunale si chiede la ripermetrazione della Carta dei giacimenti, elaborato PR08, per i giacimenti n. 09046009017001 Comune di Castelnuovo di Garfagnana e n. 09046020032001 Comune di Molazzana, inserendo nel perimetro del giacimento l'area in colore arancio come evidenziato nella figura 3, in funzione del sistema normativo e autorizzativo vigente e delle valutazioni geologiche sulla risorsa sopra esposte.	L'osservazione pur pervenuta fuori termini, fornisce elementi conoscitivi sullo stato del perimetro autorizzato successivamente alla adozione del piano. Viene segnalato che sull'area risulta rilasciata autorizzazione per una variante al piano di coltivazione con atto unico SUAP 4695/2017 in data 03/04/2018 e valevole 25 anni (scadenza nel 2043).	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni e di quanto indicato nell'analisi tramite la modifica della scheda giacimento 09046009017001	accoglibile
9008	1	MOLAZZANA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	si riscontra che che la perimetrazione dei giacimenti non corrisponde a quella della strumentazione urbanistica comunale si chiede la ripermetrazione della Carta dei giacimenti, elaborato PR08, per i giacimenti n. 09046009017001 Comune di Castelnuovo di Garfagnana e n. 09046020032001 Comune di Molazzana, inserendo nel perimetro del giacimento l'area in colore arancio come evidenziato nella figura 3, in funzione del sistema normativo e autorizzativo vigente e delle valutazioni geologiche sulla risorsa sopra esposte.	L'osservazione pur pervenuta fuori termini, fornisce elementi conoscitivi sullo stato del perimetro autorizzato successivamente alla adozione del piano; viene segnalato che sull'area risulta rilasciata autorizzazione per una variante al piano di coltivazione con atto unico SUAP 4695/2017 in data 03/04/2018 e valevole 25 anni (scadenza nel 2043).	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni e di quanto indicato nell'analisi tramite la modifica della scheda giacimento 09046020032001	parzialmente accoglibile
9009	1	BARBERINO DI MUGELLO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	I signori Vangi e il signor Luculano, rappresentante di Toscofina s.a.s. chiedono di reinserire i terreni, di cui sono proprietari, nelle tavole di PRC come GP rimandando ad un momento successivo la presentazione di ulteriore documentazione con i dati tecnici esplicativi finalizzati all'inserimento stesso.	l'osservazione, pervenuta oltre i termini, non è riferita ad aspetti relativi l'aggiornamento del quadro conoscitivo o utili ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9010	1	LIVORNO	Altro	<p>vengono trasmesse le osservazioni del Nucleo Tecnico Comunale di Valutazione: Scheda n. 09049090160 (Monte La Poggia, ns. Rif. 10) Sezione 1 dati identificativi Modifiche da apportare: Correggere la denominazione del Parco Naturalistico Ambientale Regionale: Parco Provinciale dei Monti Livornesi (come correttamente indicato nella Sezione 4). Sezione 7, 8, 82, 9, 92, (Modifiche da apportare: Sostituire le cartografie con le tavole aggiornate del Nuovo Piano Strutturale di Livorno approvato con Del.C.C. n. 75 del 07/04/2019. Sezione 11 Modifiche da apportare: Per la sezione Piano Strutturale sostituire con il seguente testo: Piano strutturale approvato con Del.C.C. n. 75 d0107/04/2019: 'L'area di risorsa PRAER, non riconfermata dal PAERP adottato con D.G.P n.54/2012, ricade in ambito "Aree tutelate" art. 18 delle Norme Tecniche dell'elaborato 9 del PS e prevalentemente nell' UTOE 19 "Aree tutelate dei Colli Livornesi" ed in minima parte nell' UTOE 20 "Aree di speciale valore naturalistico e paesaggistico" normate all'elaborato 6 STS "Schede UTOE". Per la sezione Regolamento Urbanistico sostituire con il seguente testo: Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.19 del 25/01/1999: Regolamento Urbanistico art. 34 c.4/1,2 . 1) Cave dismesse: Tutti gli interventi devono essere finalizzati alla riduzione dell'inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico e alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi, così come disciplinato in sede di Piano Strutturale e in attuazione delle destinazioni d'uso previste dal piano. 2) Cave attive confermate dal Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE). E' consentita la prosecuzione dell'attività in conformità al piano di coltivazione; a coltivazione esaurita devono essere predisposti interventi volti alla rinaturalizzazione dei luoghi. E' consentita la realizzazione di impianti tecnologici e di strutture di servizio in relazione alla attività di coltivazione della cava e alle norme di igiene: tali strutture dovranno essere rimosse alla cessazione dell'attività di coltivazione della cava. Per la sezione Note sostituire con il seguente testo: Note: La risorsa PRAER, non è stata riconfermata dal PAERP adottato con D.G.P n.54/2012. L'attività estrattiva è cessata nel 2010 ed il sito è stato destinato a discarica. Attualmente tale attività risulta però sospesa per approfondimenti relativi alla procedure Regionali autorizzative. Tutte le cartografie hanno la CTR di base non aggiornata</p>	Tutte le Schede di Quadro Conoscitivo sono state redatte nella fase di formazione del Piano in base ai dati allora disponibili. Ulteriori aggiornamenti sono demandati al Comune in fase di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9010	2	LIVORNO	Altro	<p>vengono trasmesse le osservazioni del Nucleo Tecnico Comunale di Valutazione: Scheda n. 09049090170 (Il Crocione, ns. Rif. S) Sezione 1 dati identificativi . 8 Modifiche da apportare: Correggere la denominazione del Parco Naturalistico Ambientale Regionale: Parco Provinciale dei Monti Livornesi (come correttamente indicato nella Sezione 4). Sczione7 8 82 9 9a Modifiche da apportare Sostituire le cartografie con le tavole aggiornate del Nuovo Piano Strutturale di Livorno approvato con Del.C.C. n. 75 del 07/04/2019. Sezione 11 Modifiche da apportare Per la sezione Piano Strutturale sostituire con il seguente testo: Piano strutturale approvato con Del.C.C. n. 75 del 07/04/2019: L'area, ricade in ambito "Aree tutelate" art. 18 delle Norme Tecniche dell'elaborato 9 del PS e nell' . UTOE 20 "Aree di speciale valore naturalistico e paesaggistico" normata all'elaborato 6 STS "Schede "UTOE". Per la sezione Regolamento Urbanistico sostituire con il seguente testo: Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.19 del 25/01/1999: Regolamento Urbanistico art. 34 c.4/1,2 1) Cave dismesse: Tutti gli interventi devono essere finalizzati alla riduzione dell'inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico e alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi, così come disciplinato in sede di Piano Strutturale e in attuazione delle destinazioni d'uso previste dal piano. 2) Cave attive confermate dal Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE). E' consentita la prosecuzione dell'attività in conformità al piano di coltivazione; a coltivazione esaurita devono essere predisposti interventi volti alla rinaturalizzazione dei luoghi. E' consentita la realizzazione di impianti tecnologici e di strutture di servizio in relazione alla attività di coltivazione della cava e alle norme di igiene: tali strutture dovranno essere rimosse alla cessazione dell'attività di coltivazione della cava. Per la sezione Note sostituire con il seguente testo: Note: Obiettivo e realizzare un vero e proprio varco naturaliastico con attività legate alla cultura ambientale e alla valorizzazione naturalistica, previo intervento di recupero e riqualificazione ambientale. L'area estrattiva è inserita nel PAERP adottato con D.G.P n.54/2012, come risorsa e giacimento, con un identico perimetro. Con il PAERP si è provveduto ad una lieve ridefinizione del perimetro della risorsa, per un miglior adeguamento alla conformazione del terreno. Si evidenzia che tutte le cartografie hanno la CTR di base non aggiornata.</p>	<p>Tutte le Schede di Quadro Conoscitivo sono state redatte nella fase di formazione del Piano in base ai dati allora disponibili. Ulteriori aggiornamenti sono demandati al Comune in fase di adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al PRC.</p>	<p>Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.</p>	<p>non accoglibile</p>
9011	1	CAMAIORE	contributo conoscitivo	<p>Viene trasmesso uno studio storico redatto dal Sig. Francesco Ceragioli "Le cave di marmo del territorio di Camaiore" pubblicato da VOCA Associazione volontari camaioresi nel luglio 2019 che rappresenta una completa ricognizione delle cave storiche del territorio camaiorese, con descrizione e localizzazione di 12 siti estrattivi storici ai fini della loro tutela per la valenza territoriale, paesaggistica e storica che rappresentano.</p>	<p>Lo studio fornito risulta ampio ed approfondito dal punto di vista storico-documentale, tuttavia non riferisce ad esatta localizzazione cartografica i siti descritti, motivo per il quale non è risultato possibile effettuare un'analisi sulla presenza di criticità. Detta analisi si evidenzia, peraltro, non necessaria in riferimento alla richiesta di riconoscimento come siti MOS da valorizzare e tutelare di alcune individuazioni riferite dagli osservanti. Si evidenzia, altresì, che la tempistica dell'inoltro di questo materiale, essendo pervenuto fuori termini, non è stata compatibile con l'assunzione di alcune parti all'interno del PRC. I Comune di Camaiore potrà recepirlo nell'ambito della pianificazione comunale.</p>	<p>Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni</p>	<p>non accoglibile</p>
9012	1	CASTELNUOVO BERARDENGA	Nuovo G su nuova Risorsa	<p>integrazione dell'osservazione 81.1 prot. 15349 del 21/10/2019 Viene inviato il verbale della conferenza dei servizi con cui viene autorizzato da parte del comune il permesso di ricerca</p>	<p>Documentazione che integra quella trasmessa con oss.81.1</p>	<p>Vedi esito oss.81.1</p>	<p>non accoglibile</p>

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
9013	1	SANTA FIORA	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	viene trasmessa la documentazione tecnica prodotta dal gestore della cava "Podere Sant'Anna" individuata nella scheda n. 090530220950 La notazione tecnica è tesa a specificare una non corretta perimetrazione del giacimento la quale inserisce sul lato nord, una zona caratterizzata da materiale terroso non pertinente con l'attività estrattiva in atto, mentre nei sopralluoghi effettuati e le indicazioni della carta geologica è presente, sul lato sud-est, detrito di versante in affioramento adatto alla suddetta attività estrattiva.	l'osservazione, pervenuta oltre i termini, non è riferita ad aspetti relativi all'aggiornamento del quadro conoscitivo o utili ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
9014	1	MONTEVARCHI	Nuovo G su nuova Risorsa	Viene richiesto l'inserimento di una nuova area estrattiva in località Mulinaccio, nel Comune di Montevarchi. Si tratta di un giacimento di arenarie che risulta idoneo alla produzione di blocchi ciclopici per la realizzazione di scogliere fluviali e sistemazioni ambientali anche a scala di versante, che è l'attività principale della Ditta richiedente.	l'osservazione, pervenuta oltre i termini, non è riferita ad aspetti relativi all'aggiornamento del quadro conoscitivo o utili ad una più precisa definizione dei contenuti del Piano	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	1		contributo conoscitivo	1a CONTRIBUTI DELLA FASE PRELIMINARE:Introdurre tra gli obiettivi la demolizione selettiva e la certificazione degli aggregati riciclati (PR10)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	2		Norma art. 13	1 b CONTRIBUTI DELLA FASE PRELIMINARE:Quantitativi minimi di estrazione e promozione del commercio del materiale di scarto. Potrebbe essere utile (ai fini del calcolo della resa) definire procedure specifiche, fra le quali ad esempio la tracciabilità dei blocchi e metodi certi di rendicontazione del detrito. Popolare il monitoraggio con indicatori che rendano conto dell'efficacia dei metodi di conteggio della resa e delle azioni intraprese nel caso che il valore minimo del 30% non sia conseguito(PR02)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	3		Norme altro	1c CONTRIBUTI DELLA FASE PRELIMINARE:opportuno introdurre un limite percentuale massimo, in modo da temperare sia l'obiettivo di valorizzazione dei "materiali derivati" che, d'altro canto, quello di conseguire adeguate percentuali di resa per le produzioni di pregio (PR02)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	4		Altro	1d CONTRIBUTI DELLA FASE PRELIMINARE Analisi di coerenza delle scelte di PRC con indirizzi per le politiche del PIT-PPR Allegato 5 –Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane.Manca un'analisi di dettaglio della coerenza tra azioni del PRC e indirizzi per le politiche (D) (RA)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	5		Altro	1e CONTRIBUTI DELLA FASE PRELIMINARE <i>Contesto ambientale – stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, aree di salvaguardia e zone di protezione</i> Criterio Condizionante Debole CD, ma poi non è chiaro come ne sia stato tenuto conto visto che gli elaborati PR04 Criteri condizionanti non le riportano, non paiono cartografate nella documentazione presentata, e nella trattazione che segue nel RA sull'analisi multicriteria (pagg. 111 e seguenti) non vengono citate ulteriormente (RA) (PR04)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	6		Altro	1f CONTRIBUTI DELLA FASE PRELIMINARE:Qualità dell'aria, emissioni polverulente Riferimento alle apposite Linee guida, parte integrante dell'Allegato 2 del PRQA (Regolamento 72/R/2015)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	7		contributo conoscitivo	2 OBIETTIVI di PROTEZIONE AMBIENTALE DI RIFERIMENTO:livello internazionale (non considerazione di componenti aria e rumore) livello nazionale (considerare la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017) (assenza di contributo da parte del PRC sul recupero e valorizzazione dei rifiuti) (RA)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
VAS-10008	8		Altro	3a RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI: coerenza esterna l'analisi avrebbe dovuto spingersi ad un confronto tra obiettivi del PAER e azioni, più che fermarsi agli obiettivi, del PRC(obiettivi del PRB di “aumento del riciclo e recupero di materia” ci si sarebbe aspettata una coerenza diretta con gli obiettivi del PRC; obiettivi del PRQA relativi alla «popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto NO2 e materiale particolato fine PM10» ci si sarebbe aspettata una coerenza diretta con gli obiettivi del PRC).(RA)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	9		Altro	3b RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI: coerenza interna - azioni di promozione del riuso dei materiali riutilizzabili e assimilabili, - promozione della gestione sostenibile delle attività estrattive -non è corredata da un'analisi critica di verifica di coerenza tra azioni di Piano e obiettivi di Piano (PR10) (Sezione valutativa del Piano)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	10		Altro	3c RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI:coerenza esterna verticale non si ravvisa riscontro con le indicazioni contenute nell'Allegato 5 del PIT/PPR al punto 4 delle Norme comuni per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	11		Altro	4a CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: non è previsto che le criticità ambientali e paesaggistiche possano indurre a contenere le quantità di produzione sostenibile dei fabbisogni (paragrafo 1.4) : l'obiettivo di produzione sostenibile appare prioritario rispetto alle ragioni ambientali o paesaggistiche che possono determinarne il contenimento in situazioni specifiche, che a loro volta possono emergere in approfondimenti a livello comunale (RA)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	12		Norme altro	4b CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: Giacimenti potenziali: al di là del merito sull'opportunità di demandare alle amministrazioni comunali valutazioni per le quali dati e conoscenze sono piuttosto a disposizione dei competenti Uffici della Regione Toscana, vista anche la notevole entità del numero di giacimenti potenziali individuati dal Piano, si ritiene auspicabile che siano esplicitate meglio le modalità secondo le quali il Comune dovrà operare tale scelta (PR02)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	13		Altro	4c CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: sono riportati alcuni criteri condizionanti correlati agli abachi delle invarianti strutturali del PIT con le quali ci si prefigge di «salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche», ma non è chiaro come ciò si traduca effettivamente in Criterio Condizionante (RA)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	14		Altro	4d CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: Qualità delle risorse idriche Nel RA non è riportato alcun dato né rappresentata alcuna mappa di qualità delle acque Le norme non prendono in considerazione la valutazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in relazione ai possibili effetti connessi all'esercizio dell'attività estrattiva sul conseguimento od il mantenimento dei relativi obiettivi qualitativi, quantitativi ed ecologici stabiliti dalla disciplina comunitaria e recepiti dal D.Lgs. 152/2006. Invarianti strutturali del PIT con le quali ci si prefigge di «salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche», non è chiaro perché nella matrice di relativa alle risorse idriche vengano riportati solo due di tali criteri (sigle “Mar” e “Cca”) (RA) (PR02)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
VAS-10008	15		Altro	4e CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: Delimitazioni delle Zone di Protezione Risorse Idriche destinate al consumo umano realizzate da CNR-IGG: debbono essere indicati in cartografia (CRITERI CONDIZIONANTI)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	16		Altro	4f CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: siti interessati da procedimento di bonifica:è necessario ricordare che la successiva pianificazione di ambito comunale dovrà tenerne conto con i diversi tematismi del caso	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	17		Altro	4g CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: Aree che insistono o sono prossime a zone in classe di pericolosità geomorfologica 3 (elevata) e 4 (molto elevata): si suggerisce di inserire il divieto di svolgere attività estrattive (CFE anziché CD) zone in classe di pericolosità da alluvione 3 (elevata) quale CFE anziché CF2 (PR11)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	18		Altro	4h CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: Divieto di estrazione in alveo diventi CFE	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	19		Altro	4i CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: Individuare come GP aree più possibile distanti da centri abitati (GIACIMENTI POTENZIALI)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	20		Norme altro	4l CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: Aree di seconda lavorazione della pietra devono essere tolti dai perimetri delle aree estrattive del PRC (PR02)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	21		Altro	4m CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: rischio amianto da Criterio Condizionante Forte di primo livello CF1 a CFE (Tale indicazione è ben supportata anche dal contenuto del documento redatto dal Gruppo di Lavoro ARPAT (prot. n. 6616/2017), in relazione all’impiego dei materiali costituiti da rocce ofiolitiche) (CRITERI CONDIZIONANTI)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	22		Norma art. 10-11-12	4n CONTESTO AMBIENTALE E METODOLOGIA INDIVIDUAZIONE DEI GIACIMENTI: Incongruenza tra D Relazione di conformità al PIT-PPR e PR02 Disciplina di Piano su criterio approfondimenti del comune su aree a pericolosità elevata (D) (PR02)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	23		Altro	5 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE: Nel RA, Parte Quarta, Capitolo 1 vengono indicati i principali effetti ambientali legati all’attività estrattiva e le principali criticità ambientali presenti; fatto salvo quanto riportato nel RA, Parte Seconda, Capitolo 3, non viene articolata un’analisi di maggior dettaglio dei possibili impatti ambientali delle specifiche azioni del Piano. (RA)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
VAS-10008	24		Altro	6a MISURE ATTE A RIDURRE, IMPEDIRE O COMPENSARE GLI IMPATTI AMBIENTALI : Nel RA, Parte Quarta, sottoparagrafo 1.3 e nel documento PR15 <i>Indirizzi e misure di mitigazione per le criticità ambientali</i> sono riportati alcuni dei contenuti del documento predisposto dal Gruppo di Lavoro ARPAT “Valutazione delle criticità ambientali nel settore estrattivo” (prot. ARPAT n. 6616 del 31/1/2017) di seguito indicato con GdL ARPAT. Non sono inclusi nel testo regionale i paragrafi della relazione introduttiva di ARPAT che sono: - 4.1 - impatti sul paesaggio, consumo di suolo e a carico di risorse non rinnovabili; - 4.2 - gestione di impianti di lavorazione; - 4.3 - aree protette. Di tali argomenti, se ne tiene tuttavia conto nel RA, Parte quarta <i>Valutazione degli effetti ambientali</i> .	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	25		Altro	6b MISURE ATTE A RIDURRE, IMPEDIRE O COMPENSARE GLI IMPATTI AMBIENTALI :In seguito della rilettura del testo dell'allegato PR15 si segnalano revisioni che riguardano parti di testo o refusi	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	26		Altro	7a SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE: Nel complesso il sistema appare incompleto e migliorabile, in quanto non sono specificate: • le fonti di reperimento dei dati per singolo indicatore; • le modalità di aggiornamento e di redazione della relativa reportistica periodica; • le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di mitigazione e/o intraprendere azioni correttive (da definire); • le risorse, i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del piano monitoraggio stesso. (Si riterrebbe pertanto opportuno completare gli elementi mancanti facendo riferimento alle metodologie e indicatori suggeriti nei Manuali e Linee Guida in materia di VAS disponibili sul sito web di ISPRA) (RA)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	27		Altro	7b SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE:Inoltre si ritiene utile: • per quanto riguarda il <i>Numero di piani di recupero di cave dismesse</i> , distinguere fra quelli portati a termine, in corso ed in progetto; • per quanto riguarda il <i>Numero di imprese certificate</i> , specificare la percentuale sul totale delle imprese; • introdurre un indicatore che renda conto dell'incremento delle lavorazioni in filiera corta in rapporto all'attività estrattiva; • introdurre indicatori che rendano conto dell'efficienza e accuratezza nel calcolo della resa (PRO2)	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	28	SIENA	contributo conosciuto	8a OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: SIENA giacimenti e giacimenti potenziali del comprensorio dei “marmi della Montagnola Senese” Sovicille 09052026068001- 09052026067001 Rapolano terme 09052027071002 San Casciano dei Bagni 09052031077001 09052012037001 09052016046001 San Casciano dei Bagni 09052010029001, 09052010034001, 09052010025001, giacimenti potenziali, 09052010025002 09052010031001, 09052010030001: Chiusdino 02007001, 02011001; giacimenti potenziali 02006001; 02007002;02008001; si indicano le condizioni per l'adeguamento del PO al PRC	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
VAS-10008	29	AREZZO	contributo conoscitivo	8b OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: AREZZO 02007001,02011001; giacimenti potenziali 02006001; 02007002; 02008001; 02016001; 02017001; 02017002 si indicano le condizioni per l'adeguamento del PO al PRC attraverso l'individuazione di misure di tutela degli aspetti ambientali	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	30	TERRANUOVA BRACCIOLINI	contributo conoscitivo	8c OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: TERRANUOVA BRACCIOLINI 39078001 Casa Corneto Si rileva che nel PRC in adozione il perimetro del giacimento risulta ampliato rispetto a quello già individuato nel PAERP. A riguardo si ritiene che il Comune, nell'individuazione di nuove aree idonee all'escavazione all'interno del giacimento, consideri l'opportunità di escludere le superfici già oggetto di pregressa escavazione, fatto salvo che non ricorra la necessità di condurre interventi di ripristino finalizzati al miglioramento delle condizioni di stabilità, funzionalità idraulica ed ecologica e/o al reinserimento paesaggistico	Il contributo è stato trattato nella dichiarazione di sintesi, a cui si rinvia.	vedi dichiarazione di sintesi	vedi dichiarazione di sintesi
VAS-10008	31	BARBERINO DI MUGELLO	Eliminazione G	8d OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: BARBERINO DI MUGELLO 09048002002001: se ne consiglia l'eliminazione poiché caratterizzato dalla presenza di area estrattiva con amianto	Il giacimento individuato dal PRC (09048002002001) posto lungo il Torrente Sorcella ricalca una vecchia cava attualmente in fase di ripristino ambientale, con autorizzazione in corso di validità. L'area è interessata da movimenti franosi. Il suggerimento fornito da Arpat circa la non individuazione della previsione estrattiva, in ragione della presenza di amianto, risulta condiviso dal comune anticipando il parere dell'Unione dei Comuni con PEC del 17/12/2019. Tuttavia, in coerenza coi criteri assunti dal Piano nella definizione delle proprie scelte progettuali, si propone di derubricare il giacimento in giacimento potenziale, nel rispetto della pianificazione pregressa e delle attività in corso.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09048002002001	parzialmente accoglibile
VAS-10008	32	CALENZANO	Eliminazione G	8e OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: Calenzano giacimenti codd. 09048005005001 sono individuate quali "aree carsiche", quindi il giacimento (vecchia cava inattiva) sarebbe da individuare quale area per solo ripristino ambientale giacimento cod. 09048005006001 dovrebbe essere valutato con maggiore attenzione per un inserimento quale area estrattiva anche solo per la parte in ZSC (IT5150001) La Calvana	Il PRC ha individuato i due giacimenti tenendo conto che tali siti erano individuati tra le Cave e bacini del PRAE. Con nota 447352 del 02/12/2019 il Comune evidenzia che entrambi i giacimenti corrispondono ad aree a destinazione estrattiva recepitati all'interno del RUC.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	33	CALENZANO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	8f OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: Calenzano 09048005006001: dovrebbe essere valutato con maggiore attenzione per un inserimento quale area estrattiva anche solo per la parte in ZSC (IT5150001) La Calvana	La perimetrazione del giacimento è stata condizionata dalla conformazione dei suoli e dalle previsioni degli strumenti della pianificazione comunale vigenti che classificano l'intera area "polo estrattivo della Cassiana". Rispetto al RUC vigente, peraltro, il PRC adottato ha operato una riduzione in corrispondenza del fronte nord della Cava Collerose, ovvero una consistente fascia già sottoposta a recupero ambientale. L'area di valle, sebbene vi si rilevino due alte criticità in sovrapposizione per i Tematismi Vegetazione e Risorse idriche, non è stata esclusa dal giacimento in ragione del fatto che risulta interessata da attività estrattiva. Il limite ovest, coincidente con una linea di displuvio, è stato determinato dalla necessità di escludere per intero un corpo di frana quiescente. Si rileva, altresì, che un ulteriore ridimensionamento del giacimento contrasterebbe con le intenzioni del Comune che, interpellato con prot. 0434025 del 21/11/2019, con specifica nota prot. 447352 del 02/12/2019, richiede l'incremento degli OPS del comprensorio da 325.456 mc ad almeno 6.000.000 mc. Sul punto si rileva anche l'osservazione n. 9001.12.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
VAS-10008	34	FIRENZUOLA	Eliminazione G	8g OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: FIRENZUOLA giacimento potenziale cod. 0904818024001: è un'area prossima ad abitazioni ed interessata da problemi di stabilità dell'area;	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area osservata si rileva criticità media per Tematismo Vegetazione (morf. 6 seminativo semplice IV invariante PPR (d)) estesa all'intera superficie, e CFE per corsi d'acqua. L'area di stata introdotta dal PRAER solo come risorsa e come giacimento. E' il comune, con prot. 0449243 del 03/12/2019 ad indicare il proprio orientamento positivo verso il mantenimento del giacimento potenziale al fine di potere effettuare ulteriori approfondimenti in sede di adeguamento degli strumenti urbanistico comunali al PRC. Sullo stesso GP ha osservato anche la Soprintendenza con oss. 9001.23.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	35	FIRENZUOLA	Eliminazione G	8h OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: FIRENZUOLA giacimento potenziale cod. 09048018035001: è un area che appare ripristinata e quindi si riterrebbe opportuno non reinserirla nelle aree da assoggettare a nuova coltivazione	In esito all'Analisi Multicriteriale si rileva criticità media per Tematismo Vegetazione (nodo primario forestale II invariante PPR (c)). Il PRC ha individuato un giacimento potenziale tenendo conto della pianificazione pregressa. Il comune con prot. 0449243 del 03/12/2019 si esprime favorevolmente circa la previsione adottata. Sullo stesso GP ha osservato anche la Soprintendenza con osservazione n. 9001.30.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	36	GREVE IN CHIANTI	Eliminazione G	8i OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: GREVE IN CHIANTI giacimento potenziale 09048021042001: circonda un abitato	Il Comune, preso atto dell'osservazione di ARPAT, si è espresso con prot. 0464306 del 13/12/2019 precisando la destinazione urbanistica dell'area ovvero che si colloca in territorio aperto, zona boscata, ed è individuata come R 2.1 (Collina boscata fra Ferrone e Chiocchio) – Le (attività Estrattive) – E (zona omogenea). Viene precisato che il giacimento potenziale non circonda un abitato ma un solo edificio residenziale, ancorché classificato nel patrimonio edilizio esistente di particolare valore c1b.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	37	PONTASSIEVE	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	8j OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: PONTASSIEVE 09048033075001: è un'area prossima al centro abitato di Santa Brigida e il campo sportivo pertanto sarebbe da rivalutare la possibilità di ampliamento di questo sito estrattivo che potrebbe creare disturbi ambientali (rumore e polveri) nonché problemi di stabilità dell'area	Il giacimento individuato dal PRC ricalca sostanzialmente quello previsto dalla pianificazione comunale vigente. Il comune specificamente interpellato per un orientamento in merito con prot. 0434049 del 21/11/2019, ha risposto con PEC prot. 8357 del 10/01/2020 auspicando il mantenimento del giacimento in quanto risulta al suo interno un'attività estrattiva autorizzata.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	38	REGGELLO	contributo conoscitivo	8k OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: REGGELLO 09048035077001: circonda un abitato	L'osservazione è stata inviata al Comune, che con prot. 0449413del 03/12/2019 ha evidenziato l'esistenza di un'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata con Atto SUAP n. 110 del 15/07/2016, (successivamente volturato con autorizzazione unica SUAP n. 61 del 09/05/2019), il cui rilascio è stato correttamente preceduto dalla valutazione di assoggettabilità a V.I.A., in cui si è tenuto conto anche delle eventuali interferenze con il limitrofo esiguo abitato esistente. Il suggerimento è stato tenuto in considerazione, ma si è rivelato non rilevante ai fini delle scelte adottate.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	39	SCARPERIA E SAN PIERO	contributo conoscitivo	8l OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: SCARPERIA E SAN PIERO 09048053080001: è un sito estrattivo già escavato e con ripristino ambientale terminato	La pregressa attività di escavazione ha indubbiamente ridotto la presenza di materiale nel sito, tuttavia il PRC ha individuato un'area di giacimento in considerazione del fatto che in quel punto è stata rilevata un'attività attualmente in esercizio.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	40	VICCHIO	contributo conoscitivo	8m OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: VICCHIO 09048049084001: è un sito estrattivo già escavato e con ripristino ambientale in fase conclusiva;	La pregressa attività di escavazione ha indubbiamente ridotto la presenza di materiale nel sito, tuttavia il PRC ha individuato un'area di giacimento, sostanzialmente corrispondente al giacimento PRAER, in coerenza alla pianificazione pregressa.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
VAS-10008	41	VICCHIO	Modifica perimetro (ampliamento riduzione)	8n OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: VICCHIO 09048049085001: dovrebbe prevedere, nella delimitazione di area, la distanza di rispetto prevista da normativa dal corso d'acqua (Fiume Sieve).	In esito all'Analisi Multicriteriale, sull'area osservata si rileva criticità alta per Tematismo Vegetazione (corridoio ripariale su aree 142 lett.c) (g); bosco su corridoio ripariale Il Inv. PIT(e)), e criticità alta per Tematismo Risorsa Idrica (Corridoio rip. PRGA App. Sett.(h)), oltre a due criticità medie, per Tematismo Vegetazione (morf. 6 seminativo semplice IV invariante PPR (d)) e per Tematismo Suolo sottosuolo (capacità suolo (m)). L'area non risulta essere mai stata interessata da attività di escavazione. L'area di giacimento, che proviene da un perimetro della Carta della Cave e Bacini del PRAE, è individuata tenendo conto della tessitura agraria e delle criticità rilevate. Considerata l'integrità dell'area, si propone la derubricazione del G in GP, tenuto conto della preesistenza di previsioni nel PRAE. Sul punto è pervenuta anche l'osservazione n. 9001.20.	Parzialmente accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la modifica del giacimento scheda 09048049085001	parzialmente accoglibile
VAS-10008	42	ALTOPASCIO	Eliminazione G	8o OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI:ALTOPASCIO 09046001005001: il Comune con determina 499/17 ha approvato un progetto di ripristino che prevede il solo riempimento senza escavazione nel quale verranno utilizzati anche rifiuti inerti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Non si ritiene pertanto possa essere identificata come giacimento.	Il Comune, informato circa la presente osservazione, ha risposto con nota PEC prot. 445326 del 29/11/2019 dichiarando che con Determina n° 257/2019 si concludeva l'iter di richiesta “ Variante al progetto di escavazione e ripristino dell'attività in atto della cava in argilla Nuova Lam loc. Fornaci – Marginone - Art.23 L.R.T 35 del 25 marzo 2015”, ad implementazione dell'Autorizzazione in essere. Inoltre ha rilasciato la relativa Autorizzazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 della l.r. 35/2015, la cui scadenza è stabilita per il 31.12.2023. Il Comune precisa che la determina 499/2017, citata da ARPAT, è ricompresa nella sopra citata determinazione.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	43	ALTOPASCIO	contributo conoscitivo	8p OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI:ALTOPASCIO 09046001001002-3: attualmente non sono presenti cave, ma l'area è in adiacenza alla cava Scalabrino (cod. 09046001001001): l'area è situata in un contesto urbanizzato e vicino (praticamente in adiacenza) a centri abitati.	Con nota prot. 445326 del 29/11/2019 il Comune informa che l'area di cui al “giacimento potenziale 09046001001002” è stata oggetto di Variante Urbanistica approvata con Delibera di CC n°38 del 30/6/2014; stante quanto sopra non pare opportuno eliminare la previsione. In merito all'area di cui al “giacimento potenziale 09046001001003, non riferisce un orientamento preferenziale, tuttavia, in fase antecedente all'individuazione di giacimento vero e proprio e/o al rilascio di autorizzazione alla coltivazione, sarebbero adottate le cautele utili a gestire la prossimità con i centri/nuclei abitati. Le criticità rilevate, pertanto, paiono gestibili all'interno della pianificazione comunale e della fase autorizzatoria della eventuale cava.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	44	BAGNI DI LUCCA	contributo conoscitivo	8q OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: BAGNI DI LUCCA 09046002007001:la cava risulta già ripristinata.	Nell'area oggetto di osservazione sono in corso lavori di recupero ed il PRC ha individuato un GP, anche sulla scorta del fatto che il comune, in fase di avvio del procedimento, chiedeva una previsione estrattiva in loc.“cava Tana Termini”. Nella fase post adozione del PRC, per quanto interpellato, non è stato possibile conoscere l'orientamento del Comune in merito alla previsione adottata, ed anche alla presente osservazione, pertanto si ritiene di non modificare la previsione.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
VAS-10008	45	BORGIO A MOZZANO	Eliminazione G	8r OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI:BORGIO A MOZZANO 09046004009002 (in adiacenza alla cava Vendoia): vicinanza a centri abitati (Valdottavo).	Il Comune di Borgo a Mozzano, che si è espresso con PEC prot. 4922 del 08/01/2020 concorda con l'opportunità di eliminare il GP sia per la vicinanza con l'abitato, sia per il contrasto che sarebbe indotto con gli obiettivi e la disciplina della pianificazione territoriale da un'eventuale sua attivazione. Considerato che il GP non era originato da un perimetro contenuto nella Carta delle cave e bacini del PRAE, viste le motivazioni fornite dal comune, può essere rivalutato favorevolmente lo stralcio del giacimento potenziale.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite l'eliminazione del giacimento scheda 09046004009002	accoglibile
VAS-10008	46	CAMPORGIANO	contributo conoscitivo	8s OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: CAMPORGIANO 09046006012001: attualmente non vi sono cave. Area totalmente vergine con materiali non di pregio (macigno).	Il PRC ha individuato un GP, sull'area oggetto di osservazione in ragione della presenza di una precedente previsione (giacimento PRAER). Nella fase post adozione del PRC, per quanto specificamente interpellato, non è stato possibile conoscere l'orientamento del Comune in merito alla previsione adottata, ed anche alla presente osservazione, pertanto si ritiene di non modificare la previsione..	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile

Osservazione n.	sub	Comune	parola chiave	Sintesi della richiesta/e	Analisi	Conclusioni	Esito
VAS-10008	47	LUCCA	Eliminazione G	8t OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: LUCCA 09046017021001: era presente una cava (Cava Maddaleni) nella porzione est attualmente ripristinata (il ripristino non è completo e risulta effettuato prima dell'entrata in vigore della L.R. 78/1998)	Il PRC ha individuato il giacimento potenziale tenendo conto della pregressa pianificazione che individuava nel sito un Cave e bacini del PRAE. Il comune ha trasmesso una propria osservazione, la n. 158, con carattere ricognitivo rispetto alle previsioni del PRC. Successivamente con nota prot. 463024 del 12.12.2019 ribadisce che l'area è stata oggetto di attività estrattiva e che il ripristino non è completo.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	48	LUCCA	Eliminazione G	8u OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: LUCCA 09046017022001 "Cava Belvedere": è una cava già ripristinata (attività precedente alla L.R. 78/1998).	Considerata l'osservazione presente e l'orientamento del comune, pervenuto con PEC prot. 463024 del 12/12/2019, circa il non interesse alla coltivazione del sito corrispondente alla previsione adottata, si propone la modifica del PRC con la sua non individuazione.	Accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni tramite la eliminazione del giacimento scheda 09046017022001	accoglibile
VAS-10008	49	LUCCA	Eliminazione G	8v OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: LUCCA 09046017023001 "Cava Batano o Sassina": recentemente il Comune ha approvato un progetto di ripristino che prevede il solo riempimento senza escavazione (Atto SUAP n. 15/2019). Non è stata chiesta autorizzazione a smaltimento rifiuti inerti. Pertanto non si ritiene possa essere classificata come giacimento	Sullo stesso giacimento è pervenuta l'osservazione n. 158 del Comune, dalla quale si viene a conoscenza che all'interno dell'area del Giacimento Potenziale definito dal PRC adottato (codice 09046017023001) risulta quasi totalmente ricompreso il perimetro della cava autorizzata alla coltivazione, rimanendone escluse solo piccole porzioni poste in corrispondenza del lato sud dello stesso. Si fa presente che con PEC pro. 463024 del 12.12.2019 il Comune ha autorizzato con Atto SUAP n. 15/19 del 23.01.2019.	Non accoglibile sulla base dei criteri assunti nell'ambito della istruttoria delle osservazioni	non accoglibile
VAS-10008	50	PIETRASANTA	contributo conoscitivo	8w OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: PIETRASANTA 09046024036001 Cave Ceragiola: cave abbandonate e non ripristinate (attività precedente alla L.R. 78/1998), vicine a centri abitati (abitati di Ripa e Seravezza).	Il PRC ha individuato un GP sull'area oggetto di osservazione in ragione della presenza di una precedente previsione. Nella fase post adozione del PRC, per quanto specificamente interpellato, non è stato possibile conoscere l'orientamento del Comune in merito alla previsione adottata, ed anche alla presente osservazione, pertanto si ritiene di non rivedere la scelta adottata.	Vista l'analisi l'osservazione è non accoglibile.	non accoglibile
VAS-10008	51		contributo conoscitivo	8x OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 090460300470 presenza di sorgente 090460300480 090460300560 non si rilevano cave attive	L'osservazione non contiene una precisa richiesta di modifica del Piano ma piuttosto si tratta di una presa d'atto rivolta a specifici contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non accoglibile
VAS-10008	52	ROSIGNANO MARITTIMO	contributo conoscitivo	8y OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: 09049000170 LIVORNO 090490170250 ROSIGNANO MARITTIMO non sono stati inseriti tra i giacimenti	L'osservazione non contiene una precisa richiesta di modifica del Piano ma piuttosto, si tratta di una presa d'atto rivolta a specifici contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non accoglibile
VAS-10008	53	MONTEMURLO	Eliminazione G	8z OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: MONTEMURLO 091000030010: l'area correlata alla discarica in questione non può essere identificata come sito di cava	All'interno della risorsa 091000030010 il PRC non ha individuato alcun giacimento. Dunque l'osservazione non è pertinente rispetto ai contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non accoglibile
VAS-10008	54	CARMIGNANO	contributo conoscitivo	8aa OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALCUNI GIACIMENTI: MOS 09100002001 area è stata utilizzata come "discarica comunale" per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla normale raccolta urbana (PR13)	L'osservazione non contiene una precisa richiesta di modifica del Piano ma piuttosto, si tratta di una presa d'atto rivolta a specifici contenuti del PRC.	Vista l'analisi l'osservazione è non rilevante/non pertinente.	non accoglibile